

**TESTO UNICO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE**



gennaio 2024



INDICE

Guida alla lettura	3
TITOLO I – Agricoltura	7
CAPO I – Agricoltura biologica	7
CAPO II – Imprese, aziende e cooperative agricole	18
CAPO III – Riforma agro-pastorale	22
CAPO IV – Caccia.....	34
CAPO V – Pesca, pescaturismo e ittiturismo.....	44
TITOLO II – Artigianato	56
CAPO I – Attività di panificazione	56
CAPO II – Tutela di origine e qualità dei prodotti artigiani.....	57
TITOLO III – Commercio	64
CAPO I – Principi generali e definizioni	64
CAPO II – Grandi strutture di vendita	73
CAPO III – Commercio su aree pubbliche	75
CAPO IV – Rivendita di giornali e riviste.....	79
CAPO V – Somministrazione di alimenti e bevande	84
TITOLO IV – Industria	95
CAPO I – Attività estrattive	95
CAPO II – Energia.....	132
TITOLO IV – Turismo	158
CAPO I – Professioni turistiche	158
CAPO II – Strutture ricettive	179
CAPO III – Turismo subacqueo.....	205
CAPO IV – Agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale	214
CAPO V – Enoturismo.....	229
TITOLO V – SUAPE	233



Guida alla lettura

Il Testo unico sulle attività produttive riunisce in modo coordinato la normativa regionale che disciplina i procedimenti amministrativi per l'avvio e l'esercizio delle attività produttive in materia di agricoltura (Titolo I), artigianato (Titolo II), commercio (Titolo III), industria (Titolo IV) e turismo (Titolo V). Il Titolo V del Testo unico, infine, raccoglie la normativa concernente lo Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia (SUAPE). Col Testo unico si vuole mettere a disposizione, sia per gli operatori che per gli utenti, una raccolta normativa di agevole e pronta lettura che consenta di individuare con maggiore facilità le norme da applicare al caso concreto. Per questa ragione si è scelto di inserire nell'articolato non soltanto le disposizioni di legge ma anche, in appositi box, la disciplina attuativa più importante, sovente adottata con deliberazioni della Giunta regionale o altri atti amministrativi. In questo modo il lettore potrà avere contezza, senza soluzione di continuità, dell'intera disciplina, legislativa e amministrativa, applicabile in un determinato procedimento amministrativo. Si tratta, quindi, di un testo di mero coordinamento, non innovativo, che riunisce le norme astrattamente applicabili ai principali procedimenti amministrativi riconducibili alle attività produttive più sopra indicate.

Il Testo unico presenta una numerazione degli articoli nuova, realizzata al fine di ordinare la normativa in modo più semplice e facilmente consultabile. Ne consegue, trattandosi di un testo non ufficiale, che la nuova numerazione non sostituisce quella vigente, che anzi si è mantenuta per completezza e comodità nella rubrica di ciascun articolo. Ne segue che per citare la normativa di riferimento l'operatore dovrà continuare a utilizzare le diciture ufficiali, e non quelle di mero coordinamento.

Le rubriche degli articoli originali non sono state riformulate, ma lasciati, per non creare difformità, con la dicitura iniziale. Sempre al fine di rendere più agevole la lettura della normativa raccolta, si è deciso di operare alcune, non sostanziali, modifiche agli atti normativi, senza mai tuttavia innovare il contenuto della materia.

Queste modifiche sono facilmente visibili grazie alla particolare enfasi grafica che è stata attribuita ai caratteri. In particolare, col carattere grassetto sono state segnalate le aggiunte, all'interno di un articolo originario, dei riferimenti normativi incompleti.

Si tenga presente, infine, che sempre allo scopo di favorire, per ciascun procedimento, l'indicazione della normativa procedimentale completa, alcuni articoli di legge che si riferiscono a più procedimenti sono stati riprodotti in ciascuno di tali procedimenti. Nel box qui sotto sono riportate le leggi i cui articoli compaiono più di una volta in diversi procedimenti qui recensiti.

AVVERTENZA: il presente Testo unico è aggiornato alla legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 recante *Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie*.





Articoli che si riferiscono a più procedimenti (fra parentesi sono indicati i titoli e i capi nei quali sono riportati)

L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, **art. 23**, “Disponibilità di un operatore qualificato”

1	TITOLO I - Agricoltura	CAPO I – Agricoltura biologica
2	TITOLO I - Agricoltura	CAPO V – Pesca, pescaturismo e ittiturismo

L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, **art. 24**, “Formazione e abilitazione”

1	TITOLO I - Agricoltura	CAPO I – Agricoltura biologica
2	TITOLO I - Agricoltura	CAPO V – Pesca, pescaturismo e ittiturismo

L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, **art. 26**, “Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche”

1	TITOLO I - Agricoltura	CAPO I – Agricoltura biologica
2	TITOLO I - Agricoltura	CAPO V – Pesca, pescaturismo e ittiturismo

L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, **art. 28**, “Obblighi”

1	TITOLO I - Agricoltura	CAPO I – Agricoltura biologica
2	TITOLO I - Agricoltura	CAPO V – Pesca, pescaturismo e ittiturismo

L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, **art. 30**, “Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività”

1	TITOLO I - Agricoltura	CAPO I – Agricoltura biologica
2	TITOLO I - Agricoltura	CAPO V – Pesca, pescaturismo e ittiturismo

L.R. 19/01/2010, n. 1, Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale), **art. 6**, “Elenco delle imprese sostenitrici dei prodotti locali”

1	TITOLO IV – Turismo	CAPO II – Strutture ricettive
2	TITOLO IV – Turismo	CAPO III – Turismo subacqueo



L.R. 10/04/2013, n. 8, Disposizioni eccezionali e transitorie in materia di opere e manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa, **art. 1**, “Disposizioni eccezionali e transitorie in materia di opere e manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa”

1	TITOLO IV – Turismo	CAPO II – Strutture ricettive
2	TITOLO IV – Turismo	CAPO III – Turismo subacqueo



TITOLO I – Agricoltura

CAPO I – Agricoltura biologica

Art. 1

Definizione di aziende agricole biologiche e di aziende di trasformazione biologica

(L.R. 04/03/1994, n. 9, Norme per la promozione e la valorizzazione dell'agricoltura biologica, art. 3)

1. Si definisce «azienda agricola biologica» quella che opera secondo le procedure stabilite negli allegati I, II e III del Regolamento CEE n. 2092/91.
2. Si definisce azienda di trasformazione biologica quella che opera secondo le procedure stabilite nell'allegato III, parte B, del Regolamento CEE n. 2092/91.

Art. 2

Compiti dell'ERSAT¹

(L.R. 04/03/1994, n. 9, Norme per la promozione e la valorizzazione dell'agricoltura biologica, art. 4)

1. L'ERSAT², Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura:

a) riceve le notifiche indicate al primo comma punto a) dell'articolo 8 del Regolamento CEE n. 2092/91;

b) cura e aggiorna l'elenco indicato al terzo comma dell'articolo 8 del Regolamento CEE n. 2092/91;

c) esercita le funzioni di controllo sulla produzione agricola ottenuta con le tecniche agricole biologiche e di trasformazione biologica, indicate nel Regolamento CEE n. 2092/91;

d) concede, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CEE n. 2092/91, l'uso dell'indicazione contenuta nell'allegato V del Regolamento CEE n. 2092/91-1;

e) cura l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento CEE n. 2092/91.

2. Al fine di individuare l'eventuale presenza di sostanze vietate nei prodotti delle aziende agricole biologiche e di trasformazione biologica, l'ERSAT³ può utilizzare, tramite convenzione, i laboratori di istituzioni o enti pubblici.

¹ L'art. 21, co. 10, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, ha previsto la soppressione e il trasferimento delle funzioni dell'ERSAT all'Agenzia LAORE Sardegna e all'Agenzia ARGEA Sardegna per quanto di sua competenza, come determinato da apposita deliberazione della Giunta regionale. La medesima disposizione ha stabilito che l'Agenzia LAORE Sardegna, alla data di approvazione della stessa delibera, succede all'ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/61 del 26.07.2007 si è stabilito di determinare la soppressione dell'ERSAT Sardegna alla data di emanazione di un apposito Decreto dell'Assessore regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione. Quest'ultimo Decreto è stato adottato il 31.7.2007 (N.P. 21878/29/P).

² Si veda la nota n. 1.

³ Si veda la nota n. 1.



3. I risultati dei controlli sulle produzioni agro-biologiche, ivi compresi i risultati delle analisi dei laboratori, sono comunicati dall'ERSAT⁴ all'Assessorato della agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 3

Marchio regionale dei prodotti agricoli biologici

(L.R. 04/03/1994, n. 9, Norme per la promozione e la valorizzazione dell'agricoltura biologica, art. 5)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a registrare, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e dell'articolo 2570 del codice civile, un marchio collettivo di origine e qualità per l'individuazione dei prodotti ottenuti con le tecniche dell'agricoltura biologica e di trasformazione biologica indicate nel Regolamento CEE n. 2092/91.
2. Il marchio di cui al comma 1 può essere utilizzato esclusivamente per distinguere prodotti agricoli ottenuti in Sardegna o prodotti trasformati costituiti o derivanti da prodotti agricoli ottenuti in Sardegna.
3. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con proprio decreto, concede l'uso del marchio alle aziende agricole biologiche ed alle aziende di trasformazione biologica inserite nell'elenco di cui al punto b) dell'articolo 4 **della l.r. n. 9/1994**.
4. Il decreto di concessione dell'uso del marchio indica le modalità d'uso del marchio da parte delle aziende agricole biologiche e di trasformazione biologica, i prodotti per cui questo può essere utilizzato, nonché i controlli da parte degli organi regionali sull'effettivo utilizzo delle tecniche agricole biologiche e di trasformazione biologica.
5. La concessione dell'uso del marchio può, con decreto dell'Assessore dell'agricoltura, essere revocata in caso di violazione delle regole dell'agricoltura biologica e di trasformazione biologica o per un uso contrastante con il decreto di concessione.
6. L'uso del marchio indicato nel comma 1 per contraddistinguere prodotti non ottenuti con le tecniche agricole biologiche o di trasformazione biologica, o per contraddistinguere prodotti non ottenuti in Sardegna o, nel caso di prodotti trasformati, contenenti o derivanti da prodotti non ottenuti in Sardegna, è punito, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi civili e penali, con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
7. La sanzione è irrogata con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro - pastorale.

Art. 4

Repertori regionali

(L.R. 07/08/2014, n. 16, Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti, art. 4)

⁴ Si veda la nota n. 1.



1. Fatti salvi i diritti degli agricoltori su ogni pianta coltivata o animale allevato, le risorse genetiche sono iscritte in appositi repertori regionali, tenuti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o da enti o organismi a ciò autorizzati con apposito provvedimento della Giunta regionale. Il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante e animali appartiene alle comunità locali, all'interno delle quali sono equamente distribuiti i benefici, così come previsto dall'articolo 8, lettera j), della Convenzione di Rio sulla biodiversità (1992) ratificata con la legge n. 124 del 1994.
2. I repertori regionali sono organizzati secondo criteri e caratteristiche tecniche che consentano l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale.
3. L'iscrizione nei repertori di risorse genetiche a rischio di erosione genetica o estinzione è corredata da apposita annotazione.
4. La produzione e commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione iscritte nel registro è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 (Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà).

Art. 5

Iscrizione ai repertori regionali

(L.R. 07/08/2014, n. 16, Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti, art. 5)

1. L'iscrizione delle risorse genetiche ai repertori regionali è effettuata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere espresso, ai sensi dell'articolo 6 **della l.r. n. 16/2014**, dalla competente commissione tecnico-scientifica.
2. L'iscrizione ai repertori avviene a seguito di iniziativa da parte di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini.
3. Le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 **della l.r. n. 16/2014** disciplinano le modalità e le procedure per l'iscrizione ai repertori regionali.

Art. 6

Agricoltore custode

(L.R. 07/08/2014, n. 16, Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti, art. 10)



1. Ai fini della presente legge si definisce "agricoltore custode" chi provvede alla tutela e conservazione in situ delle razze e varietà locali, ritenute di interesse, rare o a rischio di estinzione, iscritte nei repertori regionali di cui all'articolo 4 **della l.r. n. 16/2014**.

2. L'agricoltore custode:

a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

b) diffonde la conoscenza, la coltivazione e l'allevamento delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;

c) effettua il rinnovo dei semi o la ricostituzione attraverso altro materiale di propagazione di specie conservate nella Banca regionale del germoplasma di interesse agrario, zootecnico e forestale, sentito il parere della competente commissione tecnicoscienza di cui all'articolo 6 **della l.r. n. 16/2014**.

3. Il titolo di agricoltore custode può essere riconosciuto a persone fisiche che possiedono il requisito minimo di professionalità o a società agricole e cooperative sociali agricole regolarmente operanti. Esso è conferito a seguito dell'iscrizione in apposito registro tenuto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o dall'ente o organismo a ciò delegato.

4. Nell'individuazione dell'agricoltore custode sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche della Sardegna e chi abbia provveduto alla loro riscoperta.

5. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dagli agricoltori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle che la memoria storica riconosce come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.

6. In caso di necessità e urgenza l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o ente o organismo a ciò delegato provvede, per fini di pubblico interesse, all'avvio di un programma di riproduzione in campo di una varietà in via di estinzione.

7. Con le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 **della l.r. n. 16/2014** sono disciplinati:

a) le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 3;

b) i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ricoprire e per mantenere l'incarico di agricoltore custode;

c) le modalità di eventuali provvidenze a sostegno delle attività svolte dall'agricoltore custode.



Art. 7

Concessione dell'uso del marchio

(L.R. 07/08/2014, n. 16, Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti, art. 18)

1. L'utilizzo del marchio è concesso per prodotti agricoli e agro-alimentari per i quali sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione.
2. L'uso del marchio di cui all'articolo 16 **della l.r. n. 16/2014** è concesso, per i singoli prodotti, alle imprese singole o associate, che ne fanno richiesta.
3. Le imprese di cui al comma 2 si impegnano a rispettare gli specifici disciplinari di cui all'articolo 19 **della l.r. n. 16/2014**, le disposizioni deliberate dalla Regione per l'applicazione della presente legge e quanto previsto dall'articolo 22 **della l.r. n. 16/2014** in materia di etichettatura, nonché a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 21 **della l.r. n. 16/2014**.

Art. 8

Lavorazione di carni, latte e prodotti derivati

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 8)

1. Le attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione, per la somministrazione o vendita diretta di carni, latte e prodotti derivati, effettuate nella cucina dell'agriturismo o in un locale polivalente artigianale posto all'interno dell'azienda agricola, sono soggette alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e, in particolare, al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e dei locali adibiti alla lavorazione, nonché del piano aziendale di autocontrollo, si tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti propri.
3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, le attività di cui al comma 1 sono soggette a registrazione presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, previa presentazione da parte dell'impresa di una dichiarazione autocertificativa dell'avvio dell'attività al comune competente.

Art. 9



Macellazione

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 9)

1. La macellazione di avicunicoli per volumi di macellazione eccedenti le 50 UBE/anno (Unità bovina equivalente = 200 polli = 125 conigli o combinazioni) e di ungulati domestici (bovini, equini, suini, ovini e caprini) è consentita esclusivamente negli impianti che abbiano ottenuto il riconoscimento comunitario di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

2. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può essere effettuata in strutture non esclusivamente dedicate, anche mediante l'utilizzo del locale polivalente di cui all'articolo 8, comma 1 **della l.r. n. 11/2015**, purché idonee allo scopo e appositamente registrate, la macellazione di avicunicoli provenienti dall'allevamento dell'azienda, quali volatili da cortile e di piccola selvaggina da penna (polli, tacchini, faraone, oche, anatre, piccioni, quaglie) e lagomorfi (conigli e lepri allevate) destinati alla ristorazione agrituristica o alla vendita diretta al consumatore finale per un quantitativo consentito di capi macellabili, tenendo conto del dimensionamento dell'impianto, sino a un massimo di 50 UBE/anno.

3. Al fine di salvaguardare la sostenibilità dei sistemi produttivi tradizionali della Regione, nelle aziende agrituristiche con allevamenti annessi è consentita la macellazione di alcune categorie di suini e di piccoli ruminanti sino a un massimo di 30 UBE/anno (una Unità bovina equivalente = 10 ovini o caprini adulti = 7 suini o cinghiali di peso tra 15 e 100 kg = 20 agnelli o capretti o suinetti di peso inferiore a 15 kg, o combinazioni), destinati esclusivamente alla ristorazione agrituristica o alla vendita diretta al consumatore finale, in impianti posti all'interno dell'azienda agricola e di limitate dimensioni per i quali, ferma restando l'obbligatorietà del riconoscimento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 e del rispetto di quanto previsto in materia di benessere animale dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, sia previsto il soddisfacimento di requisiti minimi commisurati a una produzione limitata nel rispetto del concetto di "marginalità", purché sia assicurata la presenza delle attrezzature essenziali per il contenimento degli animali e di mezzi, anche manuali, di sollevamento tali da permettere lo svolgimento delle operazioni sull'animale sospeso e in condizioni igieniche appropriate.

4. Nel rispetto del concetto di "marginalità" e al fine di promuovere a "sistema" la rete agrituristica regionale, un'azienda agrituristica che non disponga di un proprio impianto di macellazione può usufruire dell'impianto di un'altra azienda agrituristica riconosciuto ai sensi del comma 3, nei limiti di macellazione dello stesso e, nel caso del trasporto di propri animali per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.



5. È inoltre consentita la macellazione in azienda di animali di specie suina, ovina e caprina, con il limite massimo di 3 UBE/anno, secondo le modalità previste per la macellazione per il consumo privato delle carni, conformemente alle direttive regionali di attuazione di cui all'articolo 32 della l.r. n. 11/2015.

6. I sottoprodotti della macellazione sono smaltiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). Qualora il ritiro di tali sottoprodotti, anche in considerazione delle limitate quantità prodotte, non avvenga nella stessa giornata di macellazione, il loro conferimento può essere differito oltre le ventiquattro ore a condizione che la conservazione degli stessi avvenga in appositi imballi a perdere, completi della data di produzione e riposti in apposito congelatore utilizzato esclusivamente per tale scopo.

Art. 10

Norme igienico-sanitarie

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 10)

1. I locali adibiti a uso agriturismo hanno i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe sono motivate e concesse dai comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

2. Gli alloggi agrituristici sono dotati di idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone ospitabili o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.

3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione. In tal caso è, comunque, garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia quello di cui al comma 2. All'interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, è previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.

4. Negli spazi aperti, le tende o gli altri mezzi autonomi di soggiorno sostano su piazzuole di superficie minima di 55 metri quadri posizionate a distanza minima di 2 metri l'una dall'altra. La sistemazione di tale superficie è a prova di acqua e di polvere, ed è realizzabile anche con inerbimento del terreno.

5. I locali destinati all'agriturismo sono dotati di acqua corrente potabile.



Art. 11

Classificazione delle aziende agrituristiche

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 11)

1. La Giunta regionale definisce la procedura e i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Le aziende sono classificate a tempo indeterminato in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque simboli (girasoli).
3. Il sistema di classificazione tiene conto del livello di comfort dell'ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della collocazione aziendale in zone di particolare pregio paesaggistico o ambientale e della specifica caratterizzazione identitaria enogastronomica, architettonica e culturale dell'offerta.
4. La classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento è obbligatoria ed è effettuata a mezzo di autodichiarazione da parte del titolare dell'azienda, il quale individua la categoria di classificazione attraverso l'auto-valutazione di un insieme di requisiti obiettivamente rilevabili.
5. I soggetti che intendono esercitare attività agrituristiche con servizio di pernottamento presentano l'autodichiarazione di classifica al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, contestualmente alla dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21 **della l.r. n. 11/2015**.
6. I soggetti già esercenti l'attività agriturbistica con servizio di pernottamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge presentano l'autodichiarazione di classifica al comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale entro novanta giorni dall'emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 32 **della l.r. n. 11/2015**.

Art. 12

Dichiarazione unica di avvio di attività produttiva per l'esercizio della multifunzionalità in campo agricolo e ittico

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 21)

1. L'imprenditore che intende avviare le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) **della l.r. n. 11/2015** presenta al comune territorialmente competente una dichiarazione unica di avvio di attività produttiva (DUAAP) ai sensi dell'articolo 1, comma 20-bis, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) e



dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La dichiarazione unica di avvio di attività produttiva specifica le attività e i relativi limiti di esercizio, nonché i periodi di apertura richiesti dal titolare.

3. Il comune accerta il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività avvalendosi dell'agenzia regionale competente per materia.

4. La dichiarazione unica di avvio di attività produttiva consente lo svolgimento dell'attività a tempo indeterminato, salvo i casi di adozione da parte del comune di competenza dei provvedimenti previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, o di provvedimenti di revoca di cui all'articolo 30 **della l.r. n. 11/2015**.

5. I soggetti di cui al comma 1, contestualmente alla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva al comune, richiedono all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.

6. Ogni variazione delle attività svolte e dei periodi di apertura richiesti è preventivamente comunicata al comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 13

Disponibilità di un operatore qualificato

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 23)

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) **della l.r. n. 11/2015**, l'imprenditore o un suo familiare impiegato nell'impresa o il socio e/o rappresentante legale della società, deve aver conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività e frequentare i successivi corsi di aggiornamento oppure impegnarsi a conseguire il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione di avvio, a pena di decadenza dal titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.

Art. 14

Formazione e abilitazione

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 24)

1. L'Amministrazione regionale organizza i corsi di formazione per le seguenti figure professionali:

- a) operatore agriturismo;



- b) operatore ittituristico;
- c) operatore di fattoria didattica;
- d) operatore di fattoria sociale.

2. A conclusione del corso, la cui frequenza è obbligatoria, è rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività.

3. Agli operatori regolarmente in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge il certificato di abilitazione è rilasciato senza necessità di alcuna attività formativa.

3-bis. Il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività, è rilasciato, inoltre, senza necessità di alcuna attività formativa anche ai soggetti, regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi alla data di entrata in vigore della presente legge, di seguito elencati:

- a) il titolare dell'impresa agricola individuale;
- b) il rappresentante legale o i soci dell'impresa agricola societaria o associata;
- c) i familiari del titolare dell'impresa agricola individuale. A tal fine si fa riferimento alla definizione di familiare di cui al secondo comma dell'articolo 230-bis del Codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

4. Gli operatori abilitati frequentano i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

5. Gli organismi di formazione accreditati presso la Regione autonoma della Sardegna possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori di cui al comma 1.

Art. 15

Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 26)

1. È istituito l'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche, ripartito nelle seguenti sezioni:

- a) sezione agriturismo;
- b) sezione ittiturismo;
- c) settore pescaturismo;
- d) sezione fattorie didattiche;
- e) sezione fattorie sociali.



2. L'iscrizione all'albo nella sezione di competenza è richiesta dal soggetto interessato contestualmente alla presentazione al comune competente per territorio della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva e, nel caso del pescaturismo, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012.

3. La tenuta dell'albo è demandata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che, direttamente o attraverso le agenzie regionali, cura l'istruttoria delle domande pervenute, provvede all'iscrizione nell'albo nella sezione di competenza.

4. L'Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole e ittiche è pubblico; copia dell'albo e dei relativi aggiornamenti sono trasmessi all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

Art. 16

Obblighi

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 28)

1. L'imprenditore autorizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 **della l.r. n. 11/2015** ha l'obbligo di:

a) osservare le disposizioni, le prescrizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione, dal comune e dalle altre autorità competenti;

b) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;

c) richiedere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche;

d) esporre all'esterno della struttura il marchio identificativo distinto per tipologia di attività;

e) esporre al pubblico copia della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva corredata dalla relativa attestazione di avvenuta presentazione all'autorità competente, le tariffe praticate, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati, con l'indicazione della provenienza;

f) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nella dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;

g) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;

[Omissis]

i) rispettare le tariffe comunicate in sede di avvio o di variazione dell'attività;



j) comunicare a fini statistici all'ente competente gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati, tramite il sistema web informativo di raccolta ed elaborazione dati in uso alla Regione.

Art. 17

Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 30)

1. Il comune, con provvedimento motivato, può sospendere l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) **della l.r. n. 11/2015**, per un periodo compreso tra due e trenta giorni, qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui agli articoli 4, 7, 13 e 28 **della l.r. n. 11/2015**.

2. Il comune dispone, con provvedimento motivato, la revoca degli effetti autorizzatori della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21 **della l.r. n. 11/2015** qualora l'operatore:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla presentazione della DUAAP ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;

b) abbia perduto i requisiti di legge;

c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.

3. Il comune competente comunica tempestivamente a tutti gli enti e amministrazioni competenti per materia i provvedimenti di sospensione e di revoca emessi.

CAPO II – Imprese, aziende e cooperative agricole

Art. 18

Norme di integrazione e di attuazione dell'art. 23, quinto comma, del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577

(L.R. 21/07/1954, n. 27, Norme di integrazione e di attuazione dell'art. 23, quinto comma, del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. unico)

Per il territorio della Regione Sarda, nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni, può essere ammesso come socio chiunque eserciti prevalentemente la coltivazione della terra.



L'esercizio prevalente deve risultare da dichiarazione dell'ufficio di collocamento confermata dal Sindaco del Comune di residenza.

Art. 19

Albo degli imprenditori agricoli

(L.R. 27/08/1992, n. 17, Provvidenze diverse a favore dell'agricoltura, art. 14)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 è abrogato il titolo IV della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19.
2. A decorrere dalla stessa data è istituito presso l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - ERSAT⁵ - il nuovo albo degli imprenditori agricoli.
3. Le domande per l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli sono presentate, direttamente o tramite l'ERSAT⁶, ai comitati comprensoriali agricoli che deliberano sulla sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo. Per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'albo i comitati comprensoriali agricoli possono avvalersi degli uffici dell'ERSAT⁷.
4. I criteri politico-amministrativi per la gestione dell'albo sono determinati dalla Giunta regionale in ottemperanza alle prescrizioni del Reg. CEE n. 2328 del 1991 e secondo le procedure dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 20

Definizioni

(L.R. 24/07/2015, n. 19 - Disposizioni in materia di apicoltura, art. 2)

1. L'ape è considerata un animale da allevamento di interesse zootecnico e in quanto tale si protegge il suo stato sanitario, si garantiscono le sue produzioni e, contestualmente, si tutelano i consumatori dei suoi prodotti.
2. La conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, anche se non correlata alla gestione del terreno.
3. Sono considerati prodotti agricoli: il miele d'api (da nettare e da melata), la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele e tutti i prodotti della lavorazione, maturazione e confezionamento del miele.

⁵ Si veda la nota n. 1.

⁶ Si veda la nota n. 1.

⁷ Si veda la nota n. 1.



4. Ai fini della presente legge si intende per:

a) arnia: il contenitore ove le api organizzano il proprio nido;

b) alveare: l'arnia contenente una famiglia d'api;

c) apiario: un insieme unitario di alveari;

d) postazione: il sito di un apiario;

e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico con uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno su tutto il territorio regionale ai fini d'incremento qualitativo e quantitativo non solo della produzione del miele, ma anche delle produzioni agricole, con particolare riferimento alla frutticoltura ed alla produzione foraggiera, nonché per la fecondazione delle essenze selvatiche e per la salvaguardia della biodiversità.

5. L'uso della denominazione "apicoltura" è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 2.

Art. 21

Apicoltore e imprenditore apistico

(L.R. 24/07/2015, n. 19, Disposizioni in materia di apicoltura, art. 3)

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 2, comma 2 **della l.r. n. 19/2015**, in qualità di imprenditore agricolo professionale.

4. La Regione favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei produttori e promuove ed incentiva l'associazionismo tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, riconoscendo le seguenti forme associative:

a) organizzazione di produttori del settore apicoltura;

b) società cooperative a responsabilità limitata, società cooperative per azioni e loro consorzi, consorzi apistici di cui all'articolo 2602 e seguenti del Codice civile;

c) associazioni di produttori apistici;

d) contratti di rete di cui all'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Art. 22



Denuncia degli apiari e degli alveari e relative comunicazioni

(L.R. 24/07/2015, n. 19, Disposizioni in materia di apicoltura, art. 5)

1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario, nonché per la programmazione degli interventi a favore dell'apicoltura, è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di farne denuncia presso l'Anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), e successive modifiche ed integrazioni, specificando collocazione e numero degli alveari, tipologia di attività, modalità di allevamento, classificazione degli apiari detenuti e specie e sottospecie allevata.

2. Tutti gli apicoltori, anche per il tramite delle loro forme associate, sono obbligati a effettuare alla Banca dati dell'Anagrafe apistica nazionale (BDA) le seguenti comunicazioni concernenti:

a) l'aggiornamento annuale della consistenza degli apiari e della dislocazione degli apiari posseduti;

b) le informazioni inerenti le movimentazioni, con particolare riferimento a qualsiasi compravendita di materiale vivo e agli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario;

c) la temporanea interruzione dell'attività;

d) la cessazione dell'attività di apicoltura;

e) le eventuali ulteriori comunicazioni previste dal decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 e dal decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"), e successive modifiche ed integrazioni.

3. La denuncia e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con le modalità e le tempistiche di cui al decreto del Ministero della salute 11 agosto 2014, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli spostamenti temporanei legati allo svolgimento dell'attività di nomadismo sono comunicati entro 48 ore dall'avvenuto spostamento.

5. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 non beneficiano degli incentivi previsti per il settore sino all'avvenuto adempimento.

Art. 23

Disposizioni sanitarie

(L.R. 24/07/2015, n. 19, Disposizioni in materia di apicoltura, art. 6)



1. La vendita e l'acquisto di api vive sono consentiti solo per gli esemplari accompagnati da un certificato di sanità attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dalla ASL territorialmente competente.
2. Le api provenienti da aree esterne alla Sardegna sono accompagnate dal certificato di sanità rilasciato dal competente organo pubblico e introdotte previa preventiva denuncia alla ASL competente per territorio, con l'indicazione del comune di provenienza e del comune di destinazione.
3. Chiunque possiede o detiene alveari comunica al Servizio veterinario della ASL competente per territorio, oltre i casi, conclamati o sospetti, di malattia diffusiva delle api soggetta a denuncia obbligatoria, anche ogni fenomeno di moria o di spopolamento. Gli apiari in evidente stato di abbandono sono soggetti a ispezione da parte del personale dei servizi veterinari delle aziende ASL, che ne accertano la pericolosità quali possibili fonti di propagazione di patologie e ne dispongono l'eventuale distruzione.
4. Le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura sono soggette alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
5. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004, fermo restando il rispetto delle buone pratiche apistiche e dei principi base di igiene, gli apicoltori che svolgono attività di produzione dei prodotti dell'apicoltura a titolo di autoconsumo e che possiedono non più di 10 alveari.

CAPO III – Riforma agro-pastorale

Art. 24

Cessione dei terreni

(L.R. 06/09/1976, n. 44, Riforma dell'assetto agro-pastorale, art. 36)

I terreni comunque acquisiti al Monte dei pascoli, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera b) dell'art. 3 della presente legge e per quelli da permutare, sono ceduti dalla Sezione speciale, su conforme parere degli Organismi comprensoriali, a richiesta degli aventi diritto, in affitto unicamente a coltivatori diretti o pastori singoli o preferibilmente associati, i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o lo siano in misura insufficiente alla costituzione di aziende pastorali efficienti, ai sensi del precedente art. 21 **della l.r. n. 44/1976**, nonché a braccianti agricoli singoli o associati.

I terreni del Monte dei pascoli potranno inoltre essere destinati alla forestazione oppure, in caso di comprovata necessità, potranno essere concessi a enti pubblici operanti in



agricoltura, per lo svolgimento di attività o iniziative strettamente collegate allo sviluppo del settore agro pastorale.

Nella cessione dei terreni di cui al primo comma, per i quali erano in vigore al momento della acquisizione da parte della Sezione speciale contratti d'affitto, saranno preferiti i coltivatori diretti o pastori, singoli o associati, affittuari dei suddetti terreni.

Nel caso in cui fossero più di uno gli affittuari dei terreni che vengono accorpati per costituire un'azienda efficiente, la Sezione speciale promuoverà, ove sussistano le condizioni, la costituzione di una cooperativa; altrimenti terrà conto, al fine della determinazione della priorità nell'assegnazione tra i vari richiedenti, della più giovane età e della maggiore superficie in precedenza coltivata ed utilizzata. Nella assegnazione dei terreni o aziende che prima dell'acquisizione al Monte dei pascoli non erano concessi in affitto o per i quali gli affittuari non avanzino richiesta, dovranno essere preferiti i coltivatori diretti e i braccianti associati. Tra più richiedenti non associati, invece, si terrà conto, al fine della determinazione della priorità, ove si tratti di aziende, della più giovane età dei richiedenti e, ove si tratti di terreni non sufficienti da soli a costituire aziende economicamente valide, delle necessità di riordino fondiario e, solo subordinatamente, della minore età.

La Sezione speciale, qualora le richieste non si riferiscano ad aziende già stabili, efficienti ed economicamente valide, potrà cedere i terreni del Monte dei pascoli solo a quei richiedenti che si impegnino ad eseguire, con gli interventi previsti dal piano zonale di valorizzazione, ai sensi dell'art. 3, lettera f), della presente legge, tutti i miglioramenti e le trasformazioni necessarie per costituire aziende aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 24 **della l.r. n. 44/1976**.

Ove non sia possibile rispettare le priorità di cui al terzo comma, né sia oggettivamente possibile cedere in affitto altri terreni idonei o costituire nei terreni aziende efficienti, agli affittuari di terreni comunque acquisiti al Monte dei pascoli la Sezione speciale corrisponderà una indennità pari a quella prevista dalle norme vigenti in materia di affitto dei fondi rustici.

Art. 25

Concessione in affitto e sua durata

(L.R. 06/09/1976, Riforma dell'assetto agro-pastorale n. 44, , art. 37)

La Sezione speciale concede i terreni in affitto per tutto il tempo in cui il concessionario gestisce ed utilizza personalmente, quale coltivatore diretto, l'azienda o comunque i terreni assegnatigli oppure ove la concessione sia stata fatta a favore di cooperative di pastori, allevatori, braccianti ed altri operatori agricoli, per tutto il tempo in cui la cooperativa continuerà a sussistere.

Al momento della cessazione dell'attività da parte dell'assegnatario, su proposta di questi, la Sezione speciale dovrà confermare l'assegnazione dell'azienda o comunque dei terreni in affitto a favore di uno dei membri del nucleo familiare dell'assegnatario o, in via



subordinata, a colui che già lavori da almeno tre anni, in qualità di salariato, nella azienda stessa.

Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di concessione dei terreni del Monte dei pascoli ed in particolare per l'indennizzo dei miglioramenti eseguiti dal concessionario, si applicano le norme vigenti per l'affitto dei fondi rustici o, se più favorevoli, le norme della riforma agraria.

Art. 26

Modalità delle cessioni e rinvio al regolamento

(L.R. 06/09/1976, n. 44, Riforma dell'assetto agro-pastorale, art. 38)

Gli ulteriori criteri e modalità per le concessioni in affitto, i cui canoni saranno determinati con riferimento alle norme sull'affitto dei fondi rustici, saranno definiti con il regolamento di cui al successivo art. 46 della presente legge.

Lo stesso regolamento definirà, altresì, le modalità per l'attribuzione delle aziende foraggere di cui all'art. 3, lettera b), della presente legge, alle cooperative di coltivatori diretti e di braccianti agricoli.

Le somme derivanti dall'affitto dei terreni del Monte dei pascoli saranno utilizzate prioritariamente per l'acquisto o l'esproprio di terreni destinati al Monte dei pascoli oppure per gli indennizzi di cui al precedente art. 37 **della l.r. n. 44/1976**.

Art. 27

Decadenza dalla concessione dei terreni

(L.R. 06/09/1976, n. 44, Riforma dell'assetto agro-pastorale, art. 40)

In tutte le ipotesi in cui i concessionari siano inadempienti agli obblighi previsti dal provvedimento di concessione o dal programma di cui all'art. 1 della presente legge, decorso inutilmente il termine loro assegnato dalla Sezione speciale per gli adempimenti, la stessa Sezione proporrà alla Giunta regionale, sentito il parere dell'organismo comprensoriale, la decadenza dell'assegnazione.

Con il regolamento di cui all'art. 46 **della l.r. n. 44/1976** saranno determinati anche gli ulteriori effetti e modalità della pronuncia di decadenza.

Art. 28

Regolamento

(L.R. 06/09/1976, n. 44, Riforma dell'assetto agro-pastorale, art. 46)

Le norme di attuazione degli artt. 25, 38 e 40 della presente legge saranno emanate entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con apposito regolamento approvato, su proposta dell'Assessore all'agricoltura d'intesa con l'Assessore alla programmazione, con



decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare competente

Art. 29

Procedura per l'abbattimento delle piante da sughero

(L.R. 09/02/1994, n. 4, Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola», art. 6)

1. L'abbattimento delle piante da sughero, anche sparse, e lo sradicamento delle ceppaie ancora vitali, purché queste ultime siano presenti in misura non inferiore a 200 per ettaro, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.
2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione all'abbattimento o allo sradicamento delle ceppaie entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande.
3. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande l'Ispettorato non provvede sulla domanda l'autorizzazione si intende concessa.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 30 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

Art. 30

Sanzioni per l'abbattimento delle piante da sughero senza autorizzazione

(L.R. 09/02/1994, n. 4, Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola», art. 7)

1. L'abbattimento di ciascuna pianta da sughero senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pari al doppio, sia nella misura massima che nella misura minima, della sanzione prevista per l'abbattimento delle piante da sughero nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate in attuazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani).
2. Lo sradicamento di ciascuna ceppaia senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione prevista per l'abbattimento di una pianta da sughero di diametro inferiore a 5 centimetri nella prescrizione di massima e di polizia forestale.



Art. 31

Esercizio delle colture agrarie

(L.R. 09/02/1994, n. 4, Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola», art. 14)

1. L'esercizio nelle sugherete delle colture agrarie e gli interventi agronomici connessi, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio.
2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede sulla domanda l'autorizzazione si intende concessa.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
5. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso l'Assessore non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

Art. 32

Sanzione per l'esercizio delle colture agrarie senza autorizzazione

(L.R. 09/02/1994, n. 4, Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola», art. 15)

1. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 14 **della l.r. n. 4/1994** comporta una sanzione amministrativa:
 - a) da lire 200.000 a lire 500.000 per ettaro, o sua frazione, di terreno interessato, nel caso di assenza di autorizzazione;
 - b) da lire 50.000 a lire 200.000 per ettaro, o sua frazione, di terreno interessato. nel caso di lavori eseguiti in parziale difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 33

Pascolo nelle sugherete

(L.R. 09/02/1994, n. 4, Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola», art. 16)

1. Il pascolo nelle sugherete è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio. L'autorizzazione non



è richiesta per il pascolo nelle sugherete in cui è in atto la coltura agraria o lo è stata negli ultimi cinque anni.

2. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile tacitamente fino a cinque anni, e deve indicare il carico di bestiame ammissibile e le prescrizioni a cui attenersi.

3. Nelle sugherete disetanee con strato arbustivo chiuso e floristicamente diversificato può essere autorizzato il pascolo continuo per cinque anni.

4. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede, l'autorizzazione si intende concessa.

6. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

7. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso l'Assessore non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

Art. 34

Sanzione per pascolo non autorizzato

(L.R. 09/02/1994, n. 4, Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola», art. 17)

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 16 **della l.r. n. 4/1994** sono punite con una sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 10.000 per capo di bestiame introdotto nelle sugherete non aperte al pascolo, o per capi di bestiame eccedente il carico ammissibile indicato nell'autorizzazione.

Art. 35

Decespugliamento e diciocciamento

(L.R. 09/02/1994, n. 4, Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola», art. 18)

1. Il decespugliamento e il diciocciamento nelle sugherete sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio.

2. Il decespugliamento, inteso come estirpazione di cespugli e arbusti, è consentito senza autorizzazione nelle sugherete nell'anno di estrazione del sughero, o in quello precedente, al fine di facilitare le relative operazioni. Il decespugliamento in tal caso può essere praticato



solamente attorno alle piante da sughero già demaschiate e nella misura necessaria alle operazioni di estrazione del sughero.

3. Il decespugliamento consistente nella eliminazione dei cisteti puri derivati da pregresse attività agricolo-pastorali è consentito senza autorizzazione.

4. Il decespugliamento delle strutture viarie diretto a facilitare le operazioni di estrazione del sughero è consentito senza autorizzazione.

5. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede, l'autorizzazione si intende concessa.

7. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

8. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso l'Assessore non provvede, l'autorizzazione si intende concessa.

9. Al fine di diminuire i danni provocati dagli incendi ed eliminare uno dei veicoli di propagazione dei medesimi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo a fondo perduto ad ettaro, per il taglio dei cespugli e del sottobosco, in favore dei proprietari o possessori delle sugherete classificate ai sensi della presente legge. Il contributo è concesso previo rilascio di attestazione di regolare esecuzione dei lavori nei soli riguardi forestali, da parte del competente Ispettorato dipartimentale delle foreste.

Art. 36

Sanzioni per il decespugliamento e il diciocciamento non autorizzati

(L.R. 09/02/1994, n. 4, Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola», art. 19)

1. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 18 della l.r. n. 4/1994 comporta una sanzione amministrativa:

a) da lire 200.000 a lire 500.000 per ettaro di terreno interessato, nel caso di assenza dell'autorizzazione;

b) da lire 50 000 a lire 200.000 per ettaro di terreno interessato, nel caso di lavori eseguiti in parziale difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 37

Estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni



(L.R. 09/02/1994, n. 4, Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola», art. 24)

1. L'estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni può essere autorizzata dall'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio soltanto quando ragioni fisiologiche e particolari quali il passaggio di incendio, progetto di ricostituzione boschiva, predisposizione del piano di assestamento lo consiglino agli effetti del ripristino della produttività delle piante.
2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede l'autorizzazione si intende concessa.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare, ricorso all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 30 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

Art. 38

Revoca delle autorizzazioni

(L.R. 09/02/1994, n. 4, Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola», art. 26)

1. Le autorizzazioni previste nei precedenti articoli **della l.r. n. 4/1994** possono essere revocati con provvedimenti motivati:
 - a) in caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni;
 - b) in caso di violazione delle disposizioni della presente legge;
 - c) in caso di tagli generali o parziali;
 - d) in caso di incendi;
 - e) a causa di sopravvenute esigenze silvo-colturali.

Art. 39

Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali

(L.R. 27/04/2016, n. 8, Legge forestale della Sardegna, art. 19)

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente al fine di un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.



2. Gli interventi selvicolturali che modificano lo stato di fatto delle aree boscate e gli altri interventi che presuppongono una variazione della destinazione d'uso del suolo di terreni non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico, possono essere avviati, a seconda della loro natura ed entità, secondo le seguenti modalità procedurali:

- a) comunicazione semplice;
- b) comunicazione corredata da relazione tecnica;
- c) autorizzazione regionale.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione le tipologie di intervento da assoggettare alle modalità di cui al comma 2 e i relativi procedimenti.

4. I procedimenti di cui al comma 3 sono di competenza dei servizi territoriali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

5. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale rilascia un unico provvedimento amministrativo valido sia per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco che per quella del suolo.

5-bis. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale autorizza gli interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico e, in presenza di istanze finalizzate all'esecuzione di interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, contestualmente comunica la non necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del medesimo decreto legislativo. Restano ferme nelle restanti ipotesi le attribuzioni agli altri rami dell'Amministrazione regionale e agli enti delegati competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (14).

5-ter. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) il Corpo forestale e di vigilanza ambientale certifica che le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) del medesimo decreto legislativo n. 34 del 2018, sono eseguiti in conformità alle disposizioni del medesimo decreto ed alle norme regionali .

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 40

Interventi compensativi

(L.R. 27/04/2016, n. 8, Legge forestale della Sardegna, art. 21)

1. La trasformazione del bosco, qualora autorizzata, è compensata da rimboschimenti con specie autoctone su terreni non boscati di pari superficie.



2. L'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vale l'obbligo dell'intervento compensativo è di 2.000 metri quadrati, pari alla superficie definita per l'estensione del bosco di cui all'articolo 4 **della l.r. n. 8/2016**.

3. Sono esclusi dall'obbligo di rimboschimento compensativo gli interventi antincendio di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

4. Unicamente quando il rimboschimento compensativo risulti impossibile, il richiedente può versare una somma pari all'importo presunto dell'intervento compensativo calcolato sulla base dei costi standard in materia forestale che tenga conto del valore del terreno. La somma versata dal richiedente è utilizzata dai comuni nel cui territorio ricade l'intervento di trasformazione del bosco per opere di miglioramento forestale e ambientale o per l'acquisizione di terreni da utilizzare per le stesse finalità.

5. La Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione:

a) le modalità, i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e i criteri per l'individuazione delle aree dove deve essere effettuato;

b) il versamento di adeguate cauzioni a garanzia del rimboschimento compensativo;

c) le modalità di versamento delle somme dovute in luogo del rimboschimento compensativo.

Art. 41

Albo delle imprese forestali

(L.R. 27/04/2016, n. 8, Legge forestale della Sardegna, art. 26)

È istituito, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), l'albo regionale delle imprese forestali.

2. Nell'albo di cui al comma 1 sono iscritte le imprese, le cooperative e i consorzi che operano nel settore degli interventi forestali, comprese le ditte di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione in ambito forestale.

3. Gli interventi sul patrimonio pubblico nel settore forestale sono eseguiti in amministrazione diretta dall'Agenzia, ovvero attraverso affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1. Nei casi e nei limiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), i lavori possono essere affidati ai soggetti ivi indicati.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio atto la procedura, i requisiti giuridico-amministrativi e tecnici per l'iscrizione, il rinnovo, la sospensione e la decadenza degli operatori e individua le tipologie di interventi selvicolturali per la realizzazione dei quali è necessaria l'iscrizione all'albo.



5. La tenuta dell'albo è curata dal servizio della Direzione generale dell'ambiente competente in materia di politiche forestali.

Art. 42

Certificazione forestale

(L.R. 27/04/2016, n. 8, Legge forestale della Sardegna, art. 29)

1. La Regione, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 227 del 2001, promuove l'adesione dei proprietari e dei gestori di boschi pubblici e privati a schemi volontari di certificazione forestale, per una gestione sostenibile e responsabile delle risorse e dei prodotti forestali.

2. La certificazione forestale, rilasciata da organismi accreditati sulla base di standard internazionali, comunitari e nazionali predefiniti, è incentivata, quale strumento di promozione e valorizzazione del comparto forestale regionale, attraverso misure di sostegno e incentivazione rivolte ai gestori e ai proprietari di superfici forestali.

3. La Regione promuove, inoltre, certificazioni di prodotto e di processo diverse dalle certificazioni specifiche per il settore forestale, quali misure volte alla valorizzazione qualitativa dei prodotti forestali legnosi e non legnosi, comprese le produzioni sughericole, o alla promozione dei territori agro-silvo-pastorali. A tale scopo si sperimentano anche modelli di certificazione su diversi livelli, aziendale, territoriale di gruppo, regionale, anche relativamente alla certificazione della gestione forestale e del prodotto di filiera.

Art. 43

Vivaistica forestale

(L.R. 27/04/2016, n. 8, Legge forestale della Sardegna, art. 33)

1. La Regione persegue la tutela dei sistemi forestali, della biodiversità e l'integrità genetica delle specie autoctone e indigene e degli habitat naturali, in applicazione del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

2. La Regione disciplina la produzione, la commercializzazione, la cessione e l'utilizzo, per fini forestali di materiale forestale di moltiplicazione, certificato a norma del decreto legislativo n. 386 del 2003.

3. La Regione è "Organismo ufficiale" ed è "Regione di provenienza" ai sensi del decreto legislativo n. 386 del 2003. Le specie di interesse forestale sono quelle contemplate nell'allegato I del decreto legislativo n. 386 del 2003. La Regione può ulteriormente suddividere il territorio regionale in differenti regioni di provenienza e proporre nuove specie forestali indigene e autoctone di interesse regionale.



4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le competenze e le procedure per l'attuazione del decreto legislativo n. 386 del 2003 e istituisce la commissione tecnica regionale quale organismo regionale di indirizzo tecnico e monitoraggio. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al primo periodo, si applica quanto previsto dalla Delib.G.R. 18 settembre 2012, n. 38/11 (Attuazione del decreto legislativo n. 386 del 2003 e Direttiva Comunitaria 105/1999 CE. Disposizioni applicative in ambito regionale delle modalità di produzione e commercializzazione del materiale di propagazione forestale. Implementazione del Progetto Operativo Strategico n. 3 del Piano Forestale Ambientale Regionale).
5. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente per il rilascio della licenza per la produzione e per la vigilanza fitosanitaria, il registro dei produttori di materiale forestale di moltiplicazione.
6. È istituito, presso la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il registro regionale dei materiali di base. Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale competono le funzioni relative alle procedure autorizzative finalizzate alla verifica dei materiali di base e le attività di controllo dei requisiti ai fini della loro immissione.
7. L'Agenzia è la struttura di riferimento per l'esecuzione del programma di individuazione delle unità di ammissione o materiali di base, per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nelle categorie "identificati alla fonte", "selezionati", "qualificati" e "controllati", presenti nelle foreste demaniali regionali.
8. L'Agenzia è la struttura di riferimento per la gestione dei propri vivai forestali, per la produzione e commercializzazione di specie di interesse forestale indigene, autoctone e non, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003.
9. L'Agenzia è la struttura di riferimento per la conservazione della biodiversità forestale di cui alla legge regionale 14 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), come modificata dalla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 30 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti)), con particolare riferimento allo studio, alla conservazione, al monitoraggio e alla produzione di endemismi regionali e alla conservazione del patrimonio di biodiversità delle specie frutticole autoctone locali e delle specie vegetali endemiche e a rischio di estinzione nell'ambito dei vivai conservazionisti regionali, di competenza dell'osservatorio regionale della biodiversità dell'Assessorato regionale competente in materia di ambiente. Per tali scopi, l'Agenzia può collaborare con enti di ricerca e università nazionali e internazionali.
10. L'Agenzia svolge l'attività vivaistica, nei termini e secondo le modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale, anche a fini promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, assicurando la gestione, la regolamentazione e la registrazione del materiale forestale di moltiplicazione; l'Agenzia è autorizzata a produrre e commercializzare materiale di propagazione forestale, prodotto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003.



CAPO IV – Caccia

Art. 44

Allevamenti

(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 30)

1. L'Assessore della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la costituzione di allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. I provvedimenti di autorizzazione hanno durata settennale e devono indicare il tipo di allevamento, la specie oggetto di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura. L'autorizzazione è rinnovabile e viene revocata quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione.
3. L'allevamento di fauna selvatica per fini alimentari esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto però a dare comunicazione all'Assessorato della difesa dell'ambiente dell'avvio dell'attività di allevamento, delle specie di fauna selvatica allevate e della loro provenienza.
4. Nelle aree destinate all'allevamento, a cura del titolare dell'autorizzazione, devono essere predisposte idonee recinzioni o altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. La superficie interessata dovrà essere altresì segnalata con conformi tabelle recanti la scritta "ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA - DIVIETO DI CACCIA". La tabellazione non si applica nel caso di allevamenti ornamentali ed amatoriali.
5. Tutti gli allevamenti sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e della riproduzione di fauna selvatica, comprese le notizie di ordine sanitario.
6. Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno mediante anello inamovibile o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro di cui al precedente comma 5.
7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno.
8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia.



9. La violazione delle norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo comporta, oltreché le eventuali sanzioni specifiche, la sanzione accessoria dell'ingiunzione della sospensione dell'attività di allevamento e della revoca dell'autorizzazione.

Art. 45

Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 31)

1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza finalità di lucro e per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, e di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, a norma dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le modalità indicate nella presente legge, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui ai commi 5 e 6.
2. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende faunistico-venatorie ha validità decennale.
3. L'autorizzazione all'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. La domanda deve essere corredata dal consenso dei consorzi dei proprietari o conduttori costituiti o dei singoli proprietari subentrati a precedenti proprietari aderenti o che avevano limitato il consenso alla durata della concessione.
4. La Regione, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo, e la distanza di ogni azienda faunistico-venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione. Nel caso in cui le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie siano confinanti con territorio demaniale o oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, al fine di evitare l'ingresso e la fuoriuscita degli animali, i terreni sono dotati di adeguate recinzioni.
5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico, individua con apposite direttive i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende faunistico-venatorie.
6. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente, con apposita direttiva individua i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie.

Art. 46

Istituzione ed esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie



(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 32)

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, sono rilasciate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.
2. L'autorizzazione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie è concessa ad associazioni che adottino uno statuto tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico. L'istituzione di aziende faunistico-venatorie deve prevedere un preciso rapporto tra numero di cacciatori e superficie interessata.
3. L'esercizio dell'attività venatoria nella azienda faunistico-venatoria è riservato esclusivamente agli associati ed agli ospiti nei limiti previsti dallo statuto di cui al comma 2.
4. I soci delle associazioni titolari di una azienda faunistico-venatoria non possono esercitare l'attività venatoria alla pernice e alla lepre sarda al di fuori della stessa azienda.
5. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo di una azienda faunistico-venatoria comporta l'obbligo di assicurare la vigilanza sul territorio dell'azienda stessa. Le direttive previste dal comma 6 dell'art. 31 **della l.r. n. 23/1998** disciplinano le modalità con cui deve essere assicurata la vigilanza sul territorio della azienda.
6. L'iscrizione alle associazioni titolari di una azienda faunistico-venatoria deve risultare, a cura dell'organo di gestione delle stesse, nel libretto venatorio del cacciatore associato.

Art. 47

Centri faunistici attrezzati

(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 33)

1. Per favorire la conoscenza della fauna selvatica e la sensibilizzazione e l'educazione ambientale verso le problematiche della sua conservazione e gestione, nonché per favorire lo sviluppo del turismo naturalistico, l'Assessorato della difesa dell'ambiente può autorizzare la realizzazione di Centri faunistici attrezzati, da individuare preferibilmente all'interno delle aree protette, che possano ospitare esclusivamente fauna autoctona.
2. I Centri sono costituiti da aree recintate di dimensioni idonee alle esigenze specifiche della fauna ospitata. I Centri possono inoltre essere dotati di aree e strutture per lo svolgimento di attività didattico-informative e turistico-naturalistiche.

Art. 48

Istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie



(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 34)

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ferme restando eventualmente quelle previste dalla legislazione statale o regionale per l'esercizio delle singole attività, sono rilasciate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, di concerto con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite anche quando, nei terreni che di esse fanno parte, si svolgono altre attività economiche compatibili.
2. Per favorire la diffusione e la corretta gestione delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita l'istituzione di aziende con finalità dimostrativa su terreni, preferibilmente di scarso valore ambientale e faunistico, dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda⁸ e su altre terre pubbliche o private in cui sarà possibile acquisire dati tecnico-economici, organizzativi, nonché espletare corsi di formazione professionale.
3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere intraprese oltre alle già previste attività di carattere agri-turistico, attività di carattere venatorio, sportivo, ricreativo e culturale.

Art. 49

Attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie

(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 36)

1. Nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata ed a pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno. L'attività venatoria nei confronti della selvaggina stanziale, di quella naturale di passo e della volpe può essere esercitata, dai cacciatori muniti di autorizzazione regionale e ammessi in base al regolamento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio in relazione ai limiti di tempo, di specie cacciabili e di numero di capi abbattibili.
2. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite zone di addestramento cani con abbattimento di fauna selvatica allevata senza l'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'art. 38 **della l.r. n. 23/1998**.

Art. 50

Requisiti individuali per l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie

⁸ La L.R. 9 giugno 1999, n. 24, aveva soppresso l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sardegna ed aveva istituito al suo posto l'Ente foreste della Sardegna (EFS). Quest'ultimo è stato a sua volta sostituito, con la L.R. 27 aprile 2016, n. 8, dall'Agenzia FOrestale REgionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S).



(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 37)

1. L'attività venatoria controllata nell'ambito dell'azienda agri-turistico-venatoria può essere esercitata da cacciatori muniti di regolare autorizzazione per il porto di fucile per uso di caccia.
2. Per l'esercizio dell'attività venatoria sulla fauna selvatica immessa o liberata nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie non è necessario il possesso della autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 45 **della l.r. n. 23/1998**.

Art. 51

Addestramento e allenamento cani

(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 38)

1. Le Province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani in aree delimitate.
2. Nelle aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani è consentito l'abbattimento di selvaggina allevata per l'addestramento dei cani.
3. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 è consentita negli A.T.C. e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità del piano faunistico-venatorio.

Art. 52

Esercizio di caccia

(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 40)

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 41 **della l.r. n. 23/1998**.
2. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla o catturarla.
3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
4. Nelle zone consentite, la fauna selvatica appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura e quella palesemente ferita al feritore.



Art. 53

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 41)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia o a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40 fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12.

1-bis. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione della caccia al cinghiale per la quale possono contenere fino a cinque cartucce.

2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

3. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

4. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

5. Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 45 della presente legge.

6. Ogni cacciatore non può utilizzare più di tre cani fatta eccezione per i cani da seguito durante la caccia in battuta alla volpe e al cinghiale.

Art. 54

Requisiti per l'esercizio della caccia

(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 42)

1. L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'art. 43 **della l.r. n. 23/1998**, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 45 **della l.r. n. 23/1998** e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali indicati dall'art. 12, commi 8 e 9, della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.



2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata almeno tre anni prima, che non abbia commesso violazione alle norme di legge comportanti la sospensione e la revoca della licenza.

Art. 55

Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia - Esame di abilitazione

(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 43)

1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente per ogni Provincia, e composta dal Presidente e da cinque esperti qualificati, di cui almeno due laureati in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria esperti in vertebrati omeotermi e di un laureato in agraria, competenti nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;

e) norme di pronto soccorso.

2. L'esame consiste in una prova orale sulle materie di cui alle precedenti lettere a), d) ed e), e in una prova pratica sulle materie di cui alle precedenti lettere b) e c).

3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le prove elencate nel comma precedente. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

4. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità.

5. La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata alla Commissione nel cui ambito territoriale il candidato risiede.

6. Con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente si provvede a pubblicare e ad aggiornare il programma delle materie d'esame e le modalità di svolgimento delle prove.

7. L'abilitazione all'esercizio della caccia prevista dalla legge regionale n. 32 del 1978 è equivalente all'abilitazione all'esercizio della caccia disciplinata dai precedenti commi.

Art. 56

Autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia



(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 45)

1. Per esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita una autorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del successivo art. 46 **della l.r. n. 23/1998**.
2. La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o della revoca.
3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente cura i rapporti con le competenti autorità al fine di acquisire tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge.

Art. 57

Contenuti e modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia

(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 46)

1. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale tramite i Sindaci dei Comuni e per i non residenti tramite l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
2. Gli interessati devono presentare al Sindaco del Comune di residenza domanda diretta al Presidente della Giunta regionale.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) una copia della domanda in carta libera per l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
 - b) copia autenticata della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
 - c) copia autenticata delle polizze assicurative;
 - d) l'originale o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione sarda, della tassa di concessione regionale di cui all'art. 87 **della l.r. n. 23/1998**.
4. I non residenti in Sardegna devono presentare la domanda, con le formalità sopra indicate, tra il 1° aprile ed il 31 maggio, al Presidente della Giunta regionale tramite l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Oltre agli allegati di cui al comma 3, devono allegare alla domanda copia autenticata del tesserino regionale rilasciato dalla Regione di residenza.



5. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia e scade con essa. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i non residenti in Sardegna ha validità di un anno. La sua validità è subordinata al pagamento della tassa di concessione. La ricevuta o copia autenticata del versamento dovrà essere allegata all'autorizzazione.

6. L'autorizzazione regionale contiene, come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data di caccia, la selvaggina e l'ambito territoriale di caccia ove viene esercitata la caccia. La data e l'ambito territoriale di caccia devono essere segnati al momento dell'inizio dell'attività venatoria. La selvaggina stanziale deve essere segnata a mano a mano che viene incarnierata, mentre la selvaggina migratoria deve essere segnata al termine della giornata di caccia.

7. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale di trasmettere, tramite l'A.T.C. di appartenenza, al termine dell'annata venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente il foglio del libretto venatorio di cui al comma 6, contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.

8. Gli organi di gestione delle aziende faunistico-venatorie sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro lo stesso termine di cui al comma 7, le statistiche degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel territorio di competenza, nella passata stagione venatoria.

9. La concessione della autorizzazione è subordinata alla restituzione del libretto venatorio della precedente autorizzazione.

Art. 58

Documenti del cacciatore

(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 47)

1. Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore deve essere munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa di concessione regionale annuale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna devono essere muniti anche del tesserino di cui al comma 12 dell'art. 12 della legge n. 157 del 1992.

Art. 59

Commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta



(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 66)

1. È vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica morta o parti di essa se non proveniente da allevamenti per scopi alimentari. La fauna selvatica importata dall'estero e quella proveniente da allevamenti per scopi alimentari deve essere munita di apposito contrassegno idoneo a identificarne la provenienza.
2. È vietata l'esportazione dalla Sardegna della fauna selvatica morta.
3. Ai cacciatori muniti di porto d'arma e autorizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna è consentito portare con sé un numero di capi di fauna selvatica morta pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia, fatte salve le disposizioni di ordine sanitario.
4. La fauna selvatica deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti citati.
5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano alla fauna selvatica immessa e abbattuta nelle aziende agri-turistico-venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione del titolare dell'azienda agri-turistico-venatoria.

Art. 60

Sospensione delle nuove autorizzazioni

(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 98)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna, di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, conservano la loro validità fino al naturale termine di scadenza.
2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della caccia, o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, è sospeso fino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, con determinazione dell'indice di densità venatoria territoriale.

Art. 61

Autorizzazione provvisoria alla detenzione della fauna selvatica

(L.R. 29/07/1998, n. 23, Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna, art. 103)

1. Nei confronti di coloro che detengono fauna selvatica o ai gestori, singoli o associati, di impianti di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale, è concessa dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, previa istruttoria dei competenti uffici, sentito il Comitato regionale faunistico, un'autorizzazione provvisoria a



detenere detti esemplari sino all'approvazione delle norme regolamentari che disciplinano la materia.

Art. 62

Stalle di sosta

(L.R. 29/12/2003, n. 15, Interventi urgenti a favore dell'agricoltura e modifica della legge regionale n. 21 del 2000 e della legge regionale n. 21 del 1984 (Riordinamento dei Consorzi di bonifica), art. 7)

1. L'ingresso nel territorio regionale di animali vivi destinati all'allevamento e alla macellazione è subordinato all'accertamento e alla verifica, da parte dei servizi della sanità animale delle ASL, dei requisiti rispondenti alle esigenze di sicurezza igienico sanitarie.
2. A tal fine l'Amministrazione regionale istituisce apposite stalle di sosta adibite al temporaneo mantenimento degli animali da sottoporre a controllo sanitario.
3. A partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, l'introduzione nel territorio regionale di animali di cui al comma 1, non sottoposti ai controlli sanitari, comporta il pagamento di una sanzione di euro 500 per ogni singolo capo.
4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in euro 250.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 (UPB S12.078).

CAPO V – Pesca, pescaturismo e ittiturismo

Art. 63

(L.R. 05/07/1979, n. 59, Regolamentazione della pesca del corallo, art. 1)

Nelle acque del mare territoriale della Sardegna, la pesca del corallo può essere esercitata esclusivamente da pescatori professionisti, che siano muniti di autorizzazione regionale, salvi i casi previsti dall'ultimo comma del successivo art. 4 **della l.r. n. 59/1979**.

Art. 64

(L.R. 05/07/1979, n. 59, Regolamentazione della pesca del corallo, art. 2)



L'autorizzazione regionale di cui all'art. 1 **della l.r. n. 59/1979** ha durata annuale. Essa viene concessa, sospesa o revocata con atto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale⁹ sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 65

(L.R. 05/07/1979, n. 59, Regolamentazione della pesca del corallo, art. 3)¹⁰

1. La pesca del corallo, nelle acque del mare territoriale della Sardegna, può essere esercitata unicamente con la picozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea.
2. E' vietato l'uso di qualsivoglia attrezzo diverso da quello previsto dal precedente comma.

Art. 66

(L.R. 05/07/1979, n. 59, Regolamentazione della pesca del corallo, art. 4)

Annualmente l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con proprio decreto che, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dovrà essere emanato entro il mese di gennaio, sentito il parere del Comitato tecnico consuntivo regionale per la pesca e l'acquacoltura¹¹, determina:

- a) la durata del periodo di pesca;
- b) la quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente con riferimento ai singoli sistemi di pesca;
- c) in quali zone tale pesca potrà essere esercitata;
- d) i termini di scadenza per la presentazione delle domande, le modalità e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1 **della l.r. n. 59/1979**;

⁹ L'art. 15, co. 18, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) attribuisce all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna.

¹⁰ L'art. 3 della legge regionale 05 luglio 1979, n. 58 è stato modificato dalla Legge regionale 30 maggio 1989, n. 23 che prevede all'art.1: "1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pesca del corallo, nelle acque del mare territoriale della Sardegna, può essere esercitata unicamente con la picozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea.

2. E' vietato l'uso di qualsivoglia attrezzo diverso da quello previsto dal precedente comma.

¹¹ La L.R. 21/06/2021, n. 14 "Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l'acquacoltura. Abrogazione della legge regionale n. 14 del 1963 e successive modificazioni ha sostituito la precedente legge regionale.



e) l'ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione, in misura corrispondente al metodo di pesca impiegato.

In detto decreto l'Assessore competente potrà indicare il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente per ciascun sistema di pesca.

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ove sussistano motivi di ricerca scientifica o di studio non riconducibili ad attività di carattere economico connesse alla pesca del corallo, può per periodi limitati nel tempo concedere autorizzazioni anche a persone non iscritte tra i pescatori professionisti.

Art. 67

(L.R. 05/07/1979, n. 59, Regolamentazione della pesca del corallo, art. 5)

Nel determinare le zone di pesca ai sensi della lett. c) dell'art. 4 **della l.r. n. 59/1979**, o con apposito decreto quando le esigenze della tutela ecologica o faunistica lo richiedano, l'Assessore può vietare, in determinate zone e per periodi di tempo non inferiori a 3 anni, la pesca del corallo.

Sull'introduzione del divieto di cui al comma precedente l'Assessore dovrà preventivamente sentire il parere del Capo dell'Ufficio circondariale marittimo territorialmente competente e, ove lo richiedano, delle Amministrazioni comunali interessate.

Art. 68

(L.R. 05/07/1979, n. 59, Regolamentazione della pesca del corallo, art. 6)

Al titolare dell'autorizzazione è fatto obbligo di presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, entro 30 giorni dal termine del periodo permissivo di pesca e comunque unitamente all'eventuale domanda di rinnovo dell'autorizzazione, una relazione in cui siano indicate le zone ove la pesca si è svolta ed i relativi quantitativi di corallo pescati.

Art. 69

(L.R. 05/07/1979, n. 59, Regolamentazione della pesca del corallo, art. 9)

Chi peschi corallo privo dell'autorizzazione, oltre alla confisca del natante, delle relative attrezzature e del corallo pescato, incorrerà nella sanzione amministrativa non inferiore a lire 5.000.000, e non superiore a lire 50.000.000; inoltre non potrà ottenere l'autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni.

Chi, provvisto dell'autorizzazione di cui alla presente legge, peschi corallo in zone nelle quali detta pesca sia vietata ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5, oltre alla confisca del natante, delle relative attrezzature e del corallo pescato, incorrerà nella sanzione amministrativa non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 e nel ritiro e nella conseguente



revoca dell'autorizzazione che non potrà riottenere prima che siano trascorsi meno di 3 anni dalla data dell'infrazione.

Chi, provvisto dell'autorizzazione di cui alla presente legge, effettui con l'uso di apparecchiature individuali autonome o no di respirazione, altra pesca che non sia quella del corallo, incorrerà, oltre che nella confisca di tutto il pescato, nel ritiro e nella conseguente sospensione dell'autorizzazione, che non potrà riottenere prima che siano trascorsi non meno di uno e non più di due anni dalla data dell'infrazione e nella sanzione amministrativa non inferiore a lire 250.000 e non superiore a lire 2.500.000.

Il contravventore al divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 3 **della l.r. n. 59/1979** comporta:

- a) la confisca del natante e degli attrezzi difformi da quelli stabiliti nell'articolo citato;
- b) la confisca del corallo che eventualmente si trovasse a bordo del natante;
- c) il ritiro e la successiva revoca dell'autorizzazione che non potrà riottenere prima che siano trascorsi meno di 3 anni dalla data dell'infrazione;
- d) la sanzione amministrativa non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000.

Art. 70

(L.R. 05/07/1979, n. 59, Regolamentazione della pesca del corallo, art. 10)

Le somme ed i tempi relativi alle sanzioni amministrative, previsti nella presente legge, si intendono raddoppiate per coloro i quali, avendo commesso una delle infrazioni di cui sopra, ne commettono un'altra o la stessa entro 5 anni.

Art. 71

Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne

(L.R. 20/03/2018, n. 9, Disposizioni in materia di pesca, art. 3)

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:

- a) licenza di tipo A, di durata quinquennale, per la pesca professionale;
- b) licenza di tipo B, di durata quinquennale, per la pesca sportiva da parte dei residenti in Sardegna e dei residenti all'estero che siano nati in Sardegna;
- c) licenza di tipo C, di durata trimestrale, per la pesca sportiva da parte dei non residenti in Sardegna.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la licenza di pesca di tipo A è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del



pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta presentazione della comunicazione di inizio attività.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la licenza di pesca di tipo B e di tipo C è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito internet istituzionale della Regione, della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, sono stabiliti:

a) i requisiti e le modalità di presentazione della comunicazione di inizio attività per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne e le modalità per la relativa verifica;

b) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, a titolo di rimborso delle spese istruttorie;

c) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;

d) le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.

5. La licenza di pesca non è richiesta:

a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o dagli enti locali;

b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca.

6. È fatta salva la validità delle licenze di pesca sportiva rilasciate da altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, da esibire unitamente alla attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.

7. Le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno validità sul territorio regionale della Sardegna, fermo restando l'obbligo di esibire un documento di identità valido e l'attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.

8. È fatta salva la validità delle licenze di pesca nelle acque interne già rilasciate dalla Regione, fino alla relativa scadenza.

9. La deliberazione di cui al comma 4 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.



Art. 72

Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale

(L.R. 20/03/2018, n. 9, Disposizioni in materia di pesca, art. 4)

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, emana, con propria deliberazione, le direttive relative all'esercizio della pesca subacquea nel mare territoriale prospiciente la Sardegna, le quali individuano e disciplinano, in particolare:

a) le modalità di esercizio della pesca subacquea professionale;

b) i criteri, i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca subacquea professionale;

c) le misure di tutela per la gestione e protezione delle risorse acquatiche, ulteriori rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e statale.

2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito

Art. 73

(Guida professionale di pesca)

(L.R. 20/03/2018, n. 9, Disposizioni in materia di pesca, art. 4-bis)¹²

1. È istituita la figura della guida professionale di pesca, caratterizzata da: a) lo svolgimento per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, dell'attività di accompagnamento e assistenza alle persone nell'attività di pesca sportiva e pesca ricreativa, al fine di promuoverne l'esercizio corretto, favorendo la fruizione turistica del territorio regionale; b) l'iscrizione ad un'associazione professionale inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che rilascia attestazione di qualità dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge medesima.

Art. 74 Da qui nuova numerazione

Definizioni

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 12)

¹² L'articolo è stato inserito dall'art. 18 della l.r. 23 ottobre 2023, n. 9.



1. Per ittiturismo si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, delle attività di somministrazione di pasti e bevande, di ospitalità, di vendita dei prodotti aziendali, ricreative, didattiche, culturali e di servizio finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse della pesca e dell'acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, effettuate attraverso l'utilizzazione delle risorse e delle produzioni aziendali.

2. Per pescaturismo si intende l'attività esercitata dagli imprenditori ittici in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca nella disponibilità dell'impresa a scopo turistico-ricreativo.

Art. 75

Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 13)

1. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale acquistate direttamente da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole sarde singole o associate, nella misura di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;

b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole e agro-alimentari sarde singole o associate;

c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

d) prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

e) prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 350 del 1999, purché prodotti in Sardegna.

2. La somma dei prodotti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è pari, in valore, ad almeno l'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.

2-bis. Nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati spezie ed ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza



extraregionale qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate.

2-ter. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti di cui al comma 2-bis.

3. La provenienza e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentate nelle fatture e autofatture di acquisto; l'operatore agrituristico assicura, in ogni caso, la tracciabilità dei prodotti di cui al comma 1, lettere b), d) ed e).

4. La produzione aziendale, quando non diversamente determinabile, è stimata sulla base di quanto dichiarato nel fascicolo aziendale, eventualmente integrata dalla documentazione disponibile in azienda relativa all'acquisto e all'impiego dei mezzi tecnici.

5. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali.

6. Qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile rispettare i limiti percentuali di cui ai commi 1 e 2 è data comunicazione al comune competente per territorio il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti percentuali.

7. È sempre consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute; tali prodotti non rientrano nel calcolo percentuale di cui al comma 2.

Art. 76

Ambito di applicazione

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 2)

1. Ai fini della presente legge rientrano nel concetto di multifunzionalità le seguenti attività:

- a) agriturismo;
- b) ittiturismo;
- c) pescaturismo;
- d) fattoria didattica;
- e) fattoria sociale.

Art. 77

Dichiarazione unica di avvio di attività produttiva per l'esercizio della multifunzionalità in campo agricolo e ittico

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 21)



1. L'imprenditore che intende avviare le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) **della l.r. n. 11/2015** presenta al comune territorialmente competente una dichiarazione unica di avvio di attività produttiva (DUAAP) ai sensi dell'articolo 1, comma 20-bis, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La dichiarazione unica di avvio di attività produttiva specifica le attività e i relativi limiti di esercizio, nonché i periodi di apertura richiesti dal titolare.
3. Il comune accerta il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività avvalendosi dell'agenzia regionale competente per materia.
4. La dichiarazione unica di avvio di attività produttiva consente lo svolgimento dell'attività a tempo indeterminato, salvo i casi di adozione da parte del comune di competenza dei provvedimenti previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, o di provvedimenti di revoca di cui all'articolo 30.
5. I soggetti di cui al comma 1, contestualmente alla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva al comune, richiedono all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.
6. Ogni variazione delle attività svolte e dei periodi di apertura richiesti è preventivamente comunicata al comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 78

Comunicazione di avvio di attività di pescaturismo

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 22)

1. L'imprenditore ittico a cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio del pescaturismo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), ne dà comunicazione, entro trenta giorni dal rilascio, al comune competente per territorio.

Art. 79

Disponibilità di un operatore qualificato

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 23)



1. Per lo svolgimento dell'attività di cui articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) **della l.r. n. 11/2015**, l'imprenditore o un suo familiare impiegato nell'impresa o il socio e/o rappresentante legale della società, deve aver conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività e frequentare i successivi corsi di aggiornamento oppure impegnarsi a conseguire il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione di avvio, a pena di decadenza dal titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.

Art. 80

Formazione e abilitazione

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 24)

1. L'Amministrazione regionale organizza i corsi di formazione per le seguenti figure professionali:

- a) operatore agriturismo;
- b) operatore ittituristico;
- c) operatore di fattoria didattica;
- d) operatore di fattoria sociale.

2. A conclusione del corso, la cui frequenza è obbligatoria, è rilasciato il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività.

3. Agli operatori regolarmente in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge il certificato di abilitazione è rilasciato senza necessità di alcuna attività formativa.

3-bis. Il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività, è rilasciato, inoltre, senza necessità di alcuna attività formativa anche ai soggetti, regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi alla data di entrata in vigore della presente legge, di seguito elencati:

- a) il titolare dell'impresa agricola individuale;
- b) il rappresentante legale o i soci dell'impresa agricola societaria o associata;
- c) i familiari del titolare dell'impresa agricola individuale. A tal fine si fa riferimento alla definizione di familiare di cui al secondo comma dell'articolo 230-bis del Codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

4. Gli operatori abilitati frequentano i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

5. Gli organismi di formazione accreditati presso la Regione autonoma della Sardegna possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori di cui al comma 1.



Art. 81

Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 26)

1. È istituito l'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche, ripartito nelle seguenti sezioni:

- a) sezione agriturismo;
- b) sezione ittiturismo;
- c) settore pescaturismo;
- d) sezione fattorie didattiche;
- e) sezione fattorie sociali.

2. L'iscrizione all'albo nella sezione di competenza è richiesta dal soggetto interessato contestualmente alla presentazione al comune competente per territorio della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva e, nel caso del pescaturismo, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012.

3. La tenuta dell'albo è demandata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale che, direttamente o attraverso le agenzie regionali, cura l'istruttoria delle domande pervenute, provvede all'iscrizione nell'albo nella sezione di competenza.

4. L'Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole e ittiche è pubblico; copia dell'albo e dei relativi aggiornamenti sono trasmessi all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

Art. 82

Obblighi

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 28)

1. L'imprenditore autorizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 **della l.r. n. 11/2015** ha l'obbligo di:

- a) osservare le disposizioni, le prescrizioni e i provvedimenti emanati dalla Regione, dal comune e dalle altre autorità competenti;
- b) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;



c) richiedere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche;

d) esporre all'esterno della struttura il marchio identificativo distinto per tipologia di attività;

e) esporre al pubblico copia della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva corredata dalla relativa attestazione di avvenuta presentazione all'autorità competente, le tariffe praticate, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati, con l'indicazione della provenienza;

f) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nella dichiarazione unica di avvio di attività produttiva;

g) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;

[Omissis]

i) rispettare le tariffe comunicate in sede di avvio o di variazione dell'attività;

j) comunicare a fini statistici all'ente competente gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati, tramite il sistema web informativo di raccolta ed elaborazione dati in uso alla Regione.

Art. 83

Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

(L.R. 11/05/2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ititurismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 30)

1. Il comune, con provvedimento motivato, può sospendere l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) **della l.r. n. 11/2015**, per un periodo compreso tra due e trenta giorni, qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui agli articoli 4, 7, 13 e 28 **della l.r. n. 11/2015**.

2. Il comune dispone, con provvedimento motivato, la revoca degli effetti autorizzatori della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21 **della l.r. n. 11/2015** qualora l'operatore:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla presentazione della DUAAP ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;

b) abbia perduto i requisiti di legge;

c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.

3. Il comune competente comunica tempestivamente a tutti gli enti e amministrazioni competenti per materia i provvedimenti di sospensione e di revoca emessi.



TITOLO II – Artigianato

CAPO I – Attività di panificazione

Art. 84

Definizioni

(L.R. 21/03/2016, n. 4, Disposizioni in materia di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna, art. 2)

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di "panificio", "pane fresco" e "pane conservato" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), e delle sue disposizioni di attuazione.
2. Per "impresa di panificazione" si intende l'azienda, organizzata dall'imprenditore, nel complesso di beni e servizi per la produzione di pane, impasti di pane, prodotti da forno dolci e salati e prodotti assimilati o affini.

Art. 85

Esercizio dell'attività di panificazione

(L.R. 21/03/2016, n. 4, Disposizioni in materia di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna, art. 3)

1. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti alla dichiarazione autocertificativa unica (DUAAP) di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), da inoltrarsi all'ufficio competente per territorio tramite lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
2. L'attività di panificazione è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 86

Responsabile dell'attività produttiva

(L.R. 21/03/2016, n. 4, Disposizioni in materia di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna, art. 4)



1. Il responsabile dell'attività produttiva è il titolare, ovvero un collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della DUAAP.
2. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.
3. Il responsabile dell'attività produttiva è individuato per ogni panificio e per ogni impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione.
4. Il medesimo responsabile dell'attività produttiva può essere nominato per più impianti di produzione.
5. Il responsabile dell'attività produttiva è tenuto alla frequenza di un corso di formazione accreditato dalla Regione e erogato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore della panificazione, anche attraverso l'ausilio delle agenzie regionali. I contenuti e la durata del corso sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione; almeno il 60 per cento della durata del corso di formazione consiste nello svolgimento di attività di tirocinio presso un panificio.
6. È esonerato dall'attività formativa di cui al comma 5 il responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;
 - b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;
 - c) essere in possesso di diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema di istruzione professionale e ricompreso in un apposito elenco individuato dalla Giunta regionale con la medesima deliberazione di cui al comma 5, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, oppure di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età.

CAPO II – Tutela di origine e qualità dei prodotti artigiani

Art. 87



Istituzione del marchio

(L.R. 27/04/1984, n. 14, Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna, art. 1)

L'Istituto sardo organizzazione lavoro artigianato (I.S.O.L.A.)¹³ istituisce il marchio ufficiale d'origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna e lo gestisce secondo il disposto della presente legge.

L'apposito regolamento d'attuazione sarà emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'artigianato, sentito il parere della Commissione consiliare competente per materia.

Box 1

Allegato alla Delib.G.R. n. 5/22 del 11.2.2014¹⁴

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "I.S.O.L.A."

Art. 1 - Definizioni

Marchio: il Marchio collettivo costituito dalla dicitura "I.S.O.L.A." e dalla immagine grafica rappresentante un cavallino stilizzato come da rappresentazione in basso (1) utilizzato e registrato in continuità con il dettato della Legge Regionale 27 aprile 1984, n. 14 con cui viene introdotto il marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna.

Titolarità del Marchio: Il Marchio è di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna con sede legale a Cagliari in Viale Trento, 69 – 09123 anche in ragione della soppressione dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (ISOLA) creato con Legge Regionale Sardegna 2 marzo 1957, n. 6 e ai compiti affidatigli dalla Legge Regionale 27 aprile 1984, n. 14 sopra richiamata.

Concessionario: l'impresa artigiana con sede e operante in Sardegna che ha ottenuto la concessione dell'uso del Marchio.

Prodotto dell'artigianato tradizionale sardo: manufatto realizzato in Sardegna, in conformità, per ciascuna produzione artigianale di appartenenza, ai disciplinari allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

¹³ L'art. 7, comma 3, della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 ha previsto la soppressione e posto in liquidazione l'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.) e le relative funzioni erano state attribuite, in materia di promozione e commercializzazione dei prodotti dell'artigianato, alla costituenda Agenzia Sardegna Promozione e, per le parti residuali, all'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio. Successivamente, la L.R. 9 gennaio 2015, n. 1, ha soppresso l'Agenzia Sardegna Promozione attribuendone le competenze all'Assessorato competente in materia.

¹⁴ La Delib.G.R. n. 5/22 del 11.2.2014 ha come allegati anche: All. 5, 5/22 – Disciplinare di produzione intaglio artigianato; All. 7, 5/22 – disciplinare di produzione tessitura artigianata. Regolamento d'uso 2/22; 2, 5/22- Disciplinare di produzione coltello artigianato; 1, 5/22 – Disciplinare di produzione ceramica artigianata; 6, 5/22 – Disciplinare di produzione intreccio artigianato; 3, 5/22 – Disciplinare di produzione ferro battuto artigianato; 4, 5/22 – Disciplinare di produzione filigrana artigianata. Si vedano, inoltre, la Deliberazione n. 8/79 del 19.02.2019 "Artigianato Artistico e Tradizionale: sistema di qualità marchio ISOLA. Procedura di concessione d'uso del marchio. L.R. n. 14 del 27.4.1984" e la Deliberazione n. 11/17 del 24.03.2021 "Artigianato Artistico e Tradizionale. Procedura di concessione d'uso del marchio I.S.O.L.A.: restyling, valorizzazione e promozione del marchio. L.R. n. 14 del 27.4.1984". Quest'ultima Deliberazione ha modificato il nome dell'Ufficio competente alla valutazione e alla decisione sulle istanze di adesione, di recesso e sulle sanzioni per i contravventori, da "Ufficio di Valutazione" a "Ufficio di valorizzazione e tutela del Marchio".



Soggetto interessato: l'impresa artigiana, singola o associata, interessata alla concessione dell'uso del Marchio.

Ufficio valutazione: organo dell'Amministrazione Regionale e/o soggetto da questa delegato competente nella valutazione e decisione sulle istanze di adesione, di recesso e sulle sanzioni per i contravventori. 1 Il Marchio è già oggetto, in Italia della Registrazione No. 1374839 (primo rinnovo della Registrazione No. 855456 del 28 novembre 2001 con effetti dal 2 giugno 1999) e nella Unione Europea della Registrazione di Marchio Comunitario No. 7214653 del 5 settembre 2008 con effetti dal 27 novembre 2009.. 2/6 Regione Autonoma della Sardegna: ai fini del presente regolamento, si intende l'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio

Art. 2 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per l'uso del Marchio. Il marchio si propone di: a) informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti dell'artigianato tradizionale; b) tutelare la tradizione artigianale del territorio della Regione Sardegna; c) valorizzare e promuovere la diffusione dei prodotti dell'artigianato tradizionale sardo.

Art. 3 - Requisiti per la concessione

Il marchio deve riferirsi ad un prodotto dell'artigianato tradizionale sardo così come questo viene definito all'art.1.

Art. 4 - Modalità di richiesta per la concessione d'uso del marchio

Il soggetto interessato che intenda ottenere la licenza d'uso del marchio deve presentare all'Ufficio Valutazione, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, apposita istanza con i seguenti allegati: a) scheda informativa aziendale; b) certificato di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio con indicazione del legale rappresentante; c) dichiarazione di libero esercizio dei diritti; d) documentazione tecnica necessaria per dimostrare la capacità di realizzare prodotti dell'artigianato tradizionale sardo; e) dichiarazione di impegno ad osservare il presente Regolamento e il disciplinare di produzione della lavorazione artigianale di appartenenza. L'Ufficio valutazione deciderà in merito alla concessione del marchio, provvedendo a darne comunicazione al soggetto richiedente. La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 5 - Valutazione

L'Ufficio valutazione ha il compito di valutare e prendere le decisioni sulla ammissione dei soggetti interessati, sulle condizioni per l'eventuale esercizio del recesso e sulle eventuali sanzioni ai Concessionari che abbiano assunto comportamenti in violazione del presente Regolamento. All'Ufficio potranno essere assicurati gli apporti scientifici di uno o più specialisti, individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna tra tecnici ed esperti di fama riconosciuta nel settore dell'artigianato tradizionale che abbiano maturato una particolare esperienza relativamente alla 3/6 tipicità delle produzioni oppure agli aspetti tecnici, storici, culturali e turistici collegati alle produzioni del territorio. L'Ufficio, una volta ricevuta la documentazione presentata, provvede a: - verificarne la completezza e la congruità; - verificare l'esistenza o sussistenza dei requisiti indicati nel presente regolamento; - formulare un verbale definitivo contenente le conclusioni circa la legittimazione dell'interessato all'ammissione o l'esistenza delle condizioni per il recesso o per l'applicazione delle sanzioni; - indicare gli obblighi di etichettatura per le singole tipologie artigianali ulteriori rispetto a



quelle indicate nei singoli disciplinari (a titolo meramente esemplificativo l'Ufficio di valutazione potrà richiedere di apporre il tipo di lavorazione artigianale di appartenenza) Prima della stesura del verbale definitivo, l'Ufficio ha facoltà di richiedere al soggetto interessato chiarimenti in merito alla documentazione fatta pervenire o eventualmente un'integrazione della stessa. La Regione Autonoma della Sardegna potrà affidare all'Ufficio anche compiti di carattere consultivo su temi che abbiano attinenza con l'attività di valorizzazione del territorio. La Regione Autonoma della Sardegna potrà affidare all'Ufficio, altresì, valutazioni finalizzate ad attribuire dei punteggi in merito alla qualità della produzione artigianale anche in relazione ad un istituendo premio.

Art. 6 - Quota di partecipazione

Ai concessionari potrà essere richiesto il versamento di una quota di partecipazione a titolo di rimborso spese per la gestione del Marchio e/o contribuzioni aggiuntive per finanziare progetti specifici di valorizzazione del prodotto dell'artigianato tradizionale sardo.

Art. 7 - Licenza d'uso del Marchio

Il marchio è di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna che ne concede l'uso tramite l'Ufficio valutazione di cui all'art.5 ai soggetti interessati alla condizione che le verifiche sul possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli abbiano dato esito positivo. Il documento di concessione dell'uso del Marchio è la licenza d'uso del marchio. La licenza d'uso del Marchio contiene i dati anagrafici del Concessionario, il numero identificativo dello stesso, l'identificativo del prodotto, la data di rilascio e di scadenza della licenza d'uso, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso. La durata di validità della licenza d'uso del Marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata se l'Ufficio Valutazione non ne dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente Regolamento oppure se l'operatore non provvede a inoltrare recesso prima della scadenza.

Art. 8 - Diritti e doveri del Concessionario

La licenza d'uso del Marchio, mentre conferisce il diritto di utilizzare il Marchio medesimo alle condizioni e nei limiti da essa stabiliti, impegna i Concessionari al rispetto: a) del presente Regolamento e dei disciplinari ad esso allegati; b) del divieto di far parte di organismi, le cui finalità o attività siano in concorrenza o in contrasto con quelle della Regione Autonoma della Sardegna; c) dell'utilizzo del Marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni; d) dell'utilizzo di segni, scritte o informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione con il marchio o trarre comunque in inganno i destinatari del messaggio; e) dell'utilizzo del Marchio esclusivamente per i prodotti per i quali si è in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento o comunque per i prodotti indicati dalla Regione Autonoma della Sardegna; f) del divieto di compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio; g) dell'obbligo di mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio del Marchio, nonché dell'obbligo di non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o ledere la reputazione della Regione Autonoma della Sardegna; h) del divieto di utilizzo del marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, sospensione o recesso; i) dell'obbligo di non immettere in commercio o, qualora vi fossero già immessi, di ritirare dal commercio, a proprie spese, i prodotti non conformi alle disposizioni del presente Regolamento. Il Soggetto che ha ottenuto l'uso del marchio viene iscritto a cura dell'Ufficio valutazione, in uno speciale elenco dei Concessionari, diffuso sul sito internet della Regione



Sardegna (www.regionesardegna.it) e aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni. I diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

Art. 9 - Recesso

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dalla concessione dell'uso del Marchio nel caso in cui non abbia più interesse allo stesso. A tal fine egli deve inviare all'Ufficio valutazione una esplicita comunicazione nella quale viene dichiarata la volontà di non utilizzare oltre la concessione. Il recesso diventa operativo dal momento in cui la comunicazione di cui al comma precedente sia pervenuta all'Ufficio valutazione.

Art. 10 - Sanzioni

Le non conformità riscontrabili possono essere:—lievi quando non pregiudicano né l'immagine del Marchio né la caratterizzazione della tradizione artigianale che il Marchio intende tutelare;—gravi quando sono tali da pregiudicare l'immagine del Marchio e/o la caratterizzazione della tradizione artigianale che il marchio intende tutelare. A fronte delle non conformità sopra descritte l'Ufficio valutazione può applicare, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni ai Concessionari responsabili: il verbale di ammonizione, la sospensione e la revoca. La sospensione e la revoca devono essere annotate nel libro-elenco dei Concessionari.

Art. 11 - Verbale di ammonizione

Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.

Art. 12 - Sospensione

La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi. La sospensione deve essere comunque applicata quando:—sia stato constatato un uso improprio del Marchio;—sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria. La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dall'ufficio valutazione al Concessionario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nel quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando l'Ufficio valutazione abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste. La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del Concessionario. In questo caso, l'Ufficio valutazione, preso atto della richiesta, comunica al Concessionario la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti. L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'Elenco dei Concessionari.

Art. 13 - Revoca

La revoca viene applicata dall'Ufficio valutazione confronti del Concessionario che:— sia stato assoggettato a liquidazione, fallimento o concordato preventivo;— non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso la Regione;—non abbia osservato le disposizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento;—abbia fatto un utilizzo del Marchio illegale o fraudolento;—non abbia dato esecuzione alle deliberazioni degli organi della Regione Sardegna;—abbia assunto comportamenti che abbiano arrecato o che siano in grado di arrecare 6/6—in qualsiasi modo danno materiale o morale alla Regione;—non sia più in grado di partecipare alla realizzazione delle finalità del Marchio.

Art. 14 - Effetti del recesso e della revoca



Nel caso di recesso o di revoca, al Concessionario interessato non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno a cui si riferiscono il recesso o la revoca. Il recedente e il revocato restano comunque obbligati ai versamenti di pertinenza del periodo in cui essi sono stati Concessionari del Marchio. Inoltre il recedente e il revocato restano responsabili verso la Regione e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte in loro nome e per loro conto dall'Amministrazione regionale sino alla data in cui essi sono stati Concessionari del Marchio. A seguito del recesso o della revoca i Concessionari interessati vengono cancellati dall'elenco dei Concessionari e cessa altresì ogni loro diritto all'utilizzo del Marchio.

Art. 15 - Ricorsi

Contro le decisioni dell'Ufficio valutazione, il Concessionario può presentare ricorso gerarchico, in conformità alla normativa vigente, alla Regione Autonoma della Sardegna, esponendo le motivazioni del dissenso, entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della decisione. Art. 16- Obbligo di riservatezza Gli atti e le informazioni riguardanti il soggetto interessato ed il Concessionario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del soggetto interessato e del Concessionario medesimi. L'Ufficio valutazione è vincolato al segreto professionale.

Art. 88

Produzioni artigianali tutelate

(L.R. 27/04/1984, n. 14, Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna, art. 2)

Sono considerate produzioni artigianali, ai fini della presente legge, tutti quei manufatti di affermata tradizione secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale o secondo innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio e qualificazione.

Art. 89

Compiti del Comitato

(L.R. 27/04/1984, n. 14, Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna, art. 5)

Il Comitato ha il compito di esprimere pareri vincolanti per l'utilizzazione del marchio:

- a) sulle domande presentate dalle imprese artigiane interessate;
- b) sui criteri relativi ai controlli preventivi o successivi alla concessione.

Il comitato, inoltre, esprime pareri che possono essere richiesti dall'I.S.O.L.A.¹⁵ o dall'Assessorato competente in materia di artigianato, sulla gestione del marchio.

¹⁵ Si veda la nota n. 9.



Art. 90

Autorizzazione e revoca del marchio

(L.R. 27/04/1984, n. 14, Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna, art. 6)

L'uso del marchio o la sua revoca sono disposti con provvedimento del Presidente dell'I.S.O.L.A. in conformità al parere espresso dal comitato di cui al precedente art. 4 **della l.r. n. 14/1984**:

L'autorizzazione all'uso del marchio è concessa a domanda delle imprese artigiane interessate, a seguito di accurate indagini svolte dall'I.S.O.L.A.¹⁶, riguardanti i sistemi di lavorazione, le materie prime impiegate, la qualità degli elaborati, nonché la correttezza professionale dei richiedenti.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nelle disposizioni d'attuazione, di cui all'art. 1 della presente legge, è disposta la revoca dell'autorizzazione.

Avverso il rigetto della domanda di concessione o il provvedimento di revoca è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso all'Assessore competente per l'artigianato che decide con proprio decreto in via definitiva.

Art. 91

Notifica e pubblicazione

(L.R. 27/04/1984, n. 14, Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna, art. 7)

I provvedimenti di autorizzazione e revoca dell'uso del marchio, nonché quelli relativi alle opposizioni di cui al precedente articolo, sono comunicati agli interessati entro 30 giorni dalla loro adozione e sono pubblicati per estratto, a cura dell'I.S.O.L.A.¹⁷, nella parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 92

Spese

(L.R. 27/04/1984, n. 14, Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna, art. 8)

¹⁶ Si veda la nota n. 9.

¹⁷ Si veda la nota n. 9.



Le spese per l'apposizione del marchio sono a carico dell'I.S.O.L.A.¹⁸ per i primi cinque anni decorrenti dell'entrata in vigore della presente legge. Successivamente, le stesse spese saranno a carico delle imprese artigiane.

Art. 93

Contrassegno regionale

(L.R. 21/03/2016, n. 4, Disposizioni in materia di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna, art. 6)

1. La Regione, riconoscendo l'importanza che un prodotto di qualità riveste per il miglioramento dell'offerta rivolta al consumatore nonché per il rilancio dell'economia di settore, istituisce un apposito contrassegno regionale che attesti la vendita del pane fresco.
2. I soggetti autorizzati all'utilizzo del contrassegno regionale di cui al comma 1 espongono al pubblico le indicazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di etichettatura nonché l'indicazione delle modalità di cottura (forno a legna o forno elettrico), del luogo di origine della materia prima e della tipologia di farina e di lievito utilizzati.

TITOLO III – Commercio

CAPO I – Principi generali e definizioni

Art. 94

Principi generali e finalità

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 1)

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio della Sardegna in armonia con i principi comunitari e costituzionali.
2. Ai fini della presente legge il commercio comprende: il commercio all'ingrosso, il commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande.
3. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
 - b) la tutela del consumatore;

¹⁸ Si veda la nota n. 9.



- c) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;
- d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane con particolare attenzione alle funzioni del commercio per la valorizzazione della qualità sociale delle città e dei territori;
- e) favorire l'associazionismo tra le micro, piccole e medie imprese;
- f) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualità delle città, dei piccoli comuni e la loro rivitalizzazione, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, nonché evitare lo spopolamento dei piccoli comuni e mantenere un'offerta adeguata;
- g) favorire la nascita di centri commerciali naturali, intesi come insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all'articolo 36 **della l.r. n. 5/2006**, che svolgono attività integrate secondo un indirizzo comune e sono individuati giuridicamente nelle forme del consorzio o dell'associazione; possono aderire alla formazione dei centri commerciali naturali il comune, gli enti pubblici e privati e le associazioni di categoria; il centro commerciale naturale ha la finalità di valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto culturale, sociale, architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico-sociale dei centri storici;
- h) per l'emanazione degli atti attuativi della presente legge la previa consultazione delle parti sociali: associazioni dei consumatori, delle imprese, delle amministrazioni locali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- i) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali con particolare riguardo all'aggiornamento professionale degli operatori;
- l) la promozione e lo sviluppo della concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.

4. La Regione, nel perseguimento dei suddetti obiettivi, adotta politiche attive a favore del commercio, con utilizzo di risorse proprie da definirsi con successiva legge regionale, anche attraverso l'azione dei consorzi fidi e di garanzia, nonché di fondi statali e comunitari. Gli interventi concorrono al mantenimento ed allo sviluppo della rete commerciale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali e di montagna, nei centri storici, con il finanziamento di progetti finalizzati a:

- a) creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei quartieri del centro urbano caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale;
- b) fornire servizi di supporto all'attività commerciale funzionali alle esigenze conseguenti alla particolare localizzazione degli esercizi;
- c) migliorare la capacità di attrazione delle aree interessate e la loro accessibilità;



- d) armonizzare le attività commerciali con la fornitura di servizi pubblici di ogni genere;
- e) realizzare un qualificato livello di animazione economica, sociale e culturale.

Art. 95

Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 2)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513-bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.
2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale e dalle vigenti norme sulla documentazione e semplificazione amministrativa.
3. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
4. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale;



b) aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;

c) essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio¹⁹ (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

5. Nel caso di società i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività.

6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 229 del 2002, sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari provvede la Camera di commercio competente per territorio.

Art. 96

Definizioni

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 3)²⁰

1. Il commercio all'ingrosso è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad altri utilizzatori professionali o in grande. Tale attività non è soggetta al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4.

2. Il commercio al dettaglio è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale; l'esercizio di tale attività è disciplinato dall'articolo 4 **della l.r. n. 5/2006**.

3. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata all'esposizione ed alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita esclusivamente quella destinata a magazzini, depositi, locali di

¹⁹ La l.r. 16.05.06, n. 5, recante la nuova disciplina delle attività commerciali, ha modificato i requisiti morali e professionali che devono essere posseduti ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'entrata in vigore della legge (8 giugno 2006) ha comportato la cessazione delle funzioni del Registro esercenti commercio, la cui attività è oggi limitata al rilascio delle certificazioni.

²⁰ L'articolo è stato modificato dall'art. 146 della l.r. 23/10/2023, n. 9.



lavorazione, uffici e servizi, nonché quella antistante la barriera casse quando non ospiti prodotti destinati alla vendita.

4. La galleria è lo spazio di passaggio tra gli esercizi commerciali che compongono il centro commerciale nella quale è vietata ogni forma di vendita.

5. Il centro commerciale è la grande struttura di vendita, promossa o progettata o realizzata o gestita con una politica commerciale unitaria, con più esercizi commerciali, inseriti in una o più strutture funzionalmente collegate, anche se separate da strade o spazi pubblici, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dall'eventuale presenza di altre tipologie di attività.

6. La superficie di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali in esso presenti. L'autorizzazione all'apertura e all'ampliamento del centro commerciale deve indicare specificamente i singoli esercizi in esso inseriti; per l'attivazione di questi ultimi deve essere rilasciata apposita autorizzazione subordinata alla prima e le relative autorizzazioni non possono essere trasferite al di fuori dello stesso centro commerciale.

7. La variazione del settore merceologico da non alimentare ad alimentare è soggetta al procedimento per le nuove istanze.

8. Sono forme speciali di vendita: gli spacci interni, gli apparecchi automatici, la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, la vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori. Tali attività sono soggette a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale per le società, nonché, per gli spacci interni ed i distributori automatici, al comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione in cui deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 **della l.r. n. 5/2006** e il settore merceologico.

9. È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tale divieto non opera per la vendita dei seguenti prodotti con relativi complementi e accessori:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio, l'artigianato e il giardinaggio;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli da riscaldamento, combustibili;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio e relativi accessori;



- i) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- l) materiale per l'edilizia, legnami;
- 1 bis) mobili ed articoli di arredo;
- 1 ter) prodotti ed arredo da giardino.

Art. 97

Tipologie di esercizi commerciali

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 4)²¹

1. Gli esercizi commerciali si distinguono in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.
2. Gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni e non oltre i centoventi giorni dal ricevimento da parte del comune della comunicazione, in cui deve essere dichiarata:
 - a) la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 **della l.r. n. 5/2006** e il settore merceologico;
 - b) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso e di agibilità dei locali;
 - c) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3. Le medie strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 2 e fino a:
 - a) 800 mq nei comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;
 - b) 1.200 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e sino a 10.000 abitanti;
 - c) 1.800 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e sino a 50.000 abitanti;
 - d) 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti o facenti parte di città metropolitana.

L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti ad autorizzazione comunale

²¹ L'articolo è stato modificato dall'art. 146 della l. r. 23 ottobre 2023, n. 9.



sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui all'articolo 8 **della l.r. n. 5/2006**.

4. La deroga di cui al presente comma è comprensiva degli accessori relativi alle merci ingombranti. Per gli esercizi che hanno ad oggetto la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti e dei relativi complementi e accessori di cui all'articolo 3, comma 9, e gli esercizi che hanno ad oggetto la vendita esclusiva di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita dei prodotti di cui all'articolo 3, comma 9, e dei relativi complementi ed accessori, la superficie di vendita è computata nella misura di:

a) un ottavo della superficie lorda parcabile quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti nei casi di cui al comma 2;

b) un quarto della superficie lorda coperta parcabile, e comunque non superiore a 10.000 mq, quando questa sia superiore ai predetti limiti nei casi di cui al comma 3.

4 bis. È esercizio specializzato nella vendita esclusiva di merci ingombranti, non immediatamente amovibili e a consegna differita, l'esercizio che effettua in modo prevalente l'attività di vendita di una delle tipologie dei prodotti elencati all'articolo 3, comma 9. L'attività è considerata prevalente quando almeno il 75 per cento della superficie di vendita dell'esercizio è destinata a tale tipologia di prodotti.

5. Le grandi strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 3. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui agli articoli 8 e 10 **della l.r. n. 5/2006**, previo parere favorevole di una conferenza di servizi composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione che lo esprime secondo gli obiettivi di cui agli articoli 8 e 10 **della l.r. n. 5/2006**. La conferenza si svolge in seduta pubblica, presso la sede della Regione, e ad essa partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative e delle associazioni sindacali dei lavoratori. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra provincia, la conferenza ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

6. L'istanza per l'apertura di una grande struttura di vendita deve essere inviata contemporaneamente a Regione, provincia e comune. Quest'ultimo svolge l'istruttoria nel termine di trenta giorni, salvo richieste d'integrazioni per non più di una volta e per un ulteriore termine di trenta giorni, e nei successivi sessanta giorni convoca la conferenza di servizi. La data di svolgimento deve essere concordata tra Regione e comune e non può svolgersi prima di trenta e non oltre sessanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria. I lavori della conferenza devono svolgersi in un termine massimo di sessanta giorni.



7. Non si procede a convocazione qualora la Regione respinga l'istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione. Il provvedimento di rigetto deve essere comunicato al soggetto istante, al comune e alla provincia.

Art. 98

Orari di vendita

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 5)

1. Gli esercizi di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00 per un limite massimo di tredici ore giornaliere.

2. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.

3. Previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il comune può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze e ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini, l'esercizio di vendita oltre le ore 22,00, nonché l'apertura domenicale e festiva.

4. Al fine di acquisire i relativi pareri e gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, il sindaco deve preventivamente attivare un tavolo di concertazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di commercio, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, sulla base dei seguenti principi: rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori, necessità di idonei servizi all'utenza anche attraverso la turnazione, periodi di maggiore afflusso turistico, tempi di vita e di lavoro dei cittadini.

5. I comuni, anche con accordi intercomunali, individuano i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di oneri di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le strade statali, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; le sale cinematografiche.

Art. 99

Pubblicità dei prezzi

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 6)



1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Art. 100

Vendite straordinarie

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 7)

1. Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite per rinnovo locali e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Nelle fattispecie si applicano i criteri di cui all'articolo 6, con specifica indicazione del prezzo originale, del prezzo scontato e del ribasso effettuato.

2. Nel caso di vendite di liquidazione per cessazione o cessione dell'attività la persona fisica o la persona giuridica cedente non può riattivare negli stessi locali alcun esercizio commerciale dello stesso settore merceologico per un periodo di dodici mesi.

3. A tutela della concorrenza, la vendita sottocosto è consentita nei casi stabiliti dalla normativa nazionale.

4. [Omissis].

5. Esclusivamente per il settore non alimentare le vendite promozionali, così come quelle straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d'attività o rinnovo locali, sono vietate nei quaranta giorni antecedenti la data d'inizio delle vendite di fine stagione. Limitatamente alle vendite straordinarie di liquidazione per cessazione o cessione d'attività o rinnovo locali possono essere effettuate soltanto trascorsi venti giorni dalla presentazione al comune di apposita comunicazione recante i termini iniziali e finali, la tipologia di vendita straordinaria, l'ubicazione precisa dell'esercizio e il soggetto titolare dell'impresa.

6. I termini iniziali e finali delle vendite di fine stagione sono fissati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentite le associazioni dei commercianti, dei consumatori e dei comuni.

Art. 101

Programmazione urbanistico-commerciale

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 8)

1. La Giunta regionale adotta, su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di commercio e di urbanistica, i criteri di urbanistica commerciale sulla base dei seguenti principi:



- a) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 **della l.r. n. 5/2006**;
 - b) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva dei centri urbani, nelle zone interne, rurali e montane, con particolare riguardo ai centri minori;
 - c) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualità dei comuni, la rivitalizzazione dei centri urbani, la riqualificazione ed il riuso di aree urbane sottoutilizzate, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, anche attraverso l'integrazione fra attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi e attività ricreative;
 - d) favorire lo sviluppo del commercio nelle aree di valore storico, archeologico, ambientale e turistico;
 - e) individuare linee generali per favorire lo sviluppo dei centri commerciali naturali;
 - f) promuovere progetti di riqualificazione commerciale di aree urbane colpite da processi di spopolamento.
2. I comuni, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al comma 1 e nei limiti di discrezionalità da essi concessi, adottano il proprio programma di urbanistica commerciale. La mancata adozione di atti comunali non costituisce motivo di sospensione o rigetto delle istanze relative a: nuove aperture, variazione del settore merceologico, trasferimenti o ampliamenti di esercizi commerciali.
3. Fino all'adozione degli atti comunali, nonché in caso di adozione contrastante con i criteri regionali, hanno applicazione integrale ed immediata i criteri stabiliti con le deliberazioni della Giunta regionale, comprese quelle di cui all'articolo 19 **della l.r. n. 5/2006**. Gli uffici comunali provvedono alla valutazione delle domande sulla base della corrispondenza dell'istanza ai criteri regionali.
4. Per i procedimenti di cui al presente articolo sono sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative sul piano regionale e dei sindacati dei lavoratori.

CAPO II – Grandi strutture di vendita

Art. 102

Piano regionale per le grandi strutture di vendita e definizioni

(L.R. 25/02/2005, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di commercio, art. 1)



1. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede - nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge - all'elaborazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita.

Il Piano deve essere approvato, previo parere della competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale nei successivi sessanta giorni e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Nell'elaborazione del Piano, l'Amministrazione regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali, o delle province e delle associazioni dei comuni, dei rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative e dei rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori.

3. Al fine di costituire un sistema integrato tra il settore produttivo dell'agro-alimentare e la moderna grande distribuzione, la Giunta regionale prevede forme di concertazione finalizzate alla individuazione di appositi spazi per la promozione e sponsorizzazione dei prodotti agro-alimentari sardi.

4. L'individuazione di zone idonee per l'insediamento di grandi strutture deve tener conto dell'aspetto demografico, dell'equilibrato sviluppo urbanistico - commerciale, della valutazione dell'impatto dei flussi di traffico, dell'impatto territoriale ambientale, della vocazione del territorio, dell'impatto sugli insediamenti commerciali già esistenti e operanti sul territorio interessato.

5. Il Piano entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, la variazione del settore merceologico, l'ampliamento, il trasferimento di grandi strutture di vendita, così come definite dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sospeso fino all'entrata in vigore del Piano regionale per le grandi strutture di vendita.

7. Il centro commerciale è considerato grande struttura di vendita quando è promosso o progettato o realizzato o gestito con una politica commerciale unitaria, con più esercizi commerciali, inseriti in una o più strutture funzionalmente collegate, anche se separate da strade o spazi pubblici, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dall'eventuale presenza di altre tipologie di attività.

8. È definito centro commerciale naturale, e non considerato grande struttura di vendita, l'insieme prevalentemente già esistente di piccole attività commerciali, artigianali e di servizi, comunque distinte e al solo fine di valorizzare le zone urbane, che svolgono attività integrate individuate giuridicamente nelle forme del consorzio o dell'associazione.

Art. 103

Criteri di priorità

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 11)



1. Successivamente alla pubblicazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita, nel caso di domande concorrenti per l'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita, la Giunta regionale provvede all'emanazione di un bando che tenga conto dei seguenti criteri:

- a) concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e numero di occupati che si prevede di riassorbire nella nuova struttura;
- b) numero totale di occupati nella struttura;
- c) recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;
- d) migliore soluzione urbanistica e minore impatto ambientale;
- e) maggiori impegni contratti in convenzione con il comune per la mitigazione degli impatti;
- f) spazi per la promozione e la vendita di prodotti sardi;
- g) impegno al rispetto degli accordi sindacali a livello nazionale e territoriale;
- h) allocazione lungo le direttrici infrastrutturali della Sardegna e nelle aree economicamente disagiate.

CAPO III – Commercio su aree pubbliche

Art. 104

Definizioni

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 14)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, escluso il demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico fatta eccezione per quelle del demanio marittimo;
- c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;



- d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) per presenze effettive in una fiera, il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- h) per posteggio libero, il posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agroalimentare, o che per loro natura abbiano un carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

Art. 105

Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 15)

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area, negli spazi appositamente definiti da ogni singolo comune, purché in forma itinerante e sui posteggi liberi.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili. Per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.



5. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 **della l.r. n. 5/2006**;

b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

8. L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.

9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività non può essere superiore alla durata della concessione demaniale.

10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantano il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

12. La Giunta regionale emana le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Determina altresì gli indirizzi in materia di orari, ferma restando la competenza del sindaco nel fissare i medesimi.

13. La Giunta regionale, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabilisce, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività e del numero dei posteggi liberi nei mercati, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabilisce,



altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime, prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive e delle tipologie trattate, privilegiando le produzioni dell'artigianato isolano.

14. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, provvede all'emanazione delle disposizioni d'attuazione previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio della competente Commissione consiliare e dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, quelle relative al termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.

17. In caso di inerzia da parte del comune la Regione attiva la procedura sostitutiva prevista dalla legge regionale di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.

Box 2

L.R. 07/02/2011, n. 6, Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) e norme sul trasferimento dell'attività

Art. 2

Interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12, della legge regionale n. 5 del 2006

1. L'articolo 15, comma 12, della legge regionale n. 5 del 2006, è da interpretarsi nel senso che la Giunta regionale, nell'emanare le norme relative alle modalità di esercizio del commercio, ai criteri e alle procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione, nonché alla reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione per atto tra vivi o in caso di morte non ha facoltà, in assenza di una esplicita e conforme disposizione legislativa



o regolamentare approvata dal Consiglio regionale, di limitare il novero dei possibili cessionari dell'autorizzazione ai soli parenti e affini entro il quarto grado del titolare.

Art. 106

Trasferimento dell'attività

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 15-bis)

1. Il trasferimento dell'attività comporta a favore dell'avente causa il trasferimento del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività fino alla scadenza originaria dello stesso.
2. L'avente causa, salvo quanto stabilito dal comma 5, deve possedere tutti i requisiti ai quali è subordinato l'accesso e l'esercizio dell'attività.
3. Il titolo abilitativo assegnato in base a una riserva a favore di particolari categorie, salvo quanto stabilito dal comma 5, può essere trasferito esclusivamente in capo ad un soggetto appartenente alla medesima categoria.
4. [La cessione dell'attività per atto tra vivi è comunicata dal cessionario al comune territorialmente competente entro sessanta giorni e non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività stessa]²².
5. La successione nell'attività per causa di morte è comunicata, entro tre mesi, al comune territorialmente competente dal successore il quale, anche se privo dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge o di quelli ulteriori eventualmente richiesti per l'accesso e l'esercizio dell'attività, può proseguire in via provvisoria l'esercizio dell'attività per non più di un anno dalla data dell'acquisto. Decorso l'anno, il mancato possesso dei requisiti richiesti determina la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni sui posteggi.

CAPO IV – Rivendita di giornali e riviste

Art. 107

Autorizzazione amministrativa

(L.R. 15/07/1986, n. 49 Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste, art. 6)

²² La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio-7 febbraio 2012, n. 18 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2012, n. 6, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.



L'autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici è rilasciata dal Sindaco in conformità ai piani comunali di cui al precedente art. 2 **della l.r. n. 49/1986** ed in base ad apposito concorso per singoli punti di vendita. Essa deve essere vidimata tutti gli anni ed è personale.

L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.

L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività ad una determinata persona fisica o giuridica in una definita ed individuata localizzazione e non è trasferibile.

Art. 108

Esenzione all'autorizzazione. Casi nei quali non è richiesta l'autorizzazione

(L.R. 15/07/1986, n. 49 Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste, art. 7)

L'autorizzazione non è richiesta:

- 1) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, nonché per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, svolta attraverso l'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- 2) per la consegna porta a porta curata dall'editore per le proprie pubblicazioni;
- 3) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
- 4) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole.

Per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorché contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata all'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante. Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori dalle sedi medesime e non è soggetta ad autorizzazioni.

Art. 109

Autorizzazioni in caso di mancata domanda per punti ottimali di vendita

(L.R. 15/07/1986, n. 49 Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste, art. 8)

Qualora entro il termine fissato dal comune per la presentazione delle domande per singoli punti ottimali di vendita, non siano state presentate istanze, possono essere autorizzati alla



vendita i titolari di altre autorizzazioni al commercio che siano il più possibile affini o compatibili con l'attività di vendita di quotidiani e riviste.

Tali autorizzazioni sono rilasciate per un periodo non superiore a 3 anni e sono rinnovabili per uguale massimo periodo nel caso che anche a seguito di nuovo concorso non pervengano domande per l'assegnazione del posto fisso esclusivo.

Se non vi sono domande anche per la vendita presso altri esercizi, possono essere rilasciate autorizzazioni per la vendita ambulante, sempre per un periodo non superiore a 3 anni e limitatamente alla zona cui si riferisce il punto vendita ottimale, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di sconfinamento recidivo e continuato.

Tale disciplina è estesa alle autorizzazioni per punti ottimali stagionali.

Art. 110

Autorizzazioni a carattere stagionale

(L.R. 15/07/1986, n. 49 Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste, art. 9)

I comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per un periodo complessivo non superiore a 5 mesi nell'anno solare per punti ottimali individuati nei piani comunali per le zone turistiche.

Dette autorizzazioni non possono essere rilasciate a soggetti che non possiedono i requisiti di cui all'art. 11 **della l.r. n. 49/1986** e non possono essere rilasciate a titolari di autorizzazioni di altro punto di vendita.

Per la località e per i periodi in cui si verificano consistenti flussi turistici, ma non tali da determinare la localizzazione in un posto ottimale stagionale di vendita, il Sindaco può autorizzare la vendita ambulante da parte del titolare del punto di vendita più vicino.

Art. 111

Esercizio dell'attività

(L.R. 15/07/1986, n. 49 Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste, art. 10)

L'esercizio delle rivendite fisse di quotidiani e periodici può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari, parenti o affini in terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita per riposo turnato o di impedimento temporaneo inferiore ai 6 mesi dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre autorizzazioni o altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il



luogo e le modalità di svolgimento dell'attività di vendita. Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali o di distribuzione possono provvedere direttamente.

Nel caso di impossibilità temporanea o definitiva a svolgere l'attività di vendita per cause dipendenti da forza maggiore che determinano lo spostamento del punto di vendita, il comune deve individuare una nuova localizzazione nelle immediate vicinanze e comunque nell'ambito della stessa zona.

Quando la rivendita, esclusivamente nella propria zona, viene curata dall'esercente autorizzato anche attraverso la consegna porta a porta, effettuata da coadiutori familiari o da personale dipendente, questi devono essere in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune, attestante l'identità della persona e gli estremi dell'autorizzazione.

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento alle diverse testate, fatto salvo il divieto di rendere visibili al pubblico le immagini delle pubblicazioni la cui vendita sia vietata per legge ai minorenni.

Art. 112

Domande

(L.R. 15/07/1986, n. 49 Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste, art. 11)

Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita a posto fisso di quotidiani e periodici, deve presentare domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art. 6 **della l.r. n. 49/1986**, al Sindaco del comune nel cui territorio aspira ad esercitare l'attività stessa.

Il richiedente:

- a) deve essere iscritto nel registro esercenti il commercio;
- b) non deve essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici rilasciata dallo stesso comune o da altri comuni;
- c) al momento del rilascio dell'autorizzazione, che deve essere indicato dal comune con almeno 3 mesi di anticipo, non deve esercitare altra attività lavorativa dipendente;
- d) non deve ricadere nella previsione di cui all'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 113

Priorità fra domande concorrenti per la gestione di punti ottimali di vendita

(L.R. 15/07/1986, n. 49 Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste, art. 12)

Nei casi di domande concorrenti, il Sindaco rilascia l'autorizzazione permanente o quella stagionale attenendosi alle seguenti priorità:



1) domande di trasferimento da zone sature in zone che presentino disponibilità numerica in base ai piani comunali di cui al precedente art. 2 **della l.r. n. 49/1986**;

2) domande presentate da richiedenti che dimostrino di possedere, con comprovata documentazione, requisiti professionali acquisiti per un periodo non inferiore ad un anno, nel settore delle rivendite di quotidiani e periodici.

A parità di condizioni, sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 114

Subingresso

(L.R. 15/07/1986, n. 49 Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste, art. 13)

Il trasferimento dell'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o a causa di morte comporta il rilascio di nuova autorizzazione comunale a favore del subentrante sempre che sia provato al comune l'effettivo trapasso dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 11.

Il trasferimento per atto tra vivi è vietato se non siano trascorsi almeno 5 anni di gestione diretta della rivendita salvo provati casi di forza maggiore.

In caso di morte del titolare di un'autorizzazione amministrativa, se l'erede legittimo non ha al momento i requisiti previsti dall'art. 11 **della l.r. n. 49/1986** per subentrare al defunto, può continuare l'esercizio per un anno e durante tale periodo deve regolarizzare la sua posizione o cedere l'esercizio.

Art. 115

Ferie e chiusura estiva

(L.R. 15/07/1986, n. 49 Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste, art. 14)

La chiusura delle rivendite nei giorni festivi e per ferie deve essere regolata in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio comunale, mediante la predisposizione di un apposito calendario di turni, sentite le organizzazioni di categorie.

Le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il periodo di chiusura ed i punti di vendita più prossimi che effettuano il servizio.

Il calendario predisposto ai sensi del precedente comma deve essere trasmesso dal comune alle organizzazioni sindacali interessate.

Nelle zone ove si verificano consistenti movimenti turistici e nei periodi di maggiore flusso, i comuni, sentite le organizzazioni di categoria, possono prevedere deroghe ai turni di chiusura.

La richiesta di chiusura temporanea deve essere comunicata al comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente.



Art. 116

Decadenza dell'autorizzazione

(L.R. 15/07/1986, n. 49 Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste, art. 15)

L'autorizzazione decade qualora il titolare:

- 1) affidi in gestione la rivendita, salve le deroghe di cui al primo comma dell'art. 10 **della l.r. n. 49/1986**;
- 2) non attivi la rivendita per un periodo di oltre 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo che l'inattività sia dipesa da cause di forza maggiore adeguatamente provate;
- 3) trasferisca l'esercizio per atto tra vivi prima del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 13 **della l.r. n. 49/1986**;
- 4) perda i requisiti di cui all'art. 11 **della l.r. n. 49/1986**;
- 5) trasferisca la rivendita (senza autorizzazione) in una nuova località senza la prescritta autorizzazione.

CAPO V – Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 117

Disposizioni generali e ambito di applicazione

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 20)

1. Per somministrazione s'intende la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
2. La presente legge si applica alla somministrazione al pubblico e alla somministrazione negli spacci interni.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti attribuiti ai vari organismi, statali e locali, in materia di pubblica sicurezza.

Art. 118

Tipologie degli esercizi aperti al pubblico

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 21)



1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un'unica tipologia, comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di somministrare tutti i prodotti di cui al comma 1, fatto salvo il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria.
3. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di più autorizzazioni per tipologie diverse, si identificano nell'unica tipologia di cui al comma 1.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

Art. 119

Programmazione delle attività di somministrazione aperte al pubblico

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 22)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 **della l.r. n. 5/2006**, la Regione promuove un processo di programmazione da parte dei comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici e alle caratteristiche delle singole località, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, fissa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono le condizioni da accertare per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
3. Nei successivi sei mesi i comuni, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, provvedono alla programmazione delle attività di somministrazione di cui al presente articolo. Trascorso il suddetto termine, e fino all'adozione degli atti comunali, hanno applicazione integrale ed immediata i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2. I comuni provvedono alla valutazione delle domande sulla base della corrispondenza dell'istanza ai criteri regionali.
4. Il comma 2 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:
 - a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, stabilimenti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente



collegata, sempreché la somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente rispetto all'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata; l'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento; non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) nelle attività di somministrazione non aperte al pubblico di cui all'articolo 24 **della l.r. n. 5/2006**;

c) nelle attività soggette alle particolari disposizioni di cui all'articolo 25 **della l.r. n. 5/2006**;

d) nelle attività svolte in forma temporanea.

5. I comuni, nello stabilire le condizioni di cui al comma 2, possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree o oggetto di deroga ai sensi della vigente normativa.

6. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non superiori a centottanta giorni, per ciascun anno solare.

7. [Omissis].

Box 3

Delib.G.R. 28/12/2006, n. 54/3, L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 22. Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande. Direttive generali

Articolo 4

Attività escluse dalla programmazione comunale

1. Sono escluse dai criteri di programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 5 del 2006.

Articolo 5

Elementi della richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata o spedita con raccomandata A/R all'ufficio deputato del Comune competente e deve indicare i seguenti elementi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;



b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all' articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2006;

c) ubicazione dell'esercizio;

2. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.

3. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione.

Articolo 6

Allegati alla richiesta di autorizzazione

1. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq., debitamente sottoscritta da tecnico abilitato;

dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'Interno. Il Comune accerta la adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento;

b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

c) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'ulteriore documentazione sotto elencata:

a) certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'ufficio deputato del Comune;

b) documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico;

c) eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che l'ufficio deputato del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;

può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 23 comma 4 della legge regionale n. 5/2006.

Articolo 7

Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme sull'edilizia urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere spazi adeguati, idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

Articolo 8



Impatto acustico ed ambientale

1. I Comuni verificano, preventivamente alla concessione dell'autorizzazione, l'adeguamento dei locali alle norme di tutela dall'inquinamento acustico.
2. I Comuni disciplinano le attività negli spazi esterni tenendo conto del decoro urbano in particolar modo nelle aree di interesse ambientale, storico, archeologico, artistico e culturale.

Articolo 10

Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 120

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 23)

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2, nonché delle condizioni stabilite dai comuni ai sensi dell'articolo 22 della l.r. n. 5/2006. Il rilascio dell'autorizzazione avviene, inoltre, in subordine all'accertamento dei requisiti in materia di sorvegliabilità dei locali per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'interno. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento.
3. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico; stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.
4. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in



materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

5. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 121

Esercizi di somministrazione non aperti al pubblico

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 24)

1. Costituiscono attività di somministrazione non aperte al pubblico le attività destinate ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone. Per tali attività si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 34 **della l.r. n. 5/2006**.

2. L'apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio. Nella comunicazione il soggetto interessato deve dichiarare:

a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 2 **della l.r. n. 5/2006**;

b) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

c) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

3. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento.

4. La somministrazione nei circoli privati è ammessa, con le disposizioni del presente articolo, a condizione che sia effettuata in locali senza accesso diretto dalla pubblica via e privi di pubblicità esterna, a favore degli iscritti ai circoli. Nella comunicazione di cui al comma 2 i circoli debbono presentare l'atto costitutivo e lo statuto integrati dall'elenco delle cariche sociali, dei soci e dalla documentazione relativa all'eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente sulla base di finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative.

4-bis. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati è disciplinato da apposita direttiva approvata dalla Giunta regionale.

Box 4

Delib.G.R. 28/11/2006, n. 49/21, L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 24. Disciplina degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico

Articolo 1



Oggetto e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a favore dei rispettivi associati, da parte di esercizi non aperti al pubblico.
2. Ai fini del presente regolamento gli esercizi non aperti al pubblico sono individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 5/2006.

Articolo 2

Requisiti

1. I soggetti di cui all'art. 1, per poter avviare e proseguire l'attività di somministrazione ai propri soci, devono:
 - avere finalità assistenziale e/o di mutuo soccorso perseguite attraverso l'effettivo esercizio di attività ricreative, culturali, sportive, sociali, formative, educative;
 - essere dotati di statuto, di organi di direzione e di controllo;
 - adottare modalità di iscrizione che prevedano la domanda di adesione dell'aspirante socio, la formale accettazione da parte degli organi statutariamente preposti, la successiva iscrizione nel libro dei soci e il rilascio di tessera.
2. Il legale rappresentante del circolo è obbligato a comunicare tempestivamente al comune le variazioni intervenute successivamente alla comunicazione.
3. Il comune effettua controlli ed ispezioni.
4. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche in caso di intervento edilizio per ampliamento.

Articolo 3

Avvio attività

1. I soggetti di cui all'art. 1 che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e di bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove svolgono le loro attività istituzionali, presentano, per il tramite del legale rappresentante o presidente del circolo al comune del luogo ove è ubicata l'attività, una comunicazione ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 5/2006. La stessa può essere presentata su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
2. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, la comunicazione va sottoscritta anche dal gestore;
3. I soggetti di cui ai commi precedenti debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5/2006;
4. La comunicazione deve contenere i seguenti elementi:
 - denominazione completa del circolo, relativo codice fiscale, e l'indicazione della sede;
 - la finalità del circolo;
 - cariche sociali;
 - dati identificativi e anagrafici e codice fiscale del Presidente/Legale rappresentante del circolo;
 - eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciute regionalmente o nazionalmente svolgenti finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, sportive o ricreative;
 - che il circolo ha le caratteristiche di ente non commerciale;



- il tipo di attività di somministrazione;
 - l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
 - che il locale ove si esercita la somministrazione è conforme alle norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, polizia urbana e annonaria e ai criteri di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
 - il numero massimo di soci che, nel rispetto delle norme di sicurezza, il locale può contenere;
 - l'autocertificazione antimafia;
 - dichiarazione relativa alla destinazione d'uso del locale;
 - di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5.
5. Alla comunicazione si allegano i seguenti documenti:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del circolo;
 - elenco delle cariche sociali, e dei soci;
 - copia del documento di identità del Presidente/Legale rappresentante del circolo;
 - copia del documento di attività del gestore nel caso ricorra la circostanza prevista dal comma 2 del presente articolo;
 - dichiarazione sottoscritta in forma leggibile dal Presidente Nazionale e/o Regionale di Ente che attesti l'affiliazione ad esso del circolo, in caso di circolo affiliato;
 - copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 5/2006 per l'esercizio dell'attività di somministrazione.
6. Il comune verifica che lo statuto dell'associazione, preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.
7. In caso di cambio del Presidente/Legale rappresentante, o del gestore, deve essere data comunicazione al comune competente.
8. Il comune invia, per conoscenza, copia della comunicazione alla competente ASL per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria.
9. Non è consentito l'ingresso nei locali del circolo ai soggetti che non abbiano la qualità di socio.
10. È fatto assoluto divieto di pubblicizzare l'attività di somministrazione che si svolge all'interno del circolo.
11. Il Presidente /Legale rappresentante e/o il gestore del circolo devono verificare che le persone che accedono ai locali del circolo siano associati in possesso della relativa tessera.

Articolo 4

Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione

1. I locali dei circoli nei quali si svolge l'attività di somministrazione devono presentare i seguenti requisiti:
- non avere accesso diretto dalla pubblica via ma essere separati dall'ingresso da divisori, in modo tale che sia impedita dall'esterno la percezione visiva dell'attività di somministrazione;
 - nell'area destinata alla somministrazione deve essere esposta copia della comunicazione, di tutte le prescritte autorizzazioni, e il certificato di affiliazione del circolo all'ente nazionale (se trattasi di circolo affiliato);



- sull'ingresso ed all'esterno della struttura sede del circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno o i prodotti che vi vengono somministrati;
- nei locali del circolo va esposto, su appositi cartelli, l'orario di apertura e chiusura, così determinato all'interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dal comune;
- la somministrazione di bevande e/o alimenti è riservata esclusivamente ai soci del circolo in possesso della tessera sociale regolarmente iscritti nel libro dei soci nonché ai soci di altri circoli in possesso della rispettiva tessera.

Art. 122

Attività non soggette ad autorizzazione

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 25)

1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23 **della l.r. n. 5/2006** le attività disciplinate dal presente titolo svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza o sostegno.
2. Sono, inoltre, escluse dall'applicazione degli articoli 22 e 23 **della l.r. n. 5/2006**:
 - a) le attività di somministrazione di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
 - b) le attività di somministrazione di cui alla legislazione regionale sull'agriturismo.
3. Il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando locali ed arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione, non è soggetto ad autorizzazioni preventive e può essere vietato dal comune soltanto ove difetti l'osservanza dei requisiti igienico-sanitari.

Art. 123

Autorizzazioni temporanee

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 26)

1. In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui l'attività si svolge, su richiesta del soggetto interessato. Essa può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 **della l.r. n. 5/2006** o designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.



2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 23 **della l.r. n. 5/2006** con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore a quindici giorni.

Art. 124

Disposizioni per i distributori automatici

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 27)

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente adibiti a tale attività, è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti o non aperti al pubblico di cui agli articoli 22 e 23 **della l.r. n. 5/2006**.
2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi mediante distributori automatici.

Art. 125

Esercizio di attività accessorie

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 28)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23 **della l.r. n. 5/2006** abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all'effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società.
2. Le stesse autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.
3. Resta inteso che l'esercizio delle attività di cui al comma 2 deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
4. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificate ed integrate dagli articoli 1 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, e 37 e seguenti della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare, per quanto concerne la distribuzione, la gestione e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché in materia di gioco d'azzardo. La pratica dei giochi nei pubblici esercizi disciplinati dalla presente legge è subordinata all'esposizione



di un'apposita tabella vidimata dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 126

Subingresso

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 29)

1. Il trasferimento per atto tra vivi è sempre consentito purché sia data prova dell'effettivo trasferimento dell'azienda con le modalità previste per le aziende non soggette a registrazione.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 **della l.r. n. 5/2006** deve essere dimostrato entro dodici mesi dalla morte del titolare dell'attività.
3. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell'attività è soggetto a previa comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 127

Durata delle autorizzazioni

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 30)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, annuali o stagionali, sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicate; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.
2. Nelle autorizzazioni stagionali, di cui al comma 6 dell'articolo 22 **della l.r. n. 5/2006**, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, in corso d'anno, l'esercizio dell'attività.
3. Le autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 26 **della l.r. n. 5/2006** sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione.

Art. 128

Revoca delle autorizzazioni

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 31)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 **della l.r. n. 5/2006** sono revocate:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;



- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 **della l.r. n. 5/2006**;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; in tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l'azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'azienda, l'autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso non avvii l'attività nei termini previsti.

Art. 129

Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico

(L.R. 18/05/2006, n. 5, Disciplina generale delle attività commerciali, art. 33)

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

TITOLO IV – Industria

CAPO I – Attività estrattive

Art. 130

Dell'autorizzazione di indagine



(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 2)

1. Può essere accordata autorizzazione di indagine nei casi in cui si ravvisi la necessità o l'interesse di eseguire ai fini minerari specificamente indicati, rilevamenti geologici o geofisici.

Art. 131

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 3)

1. L'autorizzazione di indagine è accordata a chi ne faccia domanda ed abbia, a giudizio dell'Assessore all'industria e commercio, la capacità tecnica ed economica a condurre l'indagine.

2. Per le zone interessanti la difesa, l'Assessore all'industria e commercio provvede al rilascio dell'autorizzazione di indagine d'intesa con l'Amministrazione militare.

Art. 132

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 4)

1. Ad una stessa persona fisica o giuridica possono essere accordate più autorizzazioni d'indagine salve le limitazioni di numero e di superficie da prevedersi nel regolamento.

Art. 133

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 6)

1. L'indagine può essere autorizzata anche per un'area che è oggetto di autorizzazione, permesso e concessione vigente.

2. In ogni caso i nuovi lavori devono riguardare sostanze minerali diverse da quelle alle quali si riferiscono i precedenti provvedimenti e non devono essere incompatibili con quelli previsti nei provvedimenti stessi.

3. Se vi è disaccordo fra gli interessati circa le misure necessarie per rendere possibile la contemporaneità dei lavori provvede l'Assessore all'industria e commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere.

Art. 134

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 7)



1. L'autorizzazione può essere accordata per un periodo non superiore ad un anno e può essere prorogata per soli due periodi di un anno ciascuno.
2. A seguito della richiesta di proroga l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende ancora valida fino alla comunicazione del relativo provvedimento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
3. La proroga deve essere accordata previa constatazione dei lavori compiuti e dei risultati ottenuti e può essere concessa a condizioni diverse da quelle indicate nel provvedimento anteriore.

Art. 135

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 8)

1. Chi è stato autorizzato all'indagine deve corrispondere anticipatamente all'amministrazione regionale un diritto di lire 5 per ogni ettaro o frazione di superficie compresa entro i limiti stabiliti dall'autorizzazione, per il primo anno; di lire 10 per il secondo anno e di lire 15 per il terzo anno.

Art. 136

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 10)

1. Il proprietario ed il possessore del fondo compreso nel perimetro dell'indagine non possono opporsi ai relativi lavori.
2. In caso di disaccordo sulla necessità e le modalità delle operazioni, l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere prescrive le norme da seguire, emanando, se del caso, i relativi provvedimenti.
3. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso all'assessorato all'industria e commercio entro trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 137

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 11)

1. L'indagatore deve risarcire ogni danno derivante dall'esercizio dell'autorizzazione.
2. I proprietari ed i possessori dei fondi compresi entro i limiti dell'autorizzazione debbono essere avvisati prima dell'inizio dei lavori ed hanno facoltà di esigere una cauzione in denaro.



3. Se le parti non raggiungano l'accordo entro un mese dal preavviso, l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere, sentito il parere di un perito, stabilisce provvisoriamente d'ufficio l'ammontare della cauzione.
4. Eseguito il deposito di questa può darsi inizio ai lavori.
5. Se, per circostanze sopravvenute, la cauzione non sia più necessaria o il suo importo debba essere variato, si procede secondo le disposizioni del comma precedente.
6. Per ogni ulteriore contestazione fra le parti in relazione ai due precedenti commi resta salva la competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 138

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 12)

1. L'autorizzazione di indagine non è trasferibile per atto tra vivi; si estingue oltreché per scadenza del termine, per la morte dell'indagatore, per rinuncia o per decadenza.

Art. 139

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 13)

1. La rinuncia all'autorizzazione non deve contenere alcuna condizione o riserva.
2. Essa non ha effetto se non è accettata dall'Assessore all'industria e commercio.
3. Trascorsi novanta giorni dalla dichiarazione di rinuncia senza che l'Assessore si sia pronunciato in modo definitivo la rinuncia si intende accettata.

Art. 140

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 14)

1. È pronunciata la decadenza dell'autorizzazione:
 - 1) quando non si sia dato inizio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro due mesi dal giorno in cui fu rilasciata l'autorizzazione;
 - 2) quando l'esercizio dell'autorizzazione sia stato ceduto;
 - 3) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi escluso il caso di forza maggiore;
 - 4) quando non sia stato pagato il diritto annuo indicato nel l'art. 8 **della l.r. n. 15/1957**;
 - 5) quando non siano stati osservati gli altri obblighi imposti con il provvedimento di autorizzazione o successivamente con i provvedimenti di proroga.



2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi, con decreto dell'Assessore all'industria e commercio.

3. Contro il provvedimento relativo è ammessa opposizione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza. Sulla opposizione decide, entro sessanta giorni dalla presentazione della medesima, lo stesso Assessore all'industria e commercio, sentito il comitato regionale delle miniere. Resta salvo il rimedio di cui all'art. 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 141

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 15)

1. Le spese per l'istruttoria degli atti previsti negli articoli precedenti sono a carico dell'interessato: può essere disposto che egli le anticipi.

Art. 142

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 16)

1. Ai fini di ulteriori sviluppi della ricerca e della eventuale coltivazione l'indagatore, a preferenza su qualsiasi richiedente, può chiedere ed ottenere, con le prescrizioni di legge e nei limiti determinati dall'Assessore all'industria e commercio, l'area su cui l'indagine stessa ha dato esito positivo.

Art. 143

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 17)

1. I titolari delle autorizzazioni di indagini, dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie, i quali si propongono di eseguire indagini e rilevamenti geologici e geofisici sono tenuti in tutti i casi a comunicare all'Assessore all'industria e commercio:

a) preventivamente, fermo ogni altro obbligo di legge il programma delle operazioni suaccennate;

b) i dati di osservazione strumentale, le cartografie, le relazioni ed ogni altro elemento conclusivo, relativo alla materia.

Art. 144

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 18)



1. L'Assessore all'industria e commercio, anche valendosi dell'opera dell'Ufficio distrettuale delle miniere, segue lo svolgimento su terreno delle operazioni di rilevamento e l'elaborazione dei dati.

Art. 145

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 19)

1. I documenti e le informazioni che, in forza degli obblighi di cui all'art. 17 **della l.r. n. 15/1957**, pervengono all'Amministrazione regionale, non possono da questa essere resi pubblici o comunicati a terzi senza l'autorizzazione del presentatore dei rilevamenti prima che siano decorsi due anni dalla data di ricevimento.

Art. 146

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 20)

1. Le altre modalità relative alle comunicazioni di cui all'articolo 17 **della l.r. n. 15/1957**, sono stabilite dall'Assessore all'industria e commercio.

Art. 147

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 21)

1. In caso di persistente violazione delle prescrizioni suddette può essere pronunciata la decadenza dalla autorizzazione di indagine, dal permesso di ricerca o dalla concessione mineraria, nelle forme e con i rimedi di cui all'art. 14 **della l.r. n. 15/1957**.

Art. 148

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 22)

1. È istituito presso l'Assessorato all'industria e commercio il pubblico registro delle autorizzazioni di indagine, dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie e, a norma dell'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, delle cave e torbiere.

Art. 149

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 23)



1. Nel pubblico registro minerario devono essere annotati a cura dell'Assessorato all'industria e commercio:

1) i provvedimenti relativi alle autorizzazioni di indagine, alle proroghe, rinunzie, decadenze, ampliamenti o riduzioni di aree, estensioni e scadenze dei termini;

2) i provvedimenti relativi ai permessi di ricerca, alle proroghe, trasferimenti, rinunzie, decadenze, prove di coltivazione, dinieghi, di proroghe, ampliamenti e riduzioni di aree, estensioni e scadenze dei termini;

3) i provvedimenti relativi alle concessioni minerarie, alle proroghe, trasferimenti, rinunzie, decadenze, iscrizioni ipotecarie, costituzioni di consorzi obbligatori e scadenze dei termini;

4) i provvedimenti relativi alle concessioni di cave e torbiere sottratte alla disponibilità dei proprietari dei fondi e loro restituzioni alla disponibilità del proprietario stesso.

Art. 150

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 24)

1. Chiunque ne faccia istanza ed abbia corrisposto i diritti di ufficio fissati dalla presente legge, può ottenere copie ed estratti del registro predetto e dei piani tipografici relativi alle aree soggette a vincoli minerari.

Art. 151

(L.R. 07/05/1957, n. 15, Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), art. 25)

1. Le norme regolamentari per la richiesta ed il rilascio delle copie e degli estratti di cui al precedente articolo, sono emanate su proposta dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il Comitato regionale delle miniere, con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della medesima.

Box 5

D.P.G.R. 31 ottobre 1986, n. 152

Regolamento per l'esecuzione del Titolo I della L.R. 7 maggio 1957, n. 15, concernente «Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria»

(1) Pubblicato nel B.U. 29 novembre 1986, n. 58.

Art. 1



Le istanze per ottenere l'autorizzazione di indagine devono essere corredate di una relazione geologica del programma dei lavori, del programma finanziario ad essi relativo, del piano topografico dell'area richiesta e dei documenti comprovanti la capacità tecnica ed economica del richiedente a condurre l'indagine.

Le istanze saranno pubblicate per estratto nella parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 2

In caso di concorso di due o più domande, verrà accordata preferenza al richiedente con programma e capacità tecniche più adeguati. A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

Art. 3

Sono considerate domande in concorrenza quelle che abbiano per oggetto aree integralmente o parzialmente interferenti e gli stessi minerali, se pervenute anteriormente alla data di pubblicazione della prima domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione sarda disposta dall'art. 1 del presente regolamento.

Art. 4

Le istanze di proroga devono essere presentate, almeno 15 giorni prima della scadenza, corredate di una relazione sui lavori effettuati e delle spese in essi sostenute, di un rapporto sui risultati conseguiti e del nuovo programma annuale dei lavori e relative indicazioni dell'impegno finanziario.

Art. 5

All'atto della richiesta di proroga il titolare dell'autorizzazione di indagine può richiedere la riduzione o l'ampliamento dell'area entro i limiti di cui al successivo art. 7, l'estensione dell'indagine ad altri minerali compresi entro l'area oggetto di autorizzazione, fermo restando quanto stabilito al secondo comma dell'art. 6 della L.R. 7 maggio 1957, n. 15.

Art. 6

Le spese per l'istruttoria degli atti di cui ai precedenti artt. 1, 4 e 5, sono fissate in L. 20.000, di cui:

- a) L. 10.000, da destinarsi alla copertura delle spese relative all'istruttoria tecnica, mediante versamento anticipato di c/c postale sul conto di contabilità speciale istituito presso la Tesoreria regionale ed intestato all'Assessorato all'industria e commercio della Regione Sarda - Divisione Miniere - Autorizzazione ad indagine;
- b) L. 10.000, da destinarsi alle spese di pubblicazione delle istanze nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda, mediante versamento anticipato nel c/c postale n. 10/535, intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Qualora l'importo di cui alla lettera b) si dimostri insufficiente, gli interessati dovranno provvedere al saldo della differenza su indicazione dell'ufficio del Bollettino stesso.

Le ricevute relative ai bollettini di versamento, dovranno essere allegate alle istanze.

Art. 7

L'autorizzazione di indagine non può essere accordata per un'area superiore a 85.000 ettari contigui né inferiori ai 3.000.



Ad una stessa persona fisica o giuridica possono essere accordate più autorizzazioni di indagine non contigue, purché l'area complessiva non risulti superiore ai 200.000 ettari.

In casi particolari, su conforme deliberazione della Giunta regionale, possono essere accordate autorizzazioni di indagine su aree superiori ai 200.000 ettari.

Per aree contigue si intendono quelle che distano fra loro meno di 6 chilometri.

Agli effetti dei limiti di superficie suindicati si computano anche le aree accordate in ricerca ed in coltivazione allo stesso nominativo

Art. 8

I rilevamenti geologici e geofisici eseguibili in regime di autorizzazione di indagine prevedono anche l'esecuzione di sondaggi stratigrafici, di punti di scoppio per pozzetti e di quant'altre operazioni la tecnica indichi utili per il migliore perfezionamento dei rilevamenti geologici e geofisici atti ad una più proficua conoscenza della geologia profonda.

Art. 152

Indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 1)

1. L'indagine, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione sarda sono regolate dalla presente legge e per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e nella L.R. 7 maggio 1957, n. 15, e relative modificazioni ed integrazioni.

Art. 153

Indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 2)

1. L'autorizzazione di indagine, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione, sono accordate con decreto dell'Assessore regionale all'industria e commercio, previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, a persone fisiche o a società regolarmente costituite che ne facciano richiesta ed abbiano capacità tecniche ed economiche adeguate.

2. Per il permesso di ricerca e per la concessione di coltivazione è sentito il Comitato regionale delle miniere.

3. Per le zone interessanti la difesa i provvedimenti sono adottati d'intesa con le competenti Autorità militari.



Art. 154

Dell'indagine

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 3)

1. L'autorizzazione di indagine per idrocarburi liquidi e gassosi è accordata per un periodo non superiore ad un anno e può essere prorogata una sola volta per non più di sei mesi. La proroga deve essere accordata solo per comprovate necessità, previa constatazione dei lavori compiuti, e può essere concessa a condizioni diverse da quelle indicate nel provvedimento anteriore.
2. Per le limitazioni di numero e di superficie delle autorizzazioni di indagine, nonché per la presentazione delle domande si applicano le norme contenute nel regolamento della L.R. 7 maggio 1957, n. 15.

Art. 155

Della ricerca

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 4)

1. Il permesso di ricerca è accordato per un periodo non superiore a tre anni e può essere prorogato per due sole volte e per non più di tre anni ciascuna volta, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione del programma di lavoro.
2. Con il decreto di proroga dell'Assessore regionale all'industria e commercio è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.
3. In caso di concorso di due o più domande viene accordata la preferenza al richiedente che presenti il programma di più sollecita attuazione, con particolare riferimento alla entità delle perforazioni e alle garanzie offerte per la esecuzione. A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.
4. Sono considerate domande concorrenti, ai fini del comma precedente, quelle presentate nelle more della istruttoria e comunque non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale della Regione - parte 3^a.

Art. 156

Della ricerca

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 5)

1. Il permesso di ricerca deve comprendere un'area continua non superiore a 100.000 ettari.
2. Nel caso di più permessi intestati ad una stessa persona, Ente o società, l'area complessiva non può superare il limite di 150.000 ettari.



3. Le aree pertinenti ai singoli permessi intestati ad uno stesso titolare debbono distare tra loro almeno due chilometri.
4. L'area di ricerca deve essere di forma quadrata o rettangolare, salvo per il lato che eventualmente coincida con il litorale marino. Se di forma rettangolare, il lato minore non può essere inferiore ad un quinto del lato maggiore.
5. L'area compresa nel permesso iniziale è ridotta del 30 per cento alla scadenza della prima proroga. Il permissionario ha diritto di ottenere che in tale aliquota siano comprese le aree alle quali egli avesse volontariamente rinunciato secondo le norme dell'art. 9 della presente legge.

Art. 157

Della ricerca

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 6)

1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel decreto di permesso.
2. Il termine non può essere superiore a tre mesi dalla comunicazione del decreto per i lavori di prospezione e a 24 mesi dall'inizio della prospezione per la perforazione.

Art. 158

Della ricerca

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 7)

1. Il titolare del permesso di ricerca deve:
 - a) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonché quelle previste nel decreto di permesso e le prescrizioni che gli vengano impartite dalla Autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma;
 - b) dare tempestiva notizia del rinvenimento di idrocarburi alla Autorità mineraria.

Art. 159

Della ricerca

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 8)

1. Il permissionario deve corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale un diritto annuo di lire 100 per ettaro di superficie compresa nell'area del permesso di ricerca.

Art. 160



Della ricerca

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 9)

1. Il titolare del permesso può rinunciare anche a parte del l'area di ricerca sempre che dimostri di aver regolarmente eseguito i lavori previsti nel programma; ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue non inferiori a 100 ettari adiacenti almeno ad uno dei lati della zona compresa nel permesso che si intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 5, comma IV **della l.r. n. 20/1959**.
2. È escluso in ogni caso il rimborso del canone corrisposto.

Art. 161

Della ricerca

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 10)

1. Il permissionario che abbia assolto alle prescrizioni di legge e del decreto di permesso di ricerca ha diritto di ottenere in concessione i giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi rinvenuti nell'area del permesso stesso. Il permissionario deve presentare regolare e documentata domanda di concessione, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dal ritrovamento in quantità commerciale e deve astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi.

Art. 162

Della ricerca

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 11)

1. L'Assessore regionale all'industria e commercio dichiara decaduto il titolare del permesso di ricerca quando:
 - 1) non inizia i lavori nei termini prescritti;
 - 2) non svolge i programmi all'esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato;
 - 3) non chiede la concessione di coltivazione entro il termine previsto dal precedente art. **10 della l.r. n. 20/1959**;
 - 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione;
 - 5) non corrisponde nei termini il canone;
 - 6) cede il permesso senza averne avuto autorizzazione;
 - 7) non dà notizia all'Autorità mineraria del rinvenimento di idrocarburi entro quindici giorni dal loro accertamento;
 - 8) procede all'estrazione e allo sfruttamento commerciale degli idrocarburi;



9) non corrisponde i salari e gli oneri assicurativi od applica nei confronti dei dipendenti condizioni inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi della categoria;

10) non adempie agli altri obblighi imposti a pena di decadenza dalla presente legge o dal permesso.

Art. 163

Della coltivazione

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 12)

1. La coltivazione del giacimento è accordata con le modalità previste nell'art. 2 della presente legge, entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione.

2. Con il decreto di concessione sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta ed è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione.

Art. 164

Della coltivazione

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 13)

1. La concessione di coltivazione non può eccedere i 5.000 ettari e l'area relativa deve corrispondere alle caratteristiche fissate nell'art. 5, comma IV **della l.r. n. 20/1959**, e conservare l'orientamento dell'area del permesso di ricerca.

2. Nel caso di più ritrovamenti il titolare del permesso può ottenere con le modalità e condizioni previste nella presente legge più concessioni di coltivazione.

3. Non possono essere concesse ad una stessa persona, Ente o società. aree di coltivazione aventi complessivamente estensione superiore a 80.000 ettari.

Art. 165

Della coltivazione

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 14)

1. La durata della concessione è di 20 anni.

2. Il concessionario ha diritto a tre proroghe di 10 anni ciascuna, se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

3. La proroga è disposta con le modalità previste nell'art. 2 **della l.r. n. 20/1959**.

Art. 166



Della coltivazione

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 15)

1. Con il decreto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione anche futura di idrocarburi liquidi.

Art. 167

Della coltivazione

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 16)

1. Il concessionario deve pagare all'Amministrazione regionale un diritto annuo anticipato di lire 1.000 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione ed altresì corrispondere, in sostituzione della partecipazione ai profitti di cui all'art. 18, lettera g), del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, una aliquota, secondo quanto stabilito nell'articolo seguente, del prodotto estratto, calcolata sulla produzione mensile per pozzo, riferito alla media dell'anno solare.

2. Per gli idrocarburi gassosi si assume l'equivalenza di una tonnellata di olio per 1.200 metri cubi di gas.

3. L'aliquota stessa può essere, su richiesta della Amministrazione regionale e per periodi prefissati, pagata in natura o in moneta. Il valore è determinato in base al prezzo medio effettivo realizzato dal concessionario nel corso dell'anno.

4. La liquidazione annua del canone è fatta dall'Ufficio delle miniere, a cura del quale è notificata al concessionario.

5. Avverso tale liquidazione il concessionario può, nel termine di 30 giorni dalla notifica, proporre ricorso all'Assessore regionale all'industria e commercio, il quale decide sentito il Comitato regionale delle miniere.

Art. 168

Della coltivazione

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 16)

1. L'aliquota da corrispondere all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo precedente è fissata per una produzione pozzo-mese:

- a) fino a tonnellate 100: 1 per cento;
- b) maggiore di tonnellate 100 e fino a 200: 1 per cento sulle prime 100 tonnellate e 2 per cento sull'eccedenza;
- c) maggiore di tonnellate 200 e fino a 500: come sopra sulle prime 200 tonnellate e 5 per cento sull'eccedenza;



- d) maggiore di tonnellate 500 e fino a 1000: come sopra sulle prime 500 tonnellate ed 8 per cento sull'eccedenza;
- e) maggiore di tonnellate 1000 e fino a 2000: come sopra sulle prime 1000 tonnellate e 12 per cento sull'eccedenza;
- f) maggiore di tonnellate 2000 e fino a 4000: come sopra sulle prime 2000 tonnellate e 20 per cento sull'eccedenza;
- g) oltre tonnellate 4000: come sopra sulle prime 4000 tonnellate e 25 per cento sull'eccedenza.

Art. 169

Della coltivazione

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 18)

1. Al concessionario è accordato, per un periodo non superiore a 10 anni, un contributo annuo pari alla quota di ricchezza mobile devoluta dallo Stato alla Regione, a termini dell'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, sull'imposta effettivamente pagata dal concessionario medesimo per la sua attività estrattiva contemplata nella presente legge. Tale contributo non è dovuto per le attività aventi diritto all'esenzione per leggi speciali.

Art. 170

Della coltivazione

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 19)

1. L'Assessore regionale all'industria e commercio dichiara decaduto il titolare della concessione quando:

- a) non inizia i lavori nel termine prescritto;
- b) non svolge i programmi all'esecuzione dei quali la concessione è stata subordinata;
- c) riduce sensibilmente, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;
- d) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione;
- e) non corrisponde nei termini il canone, la aliquota del prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
- f) trasferisce la concessione senza averne avuto autorizzazione;
- g) non fornisce all'Autorità mineraria le notizie tecniche ed economiche sull'andamento dei lavori e sulla produzione, che la stessa richiede;
- h) non corrisponde i salari e gli oneri assicurativi od applica nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi di lavoro della categoria;



- i) non osserva gli altri obblighi espressamente imposti dalle leggi o dalla concessione a pena di decadenza.

Art. 171

Della coltivazione

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 21)

1. Il concessionario può rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione; ciascuna rinuncia può comprendere soltanto una superficie continua non inferiore a 100 ettari. È escluso comunque il rimborso del canone annuo.
2. L'area residua deve conservare le caratteristiche previste negli artt. 13, I comma, e 5, IV comma, della presente legge.

Art. 172

Disposizioni comuni

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 22)

1. La decadenza o la revoca di una autorizzazione, permesso o concessione in materia di idrocarburi sono pronunciate trascorso un congruo periodo di diffida, fissato discrezionalmente dall'Assessore regionale all'industria e commercio, durante il quale l'indagatore, il permissionario od il concessionario non abbiano rimediato alla contestata inadempienza.
2. Il provvedimento è preso con decreto dell'Assessore regionale all'industria e commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere, previa contestazione dei motivi di decadenza o revoca all'indagatore, permissionario o concessionario, e assegnazione di un termine di 60 giorni per le risposte.
3. Contro il provvedimento relativo è ammesso il rimedio di cui all'art. 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 173

Disposizioni comuni

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 23)

1. Le opere destinate ad evitare i danni all'agricoltura, derivanti dai lavori di ricerca o coltivazione, sono stabilite dall'Assessore regionale all'industria e commercio di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, sentiti l'Ispettorato agrario provinciale competente ed il Comitato regionale delle miniere.
2. Le spese relative sono a carico del permissionario o del concessionario.



Art. 174

Disposizioni comuni

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 24)

1. Ove dall'esercizio della concessione o del permesso derivi danno o pregiudizio, all'esercizio di altre concessioni o di permessi di ricerca, l'Assessore regionale all'industria e commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere, adotta i provvedimenti necessari per contemperare le esigenze dei concessionari e dei permissionari con quelle della produzione e dell'economia regionale.

Art. 175

Disposizioni comuni

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 25)

1. Il proprietario ed il possessore del fondo compreso nel perimetro dell'autorizzazione di indagine, del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione non possono opporsi all'esecuzione dei lavori relativi.

2. In caso di disaccordo sulla necessità e le modalità delle operazioni, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Distrettuale delle Miniere prescrive le norme da seguire, emanando, se del caso, i relativi provvedimenti.

3. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso all'Assessore regionale all'industria e commercio entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 176

Disposizioni comuni

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 26)

1. L'indagatore, il permissionario e il concessionario devono risarcire ogni danno derivante dai lavori compiuti.

2. I proprietari e i possessori dei fondi debbono essere avvisati prima dell'inizio dei lavori ed hanno facoltà di esigere una cauzione in denaro.

3. Se le parti non raggiungono l'accordo entro un mese dal preavviso, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Distrettuale delle Miniere, sentito il parere di un perito, stabilisce provvisoriamente d'ufficio l'ammontare della cauzione. Eseguito il deposito di questa può darsi inizio ai lavori.



4. Se per circostanze sopravvenute la cauzione non sia più necessaria o il suo importo debba essere variato, si procede secondo le disposizioni del comma precedente.
5. Per ogni ulteriore contestazione fra le parti in relazione ai due precedenti commi resta salva la competenza dell'Autorità giudiziaria.

Art. 177

Disposizioni comuni

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 27)

1. Ai fini dei limiti di cui ai precedenti artt. 5 e 13 **della l.r. n. 20/1959** si computano anche, rispettivamente, i permessi o le concessioni accordati a persone, Enti o società che, in rapporto al numero delle azioni possedute, o in virtù di comprovati vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso.

Art. 178

Disposizioni comuni

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 28)

1. Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso o di concessione di non trovarsi nelle condizioni previste nel precedente art. 27 **della l.r. n. 20/1959**, ovvero deve indicare i permessi o le concessioni accordati alle persone, Enti o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.

Art. 179

Disposizioni comuni

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 29)

1. I titolari di permessi o di concessioni, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel precedente art. 27 **della l.r. n. 20/1959**, debbono darne comunicazione entro due mesi all'Assessore regionale all'industria e commercio, il quale entro i successivi tre mesi provvede, sentiti i titolari ed il Comitato regionale delle miniere, a ridurre le aree nei limiti di cui ai precedenti artt. 5, 13 e 27 **della l.r. n. 20/1959**.
2. Agli effetti del presente articolo sono computate le aree volontariamente rinunciate.

Art. 180

Disposizioni comuni

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 30)



1. La mancata osservanza degli obblighi imposti dagli artt. 28 e 29 della presente legge comporta la revoca del permesso o della concessione.
2. Qualora il titolare del permesso o della concessione provi che la mancata osservanza dei predetti obblighi fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione ai sensi dei predetti artt. 28 e 29 **della l.r. n. 20/1959**, l'Assessore regionale all'industria e commercio provvede, sentiti gli interessati ed il Comitato regionale delle miniere, a ridurre l'area nei limiti di cui ai precedenti artt. 5, 13 e 27 **della l.r. n. 20/1959**.

Art. 181

Disposizioni comuni

(L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, art. 31)

1. Ferma restando l'osservanza di ogni altra norma contenuta nella presente legge, i limiti di superficie di cui all'art. 5, comma II, ed all'art. 13 **della l.r. n. 20/1959**, sono raddoppiati nel caso di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione accordati a società a partecipazione regionale o statale non inferiore al 30 per cento ed all'Ente Nazionale Idrocarburi.

Art. 182

Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna

(L.R. 26/10/1961, n. 20, Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna, art. unico)

1. Nei disciplinari delle concessioni accordate a sensi della L.R. 19 dicembre 1959, n. 20, sarà inserita una clausola che impegni i concessionari, singolarmente o riuniti in consorzio obbligatorio, a costruire ed esercire entro un termine fissato, a pena di decadenza, un impianto di raffinazione per il trattamento, nel territorio della Regione, del minerale prodotto, se la produzione annuale di idrocarburi liquidi raggiunga nell'Isola il quantitativo complessivo di due milioni di tonnellate e sempre che le riserve si dimostrino tali da assicurare l'alimentazione dell'impianto per un congruo numero di anni.

Art. 183

Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo

(L.R. 10/02/1978, n. 4, Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo, art. 1)

1. Il provvedimento di autorizzazione a ricerche d'acque sotterranee o a scavo di pozzi, previsto dall'articolo 95 del testo unico sulle acque approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è necessario per tutto il territorio della Regione autonoma della Sardegna.



2. Il provvedimento di cui al comma precedente è rilasciato dai competenti uffici del Genio civile sulla base della richiesta di autorizzazione presentata secondo le norme di cui al suddetto articolo 95.

3. Tale provvedimento, oltre alle clausole, condizioni e termini ivi indicati, conterrà l'obbligo di presentare al competente ufficio del Genio civile le relazioni, le rappresentazioni grafiche e i reperti che possono avere interesse per la conoscenza geologica del sottosuolo.

Art. 184

Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo

(L.R. 10/02/1978, n. 4, Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo, art. 2)

1. Gli uffici del Genio civile competente per territorio, all'atto della ricezione della domanda di autorizzazione a ricerca di acque sotterranee o a scavo di pozzi, daranno immediata notizia della istanza stessa all'Assessorato dell'industria della Regione - divisione miniere - che, entro il termine perentorio di 10 giorni dovrà comunicare se l'autorizzazione dovrà essere subordinata all'obbligo di cui all'articolo precedente o potrà andarne esente.

Art. 185

Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo

(L.R. 10/02/1978, n. 4, Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo, art.3)

1. Presso l'Assessorato dell'industria sarà istituito un registro delle autorizzazioni accordate con la clausola dell'obbligo di cui all'articolo 1 **della l.r. n. 4/1978**.

Art. 186

Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo

(L.R. 10/02/1978, n. 4, Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo, art.4)

1. Gli uffici del Genio civile competente per territorio cureranno la trasmissione delle notizie, indicazioni, rappresentazioni e testimonianze di ordine geologico raccolte ai sensi dell'articolo 1 all'Assessorato dell'industria, secondo le disposizioni regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici.

Art. 187

Attività estrattiva e strumenti urbanistici

(L.R. 07/06/1989, n. 30, Disciplina delle attività di cava, art. 11)



1. Le attività di coltivazione di cave, in regime di autorizzazione o di concessione ai sensi della presente legge, sono soggette ai vincoli indicati nell'articolo 14 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, e nell'articolo 29 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23.
2. I Comuni interessati dal Piano regionale delle attività estrattive di cui ai precedenti articoli 6 e 7 **della l.r. n. 30/1989** adeguano i propri strumenti urbanistici entro tre mesi dalla approvazione del Piano suddetto.
3. Il provvedimento di adeguamento, oltre alle aree destinate alle attività estrattive di cava, deve indicare le aree, le infrastrutture e le zone di rispetto a servizio delle attività industriali connesse.

Art. 188

Permesso di ricerca

(L.R. 07/06/1989, n. 30, Disciplina delle attività di cava, art. 12)

1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è consentita solo nelle aree individuata dal Piano regionale delle attività estrattive e può essere effettuata unicamente da chi sia munito di apposito permesso, rilasciato secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. La Regione favorisce la ricerca, principalmente in materia di lapidei di pregio, in riconoscimento del rilevante interesse economico loro connesso.

Art. 189

Domanda per il permesso di ricerca, rilascio e durata

(L.R. 07/06/1989, n. 30, Disciplina delle attività di cava, art. 13)

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dall'Assessore regionale dell'industria a chi ne faccia domanda ed abbia la capacità tecnica, professionale ed economica necessaria.
2. La domanda deve essere corredata da un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una relazione tecnico-finanziaria in ordine ai materiali da ricercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare ed alla durata della ricerca.
3. Il permesso di ricerca è rilasciato entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, sentito il parere dell'Assessore regionale dell'ambiente e valutato il parere del Comune territorialmente competente. Al permesso di ricerca si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 20 della presente legge.
4. Detto permesso non può avere durata superiore ad un anno e può essere rilasciato a soggetto diverso dal proprietario del fondo o da altro titolare di diritti reali sullo stesso solo nei casi in cui questi ultimi previamente avvisati dall'Assessorato regionale dell'industria dell'avvenuta presentazione di una domanda di permesso non inoltrino essi stessi analoga



domanda entro sessanta giorni dall'avviso o non abbiano comunque i necessari requisiti per espletare tale attività.

5. La durata del permesso di ricerca può essere prorogata per una sola volta, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

6. Il permesso di ricerca non può essere ceduto se non previo nulla osta dell'Assessore regionale dell'industria e previo accertamento del possesso dei requisiti di legge da parte del concessionario.

Art. 190

Diritti ed obblighi derivanti dal permesso di ricerca

(L.R. 07/06/1989, n. 30, Disciplina delle attività di cava, art. 14)

1. I possessori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca.
2. È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca e di provvedere al riassetto dell'ambiente.
3. Il proprietario del terreno soggetto all'attività di ricerca ha facoltà di esigere una cauzione.
4. Qualora le parti interessate non si accordino, l'Assessore regionale dell'industria stabilirà d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare di un deposito cauzionale, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.
5. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 191

Divieto di coltivazione

(L.R. 07/06/1989, n. 30, Disciplina delle attività di cava, art. 15)

1. È vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.
2. Il ricercatore non può disporre dei materiali estratti senza l'autorizzazione dell'Assessore regionale dell'industria, che può concederla limitatamente alla effettuazione di prove tecnologiche.

Art. 192

Ulteriore permesso di ricerca

(L.R. 07/06/1989, n. 30, Disciplina delle attività di cava, art. 16)



1. Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca può essere concesso altro permesso di ricerca, sempre che riguardi materiali diversi ed a condizione che i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli previsti dal precedente permesso.
2. Nel caso di contestazione tra gli interessati, provvede l'Assessore regionale dell'industria, sentito il Comitato regionale delle miniere.
3. Contro il provvedimento dell'Assessore regionale dell'industria è dato ricorso alla Giunta regionale che decide con decreto del Presidente, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 193

Decadenza del permesso di ricerca

(L.R. 07/06/1989, n. 30, Disciplina delle attività di cava, art. 17)

1. L'Assessore regionale dell'industria può pronunciare la decadenza del permesso di ricerca:
 - 1) quando non si sia dato inizio ai lavori nei termini stabiliti o, in difetto di termine specifico, entro sessanta giorni dalla data in cui il permesso è stato rilasciato;
 - 2) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;
 - 3) quando non siano state osservate le prescrizioni stabilite nel permesso o si sia contravvenuto alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge.
2. Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza del permesso di ricerca è dato ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del Presidente, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 194

Autorizzazione e concessione

(L.R. 07/06/1989, n. 30, Disciplina delle attività di cava, art. 18)

1. Le attività di coltivazione di cui al precedente articolo 1 possono riguardare sia giacimenti in disponibilità di privati o di enti pubblici, sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.
2. La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione.
3. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione.

Art. 195



Domanda per l'autorizzazione

(L.R. 07/06/1989, n. 30, Disciplina delle attività di cava, art. 19)

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di coltivazione deve essere presentata all'Assessorato regionale dell'industria e contestualmente inoltrata, per conoscenza, al Comune nel cui territorio ricade il giacimento, e deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente se questo è persona fisica: indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se trattasi di società o impresa cooperativa;

b) numero di codice fiscale del richiedente;

c) ubicazione del giacimento e dimensioni del terreno oggetto della richiesta;

d) descrizione completa delle caratteristiche mineralogiche, chimiche e tecnologiche, suo cubaggio e sua destinazione;

e) periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) titolo di disponibilità del giacimento;

b) progetto di coltivazione redatto da un tecnico iscritto ad idoneo ordine professionale, costituito dai seguenti elaborati:

- relazione sulle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei suoli interessati dal giacimento, con l'eventuale aggiunta di indagini geotecniche e geofisiche, sulla natura del materiale e sulla situazione morfologica dell'area d'intervento;

- cartografia in scala idonea contenente la descrizione della situazione altoplanimetrica dell'area, le fasi di preparazione, di estrazione, di ripristino, nonché le aree di discarica dei materiali di rifiuto;

- relazione illustrativa degli elementi essenziali di operatività: durata presunta dell'attività, produzione annua, presunte rese, occupazione, impegni finanziari, eventuale verticalizzazione o sue prospettive;

c) relazione sugli aspetti socio-economici collegati con l'iniziativa;

d) relazione di impatto ambientale;

e) progetto di sistemazione e di recupero ambientale dell'area durante ed al termine della coltivazione e sua destinazione finale con l'indicazione della spesa presunta per le opere da realizzare e del relativo impegno finanziario.

f) descrizione del materiale dal punto di vista della sua influenza sull'uomo e sull'ambiente e dei sistemi di salvaguardia adottati e specificamente del sistema di depolverizzazione che sarà obbligatoriamente adottato in tutte le fasi che comportino produzione di polvere;



g) impegno alla raccolta ed alla consegna degli olii esauriti;

h) descrizione storica delle eventuali coltivazioni effettuate in precedenza nel giacimento oggetto della domanda di autorizzazione;

i) impegno ad iniziare l'attività di coltivazione entro novanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

l) attestato di versamento o polizza fidejussoria, a garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino ambientale, la cui entità sarà stabilita annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

3. Per i progetti riguardanti coltivazioni del tipo di cui all'articolo 2, lett. a) della presente legge il progetto dovrà essere redatto preferibilmente da un tecnico in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria o in geologia oppure da un perito minerario.

4. Il progetto di coltivazione dovrà altresì indicare il direttore dei lavori, che dovrà essere un tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, al quale spetta l'alta sorveglianza per la fedele esecuzione del progetto di coltivazione. Le cave in esercizio dovranno uniformarsi alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge salvi i casi in cui l'ingegnere capo dell'istituendo Ufficio regionale della vigilanza, sicurezza e prevenzione delle attività minerarie, non ritenga opportuno, in relazione alla rilevanza e complessità dei lavori, imporre anticipatamente la nomina di un tecnico professionista.

Art. 196

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

(L.R. 07/06/1989, n. 30, Disciplina delle attività di cava, art. 20)

1. L'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore regionale dell'industria, il quale provvede con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, sentito il Comitato regionale delle miniere integrato da un rappresentante degli Assessorati regionali della difesa dell'ambiente e dei beni culturali, e valutato il parere del Comune territorialmente competente.

2. Il Comitato regionale delle miniere così configurato è autorizzato a esperire preliminarmente sopralluoghi e accertamenti per la migliore qualificazione dei pareri di competenza. A tal fine ai componenti il Comitato è riconosciuto, a prescindere dalla posizione giuridica e appartenenza, il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali dalla vigente normativa in materia.

3. A tale scopo il Sindaco, entro otto giorni dall'acquisizione della domanda e della documentazione di cui al precedente articolo 19 **della l.r. n. 30/1989**, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni.



4. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni od opposizioni entro i dieci giorni successivi.
5. Entro due mesi dalla data di presentazione il Sindaco fa pervenire all'Assessorato regionale dell'industria il referto di avvenuta pubblicazione della domanda di autorizzazione, nonché il parere sulla medesima che l'Amministrazione comunale è tenuta ad esprimere.
6. Trascorso il termine di cui sopra senza che il Comune abbia fatto pervenire il parere di propria competenza, l'Assessore regionale provvede comunque sulla domanda, rilasciando l'autorizzazione o denegandola motivatamente.
7. Copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere notificata al proprietario ed al Comune territorialmente competente entro quindici giorni ed esposta all'albo pretorio per quindici giorni.
8. Contro il provvedimento dell'Assessore regionale dell'industria è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, al Presidente della Giunta regionale.
9. L'Assessore regionale dell'industria, prima del rilascio dell'autorizzazione, valuta la rilevanza, ai fini dell'economia regionale, della quantità e qualità del materiale da estrarre e della sua destinazione, accerta la capacità tecnica ed economica del richiedente, nonché l'esistenza di vincoli idrogeologici, paesaggistici ed ambientali che costituiscano motivo di preclusione.
- 9-bis. L'accertamento della capacità economico-finanziaria del richiedente può essere affidato alla SFIRS. I relativi rapporti sono disciplinati da apposita convenzione.
10. L'Assessore regionale dell'industria, con il provvedimento di autorizzazione, deve indicare i criteri a cui dovrà essere improntata l'attività di coltivazione, sia in riferimento all'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente, sia in riferimento ad altri preminenti interessi generali.
11. Nel caso di concorrenza all'esercizio di una cava ed a parità delle altre condizioni richieste, verrà data priorità a chi offrirà garanzia documentata e verificabile di provvedere alla più completa verticalizzazione in loco dei prodotti e/o dei minerali di risulta da operazioni minerallurgiche sui prodotti primari.

Art. 197

Trasferimento dell'autorizzazione

(L.R. 07/06/1989, n. 30, Disciplina delle attività di cava, art. 21)

1. L'autorizzazione ha carattere personale. Essa può essere oggetto di trasferimento oltre che per causa successoria:
 - a) quando il diritto di coltivazione del giacimento pre-esisteva in atti certi stipulati con il proprietario dei suoli in data antecedente alla entrata in vigore della presente legge;



b) quando nella cava interessata al trasferimento della autorizzazione alla coltivazione si sarà registrata un'attività ininterrotta di almeno cinque anni.

2. Il diritto al trasferimento della autorizzazione alla coltivazione di cava non esonera il soggetto subentrante dall'obbligo della domanda secondo il disposto dell'articolo 19 della **I.r. n. 30/1989**. Resta impregiudicato il diritto dell'Assessore regionale dell'industria alla preventiva valutazione della capacità tecnico-finanziaria del richiedente.

3. Copia degli atti di consegna del giacimento dovrà essere trasmessa all'Assessore regionale dell'industria.

Art. 198

Durata e rinnovo

(L.R. 07/06/1989, n. 30, Disciplina delle attività di cava, art. 22)

1. L'autorizzazione ha la durata massima di anni venti e può essere rinnovata.
2. Nei casi di significativa verticalizzazione nel territorio regionale delle produzioni primarie e/o dei materiali di risulta di cava, perseguita anche in partecipazione con terzi soggetti, la durata dell'autorizzazione può essere estesa.

Box 6

Deliberazione n. 47/18 del 20 ottobre 2009. Oggetto: Modifica Delib. G.R. n. 37/14 del 25.9.2007. Atti di indirizzo per il settore estrattivo

L'Assessore dell'industria, d'intesa con l'Assessore della difesa dell'ambiente e con l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, informa la Giunta regionale che con la Delib.G.R. n. 37/14 del 25.9.2007 era stato adottato un atto di indirizzo programmatico per il settore estrattivo.

Nella suddetta deliberazione, sulla base di uno studio di settore redatto dalla Società Progemisa, veniva imposto il blocco per 5 anni del rilascio delle autorizzazioni di cava e delle concessioni minerarie, nonché previste limitazioni per il rilascio dei permessi di ricerca, fatta eccezione per quelle che avevano completato il procedimento amministrativo e per le quali la Giunta regionale aveva già deliberato positivamente. Il blocco autorizzativo veniva adottato sulla base del suddetto studio di settore secondo il quale, per quanto concerne i materiali di cava, in una proiezione a cinque anni, le produzioni attuali consentivano il soddisfacimento dei fabbisogni regionali stimati.

L'Assessore dell'industria evidenzia preliminarmente che l'attività estrattiva interessa non solo il mercato regionale, ma ha come riferimento il mercato internazionale e che, pertanto, la commisurazione delle riserve in essere al solo mercato sardo sottostima l'economia di settore. Infatti la valenza strategica dell'industria estrattiva sarda è dimostrata dal fatto che l'isola rappresenta, tra le Regioni italiane, il settimo produttore di materiali lapidei di pregio, che in Sardegna è prodotto il 55% dei minerali industriali prodotti in Italia quali argille bentonitiche, sabbie silicee e feldspati, oltre a rivestire un ruolo primario nella produzione di sale e nel settore delle acque minerali.

L'Assessore dell'industria, inoltre, nell'evidenziare che le proiezioni effettuate dalla Progemisa nel suddetto studio basano le proprie conclusioni su analisi statistiche condotte su dati raccolti sino al 2004, rileva che



comunque le riserve minerarie regolarmente autorizzate devono prevedere orizzonti temporali sensibilmente più lunghi di cinque anni, al fine di garantire alle imprese del settore l'ammortamento dei notevoli investimenti necessari per finanziare la ricerca mineraria, l'avviamento dei giacimenti e la realizzazione dei nuovi impianti di trasformazione e trattamento. L'Assessore dell'industria evidenzia che la suddetta deliberazione, oltre a richiamare il principio non condivisibile di omogeneizzazione dei regimi autorizzativi di concessione e autorizzazione, previsti in un disegno di legge peraltro non passato al vaglio del Consiglio regionale, contiene delle disposizioni lesive della libertà di iniziativa economica e non idonee a garantire la sostenibilità ambientale del settore estrattivo. L'Assessore rappresenta, inoltre, che dallo studio di settore condotto da Progemisa emerge che il settore estrattivo, completo del comparto di prima lavorazione e trasformazione, occupa circa l'11,8% (circa 8.600 addetti) del totale della forza lavoro dell'industria sarda in senso stretto, mentre il valore aggiunto è pari al 9,5% di quello prodotto dall'industria sarda in senso stretto.

L'Assessore richiama, altresì, la stretta correlazione ed influenza che il comparto estrattivo esercita sul settore delle costruzioni, nevralgico per l'economia della Sardegna con i suoi 51.000 addetti. Pertanto, evidenzia l'importanza di rilanciare il settore estrattivo, ma al contempo rappresenta l'opportunità di conciliare l'attività estrattiva con la sostenibilità dell'ambiente. Sottolinea, quindi, la necessità di dare un nuovo impulso al controllo e all'effettiva realizzazione dei progetti di recupero e riqualificazione ambientale dei siti interessati da attività mineraria nei quali è cessata formalmente l'attività estrattiva, ivi inclusi quelli interessati da attività minerarie abbandonate. Per quanto sopra esposto, l'Assessore mette in rilievo la necessità di modificare la Delib.G.R. n. 37/14 del 25.9.2007, al fine di adottare, nel rispetto del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e nelle more dell'approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), nuove linee di indirizzo per il settore estrattivo come nel seguito descritte:

- rimuovere il divieto di rilasciare per 5 anni nuove autorizzazioni e concessioni per l'apertura di cave e miniere e le limitazioni per il rilascio dei permessi di ricerca, promuovendo nel contempo un nuovo impulso ai processi di recupero delle cave dismesse o in attività;
- incrementare nell'esercizio dell'attività estrattive il ricorso alle buone pratiche di coltivazione mineraria e recupero ambientale. A tal fine dovrà essere privilegiata, quando la conformazione del giacimento lo consente, il ricorso alla coltivazione per lotti al fine di garantire, sul lotto già coltivato, l'avvio delle operazioni di recupero e riqualificazione ambientale contestualmente alla prosecuzione dell'attività estrattiva;
- migliorare il livello qualitativo delle progettazioni degli interventi di carattere estrattivo e degli interventi di recupero ambientale e riqualificazione delle aree estrattive dismesse. A tal fine l'Assessore dell'industria, di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente e con l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, dovrà predisporre delle linee guida volte a definire gli indirizzi a cui dovranno attenersi gli operatori del settore nel predisporre i progetti di coltivazione, di recupero e riqualificazione ambientale, complete della documentazione da presentare agli uffici al fine di meglio rappresentare l'impatto della coltivazione o l'idoneità del progetto di recupero proposto;
- favorire l'apertura di cave e miniere per l'estrazione di materiali per uso industriale quando sono funzionali ad un processo produttivo di filiera;
- la durata temporale dell'autorizzazione di cava e della concessione mineraria dovrà essere commisurata alla dimensione del giacimento e al reale periodo di ammortamento degli investimenti necessari per finanziare la ricerca mineraria, l'avviamento dei giacimenti e la realizzazione dei nuovi impianti di trasformazione e trattamento, e comunque non superiore ai 15 anni;
- tutti i progetti di recupero e di riqualificazione ambientale dei siti precedentemente interessati da attività mineraria, ivi inclusi i progetti relativi ad attività minerarie formalmente cessate o abbandonate, devono essere approvati dall'Assessorato dell'industria, sentito il parere dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e del Comune in cui ricade l'area da riqualificare;
- prima di procedere al rilascio della concessione mineraria e dell'autorizzazione di cava, richiedere la presentazione di un'idonea fideiussione a garanzia dell'effettiva esecuzione del progetto di recupero o



riqualificazione ambientale. Saranno accettate esclusivamente le fidejussioni fornite dagli istituti di credito e da primarie compagnie di assicurazione, a prima istanza;

– per effetto del diverso regime giuridico delle miniere rispetto alle cave, deve essere precluso l'esercizio dell'attività di cava, ovvero la coltivazione e la commercializzazione di materiali di seconda categoria, in aree oggetto di rilascio di concessione mineraria. Gli eventuali sterili dovranno essere stoccati ed utilizzati nelle operazioni di recupero e riqualificazione ambientale della medesima concessione mineraria secondo le disposizioni delle normative vigenti, ovvero stoccati in apposite discariche. La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'industria, d'intesa con l'Assessore della difesa dell'ambiente e con l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, constatato che i Direttori generali dell'industria, della difesa dell'ambiente e degli enti locali, finanze e urbanistica hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di ritirare gli atti di indirizzo contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 37/14 del 25.9.2007 e di approvare gli atti di indirizzo di seguito descritti:

– rimuovere il divieto di rilasciare per 5 anni nuove autorizzazioni e concessioni per l'apertura di cave e miniere e le limitazioni per il rilascio dei permessi di ricerca, promuovendo nel contempo un nuovo impulso ai processi di recupero delle cave dismesse o in attività;

– incrementare nell'esercizio dell'attività estrattive il ricorso alle buone pratiche di coltivazione mineraria e recupero ambientale. A tal fine dovrà essere privilegiata, quando la conformazione del giacimento lo consente, il ricorso alla coltivazione per lotti al fine di garantire, sul lotto già coltivato, l'avvio delle operazioni di recupero e riqualificazione ambientale contestualmente alla prosecuzione dell'attività estrattiva;

– migliorare il livello qualitativo delle progettazioni degli interventi di carattere estrattivo e degli interventi di recupero ambientale e riqualificazione delle aree estrattive dismesse. A tal fine l'Assessore dell'industria, di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente e con l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica dovrà predisporre delle linee guida volte a definire gli indirizzi a cui dovranno attenersi gli operatori del settore nel predisporre i progetti di coltivazione, di recupero e riqualificazione ambientale, complete della documentazione da presentare agli uffici al fine di meglio rappresentare l'impatto della coltivazione e l'idoneità del progetto di recupero proposto;

– favorire l'apertura di cave e miniere per l'estrazione di materiali per uso industriale quando sono funzionali ad un processo produttivo di filiera;

– commisurare la durata temporale dell'autorizzazione di cava e della concessione mineraria alla dimensione del giacimento e al reale periodo di ammortamento degli investimenti necessari per finanziare la ricerca mineraria, l'avviamento dei giacimenti e la realizzazione dei nuovi impianti di trasformazione e trattamento, e comunque non superiore ai 15 anni;

– prevedere che tutti i progetti di recupero e riqualificazione ambientale dei siti precedentemente interessati da attività mineraria, ivi inclusi i progetti relativi ad attività minerarie formalmente cessate o abbandonate, devono essere approvati dall'Assessorato dell'industria, sentito il parere dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e del Comune in cui ricade l'area da riqualificare;

– richiedere, prima di procedere al rilascio della concessione mineraria e dell'autorizzazione di cava, la presentazione di un'idonea fideiussione a garanzia dell'effettiva esecuzione del progetto di recupero o riqualificazione ambientale. Saranno accettate esclusivamente le fidejussioni fornite dagli istituti di credito e da primarie compagnie di assicurazione, a prima istanza;

– di precludere, per effetto del diverso regime giuridico delle miniere rispetto alle cave, l'esercizio dell'attività di cava, ovvero la coltivazione e la commercializzazione di materiali di seconda categoria, in aree oggetto di rilascio di concessione mineraria. Gli eventuali sterili dovranno essere stoccati ed utilizzati nelle operazioni di



recupero e riqualificazione ambientale della medesima concessione mineraria secondo le disposizioni delle normative vigenti, ovvero stoccati in apposite discariche.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci

Art. 199

Norma integrativa alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, sulla disciplina dell'attività di cava

(L.R. 08/08/1991, n. 28, Norma integrativa alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, sulla disciplina dell'attività di cava, art. 1)

1. Al solo fine di consentire la realizzazione dei progetti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 221, nelle more della predisposizione del piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 6, punto 1) della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, l'Assessore regionale dell'industria, di concerto con gli altri Assessori competenti, sentiti i Comuni interessati, acquisito il parere del Comitato regionale delle miniere, ai sensi delle relative norme previste nella medesima legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, può rilasciare permessi di ricerca, autorizzazioni e concessioni di coltivazione per materiali di cava.

Art. 200

Concessioni minerarie e autorizzazioni di cava

(L.R. 09/08/2002, n. 15, Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001, art. 8)

1. Fino all'emanazione di una normativa per la disciplina delle attività mineraria e di cava i permessi di ricerca, le concessioni minerarie e le autorizzazioni di cava possono essere rilasciate dall'Amministrazione regionale previa intesa con il Comune territorialmente competente espressa in conformità con la pianificazione urbanistica comunale o, in assenza di questa, previa delibera del Consiglio comunale assunta con i due terzi dei componenti con la maggioranza dei componenti assegnati.

1-bis. L'intesa deve essere espressa entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza; trascorso tale termine il procedimento prescinde dall'intesa.

2. Le concessioni minerarie e le autorizzazioni di cava, rilasciate dall'Amministrazione regionale dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. 3 settembre 1999 e della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, in assenza di VIA o di verifica di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, devono essere assoggettate alla VIA o alla verifica. Il relativo procedimento deve essere avviato entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge e concluso entro i successivi tre mesi. Le relative autorizzazioni o concessioni sono sospese in caso di inerzia



da parte del soggetto proponente e nel caso in cui il procedimento non si concluda positivamente.

Art. 201

Interventi a favore dei settori dell'artigianato, turismo, commercio e dei siti inclusi nel Parco geominerario della Sardegna

(L.R. 09/03/2015, n. 5, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015), art. 20, comma 7)

7. Il riutilizzo dei siti minerari dismessi e delle relative pertinenze per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, anche nell'ambito di una concessione mineraria vigente, è assoggettato ad autorizzazione regionale

Box 7

Allegato alla Delib.G.R. n. 23/2 del 8.5.2018 - Direttive per il rilascio dell'autorizzazione per interventi di riutilizzo del patrimonio minerario diversi dalla coltivazione del giacimento, ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della L.R. 9 marzo 2015, n. 5. Art. 1 (Finalità)

1. Le presenti Direttive, in attuazione dell'articolo 20, commi 7 e 9, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, e in raccordo con quanto previsto dall'art. 18.1 delle Direttive in materia di Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia e s.m.i. (Allegato A alla Delib. G.R. n. 10/13 del 27.2.2018), stabiliscono i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale per gli interventi di valorizzazione e attività connesse, diversi dalla coltivazione del giacimento, relativi a:

- miniere dismesse;
- cantieri minerari dismessi;
- cantieri minerari attivi.

2. Le presenti Direttive, inoltre, prescrivono la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria al rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario di cui al comma precedente, nonché la disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione a soggetti pubblici e privati.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti Direttive si intende per:

a) miniera dismessa: insieme di opere od infrastrutture (edifici, impianti fissi interni o esterni, pozzi, gallerie, macchinari, apparecchi ed utensili, impianti destinati all'arricchimento del minerale) realizzate per ed in funzione della coltivazione del minerale, non più destinate a tale scopo e riconducibili ad un permesso di ricerca od a una concessione mineraria non più vigente;

b) cantieri minerari dismessi: insieme di opere od infrastrutture (edifici, impianti fissi interni o esterni, pozzi, gallerie, macchinari, apparecchi ed utensili, impianti destinati all'arricchimento del minerale) realizzate per ed in funzione della coltivazione del minerale, non più destinate a tale scopo e riconducibili ad un permesso di ricerca od a una concessione mineraria vigente, per le quali l'autorità competente abbia valutato:

a. che possono essere separate senza pregiudizio della miniera ai sensi del RD 1443/1927;



- b. o che non possono, ai sensi del RD 1443/1927, essere separate dalla miniera senza pregiudizio della stessa, ma che l'utilizzo per attività diverse da quelle minerarie sia compatibile con le finalità proprie della miniera ed in particolare con le attività di messa in sicurezza e chiusura;
- c) cantieri attivi: insieme di opere od infrastrutture (edifici, impianti fissi interni o esterni, pozzi, gallerie, macchinari, apparecchi ed utensili, impianti destinati all'arricchimento del minerale) riconducibili a un permesso di ricerca od a una concessione mineraria vigente e funzionali alla coltivazione del giacimento, per le quali l'autorità competente abbia valutato che l'utilizzo per attività diverse da quelle minerarie sia compatibile con le finalità proprie della miniera ed in particolare con la coltivazione e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza;
- d) intervento di riutilizzo del patrimonio minerario: attività di recupero funzionale e di riutilizzo a fini di ricerca scientifica, turistica, culturale o produttiva di miniere dismesse, di cantieri minerari dismessi e di cantieri minerari attivi come definiti alle lettere precedenti;
- e) operatore per l'attività di riutilizzo del patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato "operatore": persona fisica o giuridica la cui attività sia finalizzata al recupero funzionale e al riutilizzo a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali o produttivi di miniere dismesse, di cantieri minerari dismessi o di cantieri minerari attivi come definiti alle lettere precedenti;
- f) autorizzazione regionale al riutilizzo del patrimonio minerario, di seguito "autorizzazione": assenso, accordato dall'Autorità competente in materia di attività estrattive, preliminare e vincolante al rilascio delle altre autorizzazioni, assensi, nulla osta necessari per legge e dipendenti dalla tipologia di intervento proposto;
- g) Autorità regionale competente: la struttura dirigenziale dell'Amministrazione regionale competente in materia di rilascio di concessioni minerarie, permessi di ricerca e coltivazione, nonché di rilascio di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cava e funzioni ispettive e di polizia mineraria;
- h) piano di riutilizzo del patrimonio minerario: documentazione tecnica e amministrativa relativa alle azioni proposte dall'operatore per l'esercizio dell'attività di riutilizzo del patrimonio minerario secondo le finalità della presente direttiva;
- i) SUAPE: lo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia disciplinato dalla parte II, titolo I, capo I della legge regionale n. 24 del 2016;
- j) Parere del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna: parere obbligatorio e vincolante che comprende il parere di cui al Decreto istitutivo del 16.10.2001 e la verifica di coerenza con il Piano di Gestione dei Siti del Parco Geominerario.

Art. 3 (Autorizzazione regionale)

1. L'autorizzazione per interventi di riutilizzo del patrimonio minerario, è rilasciata a seguito dell'accertamento da parte dell'Autorità regionale competente in materia di attività minerarie, che:

a) l'insieme di opere ed infrastrutture oggetto dell'intervento sono state realizzate per ed in funzione della coltivazione del minerale riconducibili alla definizione di opere pertinenti ai sensi dell'art. 23 del RD 1443/1927;

b) l'insieme di opere ed infrastrutture oggetto dell'intervento:

– non sono più funzionali all'attività di coltivazione del giacimento ed alle attività di chiusura e messa in sicurezza della miniera e, se riconducibile ad una concessione mineraria vigente, possono pertanto essere separate senza pregiudizio della miniera;

– sono ancora funzionali all'attività di coltivazione del giacimento ed alle attività di chiusura e messa in sicurezza della miniera, pertanto non possono essere separate dalla miniera senza pregiudizio della stessa, ma l'utilizzo per attività diverse da quelle minerarie è compatibile con le finalità proprie della miniera.



2. Nei casi di cui alla lettera b), primo trattino, del comma precedente, l'Autorità competente provvede alla cancellazione del bene dal registro dei beni immobiliari.

3. Nei casi in cui l'intervento interessi cantieri minerari dismessi o cantieri minerari attivi come definiti all'art. 2, l'Autorità competente in materia di attività minerarie valuta la compatibilità tecnica e funzionale dell'intervento di riutilizzo del patrimonio minerario con le attività proprie della miniera, in particolare con la coltivazione e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza, ed avuto riguardo agli aspetti legati alla sicurezza.

4. Nel caso l'intervento di valorizzazione preveda l'interessamento di ambienti sotterranei, l'autorizzazione è rilasciata a seguito della verifica delle condizioni di fruibilità degli stessi con particolare riferimento alle condizioni di ventilazione e di stabilità.

5. L'operatore deve dimostrare la disponibilità dei beni mobili e immobili oggetto di valorizzazione.

Art. 4 (Attività interferenti)

1. Nei cantieri di cui alle lettere b), secondo trattino, e c) dell'art. 2 gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario garantiscano l'isolamento tecnico e funzionale tra l'intervento di valorizzazione e le attività produttive e di messa in sicurezza della miniera.

2. Nel caso in cui l'isolamento tecnico e funzionale tra l'intervento di valorizzazione e le attività produttive e di messa in sicurezza della miniera non possa essere garantito, l'autorizzazione all'intervento di valorizzazione può essere rilasciata al solo titolare della concessione mineraria. In ogni caso deve essere garantita l'assenza di potenziali pericoli per la sicurezza a persone e cose.

Art. 5 (Procedimento amministrativo)

1. Gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario sono soggetti ad autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 20, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, da acquisire nell'ambito del procedimento unico SUAPE in conferenza di servizi, come stabilito dall'art. 18.1, delle Direttive in materia di SUAPE.

2. Nelle more della revisione del procedimento di autorizzazione regionale di cui all'art. 20 della legge regionale n. 5/2015, l'istanza di autorizzazione è sempre presentata al SUAPE, anche nel caso in cui il richiedente sia un soggetto escluso ai sensi dell'art. 40, comma 4, lett. a), della legge regionale n. 24 del 2016.

3. Nel caso di cui al comma 1, l'autorizzazione regionale è inclusa e sostituita, secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2016, dal provvedimento unico rilasciato nell'ambito del procedimento unico SUAPE ad esito della conferenza di servizi, nella quale l'Autorità regionale competente si esprime nel merito del rilascio dell'autorizzazione stessa.

4. Nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 24 del 2016 sono acquisiti, inoltre:

a) il parere del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna come definito nell'art. 2, lettera j);

b) il parere consultivo dei Comuni territorialmente competenti, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

5. Fuori dai casi previsti dal comma 2, nel caso in cui gli interventi in materia di riutilizzo del patrimonio minerario siano esclusi dalla competenza del SUAPE ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 24/2016, il soggetto interessato provvede all'acquisizione dell'autorizzazione al riutilizzo del patrimonio minerario presso l'Autorità regionale competente in materia di attività estrattive e di ogni ulteriore titolo abilitativo direttamente presso l'ente competente, secondo le procedure previste dalla norma settoriale vigente.

Art. 6 (Presentazione dell'istanza di autorizzazione)



1. Il richiedente l'autorizzazione deve presentare al SUAPE competente, attraverso l'apposita piattaforma informatica, una istanza, allegando il piano di riutilizzo del patrimonio minerario.
2. L'istanza deve contenere:
 - a. la relazione descrittiva dell'intervento proposto, le planimetrie e le sezioni relative alle modalità di isolamento tecnico e funzionale dei cantieri oggetto di intervento di valorizzazione e delle attività produttive e di messa in sicurezza della miniera;
 - b. l'attestazione della disponibilità delle aree e degli immobili destinati ad attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso;
 - c. la relazione dalla quale risulti la fattibilità tecnico-economica dell'intervento di valorizzazione.
3. Il piano di riutilizzo del patrimonio minerario allegato all'istanza, predisposto da tecnico abilitato, contiene:
 - a. l'inquadramento territoriale;
 - b. la documentazione attestante l'appartenenza del sito e oggetto di valorizzazione ad una attività mineraria dismessa;
 - c. la descrizione dello stato attuale dei luoghi minerari oggetto di intervento di valorizzazione;
 - d. il piano delle opere infrastrutturali da realizzare o oggetto di sistemazione e relativo progetto, comprese le opere di consolidamento statico dei vuoti sotterranei;
 - e. il rilievo topografico dell'area e dei percorsi utilizzabili a cielo aperto;
 - f. la relazione geologica, geomorfologica, giacimentologica e idrogeologica con particolare riferimento alla verifica del potenziale accumulo di acqua nei cantieri minerari dismessi a quote superiori a quelle di intervento;
 - g. la valutazione della stabilità globale e locale dei fronti relitti di scavo, dei vuoti minerari e delle gallerie;
 - h. il programma di monitoraggio relativo al mantenimento delle condizioni di progetto, con particolare riferimento alla ventilazione e alla stabilità dei vuoti sotterranei.
4. Nel caso di riutilizzo di cantieri sotterranei, il piano di riutilizzo di cui al comma 3 contiene la predisposizione di una cartografica che riporti:
 - a) l'andamento del giacimento e la natura dei terreni nei quali sono inserite le attività proposte;
 - b) l'ubicazione degli eventuali depositi interni di esplosivi, dei mezzi di locomozione e di combustibili;
 - c) i circuiti di ventilazione con la direzione e la portata delle correnti principali e derivate, la posizione dei ventilatori ed i dispositivi per la distribuzione e la regolazione dell'aria e gli eventuali sbarramenti di isolamento;
 - d) il tracciato della rete principale di distribuzione dell'energia elettrica, l'ubicazione delle cabine di trasformazione e quella degli impianti fissi più importanti;
 - e) le opere contro gli incendi e le venute d'acqua, la posizione degli impianti di estrazione, degli impianti di eduazione e distribuzione dell'acqua e di compressione;
 - f) dell'aria, nonché le relative condotte;
 - g) i depositi in sotterraneo di attrezzature di sicurezza, oltre che di indumenti e mezzi di protezione;
 - h) le costruzioni a giorno sovrastanti ai lavori o prossime ai medesimi, le vie esistenti alla superficie e i corsi d'acqua;
 - i) l'individuazione dei punti di raduno per le emergenze.
5. La documentazione da allegare all'istanza potrà essere oggetto di integrazioni/riduzioni documentali in funzione della complessità dell'intervento oggetto di richiesta



Art. 7 (Disciplina transitoria)

1. I soggetti già titolari delle attività di riutilizzo del patrimonio minerario, diverse dalla coltivazione del giacimento e già in essere al momento dell'entrata in vigore delle presenti Direttive, regolarizzano l'acquisizione dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015, presentando apposita istanza ai sensi delle presenti Direttive entro 180 giorni dalla loro entrata in vigore.

2. Nelle more della regolarizzazione di cui al comma 1, gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario già in essere non sono sospesi e possono svolgersi regolarmente subordinatamente al possesso delle altre autorizzazioni, nulla osta e certificazioni previsti dalla normativa di settore specifica relativa all'attività svolta e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igienico-sanitaria.

3. Sono fatte comunque salve le attività di riutilizzo del patrimonio minerario, diverse dalla coltivazione del giacimento, autorizzate e già in essere prima dell'entrata in vigore della L.R. 5 del 9 marzo 2015.

Art. 202

Prestazioni energetiche in edilizia

Attestati di prestazione energetica degli edifici

(L.R. 11/01/2019, n. 1, Legge di semplificazione 2018, art. 49)

1. L'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di prestazione energetica degli edifici è escluso per i casi di cui all'appendice A dell'Allegato 1 del *D.M. 26 giugno 2015* (Adeguamento del *D.M. 26 giugno 2009* del Ministero dello sviluppo economico - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) e di cui ai seguenti punti:

a) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise e di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali;

b) gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione, comodato d'uso o trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;

c) i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;

d) gli edifici dichiarati inagibili;

e) gli edifici o le singole unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;

f) la locazione di porzioni di unità immobiliari.

Art. 203

Prestazioni energetiche in edilizia

Impianti termici



(L.R. 11/01/2019, n. 1, Legge di semplificazione 2018, art. 50)

1. I generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide rispettano i valori minimi di rendimento e di emissione corrispondenti:

a) alla classe 3 stelle di cui alla *tabella 1 dell'allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n. 186* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide) se installati dal 1° gennaio 2019;

b) alla classe 4 stelle di cui alla *tabella 1 dell'allegato 1 al D.M. 7 novembre 2017, n. 186* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se installati dal 1° gennaio 2020.

Art. 204

Infrastrutture

(Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale)

(L.R. 11/01/2019, n. 1, Legge di semplificazione 2018, art. 52)

1. In applicazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) il presente articolo reca disposizioni per la diffusione del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquefatto (GNL) e dell'elettricità nel trasporto stradale.

2. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti è fatto obbligo di dotare i medesimi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1), del decreto legislativo n. 257 del 2016 e di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità self service. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore. Ove ricorrono contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 5, lettere a), b) e c) è fatto obbligo di dotare gli impianti di distribuzione di infrastrutture di rifornimento del GPL.

3. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 257 del 2016, è fatto obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e



di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

4. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017 che abbiano erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 257 del 2016, è fatto l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

5. Gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza di una delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:

a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 2016;

b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;

c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1.000 chilometri.

6. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono-prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa (GNC), sia in forma liquida (GNL), e di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1) del decreto legislativo n. 257 del 2016.

7. Fermi restando i termini di cui al presente articolo, per ottemperare agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, il titolare dell'impianto di distribuzione carburanti può dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1) del decreto legislativo n. 257 del 2016 un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.



CAPO II – Energia

Art. 205

(L.R. 26/05/1989, n. 17, Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici, art. 1)

1. La presente legge disciplina la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici ed elettronici negli edifici da adibire a qualsiasi utilizzazione, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare qualsiasi pericolo a tutela della pubblica incolumità ai sensi della legge 1° marzo 1968, n. 186.
2. Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l'insieme dei circuiti di alimentazione dei corpi illuminati, degli elettrodomestici e delle apparecchiature ad essi collegate, compresi quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore.

Art. 206

(L.R. 26/05/1989, n. 17, Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici, art. 2)

1. Sono esclusi dalla normativa di cui alla presente legge gli impianti di telesegnalazioni, di telecomunicazioni, di trazione, di bordo, gli ascensori, i montacarichi e quant'altro installato negli ambienti di lavoro, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Gli impianti elettrici ed elettronici, nel prosieguo della presente legge saranno menzionati con i termini «impianti» ed «opere».
3. Agli effetti della presente legge è considerato edificio sia un intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.

Art. 207

(L.R. 26/05/1989, n. 17, Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici, art. 3)

1. La costruzione, la modifica e gli ampliamenti degli impianti e delle opere negli edifici da adibire a qualsiasi uso devono essere realizzati da installatori qualificati e diretti, sulla base di un progetto esecutivo redatto e firmato, nei limiti delle rispettive competenze, da un ingegnere o da un perito industriale ai relativi albi professionali.

Art. 208

(L.R. 26/05/1989, n. 17, Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici, art. 4)

1. Il progettista ha la responsabilità della progettazione di tutte le strutture dell'opera e della sua rispondenza alla normativa generale vigente.



2. Il direttore dei lavori, ingegnere o perito industriale (specializzato nella specifica materia), e l'installatore hanno la responsabilità, ciascuno per la parte di propria competenza, della conformità dell'opera al progetto e dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione previste dal progetto.

Art. 209

(L.R. 26/05/1989, n. 17, Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici, art. 5)

1. I progetti di cui agli articoli precedenti devono essere conformi alle norme del Comitato elettrotecnico italiano, nonché alle direttive CEE, in quanto attuate nell'ordinamento italiano.
2. I progetti di impianti relativi a nuovi edifici o a ristrutturazioni edilizie o comunque a opere soggette a concessione edilizia o al parere di conformità allo strumento urbanistico comunale devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, prima dell'inizio dei lavori, da parte del costruttore.
3. I progetti relativi a modifiche, ampliamento o adeguamento alle disposizioni della presente legge di impianti già esistenti devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, contestualmente alla presentazione al Comune della comunicazione di opere interne o della domanda di autorizzazione.
4. Le varianti che dovessero rendersi necessarie durante l'esecuzione dell'opera, preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori, devono essere documentate prima della esecuzione dell'opera stessa, con il deposito in duplice copia dei relativi elaborati presso l'ufficio tecnico comunale competente.
5. Il deposito dei progetti e delle varianti di cui ai commi 2, 3 e 4, è disposto a garanzia della loro esistenza per la verifica di conformità da effettuarsi al momento del collaudo di cui all'articolo 8.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato, della Regione e delle Province.

Art. 210

(L.R. 26/05/1989, n. 17, Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici, art. 6)

1. I documenti di cui all'articolo 5 **della l.r. n. 17/1989** devono essere conservati per tutto il periodo di messa in opera, nel cantiere o comunque nel luogo di realizzazione dell'impianto e devono recare la data e la firma del direttore dei lavori, del costruttore o dell'installatore.
2. Il costruttore è responsabile della regolare tenuta dei documenti.

Art. 211

(L.R. 26/05/1989, n. 17, Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici, art. 7)



1. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'impianto, il costruttore deve depositare presso l'ufficio tecnico comunale competente una relazione in duplice copia, attestata la conformità dell'impianto realizzato alle disposizioni della presente legge, compilata e firmata dall'installatore, controfirmata dal direttore dei lavori e recante in allegato i processi verbali delle verifiche elettriche ed elettroniche e delle misurazioni effettuate durante l'esecuzione degli impianti stessi e la certificazione di idoneità dei materiali messi in opera.

Art. 212

(L.R. 26/05/1989, n. 17, Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici, art. 8)

1. Tutte le opere e gli impianti disciplinati dalla presente legge devono essere sottoposti a collaudo da un ingegnere o da un perito industriale (specializzato nella specifica materia) e iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni.

2. La nomina del collaudatore spetta al committente che deve comunicarla all'ufficio tecnico comunale competente entro venti giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora il costruttore esegua l'opera in proprio, la scelta del collaudatore deve essere effettuata tra una terna di nominativi designati dall'Ordine provinciale degli ingegneri o dal Collegio provinciale dei periti industriali.

3. Il collaudatore non deve aver preso parte alla progettazione, direzione, esecuzione degli impianti o alla fornitura dei materiali.

4. Il certificato di collaudo e la relativa relazione devono essere redatti in triplice copia e devono contenere gli eventuali accertamenti eseguiti dall'ufficio tecnico comunale competente sulla documentazione di cui agli articoli 5 e 6 **della l.r. n. 17/1989**, nonché l'accertamento del collaudatore stesso sull'idoneità dell'impianto ad essere messo in funzione.

5. Le tre copie del certificato e della relazione devono essere trasmesse all'ufficio tecnico comunale competente, il quale provvede a restituire due copie con la attestazione dell'avvenuto deposito.

Art. 213

(L.R. 26/05/1989, n. 17, Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici, art. 9)

1. Il Comune vigila sull'applicazione delle norme della presente legge alle opere realizzate nel proprio territorio.

2. In caso di mancata presentazione all'ufficio tecnico comunale del certificato di collaudo, di cui all'articolo 8 **della l.r. n. 17/1989**, e della dichiarazione di conformità, di cui all'articolo 7 **della l.r. n. 17/1989**, il sindaco non rilascerà il certificato di abitabilità o di agibilità.

Art. 214



(L.R. 26/05/1989, n. 17, Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici, art. 10)

1. Qualora, entro cinque anni, risulti che le opere collaudate ai sensi dell'articolo 8 **della l.r. n. 17/1989** non fossero conformi alla normativa vigente, il collaudatore dell'impianto, impregiudicata ogni eventuale responsabilità penale e/o civile, viene deferito d'ufficio al Consiglio del rispettivo Ordine o Collegio professionale, per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Art. 215

(L.R. 26/05/1989, n. 17, Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici, art. 11)

1. Con successivo regolamento, da emanare a cura dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di qualificazione degli installatori, di redazione dei progetti nonché il collaudo.

Art. 216

(L.R. 26/05/1989, n. 17, Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici, art. 12)

1. In caso di mancata osservanza delle norme di cui alla presente legge il sindaco dispone, con ordinanza esecutiva notificata a mezzo di messo comunale al committente e al direttore dei lavori, la sospensione dei lavori che non possono comunque essere ripresi prima dell'adeguamento alle disposizioni previste.

2. Qualora entro trenta giorni dalla notifica di sospensione dei lavori il costruttore non abbia provveduto all'adeguamento alle disposizioni previste, è soggetto a una sanzione amministrativa da

L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 217

Domande di autorizzazione

(L.R. 20/06/1989, n. 43, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici, art. 3)

1. Le domande di autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuovi elettrodotti nonché la costruzione di stazioni e cabine elettriche e loro opere accessorie, ovvero per la variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee elettriche esistenti, sono indirizzate all'Assessore regionale dei lavori pubblici per il tramite dell'ufficio del Genio civile competente per territorio. Quando un elettrodotto interessa le circoscrizioni di due o più sedi provinciali dell'Ufficio del Genio Civile, la domanda viene presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato dell'elettrodotto ha lunghezza prevalente. Le domande devono essere corredate di relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, con l'indicazione di massima delle opere da realizzare.



2. Le imprese e gli enti non trasferiti all'ENEL, ai sensi dell'articolo 4, punti 6 e 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia, salvo che si tratti di elettrodotti e relative cabine costruite per uso proprio e nel proprio ambito, con esclusione di ogni attività di vendita e distribuzione di energia elettrica.

3. Gli enti di cui all'articolo 4, punto 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche. Qualora l'istanza di concessione sia ancora in fase di istruttoria, alla domanda deve essere allegata l'istanza stessa, corredata dal consenso del Ministero dell'industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.

4. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda ai Comuni interessati, nonché alle amministrazioni e agli enti di cui al successivo articolo 13 **della l.r. n. 43/1989**.

Art. 218 Istruttoria

(L.R. 20/06/1989, n. 43, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici, art. 4)

1. L'ufficio del Genio civile, ove non abbia già provveduto il richiedente, dispone:

a) la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso contenente, per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonché l'indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni devono essere presentate;

b) l'affissione dell'avviso e della relativa corografia, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato e l'invio di copia della domanda e della corografia al Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché all'ENEL ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

2. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare all'ufficio del Genio civile competente eventuali osservazioni ed opposizioni.

3. I Comuni devono comunicare allo stesso ufficio entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda, la conformità ovvero la difformità dell'impianto progettato alle prescrizioni e ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi.

4. Le amministrazioni e gli enti di cui al primo comma del successivo articolo 13 **della l.r. n. 43/1989**, devono comunicare allo stesso ufficio, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda le proprie osservazioni ed opposizioni, specificando, se del caso, le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata.



5. Fatto salvo quanto diversamente disposto da norme statali, trascorso inutilmente il termine di cui ai precedenti commi terzo e quarto, senza che siano formulate osservazioni, il parere si intende espresso favorevolmente.

6. L'ufficio del Genio civile competente comunica al richiedente le osservazioni e le opposizioni pervenute, nonché le condizioni indicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitando il richiedente a formulare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni e, qualora il medesimo ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto tale accettazione.

7. Gli atti della esperita istruttoria, comprendenti anche la domanda di autorizzazione, le eventuali osservazioni presentate nei termini di cui sopra, le conseguenti controdeduzioni, nonché la relazione conclusiva del responsabile dell'ufficio del Genio Civile verranno trasmesse all'Assessorato regionale dei lavori pubblici a cura del medesimo ufficio entro quindici giorni dall'acquisizione della dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 219 Autorizzazioni

(L.R. 20/06/1989, n. 43, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici, art. 5)

1. Spetta all'Assessore regionale dei lavori pubblici autorizzare la costruzione e l'esercizio di opere per il trasporto la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica e di ogni altra opera accessoria da realizzare nell'ambiente del territorio della Regione.

2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo ad impianti aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1.000 volt che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente entro un raggio di mille metri.

3. Qualora, a seguito della presentazione delle comunicazioni e delle osservazioni di cui al precedente articolo 4, siano sorte questioni che non sia stato possibile definire in sede istruttoria o mediante accordo tra le parti interessate, nonché nel caso in cui gli organi e gli enti indicati dai successivi commi del presente articolo o il Comune nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma quarto, abbiano espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione, l'organo competente ad emanare il provvedimento di autorizzazione deve acquisire le determinazioni dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Tali determinazioni costituiscono l'intesa di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e hanno diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici.

4. Se l'intesa di cui sopra non si realizza, ovvero il termine indicato nel precedente comma trascorre inutilmente, si provvede su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale medesima.



5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i provvedimenti di autorizzazione non sono soggetti ad alcun parere preventivo.

6. Le eventuali spese relative agli atti di istruttoria e di collaudo sono a carico del richiedente, che ha l'obbligo di anticipare, versando alla tesoreria regionale le somme a tale fine determinate dall'ufficio del Genio civile competente. L'ammontare effettivo di tali spese è accertato, dopo il collaudo, dal medesimo ufficio, che lo comunica al richiedente provvedendo all'esazione di quanto dovuto o alla restituzione delle eventuali eccedenze.

7. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte dell'organo competente ai sensi dei commi precedenti, non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo; in tal caso le opere eseguite sono demolite, anche mediante esecuzioni d'ufficio, a spese del titolare dell'autorizzazione.

Art. 220 Concessione edilizia

(L.R. 20/06/1989, n. 43, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici, art. 6)

1. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della suddetta legge non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita; sulla concessione il sindacato si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere edilizie di cui al precedente comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico ed edilizio vigente e per l'impianto sia prevista o richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, il Comune, interpellato ai sensi del precedente articolo 3, comma quarto, esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda con delibera consiliare, il proprio parere in merito alla localizzazione dell'opera e ne dà comunicazione all'ufficio del Genio Civile ai sensi del precedente articolo 4, comma secondo, per il seguito dell'istruttoria; trascorso infruttuosamente tale termine il parere s'intende espresso favorevolmente ⁽³⁾.

3. Il provvedimento di autorizzazione nel caso di cui al precedente comma, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico ed edilizio vigente; il progetto dell'impianto viene approvato dall'organo competente per l'autorizzazione e tale approvazione sostituisce la concessione edilizia.

4. Il provvedimento di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato nel caso di difformità col parere già espresso dal Comune interessato.

Art. 221 Autorizzazione provvisoria



(L.R. 20/06/1989, n. 43, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici, art. 7)

1. Nei casi d'urgenza, su richiesta adeguatamente motivata, l'autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciata, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal precedente articolo 3 **della l.r. n. 43/1989**, dal primo e secondo comma dell'articolo 4 **della l.r. n. 43/1989** e dal quinto comma dell'articolo 5 **della l.r. n. 43/1989**, dell'Assessore regionale dei lavori pubblici e per gli impianti a tensione d'esercizio fino a 30.000 volt, dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio se delegato.
2. La cauzione prescritta dall'ultimo comma del precitato articolo 113 deve essere depositata presso la tesoreria regionale, nella misura da stabilirsi con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.
3. L'ENEL è esonerato dal prestare la cauzione a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342; i depositi cauzionali già prestati dall'ENEL o suoi danti causa a garanzia di autorizzazioni, provvisorie o definitive, sono svincolati a favore dell'Ente medesimo.
4. L'autorizzazione provvisoria ha la durata di anni tre dalla data del relativo provvedimento autorizzativo e può essere prorogata, a richiesta, per un anno, allorché particolari esigenze tecniche o amministrative abbiano ritardato l'entrata in servizio dell'impianto.

Art. 222

Procedura abbreviata

(L.R. 20/06/1989, n. 43, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici, art. 8)

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma del precedente articolo 5 **della l.r. n. 43/1989**, qualora il richiedente, attraverso il suo legale rappresentante, dichiari nella domanda di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati ed il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e dell'ENEL, l'ufficio del Genio civile, omettendo le pubblicazioni di cui al precedente articolo 4 **della l.r. n. 43/1989**, trasmette tutti gli atti ricevuti all'Assessore regionale dei lavori pubblici, unitamente ad un atto di impegno sottoscritto dal richiedente attraverso il suo legale rappresentante con il quale il richiedente stesso si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione determinerà a tutela degli interessi pubblici e privati.
2. Dell'avvenuta trasmissione degli atti all'autorità regionale è data contemporaneamente notizia al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nell'ipotesi prevista dal primo comma del presente articolo, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora l'Assessore regionale dei lavori pubblici non si sia pronunciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi.

Art. 223

Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità



(L.R. 20/06/1989, n. 43, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici, art. 9)

1. Il decreto di autorizzazione rilasciato a favore dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.
2. Con il decreto di autorizzazione rilasciato a favore di soggetti diversi da quello indicato nel comma precedente può essere dichiarata la pubblica utilità e l'indifferibilità ed urgenza, previa motivata richiesta del richiedente l'autorizzazione.
3. La dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza riguarda tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti indicati al comma uno dell'articolo 3 **della l.r. n. 43/1989**, compresi quelli inferiori a 1.000 volt indicati nel comma secondo dell'articolo 5 **della l.r. n. 43/1989**, e quanto altro necessario all'occupazione delle aree interessate dall'impianto stesso o alla costituzione di servitù di elettrodotto.
4. Nel decreto di autorizzazione, che abbia anche valore di dichiarazione di pubblica utilità o contenga tale dichiarazione, devono essere indicati i termini previsti dall'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
5. Ove i termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità non possano essere osservati per causa di forza maggiore o per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione, potranno essere prorogati senza l'obbligo di ripubblicazione della relativa istanza.

Art. 224

Obblighi conseguenti all'autorizzazione

(L.R. 20/06/1989, n. 43, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici, art. 10)

1. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti, è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.
2. Prima di mettere in tensione l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuarne la verifica.
3. La Sezione speciale concede i terreni in affitto per tutto il tempo in cui il concessionario gestisce ed utilizza personalmente, quale coltivatore diretto, l'azienda o comunque i terreni assegnatigli oppure ove la concessione sia stata fatta a favore di cooperative di pastori, allevatori, braccianti ed altri operatori agricoli, per tutto il tempo in cui la cooperativa continuerà a sussistere.
4. Al momento della cessazione dell'attività da parte dell'assegnatario, su proposta di questi, la Sezione speciale dovrà confermare l'assegnazione dell'azienda o comunque dei terreni in affitto a favore di uno dei membri del nucleo familiare dell'assegnatario o, in via subordinata, a colui che già lavori da almeno tre anni, in qualità di salariato, nella azienda stessa.



5. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di concessione dei terreni del Monte dei pascoli ed in particolare per l'indennizzo dei miglioramenti eseguiti dal concessionario, si applicano le norme vigenti per l'affitto dei fondi rustici o, se più favorevoli, le norme della riforma agraria.

Art. 225

Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie

(L.R. 20/06/1989, n. 43, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici, art. 11)

1. Tutti gli elettrodotti sono soggetti a collaudo, ad eccezione di quelli con tensione inferiore a 30.000 volt costruiti dall'ENEL, per i quali sarà redatto un certificato di regolare esecuzione a cura del proprietario dell'impianto, da inviare all'ufficio del Genio civile competente per territorio ai fini dell'ottenimento del decreto definitivo di autorizzazione.

2. In sede di collaudo debbono accertarsi:

a) l'ultimazione dei lavori;

b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

d) l'adempimento di ogni obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;

e) l'adozione delle misure di sicurezza di cui al precedente articolo 10 **della l.r. n. 43/1989**.

3. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, gli accertamenti di cui al precedente comma primo, lettere b), c) ed e) sono sostituiti da un attestato dell'esercente in tal senso.

4. Il collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal quale risulti il buon esito di quanto previsto dai precedenti primo e secondo comma.

Art. 226

Nomina del collaudatore

(L.R. 20/06/1989, n. 43, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici, art. 12)

1. La nomina del collaudatore spetta all'Assessore regionale dei lavori pubblici.

2. Il collaudatore deve essere scelto tra i tecnici qualificati iscritti all'albo regionale dei collaudatori o, in mancanza, tra esperti in materia di costruzione di impianti elettrici.



3. Il collaudo sarà eseguito dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
4. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare della autorizzazione, ai sensi del precedente articolo 5 comma settimo **della l.r. n. 43/1989**.
5. Gli onorari del collaudatore sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacanza in base alle vigenti tariffe per le prestazioni professionali.

Art. 227

Interferenze con beni, zone, opere ed impianti di pubblico interesse

(L.R. 20/06/1989, n. 43, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici, art. 13)

1. Per l'esecuzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici che interferiscono con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, oppure con beni, zone, opere od impianti di pubblico interesse, quando sia previsto dalle vigenti misure di legge, il titolare dell'impianto elettrico interferente deve, prima dell'inizio dei lavori, convenire con le pubbliche amministrazioni o gli enti competenti le modalità di costruzione ed esercizio, in conformità alle norme che regolano la materia.
2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a tali servitù.

Art. 228

Impianti elettrici nelle zone umide, lungo le sponde dei corpi idrici e nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate

(L.R. 20/06/1989, n. 43, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici, art. 14)

1. La realizzazione degli impianti elettrici autorizzati a norma della presente legge nelle zone umide, lungo le sponde dei corpi idrici e nelle zone a vincolo idrogeologico o boscate, nonché il relativo taglio della vegetazione arborea, non è soggetta ad ulteriori autorizzazioni o adempimenti amministrativi.
2. Il taglio delle piante per ripristinare il varco nella vegetazione arborea, occorrente per il sicuro esercizio degli impianti elettrici esistenti, non è soggetto ad alcune autorizzazioni o formalità, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi.

Art. 229

Amovibilità e inamovibilità degli elettrodotti

(L.R. 20/06/1989, n. 43, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici, art. 15)

1. Le linee elettriche a tensione inferiore a 120.000 volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di una apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza



di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nel provvedimento di autorizzazione.

2. Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 120.000 volt autorizzate ai sensi della presente legge sono inamovibili, fatto salvo il disposto del successivo articolo 19, primo comma **della l.r. n. 43/1989**.

3. L'esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'articolo 122 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, può chiedere l'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 7 della presente legge.

Art. 230

Asservimento definitivo ed occupazione in via d'urgenza

(L.R. 20/06/1989, n. 43, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici, art. 16)

1. Entro il termine prescritto dal provvedimento di autorizzazione all'impianto delle linee elettriche, l'esercente è tenuto a presentare all'ufficio del Genio Civile competente i piani particolareggiati dei tratti di linea interessanti le proprietà private rispetto alle quali è necessario procedere alla costituzione di servitù coattiva; tali piani debbono essere composti:

a) da una planimetria catastale contenente i riferimenti atti a consentire l'accertamento della rispondenza dei tratti di impianti interessati dall'asservimento e riportanti l'indicazione delle aree da asservire, al tracciato autorizzato;

b) dall'elenco delle ditte proprietarie degli immobili da asservire.

2. Il piano particolareggiato deve essere corredato da un'offerta di indennità alle ditte proprietarie.

3. Sulla base dei piani particolareggiati, l'ufficio del Genio civile previo avviso notificato ai proprietari interessati almeno venti giorni prima, effettua un sopralluogo ed esperisce un tentativo di accordo fra i proprietari stessi e l'esercente, osservando, per quanto riguarda l'indennità da corrispondere, i limiti previsti dal primo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

4. Nel caso di mancato accordo, l'ufficio del Genio civile redige un apposito verbale sullo stato di consistenza degli immobili e determina l'ammontare dell'indennità; lo stato di consistenza non deve essere redatto nel caso in cui gli immobili siano già stati oggetto di un provvedimento di occupazione d'urgenza e della conseguente immissione nel possesso, per la quale sia stato redatto uno specifico stato di consistenza.

5. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente se delegato, ordina all'esercente il deposito presso la Tesoreria regionale, a favore del titolare del fondo da asservire, della somma determinata dall'ufficio del Genio civile e, constatato l'avvenuto introito, emette il decreto di costituzione di servitù; tale decreto è pubblicato per estratto sul



Bollettino ufficiale della Regione ed è notificato a cura dell'esercente nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

6. La Tesoreria regionale provvede al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di asservimento in base al solo nulla-osta del Presidente della Giunta regionale al quale compete l'accertamento della disponibilità e della proprietà dell'immobile asservito.

7. Gli interessati, entro trenta giorni dalla data della suddetta notifica, possono proporre opposizione all'indennità a norma dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, davanti alla corte d'appello competente per il territorio.

8. L'occupazione d'urgenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente se delegato, ed il relativo stato di consistenza è redatto dall'ufficio del Genio civile con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

9. L'immissione nel possesso della servitù sul fondo asservito avviene con la sottoscrizione del verbale di consistenza da parte del titolare dell'autorizzazione.

10. I provvedimenti sono notificati, pubblicati e, ove occorra, registrati e trascritti a cura del titolare dell'autorizzazione.

Art. 231

Determinazione delle indennità

(L.R. 20/06/1989, n. 43, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici, art. 17)

1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere in base all'articolo 123 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal quinto comma del suddetto articolo 123, è commisurata:

a) al valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni dai cavi interrati e dalle cabine o da altre costruzioni aumentate, ove occorrono, dalle aree individuate nel piano particolareggiato quali zone di rispetto;

b) ad un quarto del valore della striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno ed una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse;

c) ad un sedicesimo in caso di linee amovibili, e ad un ottavo in caso di linee inamovibili, del valore dell'area individuata nel piano particolareggiato come fascia complessivamente asservita, detratte le aree considerate ai precedenti punti a) e b).

2. Il valore dei terreni, agli effetti di cui al precedente comma, è determinato ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

3. In assenza di opposizione da parte del proprietario interessato, l'indennità deve essere corrisposta prima dell'inizio dei lavori; può essere corrisposta successivamente con



l'assenso del proprietario dei beni asserviti, al quale è dovuto in tal caso, dalla data di inizio dei lavori, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 232

Modifica delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse

(L.R. 20/06/1989, n. 43, Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici, art. 18)

1. L'Assessore regionale dei lavori pubblici può ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche autorizzate ai sensi della presente legge, quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità.
2. L'esercente ha diritto all'integrale rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento o la modifica, delle spese occorrenti per effettuare i relativi lavori.
3. Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dell'impianto costituisce autorizzazione, con efficacia di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, della variante d'impianto da eseguire.

Art. 233

Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

(L.R. 07/08/2009, n. 3, Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale, art. 6)

1. La Regione promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ne garantisce l'utilizzo regolamentato nel rispetto della sostenibilità ambientale ed in conformità alle finalità e ai principi posti dal decreto legislativo n. 387 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE.
2. Le presenti disposizioni disciplinano la competenza e il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite ed individuate dalla vigente normativa comunitaria e statale.
3. [Omissis]
4. Il procedimento di rilascio del titolo abilitativo relativo agli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili è disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. L'amministrazione competente può stipulare accordi di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati al rilascio dell'autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo n. 387 del 2003, articolo 12, comma 3.



5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione delle linee guida per la localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

6. Qualora le domande di rilascio siano eccedenti rispetto a quelle rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura tecnica e di tutela ambientale e territoriale, è adottato un criterio selettivo, non discriminatorio, di valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Il criterio di valutazione garantisce un uso sostenibile del territorio il cui consumo consenta per le comunità locali, di conseguire obiettivi di qualità socio-economici, ambientali e paesaggistici.

7. Nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria, in conformità con le linee guida di cui al comma 5, la Regione adotta un Piano regionale di sviluppo delle tecnologie e degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

7-bis. [Omissis]

Box 8

Delib.G.R. 12 marzo 2010, n. 10/3

Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3 in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida

Allegato (2)

Procedimento di autorizzazione unica per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Linee guida

Articolo 1

Finalità.

1. Lo scopo delle presenti linee guida è quello di contribuire al perseguimento degli obiettivi comunitari, nazionali e regionali di diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante un sistema semplificato di regole volte a chiarire le modalità e i termini per l'ottenimento della autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

2. Le presenti linee guida esplicano lo svolgimento del procedimento relativo alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili.

(2) Le linee-guida di cui al presente allegato sono state integrate e sostituite da quelle approvate dalla Delib.G.R. 1° luglio 2010, n. 25/40 e relativo allegato, alla quale si rinvia per la relativa consultazione.

Articolo 2



Definizioni.

1. Ai fini del presente procedimento per le espressioni "Fonti rinnovabili", "Impianti alimentati da fonti rinnovabili", "Procedimento unico" e "Impianto di connessione" si rimanda alle definizioni previste dall'articolo 2 del D.Lgs. 387/2003, dal D.M. 18 dicembre 2008 e dalla Del. 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas.

2. Ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della L.R. n. 3/2009 e dell'articolo 1 comma 17 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, fino all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale (Pears), l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è la Regione autonoma della Sardegna.

Articolo 3

Ambito di applicazione.

1. Le modalità amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Tra le "Opere connesse" sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente.

Articolo 4

Regime giuridico delle autorizzazioni.

1. L'autorizzazione unica (Au), ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, è rilasciata dall'Amministrazione procedente a seguito di un procedimento cui devono essere sottoposti determinati progetti volti alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale e parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e di quanto espressamente previsto dalla normativa regionale per le diverse tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

2. In deroga al comma 1 del presente articolo non necessitano dell'Au gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati:

a) gli impianti eolici di potenza complessiva inferiore a 60 kW;

b) gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW;



c) gli impianti alimentati a biomassa di potenza nominale inferiore a 200 kW;

d) gli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas inferiori a 250 kW;

e) gli impianti di produzione di energia da fonte idraulica inferiore a 100 kW.

Gli impianti individuati dalla lett. a) alla lett. e) sono assoggettati alla disciplina della Denuncia di inizio attività, alla quale devono essere allegati eventuali autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità;

f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1 della L. 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm., gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedono l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, i quali ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 15 maggio 2008, n. 115 sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della Denuncia di inizio attività, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e ss.mm., è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune [1].

3. Per gli impianti di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini della conoscenza degli impianti realizzati sul territorio, i richiedenti devono trasmettere ai competenti uffici regionali copia della Dichiarazione di Inizio Attività, della comunicazione preventiva al Comune di cui alla precedente lettera f) o copia della dichiarazione unica autocertificativa per le attività produttive (Duap) di cui all'articolo 1, commi 16-32 della L.R. n. 3/2008.

[1] Per interventi di incremento di efficienza energetica, in base a quanto definito dal D.Lgs. 192/2005 articolo 2 comma 1 lettera c), si intendono esclusivamente quelle misure atte a minimizzare il consumo di energia necessaria per il fabbisogno dell'edificio in esame, come, ad esempio, impianti fotovoltaici in regime di "scambio sul posto" o di autoproduzione".

Articolo 5

Contenuto della istanza.

1. All'istanza per il rilascio di autorizzazione unica deve essere allegata la seguente documentazione (da presentarsi in una copia su supporto cartaceo e in una su supporto digitale, come indicato nell'allegato A2):

a) copia del progetto definitivo dell'iniziativa (ex articolo 93 del D.Lgs. n. 163/2006 nel caso di opere pubbliche o livello equivalente ai fini della A.U.) comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale;

b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indichi in particolare:



- dati generali del proponente e, nel caso di impresa, anche una sintetica illustrazione del profilo aziendale;
 - descrizione delle caratteristiche della fonte rinnovabile utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
 - descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, dati e planimetrie descrittive del sito, di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell'impianto alla rete elettrica (schemi di connessione dell'impianto alla rete e della individuazione del punto di connessione) e delle infrastrutture indispensabili previste per la costruzione e l'esercizio;
 - piano di dismissione dell'impianto che prevede, alla cessazione dell'attività produttiva: le modalità di rimozione dell'impianto stesso, delle infrastrutture e di tutte le opere connesse; il ripristino dello stato dei luoghi secondo le vocazioni proprie del territorio e le modalità di smaltimento del materiale dismesso;
 - il possesso della capacità economico/gestionale ed imprenditoriale nonché le ricadute occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale;
 - dati e planimetrie descrittive del sito;
- c) preventivo per la connessione ovvero soluzione tecnica minima generale redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli artt. 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/88 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettati in via definitiva dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
- d) documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare. La documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso in cui il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
- e) concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico;
- f) l'elenco degli Enti, con i relativi indirizzi, ritenuti dal Proponente competenti ad esprimere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati ai sensi della vigente normativa, necessari all'ottenimento dell'A.U., ai quali il proponente deve trasmettere, subordinatamente alla



presentazione della domanda di autorizzazione, copia del progetto definitivo di cui al precedente comma 1, nonché copia dell'istanza di autorizzazione unica. Tale elenco deve obbligatoriamente comprendere i seguenti Enti:

- 1) Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente;
- 2) Assessorato Regionale Enti locali, Finanze e Urbanistica;
- 3) Comune o Comuni competenti per territorio;
- 4) Provincia o Province competenti per territorio;
- 5) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S.);
- 6) Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale-Servizio Territoriale competente per territorio;
- 7) Gestore della rete elettrica cui l'impianto deve essere collegato;
- 8) Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Al fine di agevolare la verifica degli ulteriori Enti interessati ad esprimere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e considerando che gli stessi potranno variare, caso per caso, a seconda del contesto territoriale di riferimento si segnala la seguente lista, a mero titolo indicativo non esaustivo:

- 9) Assessorato Regionale Lavori Pubblici-Genio Civile;
- 10) Presidenza della Regione - Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna;
- 11) Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio;
- 12) Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 13) Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- 14) Consorzio di Bonifica;



15) Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni;

16) A.N.A.S.;

17) Ferrovie dello Stato e/o altri soggetti gestori di linee ferroviarie;

18) Consorzi industriali provinciali;

19) Enti di gestione dei parchi;

20) Ministero della Difesa;

21) Aeronautica Militare;

22) Marina Militare;

23) Agenzia del Territorio competente;

g) ... (3):

h) copia delle note di avvenuto deposito presso gli Enti indicati al precedente punto f) (timbro del protocollo in ingresso o copia della cartolina postale attestante la data dell'avvenuta ricezione) degli elaborati progettuali di cui al precedente punto a);

i) dichiarazione del progettista ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante la non assoggettabilità dell'impianto alla procedura di verifica o alla procedura di Valutazione d'Impatto ambientale (V.I.A.);

oppure

copia della Delib.G.R. di non assoggettabilità a V.I.A. o di giudizio positivo di compatibilità ambientale, qualora il proponente abbia già effettuato le procedure di cui sopra ai termini del D.Lgs. n. 4/2008, della L.R. n. 3/2009, articolo 5, commi 23 e 24 e della Delib.G.R. 23 aprile 2008, n. 24/23 [2];

oppure

copia dell'istanza di avvio del procedimento di verifica/VIA nel rispetto di quanto disposto dalle procedure prevista dalla Delib.G.R. 23 aprile 2008, n. 24/23;



l) dichiarazione del progettista ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante la non assoggettabilità dell'impianto alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ovvero domanda di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e della L.R. n. 4/2006;

m) dichiarazione del progettista ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento e che le medesime aree non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e tra le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ai sensi della direttiva 79/409/CEE "uccelli",

oppure

eventuale copia del provvedimento di giudizio positivo di valutazione di incidenza o del parere di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza, qualora il proponente abbia già effettuato la relativa procedura,

oppure

copia dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione di incidenza se prevista ai sensi del D.P.R. n. 120/2003 e ss.mm. [3];

n) dichiarazione del progettista ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che le aree interessate dall'intervento non risultano soggette a vincolo paesaggistico,

oppure

relazione di compatibilità paesaggistica redatta ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.C.M. 12 dicembre 2005;

o) certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) con la dicitura "antimafia" (articolo 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252);

p) dichiarazione attraverso la quale il proponente si impegna alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'Amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in conferenza di servizi in misura pari al 5% del valore complessivo dell'intervento comprensivo delle opere previste dal Piano di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario;

q) attestazione di Istituto di Credito o abilitato - anche attraverso lettera di "patronage" - di disponibilità a finanziare l'iniziativa e di sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e finanziaria per il suo sviluppo;



r) dichiarazione di primaria Compagnia di Assicurazione della disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di: mancata erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica all'ente gestore di rete; furto, atti vandalici e calamità atmosferiche afferenti macchinari e attrezzature necessarie per la produzione dell'energia;

s) elenco dei soggetti (c.d. contro interessati) nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

t) copia della ricevuta di avvenuto versamento relativo al costo di istruttoria di cui all'art. 9.

[2] Se l'intervento ricade nella tipologia delle opere da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., il proponente può espletare la relativa procedura in via preliminare rispetto alla richiesta di A.U sul livello di progettazione preliminare.

Se l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è contestuale a quello di A.U. è richiesto un livello progettuale definitivo.

[3] Se l'intervento ricade in una area sic e/o zps, e non rientra nell'ambito di applicazione della verifica/VIA, deve essere prodotto lo studio per la valutazione di incidenza o il parere di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza.

(3) La lettera g) non è stata riportata nel Bollettino Ufficiale.

Articolo 6

Verifica della documentazione e avvio del procedimento.

1. Il procedimento unico è indetto secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle istanze di autorizzazione al protocollo dell'Amministrazione precedente, nel rispetto del termine di cui al comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

2. Il proponente presenta l'istanza per il rilascio della A.U. per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, mediante una domanda, redatta sulla base dello schema di cui all'allegato A1 e della relativa scheda riepilogativa di cui all'allegato A2, indirizzata alla Amministrazione precedente allegando una copia cartacea e una su supporto digitale (contenente la copia degli elaborati conforme agli originali presentati) della documentazione di cui al precedente articolo 5.

3. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione precedente verifica l'esattezza e la completezza della documentazione di cui al precedente art. 5 e, in tal caso, comunica al richiedente l'avvio del procedimento, che decorre dalla data del timbro di protocollo dell'Amministrazione precedente impressa sulla domanda stessa.



4. In caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione procedente richiede le necessarie integrazioni documentali. Tale richiesta determina l'interruzione dei termini del procedimento. La mancata produzione della documentazione nel termine indicato al proponente, che non può superare i 30 giorni, salvo eccezionali e motivate esigenze ed in ogni caso non oltre il termine di 60 giorni, comporta l'improcedibilità dell'istanza. In tal caso il procedimento si intende avviato solo alla data del ricevimento dell'istanza completa. È cura del proponente inoltrare le integrazioni richieste a tutti gli Enti interessati dal procedimento.

5. Sono considerate "serre fotovoltaiche effettive" quelle con una capacità agricola adeguata, che vincoli il terreno sottostante ad una produttività agricola superiore a quella del campo aperto e per cui è verificabile il livello minimo dell'illuminazione media ($\geq 75\%$).

6. Le autorizzazioni per tali impianti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che svolgono direttamente l'attività agricola o abbiano la qualifica di soci di maggioranza negli organismi societari produttori.

Articolo 7

Istruttoria e conferenza di servizi.

1. L'Amministrazione procedente esamina l'esattezza e la correttezza della documentazione presentata dal proponente ed effettua la relativa istruttoria tecnico-amministrativa anche sulla base delle linee guida per la localizzazione degli impianti eolici e fotovoltaici previsti nell'art. 18 della L.R. n. 2/2007 come modificato dalla L.R. n. 1/2009 art. 6 comma 8 e nelle deliberazioni adottate in materia dalla Giunta regionale (Delib.G.R. 23 maggio 2008, n. 30/2, Delib.G.R. 29 ottobre 2008, n. 59/12, Delib.G.R. 27 novembre 2008, n. 66/24 e Delib.G.R. 16 gennaio 2009, n. 3/17) e dei successivi atti di indirizzo.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione unica, a seguito della verifica preliminare di cui all'articolo 6 e al comma 1 del presente articolo, nonché dell'avvenuto deposito delle eventuali integrazioni richieste, l'Amministrazione procedente indice la Conferenza dei Servizi, svolta con le modalità stabilite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni (compresa quella paesaggistica rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004), le licenze, i pareri, i nulla-osta, gli assensi necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa nazionale e regionale.

3. All'interno della conferenza di Servizi di cui al precedente comma 2, l'Assessorato regionale dell'Urbanistica esprime il parere in ordine al requisito di basso valore paesaggistico delle aree in cui ubicare gli impianti proposti, anche tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. 387/2003, articolo 12, comma 7, per le zone agricole in riferimento alle disposizioni in materia di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

4. Qualora la realizzazione dell'impianto sia subordinata alla procedura di verifica o di V.I.A., di valutazione di incidenza, nonché di A.I.A., i termini per il procedimento unico sono sospesi fino all'acquisizione di parere di compatibilità ambientale o di non assoggettabilità a V.I.A. e/o del giudizio positivo di valutazione di incidenza e/o della A.I.A.



5. La Conferenza di Servizi è convocata mediante comunicazione trasmessa con raccomandata A/R al proponente e, anche solo con modalità telematiche, a tutti gli Enti interessati indicati dal proponente all'articolo 5, comma 1, lett. f).

6. In conferenza il proponente illustra il progetto e gli Enti convocati esprimono i propri pareri o assensi, di qualsiasi natura, con propria nota, ovvero attraverso un proprio rappresentante allo scopo delegato.

Il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto.

7. Nei casi di impianti ubicati al di fuori di apposite aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oppure nel caso di impianti collocati in aree diverse dalla zona urbanistica D o G specifica e che non consentono il mantenimento degli usi tipici, con particolare riferimento a quelli agro-silvopastorali, della zona urbanistica nella quale ricadono, è necessaria la variazione dello strumento urbanistico. In tali casi, in sede di conferenza, il parere dell'amministrazione comunale competente deve essere accompagnato dalla delibera del Consiglio Comunale di adozione della variante.

La procedura di variante dello strumento urbanistico segue quanto previsto dall'articolo 20 della L.R. n. 45/1989 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per il rilascio dell'autorizzazione unica.

8. L'Autorità Procedente provvede alla stesura di un resoconto verbale per ogni riunione della Conferenza di servizi ed all'inoltro dello stesso alle Amministrazioni interessate.

9. In caso di istruttoria negativa al proponente è data comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis legge 241/90 e ss.mm.

10. Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti linee guida si rimanda alla disciplina prevista dalla legge 241/90 e ss. Mm.

Articolo 8

Autorizzazione unica.

1. Il provvedimento conclusivo di diniego o di rilascio dell'autorizzazione deve indicare le relative motivazioni tecnico e/o amministrative. Il tempo massimo per la conclusione del procedimento non potrà essere superiore a 180 giorni, fatti salvi i tempi di sospensione dovuti alla richiesta di integrazioni o alla conclusione della valutazione di impatto ambientale e/o di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale [4].



2. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione dell'impianto, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. L'autorizzazione unica determina anche, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le modalità con le quali il proponente assicura il rispetto dell'obbligo della rimessa in pristino - con l'eventuale riutilizzo dei materiali - dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto a seguito della dismissione dell'impianto medesimo.

4. L'autorizzazione unica costituisce titolo per l'esercizio dell'impianto ed ha durata definita non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni in relazione alla tipologia dell'impianto, fatto salvo l'obbligo del periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni recepite nell'autorizzazione unica.

5. L'autorizzazione unica non è cedibile a terzi se non previo consenso dell'Amministrazione procedente subordinato alla verifica in capo al cessionario della sussistenza dei presupposti previsti dal precedente articolo 5.

6. Entro dieci giorni dalla conclusione del procedimento di autorizzazione, l'Amministrazione procedente comunica il provvedimento finale al proponente e a tutte le Amministrazioni interessate.

7. L'autorizzazione rilasciata indica il termine di inizio dei lavori, che in ogni caso non può essere inferiore ad un anno. Decorso il termine individuato nell'autorizzazione, la stessa decade. Detto termine può essere prorogato su richiesta del proponente, qualora il ritardo non sia imputabile allo stesso, per un periodo di tempo pari al ritardo stesso.

[4] Nei casi in cui l'impianto debba essere realizzato, anche in forma integrata, su una nuova struttura edilizia, non avente carattere strettamente strumentale alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il rilascio dell'autorizzazione unica è subordinato al conseguimento da parte del richiedente del titolo abilitativo a costruire per la struttura edilizia principale.

Articolo 9

Oneri istruttori.

1. L'Amministrazione Regionale si riserva di definire con successivo atto di Giunta gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio dell'A.U.

Articolo 10

Impegni ed obblighi del proponente.

1. Nel caso di esito favorevole della Conferenza dei Servizi, il proponente sottoscrive un atto di impegno nei confronti dell'Amministrazione procedente e del Comune o dei Comuni interessati territorialmente dall'intervento, attraverso il quale sono regolati i rapporti nella fase di costruzione dell'impianto, sino alla sua



entrata in esercizio. Nell'atto di impegno sono definiti i tempi di costruzione, di avvio e di collaudo finale dell'impianto, ed è sancito l'obbligo a dare inizio ai lavori entro il termine stabilito dal provvedimento finale di autorizzazione e a concluderli entro il periodo di tempo previsto dal progetto definitivo.

2. L'atto di impegno dovrà essere corredato di una fideiussione bancaria e/o assicurativa che il proponente è tenuto a stipulare a favore dell'Amministrazione procedente, a garanzia degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto, secondo le modalità indicate dall'articolo 5, comma 1, lett. p).

3. Nella fase di dismissione dell'impianto il proponente deve impegnarsi a:

a) comunicare al Comune interessato e all'Amministrazione procedente la data definitiva di cessazione dell'attività;

b) la corretta dismissione dell'impianto secondo il piano di dismissione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), nonché il ripristino dei luoghi, affinché risultino disponibili per le attività previste per essi. A riguardo, gli uffici competenti dell'Amministrazione procedente sono tenuti ad accertare che la completa dismissione dell'impianto e la messa in pristino dei luoghi avvenga nei due anni solari successivi alla data di comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo.

Articolo 11

Disposizioni in merito alle procedure di esproprio.

1. Come stabilito dal comma 1 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti". Pertanto è applicabile la disciplina di cui al D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.

2. In caso di esproprio il proponente deve fornire alla Amministrazione procedente tutte le informazioni relative alle particelle catastali interessate oltre ad una perizia giurata di stima dei beni dei quali si richiede l'esproprio; inoltre è suo onere effettuare la pubblicazione con le forme e modalità di cui all'articolo 11 del D.P.R. 327/2001, conseguentemente all'avvio del procedimento effettuato dal Servizio competente.

3. In caso di esproprio il proponente deve provvedere alla stipulazione di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo equivalente al valore del bene espropriato allo scopo di assicurare che l'impianto resti in funzione per la durata prevista dall'autorizzazione, salvo impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al proponente. In tal caso, resta comunque impregiudicato l'obbligo del proponente di destinare le aree interessate esclusivamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per la durata di venti anni dalla messa in esercizio dell'impianto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario.



4. Nel caso di attivazione della procedura di esproprio la Amministrazione procedente provvede alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione unica sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) con effetto di notifica agli interessati, nonché agli effetti dell'evidenza pubblica della dichiarazione di pubblica utilità, la quale deriva ope legis dallo stesso provvedimento.

Articolo 12

Norme transitorie.

Allegato 1 – Domanda di autorizzazione unica

1. Le istanze di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente art. 3, comma 1 ed il cui procedimento non è ancora stato concluso - fino all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale (P.E.A.R.S.), sono trasferite al competente Ufficio della Regione.

2. Le istanze così pervenute verranno esaminate nell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo dell'ufficio. Per i procedimenti già avviati, qualora ne sussistano i presupposti di legge, sono fatti salvi gli effetti degli atti endoprocedimentali già compiuti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione procedente di richiedere le integrazioni necessarie ai sensi delle presenti linee guida. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino all'acquisizione della documentazione richiesta.

3. Nel primo periodo di attuazione della presente disciplina regionale, al fine di consentire la verifica preliminare delle istanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, con particolare riferimento alla loro conformità alle presenti linee guida, non si applicano i termini di cui all'articolo 6 comma 4 e l'articolo 7, comma 2 delle presenti linee guida.

4. Le istanze, a pena di improcedibilità, presentate prima della pubblicazione delle presenti linee guida, devono essere regolarizzate ai sensi delle disposizioni in esse indicate entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore.

Allegato 1 – Domanda di autorizzazione unica

Allegato 2- Scheda allegata alla domanda di autorizzazione unica

Allegato 3- Dichiarazione del progettista

TITOLO IV – Turismo

CAPO I – Professioni turistiche

(Figure professionali turistiche di accompagnamento)



Art. 234

Oggetto e finalità

(L.R. 18/12/2006, n. 20, Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi, art. 1)

1. La presente legge disciplina la materia delle professioni turistiche di accompagnamento nel rispetto delle norme costituzionali e comunitarie, nonché sulla base dei principi di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.
2. La presente legge ha l'obiettivo di razionalizzare l'esercizio delle professioni turistiche in Sardegna intervenendo sulla definizione, sulla declaratoria delle funzioni, sull'accesso e sui requisiti abilitativi.
3. L'esercizio delle attività finalizzate all'offerta turistica, non esplicitamente definite e disciplinate nella presente legge, è considerato libero.

Art. 235

Individuazione delle figure professionali di accompagnamento

(L.R. 18/12/2006, n. 20, Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi, art. 2)

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela le seguenti attività professionali di accompagnamento:
 - a) la guida turistica;
 - b) la guida ambientale-escursionistica;
 - c) la guida turistica sportiva.

Art. 236

Direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo. Abilitazione

(L.R. 18/12/2006, n. 20, Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi, art. 3)²³

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico che svolge le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
 - b) assolve alle funzioni di natura tecnico-specialistica inerenti alla produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.
2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalla Regione, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi

²³ L'art. 3 della l. r. 18/12/2006, n. 20 è stato riscritto dall'art. 142 della l.r. 23/10/ 2023, n. 9.



e linguistici stabiliti dal decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, definisce le modalità attuative per il riconoscimento dei requisiti di cui al comma 2 da parte della Regione. La deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

4. I direttori tecnici già iscritti nel registro dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo rimangono abilitati all'esercizio della professione.

Art. 237

Declaratoria di funzioni delle figure professionali

(L.R. 18/12/2006, n. 20, Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi, art. 4)

1. Le funzioni di ciascuna figura professionale di cui all'articolo 2 **della l.r. n. 20/2006** sono le seguenti:

a) è guida turistica chi per professione illustra, con competenza a carattere regionale, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone, opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, complessi architettonici, urbanistici, città ed insediamenti umani, beni demo-etno-antropologici e quant'altro sia testimonianza di una civiltà, evidenziandone le caratteristiche artistiche, storiche e monumentali;

b) è guida ambientale-escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le peculiarità paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e geologiche;

c) è guida turistica sportiva chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l'utilizzo di particolari tecniche secondo le direttive, le linee guida e le tabelle di specializzazione adottate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia; appartengono alla categoria di guida turistica sportiva le guide subacquee e gli istruttori subacquei di cui alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo).

Art. 238

Requisiti abilitativi per l'accesso alla professione

(L.R. 18/12/2006, n. 20, Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi, art. 5)



1. Le professioni turistiche di cui all'articolo 2 **della l.r. n. 20/2006** possono essere esercitate mediante iscrizione nel registro professionale di cui all'articolo 6 **della l.r. n. 20/2006**.

2. L'iscrizione a ciascun registro delle professioni turistiche è consentita a chi possiede i seguenti requisiti abilitativi minimi:

a) per guida turistica: laurea almeno triennale in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche ed architettoniche, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato in Sardegna, avente ad oggetto attività connesse al patrimonio storico-archeologico-monumentale della Sardegna; i titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore, possono esser iscritti nel registro delle guide turistiche previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia;

b) per guida ambientale-escursionistica:

- laurea triennale in discipline afferenti alle materie biologiche e naturali, ambientali, geologiche, agrarie e forestali, più titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee-guida stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'articolo 7 **della l.r. n. 20/2006**;

- oppure titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee-guida stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'articolo 7 **della l.r. n. 20/2006**, previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia;

c) per guida turistica sportiva: titoli rilasciati da organismi riconosciuti ed individuati nelle direttive e linee-guida stabilite con successiva deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, secondo le modalità previste nell'articolo 7 **della l.r. n. 20/2006**, per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l'iscrizione.

3. Costituiscono titoli validi, oltre ai requisiti di cui al comma 2, anche i titoli equipollenti il cui elenco è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 239

Registro degli esercenti professioni turistiche e segreteria



(L.R. 18/12/2006, n. 20, Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi, art. 6)²⁴

1. I registri degli esercenti le professioni turistiche di accompagnamento e turismo sono tenuti dalla Regione alla quale vengono comunicati i dati di cui al comma 2.
2. Presso ciascuna provincia è istituita la segreteria dei registri che ha il compito di verificare il possesso dei titoli previsti dalla presente legge e la relativa documentazione e di trasmettere l'esito dell'istruttoria all'interessato e alla Regione per i successivi adempimenti.
3. Gli iscritti agli albi professionali di cui al previgente regime sono iscritti d'ufficio nel corrispondente registro.
4. Alla segreteria dei registri sono affidati i compiti di cui agli articoli 7 e 8 **della l.r. n. 20/2006**, nonché i compiti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 9 del 1999.
5. I registri relativi alla professione di guida turistica sportiva e di guida ambientale-escursionistica devono indicare le specifiche aree tematiche di competenza in conformità alle direttive stabilite con successiva deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia.
6. Per l'iscrizione al registro, oltre ai requisiti di cui all'articolo 5 **della l.r. n. 20/2006**, le segreterie dei registri devono verificare che ciascun richiedente l'iscrizione posseda i seguenti requisiti soggettivi minimi:
 - a) maggiore età;
 - b) cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari in regola con le leggi dello Stato);
 - c) godimento dei diritti civili;
 - d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione.
7. Coloro che esercitano la professione di guida turistica abilitati all'esercizio presso altre regioni o altri paesi membri dell'Unione europea, al fine dell'iscrizione nei registri della Sardegna devono dimostrare di conoscere le peculiarità storiche, archeologiche, monumentali, museali e naturalistiche della Sardegna, superando un esame integrativo da bandirsi con cadenza biennale.
8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire una disciplina omogenea a livello regionale degli esami di cui al comma 7, l'Assessore regionale competente per materia, con proprio decreto, stabilisce le materie, le prove d'esame e la composizione delle commissioni.
9. La Regione riceve, esamina e decide i ricorsi in materia di iscrizione ai registri delle professioni turistiche di accompagnamento e dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo presentati entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo regionale.

²⁴ L'articolo è stato modificato dall'art. 142 della l.r. 23/10/2023, n. 9.



10. L'iscrizione nel registro regionale non necessita di rinnovo. Al fine dell'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, la segreteria dei registri può richiedere l'esibizione del relativo certificato in corso di validità. La mancata esibizione del certificato è equiparata all'esercizio abusivo della professione.

Art. 240

Tirocinio operativo certificato

(L.R. 18/12/2006, n. 20, Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi, art. 7)²⁵

1. Per tirocinio operativo certificato si intende un periodo di formazione intensivo in affiancamento presso associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o presso una figura professionale turistica già abilitata ed iscritta in apposito registro; in particolare:

a) per la professione di guida turistica e di guida ambientale-escursionistica, la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata da associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o da guide professioniste abilitate ed iscritte nei registri e deve attestare la pratica dell'attività di guida per il periodo indicato rispettivamente dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5 **della l.r. n. 20/2006**, nonché almeno dieci prestazioni di guida in affiancamento alla guida professionista;

b) per guida turistica sportiva la certificazione di tirocinio deve essere rilasciata, per ciascuna delle specialità individuate con deliberazione della Giunta regionale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 **della l.r. n. 20/2006**, da un istruttore abilitato ed iscritto nel registro e deve attestare la pratica dell'attività di istruzione per ciascuna disciplina per il periodo indicato dalla medesima lettera c) in affiancamento all'istruttore professionista;

Art. 241

Disciplina transitoria dell'accesso alla professione

(L.R. 18/12/2006, n. 20, Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi, art. 8)

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nei registri di cui all'articolo 6 **della l.r. n. 20/2006** tutti coloro i quali operano professionalmente e regolarmente nel settore del turismo con specializzazioni per le quali non era istituito l'albo sotto la precedente disciplina, ovvero per le quali, pur esistendo l'albo, non si era regolarmente provveduto ad effettuare gli esami di abilitazione per l'accesso, che possano documentare esperienza di almeno tre anni, anche in modo non esclusivo e continuativo, di esercizio regolare e professionale nello specifico settore e ne facciano domanda entro il 30 giugno 2008 presso la competente segreteria. Entro gli stessi termini, ai fini dell'iscrizione

²⁵ L'articolo è stato modificato dall'art. 142 della l.r. 23/10/2023, n. 9.



di diritto nei registri di cui all'articolo 6 **della l.r. n. 20/2006**, possono fare domanda coloro che hanno frequentato corsi di almeno seicento ore, comprensivi di stage formativi con esame finale di qualifica, riconosciuti dalla Regione autonoma della Sardegna e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall'Unione europea nel settore ambientale. I requisiti per l'iscrizione di diritto devono essere posseduti al 20 giugno 2007.

2. La segreteria dei registri, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, comunica l'esito dell'istruttoria alla Regione ai fini dell'iscrizione al registro del professionista. Alla verifica dei requisiti, alla successiva iscrizione o al diniego della stessa deve procedersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Fra i requisiti necessari per la documentazione dell'esperienza professionale rilevano, fra gli altri, contratti di lavoro con specificazione di mansioni, possesso di partita IVA, lettere di incarico, fatture, dichiarazioni dei redditi, ricevute di pagamento di imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi e compatibili con l'attività professionale turistica, atti amministrativi e in genere documenti dai quali si desuma incontrovertibilmente l'esercizio per almeno tre anni delle attività professionali turistiche per le quali si richiede l'iscrizione.

3. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 9 **della l.r. n. 20/2006**, la Regione indice una sessione straordinaria di esami per ciascuna delle categorie professionali previste per coloro i quali, pur non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 5 **della l.r. n. 20/2006**, abbiano almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore.

4. Il superamento dell'esame di abilitazione attribuisce il diritto ad iscriversi ai registri professionali di cui agli articoli precedenti.

Box 9

DECRETO N. 4 DEL 21 febbraio 2007 Oggetto: L. R. n. 20 del 18 dicembre 2006. Modalità attuative degli esami per l'abilitazione e degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica all'esercizio delle professioni di guida turistica, professioni di guida turistica, guida ambientale, guida ambientale guida ambientale-escursionistica e escursionistica e direttore tecnico di agenzia di viaggio direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e turismo e turismo. Disciplina transitoria dell'accesso alla professione e coordinamento con le segreterie e coordinamento con le segreterie dei registri provinciali. dei registri provinciali.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli Assessori e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 13 luglio 1988 n. 13, disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA la L. 29 marzo 2001 n. 135, concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo; VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";



VISTA la L.R. 18 dicembre 2006 n. 20, concernente il riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi;

DECRETA

ART.1 : Oggetto. Il presente decreto ha per oggetto l'individuazione, ai sensi del comma 2, dell'articolo 9 della L. R. n. 20 del 2006 delle modalità attuative degli esami relativi alle professioni di guida turistica, guida ambientale – escursionistica e direttore tecnico di agenzia di viaggio necessari per il conseguimento delle relative abilitazioni all'esercizio della professione. Con il presente decreto si provvede altresì ad individuare le modalità attuative della disciplina di cui alla L. R. n. 20 del 2006.

ARTICOLO 2 – Partecipazione agli esami per l'esercizio delle professioni. Per la partecipazione agli esami l'interessato, a seguito dell'emanazione di apposito bando regionale e nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute, dovrà presentare domanda alla Segreteria dei Registri della Provincia competente per territorio (Provincia di residenza del candidato). I requisiti minimi richiesti, oltre a quelli specifici di ciascuna figura professionale, sono individuati nel comma 6, articolo 6 della L. R. n. 20 del 2006. Il bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito web della Regione e di ciascuna Provincia e sarà altresì consultabile presso gli URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dei predetti Enti.

ARTICOLO 3: Modalità per l'espletamento degli esami. A seguito del ricevimento delle istanze di ammissione agli esami, ciascuna Provincia dovrà provvedere, entro 30 giorni, all'istruttoria delle domande ricevute ed alla successiva trasmissione, anche su supporto elettronico (foglio excel), dell'esito della medesima agli uffici dell'Assessorato regionale competente, indicando tutti i dati relativi al candidato e alla lingua straniera dallo stesso prescelta nonché ogni ulteriore dato ritenuto necessario per il regolare svolgimento della prova d'esame, secondo il fac-simile allegato al presente decreto (ALLEGATO A). La Provincia provvederà ad applicare a ciascuna domanda il corrispondente dei diritti di segreteria secondo le disposizioni del proprio regolamento. L'organizzazione e l'espletamento delle prove d'esame, a carico dell'Assessorato regionale competente ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 20 del 2006, potranno essere svolti anche avvalendosi del supporto tecnico di soggetti esterni, mediante la stipula di apposita convenzione. Tale convenzione dovrà prevedere l'obbligo, da porre in capo al soggetto prescelto, di garantire l'effettivo svolgimento delle prove d'esame entro e non oltre sei mesi dal ricevimento dell'elenco degli ammessi agli esami. La data e la sede delle prove saranno comunicate almeno 15 giorni prima del loro svolgimento, con apposito avviso, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, nel sito web della Regione e delle Province e varrà come notifica a tutti gli interessati. La Commissione, di cui agli artt. 8, 9 e 10, sarà costituita da docenti universitari esperti nelle materie previste per ciascuna figura professionale e da un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa. Tale Commissione sarà integrata da un componente scelto tra il personale di ruolo dell'Assessorato regionale competente che svolgerà anche le funzioni di segretario. In sede di prova orale, la commissione sarà integrata con la presenza dei docenti universitari di lingua straniera o madrelingua, nominati sulla base delle richieste presentate dai candidati; tali componenti parteciperanno alle sole riunioni per le quali, in relazione alla lingua straniera di cui sono esperti, sarà necessaria la loro presenza. Ciascuna Commissione nominerà al suo interno il Presidente e opererà e delibererà validamente con la maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi componenti. L'esperto di lingua straniera dovrà essere sempre presente. La mancata e ingiustificata partecipazione ai lavori della Commissione per almeno due sedute consecutive, comporta la decadenza dall'incarico. In caso di mancata designazione, entro i termini stabiliti, dei rappresentanti dell'associazione di categoria, la commissione potrà comunque insediarsi e svolgere regolarmente la propria attività. Al termine dei lavori della Commissione, l'Assessorato regionale competente riceverà i risultati delle prove d'esame con l'indicazione degli idonei e dei non idonei. I candidati risultati idonei otterranno l'abilitazione all'esercizio della professione che verrà disposta con decreto dell'Assessorato regionale competente e pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. La pubblicazione costituirà notifica a tutti gli effetti. Le rispettive Province competenti per territorio provvederanno a rilasciare il tesserino personale di riconoscimento sul quale saranno riportati i dati contenuti nell'elenco nonché, le specializzazioni linguistiche. Il tesserino, da sottoporre a validazione triennale, dovrà essere reso sempre visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.



ARTICOLO 4 – Prove d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica. Le prove d'esame si svolgeranno secondo le seguenti modalità: Prova scritta (da redigersi in lingua italiana). Lo scritto, consisterà nello svolgimento di una prova costituita da una serie di domande a risposta multipla, scelta per estrazione da un candidato, tra quelle predeterminate dalla Commissione d'esame, vertente su: - cultura generale con specifici riferimenti storico-artistici, scientifici, geografici, naturalistici, ambientali ed archeologici (archeologia nuragica e prenuragica), folcloristici e gastronomici della Regione Sardegna; - legislazione turistica regionale e deontologia dell'attività professionale; - elementi di primo soccorso. Prova orale Sarà ammesso a sostenere la prova orale soltanto il candidato che avrà conseguito nella prova scritta il giudizio di "idoneità", e consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie: - materie della prova scritta; - colloquio nelle lingue straniere prescelte dal candidato (almeno due) tra quelle previste nel bando d'esame. L'esito finale dell'esame sarà espresso con giudizio di "idoneità" o "non idoneità". Saranno abilitati all'esercizio della professione di guida turistica i candidati che avranno conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.

ARTICOLO 5: Guida Turistica abilitata presso altre regioni o altri paesi membri dell'UE. Chi esercita la professione di guida turistica con abilitazione all'esercizio presso altre Regioni o altri Paesi membri dell'UE, al fine di ottenere l'iscrizione nei registri della Sardegna, dovrà sostenere un esame integrativo consistente in una prova orale avente ad oggetto la storia e la geografia della Sardegna, con specifico riferimento al patrimonio storico-artistico, naturalistico, ambientale ed archeologico (archeologia nuragica e prenuragica), folcloristico ed enogastronomico.

ARTICOLO 6: Prove d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica. Le prove d'esame si svolgeranno secondo le seguenti modalità: Prova scritta. Lo scritto, consisterà nello svolgimento di una prova costituita da una serie di domande a risposta multipla, scelta per estrazione da un candidato, tra quelle predeterminate dalla Commissione d'esame, vertente su: - cultura generale con specifici riferimenti, scientifici, geografici, naturalistici, ambientali, archeologici (archeologia nuragica e prenuragica) e speleologici della Regione Sardegna; - legislazione turistica regionale e deontologia dell'attività professionale; - elementi di primo soccorso.

Prova orale Sarà ammesso a sostenere la prova orale soltanto il candidato che avrà conseguito nella prova scritta il giudizio di "idoneità", e consisterà in un colloquio sulle seguenti materie: - materie della prova scritta; - colloquio nelle lingue straniere prescelte dal candidato (almeno due) tra quelle previste nel bando d'esame. L'esito finale dell'esame sarà espresso con giudizio di "idoneità" o "non idoneità". Saranno abilitati all'esercizio della professione di guida turistica i candidati che avranno conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.

ARTICOLO 7: Prove d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico delle agenzie di viaggio. Le prove d'esame si svolgeranno secondo le seguenti modalità: Prova scritta. Lo scritto, consisterà nello svolgimento di una prova costituita da una serie di domande a risposta multipla, scelta per estrazione da un candidato, tra quelle predeterminate dalla Commissione d'esame, vertente su: - tecnica, legislazione e geografia turistica, con particolare riferimento all'ordinamento ed alla geografia della Sardegna; - legislazione, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, deontologia dell'attività professionale.

Prova orale Sarà ammesso a sostenere la prova orale soltanto chi avrà conseguito nella prova scritta il giudizio di "idoneità", e consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie: - materie della prova scritta; - colloquio lingua straniera. L'esito finale dell'esame sarà espresso con giudizio di "idoneità" o "non idoneità". Saranno abilitati all'esercizio della professione di guida turistica i candidati che avranno conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.

ART. 8: Composizione della Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sarà composta da: a) un esperto in beni culturali, scienze, geografia, ambiente ed etnografia della Regione Sardegna, nonché in musei, gallerie e biblioteche; b) un esperto di storia, storia dell'arte ed archeologia; c) un esperto in legislazione ed organizzazione turistica; d) un esperto nell'attività professionale di guida turistica designato dalle associazioni di categoria; e) un esperto per ciascuna lingua straniera prescelta dal candidato; f) un esperto in materia di pronto soccorso.



ART. 9: Composizione della Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di ambientale-escursionistica La Commissione esaminatrice per l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica sarà composta da: a) un esperto di scienze naturalistiche, faunistiche, botaniche, marine ed in parchi ed aree protette; b) un esperto in legislazione ed organizzazione turistica; c) un esperto in speleologia e geologia; d) un esperto nella attività professionale di guida ambientale-escursionista, designato dalle associazioni di categoria; e) un esperto per ciascuna lingua straniera prescelta dal candidato; f) un esperto di pronto soccorso e tecniche di rianimazione.

ART. 10: Composizione della Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio La Commissione esaminatrice per l'abilitazione di direttore tecnico di agenzia di viaggio sarà composta da: a) un esperto di geografia turistica; b) un esperto di legislazione turistica e legislazione turistica della Sardegna; c) un esperto di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; d) un esperto nell'attività professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggio; e) un esperto per ciascuna lingua straniera prescelta dai candidati.

ARTICOLO 11: Disciplina transitoria dell'accesso alla professione. La domanda per l'iscrizione di diritto al registro degli esercenti le professioni turistiche deve essere presentata alla Provincia territorialmente competente (Provincia di residenza) nel rispetto del facsimile allegato al presente decreto (ALLEGATO B), e dovrà contenere, a pena di esclusione, tutte le informazioni ivi specificate. L'idoneità psicofisica all'esercizio delle professioni di cui al presente decreto, sarà accertata mediante presentazione di certificato medico di idoneità, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, dalla Azienda Unità Sanitaria Locale del Comune di residenza. Le esperienze maturate saranno dichiarate secondo lo schema di cui all'ALLEGATO C, si ritiene opportuno specificare che: - l'esperienza di almeno tre anni effettivi, anche non continuativi, deve essere dimostrata dall'interessato mediante la produzione di copia di contratti di lavoro in qualunque forma (lettera di incarico, contratto di lavoro a tempo determinato, contratto di lavoro a tempo indeterminato, contratto di lavoro occasionale, contratto di prestazione d'opera, o qualunque altra forma di contratto previsto dalla legge), o altra idonea documentazione. I lavoratori dipendenti che abbiano di fatto svolto mansioni di direzione tecnica temporaneamente o continuativamente per almeno tre anni, ma siano inquadrati contrattualmente come semplici impiegati o comunque con mansioni diverse, dovranno indicare nella colonna "tipologia del contratto" oltre a questa anche la tipologia di documento, rilasciato dal rappresentante legale dell'impresa, che attesti il reale svolgimento delle funzioni di direzione tecnica (es. lettera di incarico o altro); - l'esperienza nello specifico settore va intesa nel senso che l'interessato deve aver svolto le mansioni relative alla figura professionale per la quale richiede l'iscrizione. Con riferimento al requisito dell'esperienza si specifica ulteriormente che: a) per ottenere l'iscrizione al registro dei direttori tecnici è necessario aver svolto attività di direzione ed organizzazione di agenzia di viaggio inequivocabilmente documentata; b) per ottenere l'iscrizione al registro delle guide turistiche è necessario aver svolto attività lavorativa, documentabile, consistente nell'accompagnamento di persone singole o gruppi di persone, nel corso di visite guidate illustrando, con competenza a carattere regionale, opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, città ed insediamenti umani, ecc.; c) per ottenere l'iscrizione al registro delle guide ambientali-escursionistiche è necessario aver svolto attività lavorativa, documentabile, consistente nell'aver accompagnato persone singole o gruppi di persone in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le peculiarità paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e geologiche. Con riferimento alle professioni individuate dalla L.R. n. 9 del 1999, fintanto che non verranno individuate le specifiche aree tematiche che costituiranno le articolazioni del relativo registro professionale, le domande di nuova iscrizione e di rinnovo dovranno essere inviate all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, secondo i moduli attualmente disponibili sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it. A seguito dell'abrogazione del comma 10, dell'articolo 7, della L.R. n. 9 del 1999 non è più previsto il versamento della quota di iscrizione e di rinnovo. Ai fini della predisposizione dei nuovi elenchi previsti dalla L.R. n. 20 del 2006, gli istruttori e le guide subacquee, dovranno presentare il modello di cui all'allegato D del presente decreto. Il medesimo dovrà essere trasmesso per posta o consegnato a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Viale Trieste n. 105 – 09123 Cagliari o trasmesso via e-mail all'indirizzo di posta elettronica turismo.urp@regione.sardegna.it. Le Province, ricevute le domande



predisposte secondo i fac-simili di cui all'allegato B e C, provvederanno a trasmettere - entro 60 giorni dalla ricezione - l'esito dell'istruttoria all'Assessorato regionale competente, specificando se si tratta di "ESITO POSITIVO" o "ESITO NEGATIVO", in caso di esito negativo dovranno essere specificate sinteticamente le motivazioni, al fine di garantire una sufficiente motivazione all'atto amministrativo di diniego. L'Assessorato regionale provvederà all'iscrizione o al diniego della stessa. La Provincia e la Regione potranno riservarsi la possibilità di effettuare controlli rappresentativi a campione sul totale delle istanze pervenute. La Provincia per ogni istanza presentata potrà, a parziale copertura delle spese sostenute, applicare i diritti di segreteria previsti dal proprio regolamento. Il presente Decreto Assessoriale verrà pubblicato sul BURAS e sul sito Internet dell'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio.

Cagliari, 21 febbraio 2007 L'Assessore Luisa Anna Depau

Box 10

Dec.Ass. 14/05/2007, n. 15, L.R. 18 dicembre 2006, n. 20. Disciplina transitoria dell'accesso alla professione e coordinamento con le segreterie dei registri provinciali - Integrazione al Dec.Ass. 21 febbraio 2007, n. 4.

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, concernente le competenze della Giunta Regionale, del Presidente e degli Assessori e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 13 luglio 1988, n. 13, disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la L. 29 marzo 2001, n. 135, concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Vista la L.R. 18 dicembre 2006, n. 20, concernente il riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi;

Visto il Dec.Ass. 21 febbraio 2007, n. 4 avente ad oggetto: "L.R. 18 dicembre 2006, n. 20. Modalità attuative degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica, guida ambientale-escursionistica e direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Disciplina transitoria dell'accesso alla professione e coordinamento con le segreterie dei registri provinciali";

Visto in particolare l'articolo 11, comma 3, del decreto suindicato che prevede l'iscrizione di diritto al registro degli esercenti le professioni turistiche, per coloro che possono documentare una "esperienza di almeno tre anni effettivi" nel settore;

Considerate le problematiche segnalate in ordine alla difficoltà di applicare, in senso letterale, il citato disposto, nella considerazione che l'attività professionale legata alla guida turistica, alla guida ambientale escursionistica, alla guida turistico-sportiva hanno prevalente carattere stagionale;

Considerato altresì che, l'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale n. 20 del 2006, consente l'iscrizione di diritto sia a coloro che possano documentare esperienza per almeno tre anni nello specifico settore, sia a coloro che abbiano frequentato corsi di almeno 600 ore;



Valutata la sussistente necessità di definire in maniera coordinata ed omogenea il requisito dei "tre anni effettivi" di documentata esperienza con il requisito dei "corsi di almeno 600 ore" mediante un criterio oggettivo ed equivalente;

Valutato pertanto congruo, per l'assolvimento dell'esperienza di almeno tre anni effettivi lo svolgimento dell'attività in maniera regolare e professionale per la durata di almeno 100 giorni effettivi riferiti all'arco temporale di un triennio;

Ritenuto altresì, di dover accogliere le richieste formulate dalle Province, in merito alla necessità di fornire una interpretazione univoca ad alcune disposizioni normative contenute nella già citata L.R. n. 20/2006, al fine di garantire l'uniformità nella applicazione della normativa di riferimento in ambito regionale ed il necessario coordinamento con le segreterie dei registri provinciali;

Decreta

Il Dec.Ass. 21 febbraio 2007, n. 4 è integrato negli articoli e con il testo di seguito specificati.

L'articolo 11, comma 1, è così integrato:

«I termini per la presentazione delle domande di iscrizione al registro degli esercenti le professioni turistiche e per l'iter istruttorio sono di seguito specificati:

- Il termine di 180 giorni decorre dal 23 dicembre 2006, data di pubblicazione della legge, ed è il termine ultimo entro il quale gli interessati possono richiedere l'iscrizione nei registri in applicazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della L.R. n. 20 del 2006 "Disciplina transitoria dell'accesso alla professione"; decorso tale termine la legge opera solo a regime e tale articolo al comma 1 non può trovare ulteriore applicazione. Nei successivi 60 giorni, la Provincia competente dovrà concludere l'iter istruttorio comunicando l'esito alla Regione ed all'interessato, l'iscrizione al registro dovrà essere disposta, a cura della Regione entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di espresso diniego da parte delle Amministrazioni interessate, la domanda si intende accolta. Avverso i provvedimenti di iscrizione nel registro delle professioni turistiche è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della L.R. n. 20 del 2006. Il ricorso deve essere presentato al Direttore Generale dell'Assessorato Regionale competente in materia di turismo, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 21, comma 9, della L.R. n. 31 del 1998.».

L'articolo 11, comma 3, è così integrato:

- Con specifico riferimento alla sola professione di guida turistica, guida ambientale escursionistica e guida turistico-sportiva, l'esperienza di almeno tre anni si intende assolta allorquando il richiedente abbia operato nello specifico settore in maniera regolare e professionale per almeno 100 giorni nel triennio;

- L'esercizio regolare dell'attività va inteso nel senso di regolarità nello svolgimento delle funzioni e delle mansioni relative alla categoria professionale per la quale si presenta l'istanza di iscrizione al registro;

- I corsi di 600 ore, che determinano l'iscrizione di diritto devono presentare tutte le caratteristiche indicate dalla legge: 600 ore, stage formativo, esame finale, attribuzione della qualifica, riconoscimento da parte di almeno una delle tre istituzioni indicate in legge;

- I requisiti minimi da valutare per l'applicazione della disciplina prevista nella fase transitoria sono i requisiti di cui all'articolo 6, comma 6 e precisamente: maggiore età, cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea, godimento dei diritti civili, idoneità psicofisica all'esercizio della professione.».

Il presente decreto assessoriale verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.



Box 11

DECRETO n. 27 del 13.12.2012 Oggetto: L. R. n. 20 del 18 dicembre 2006. Modalità attuative degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica, guida ambientale-escursionistica e direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Integrazioni, modifiche e semplificazioni al D.A.4/2007.

L'Assessore

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le competenze della Giunta regionale, del Presidente e degli Assessori e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 13 luglio 1988 n. 13, disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; VISTA la L. 29 marzo 2001 n. 135, concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTA la L.R. 18 dicembre 2006 n. 20, concernente il riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi;

VISTO il D.A.4/2007; VISTO il D.A.15/2007;

VISTO il D.lgs 23.05.2011, n.79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo", c.d. Codice del Turismo;

PREMESSO che sulla base della citata L.R.20/2006 è compito della Regione organizzare ogni due anni gli esami per le tre figure di professioni turistiche: guida turistica, guida ambientale – escursionistica, direttore tecnico di agenzia di viaggio e che i precedenti esami, banditi nel 2007, sono stati portati a termine nel corso dell'anno 2009;

CONSIDERATA pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad organizzare e a bandire gli esami garantendo al contempo: - la speditezza dell'azione amministrativa e l'accelerazione nella spesa sulla base delle priorità dettate; - la semplificazione dei requisiti di accesso agli esami nonché delle materie oggetto di esame al fine di favorire il massimo accesso alla professione; - una modalità di individuazione dei soggetti esterni dei quali avvalersi per l'espletamento degli esami, che tenga conto delle reali e specifiche competenze degli stessi alla luce delle tre diverse tipologie professionali oggetto di esame e delle diverse materie, conoscenze, competenze e ambiti operativi tipici delle tre professioni;

DECRETA

ART.1 : Oggetto. Il presente Decreto integra e modifica il precedente Decreto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.4 del 21.02.2007, il quale ha per oggetto l'individuazione, ai sensi del comma 2, dell'articolo 9 della L. R. n. 20 del 2006 delle modalità attuative degli esami relativi alle professioni di: - guida turistica - guida ambientale – escursionistica - direttore tecnico di agenzia di viaggio necessari per il conseguimento delle relative abilitazioni all'esercizio della professione. Con il presente decreto si provvede altresì ad individuare le modalità attuative della disciplina di cui alla L. R. n. 20 del 2006, nonché a semplificare e velocizzare l'iter amministrativo e le materie oggetto di prova di esame.

ARTICOLO 2 – Partecipazione agli esami per l'esercizio delle professioni. Per la partecipazione agli esami l'interessato, a seguito dell'emanazione di apposito bando regionale e nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute, dovrà presentare domanda alla Segreteria dei Registri della Provincia competente per territorio (ossia Provincia di residenza del candidato) ovvero agli Enti che eventualmente subentreranno nelle funzioni. I requisiti minimi richiesti sono individuati nel comma 6, articolo 6 della L. R. n. 20 del 2006, ossia: a) maggiore



età; b) cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari in regola con le leggi dello Stato); c) godimento dei diritti civili; d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione. Si precisa che l'idoneità psico-fisica verrà accertata al termine delle prove di esame di cui al presente decreto, mediante presentazione all'Assessorato regionale del Turismo, di certificato medico di idoneità, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, dalla Azienda Unità Sanitaria Locale del Comune di residenza. Sono inoltre richiesti per ciascuna differente figura professionale i seguenti requisiti stabiliti dalla Legge:

- GUIDA TURISTICA: diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore (art.5, comma 2, lett. a)

- GUIDA AMBIENTALE – ESCURSIONISTICA: titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, secondo le direttive e le linee guida stabilite con deliberazione della Giunta regionale n.39/12 del 03.10.2007, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'art. 7 della L.R.20/2006.

- DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO: diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore turistico (art.3, comma 4 L.R.20/2006) I soggetti residenti fuori dal territorio della Regione, possono presentare istanza alle Province secondo quanto verrà previsto dal Bando. Il bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito web della Regione e di ciascuna Provincia. Sarà altresì consultabile presso gli URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dei predetti Enti. In merito alle professioni di GUIDA TURISTICA e di DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO si specifica che l'esperienza di almeno un anno nel settore turistico va intesa come maturata nello specifico settore (rispettivamente: dell'accompagnamento, per le guide e delle agenzie di viaggio, per i direttori tecnici) e va comprovata come previsto dai Decreti Assessoriali n.4 e n.15 del 2007, ai quali si rimanda, ossia:

- per GUIDA TURISTICA: avere svolto attività di accompagnamento o di guida in affiancamento o tirocinio per un periodo non inferiore ad un anno;

- per DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO: esperienza presso agenzie di viaggio con qualsiasi profilo professionale, anche sotto forma di tirocinio o di direzione tecnica in affiancamento per un periodo non inferiore ad un anno;

ARTICOLO 3: Modalità per l'espletamento degli esami. A seguito del ricevimento delle istanze di ammissione agli esami, ciascuna Provincia dovrà provvedere all'istruttoria delle domande ricevute ed alla trasmissione (entro 30 giorni a far data dal 31.01.2013 e anche su supporto elettronico) dell'esito della medesima agli uffici dell'Assessorato regionale competente, indicando tutti i dati relativi al candidato e alla lingua straniera dallo stesso prescelta nonché ogni ulteriore dato ritenuto necessario per il regolare svolgimento della prova d'esame, secondo il fac-simile allegato al presente decreto (ALLEGATO A). La Provincia provvederà ad applicare a ciascuna domanda il corrispondente dei diritti di segreteria secondo le disposizioni del proprio regolamento. Sarà compito della Regione trasmettere apposita comunicazione ai soggetti ritenuti non idonei a sostenere l'esame sulla base delle istruttorie effettuate dalla Province. L'eventuale richiesta di riesame può essere trasmessa alla Regione entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. L'organizzazione e l'espletamento delle prove d'esame, a carico dell'Assessorato regionale competente ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 20 del 2006, potranno essere svolti anche avvalendosi del supporto tecnico di soggetti esterni - quali Università degli Studi o loro Consorzi che abbiano, all'interno dei loro indirizzi o corsi di studio, materie e argomenti inerenti le prove di esame- mediante la stipula di apposite convenzioni. Tali convenzioni dovranno prevedere l'obbligo, da porre in capo al soggetto prescelto, di garantire il completamento delle prove d'esame entro e non oltre tre mesi dal ricevimento dell'elenco degli ammessi agli esami. La data e la sede delle prove saranno comunicate almeno 20 giorni prima del loro svolgimento, con apposito avviso che sarà pubblicato nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it (alla sezione Struttura organizzativa - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - liste elenchi - Registro regionale delle Guide turistiche oppure Registro regionale delle Guide ambientali-escursionistiche oppure Registro regionale



dei Direttori tecnici) e varrà come notifica a tutti gli interessati. Le Commissioni, di cui agli artt. 8, 9 e 10, nominate dall'Assessorato, saranno costituite da docenti universitari e esperti nelle materie previste per ciascuna figura professionale individuati direttamente dalle Università o loro Consorzi con i quali è stata stipulata l'apposita convenzione. Tali Commissioni saranno integrate da un Funzionario scelto tra il personale di ruolo dell'Assessorato regionale competente, il quale svolgerà le funzioni di Presidente: per garantire la funzionalità della Commissione stessa in tutto l'arco dei lavori, il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i Commissari. In sede di prova orale, le Commissioni saranno integrate con la presenza dei docenti di lingua straniera o madrelingua, nominati sulla base delle richieste presentate dai candidati; tali componenti parteciperanno alle sole riunioni per le quali, in relazione alla lingua straniera di cui sono esperti, sarà necessaria la loro presenza. Ciascuna Commissione è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei membri e può adottare le proprie decisioni a maggioranza. L'esperto di lingua straniera dovrà essere sempre presente. Nelle Commissioni verranno previsti anche i nominativi dei componenti supplenti. Tra i Commissari viene altresì nominato un segretario della Commissione con compiti di verbalizzazione e conservazione dei documenti. La mancata e ingiustificata partecipazione ai lavori della Commissione per almeno due sedute consecutive, comporta la decadenza dall'incarico. Al termine dei lavori delle Commissioni, l'Assessorato regionale competente riceverà i risultati delle prove d'esame con l'indicazione degli idonei e dei non idonei. I candidati risultati idonei otterranno l'abilitazione all'esercizio della professione che verrà disposta con provvedimento dell'Assessorato regionale competente e pubblicata nel sito web della Regione e nel bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. La pubblicazione costituirà notifica a tutti gli effetti.

ARTICOLO 4 – Prove d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di GUIDA TURISTICA. Le prove d'esame si svolgeranno secondo le seguenti modalità: Prova scritta (da redigersi in lingua italiana). Lo scritto, consisterà nello svolgimento di una prova costituita da una serie di quesiti a risposta multipla (composta da una sola risposta corretta da individuare e contrassegnare senza altre considerazioni, su 4 opzioni possibili) scelta per estrazione da un candidato, tra quelle predeterminate dalla Commissione d'esame e sarà volto ad accertare le competenze e la conoscenza di cultura generale con specifico riferimento a opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, complessi architettonici e urbanistici, città e insediamenti umani, beni demo-antropologici e quanto altro sia testimonianza e storia della civiltà regionale, evidenziandone le caratteristiche artistiche, storiche e monumentali, folkloristiche e gastronomiche Saranno inoltre verificate le competenze in materia di: - legislazione turistica regionale e deontologia dell'attività professionale; - elementi di primo soccorso. Prova orale Sarà ammesso a sostenere la prova orale soltanto il candidato che avrà conseguito nella prova scritta il giudizio di "idoneità" -come previsto nell'apposito bando- e consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie: - materie della prova scritta; - colloquio nelle lingue straniere prescelte dal candidato (almeno due) tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, arabo, cinese, giapponese, portoghese. L'esito finale dell'esame sarà espresso con giudizio di "idoneità" o "non idoneità". Saranno abilitati all'esercizio della professione di guida turistica i candidati che avranno conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.

ARTICOLO 5: Guida Turistica abilitata presso altre regioni o altri paesi membri dell'UE. Chi esercita la professione di guida turistica con abilitazione all'esercizio presso altre Regioni o altri Paesi membri dell'UE, al fine di ottenere l'iscrizione nei registri della Sardegna, dovrà sostenere un esame integrativo consistente in una prova orale avente ad oggetto peculiarità storiche, archeologiche, monumentali, museali e naturalistiche della Sardegna.

ARTICOLO 6: Prove d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di GUIDA AMBIENTALE-ESCURSIONISTICA Le prove d'esame si svolgeranno secondo le seguenti modalità: Prova scritta. Lo scritto, consisterà nello svolgimento di una prova costituita da una serie di quesiti a risposta multipla (composta da una sola risposta corretta da individuare e contrassegnare senza altre considerazioni, su 4 opzioni possibili) scelta per estrazione da un candidato, tra quelle predeterminate dalla Commissione d'esame e sarà volto ad accertare le conoscenze e le competenze di cultura generale con specifico riferimento agli ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi e aree protette, alle peculiarità scientifiche, geografiche, naturalistiche, ambientali, paesaggistiche, faunistiche, botaniche, geologiche e speleologiche della Regione Sardegna Saranno inoltre



verificate le competenze in materia di: - nozioni di orientamento e uso degli strumenti tecnologici disponibili; - legislazione turistica regionale e deontologia dell'attività professionale; - elementi di primo soccorso. Prova orale: sarà ammesso a sostenere la prova orale soltanto il candidato che avrà conseguito nella prova scritta il giudizio di "idoneità" -come previsto nell'apposito bando- e consisterà in un colloquio sulle seguenti materie: - materie della prova scritta; - colloquio nelle lingue straniere prescelte dal candidato (almeno due) tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, arabo, cinese, giapponese, portoghese. L'esito finale dell'esame sarà espresso con giudizio di "idoneità" o "non idoneità". Saranno abilitati all'esercizio della professione di guida turistica i candidati che avranno conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.

ARTICOLO 7: Prove d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di DIRETTORE TECNICO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO. Le prove d'esame si svolgeranno secondo le seguenti modalità: Prova scritta . Lo scritto, consisterà nello svolgimento di una prova costituita da una serie di quesiti a risposta Multipla (composta da una sola risposta corretta da individuare e contrassegnare senza altre considerazioni, su 4 opzioni possibili) scelta per estrazione da un candidato, tra quelle predeterminate dalla Commissione d'esame, vertente su: - legislazione e geografia turistica, con particolare riferimento all'ordinamento ed alla geografia della Sardegna; - legislazione, tecnica di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, deontologia dell'attività professionale. Prova orale Sarà ammesso a sostenere la prova orale soltanto chi avrà conseguito nella prova scritta il giudizio di "idoneità" -come previsto nell'apposito bando- e consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie: - materie della prova scritta; - colloquio lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, arabo, cinese, giapponese, portoghese. L'esito finale dell'esame sarà espresso con giudizio di "idoneità" o "non idoneità". Saranno abilitati all'esercizio della professione di guida turistica i candidati che avranno conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.

ART. 8: Composizione della Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sarà composta da: a) un docente universitario esperto in beni culturali, ed etnografia della Regione Sardegna, nonché in musei, gallerie e biblioteche; b) un docente universitario esperto in storia, storia dell'arte ed archeologia; c) un docente universitario esperto in legislazione ed organizzazione turistica; d) un esperto nell'attività professionale di guida turistica; e) un esperto per ciascuna lingua straniera prescelta dal candidato; f) un esperto in materia di pronto soccorso g) un Funzionario regionale;

ART. 9: Composizione della Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di ambientale-escursionistica La Commissione esaminatrice per l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica sarà composta da:

a) un docente universitario esperto in scienze naturalistiche, geografiche, faunistiche, botaniche, marine ed in parchi ed aree protette; b) un docente universitario esperto in legislazione ed organizzazione turistica; c) un docente universitario esperto in speleologia, geologia, orientamento e uso degli strumenti tecnologici disponibili; d) un esperto nella attività professionale di guida ambientale-escursionista; e) un esperto per ciascuna lingua straniera prescelta dal candidato; f) un esperto di pronto soccorso e tecniche di rianimazione; g) un Funzionario regionale;

ART. 10: Composizione della Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio La Commissione esaminatrice per l'abilitazione di direttore tecnico di agenzia di viaggio sarà composta da: a) un docente universitario esperto in geografia turistica, o di geografia economica o del turismo o politica economica o del turismo; b) un docente universitario esperto in diritto del turismo, con particolare riferimento alla legislazione turistica della Sardegna c) un esperto di amministrazione, organizzazione aziendale e gestione delle imprese con particolare riferimento alle agenzie di viaggio e turismo e alla figura di direttore tecnico. d) un esperto per ciascuna lingua straniera prescelta dai candidati; e) un Funzionario regionale;

ART.11 Aggiornamento professionale e formazione continua. Sarà cura dell'Assessorato dare corso all'attuazione delle attività di cui all'art.10 della L.R.20/2006 entro il 2013.



Il presente Decreto Assessoriale verrà pubblicato sul BURAS e sul sito Internet dell'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio.

Cagliari, 13.12.2012 L'Assessore f.to Luigi Crisponi

Box 12

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 7.6.2007

LINEE GUIDA E DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE DI GUIDA AMBIENTALE-ESCURSIONISTICA E DI GUIDA TURISTICA SPORTIVA AI SENSI DELLA L.R. N. 20/2006

PREMESSA

Il presente documento, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5 comma 2 lettere b) e c) della L.R. n. 20/2006 individua i titoli riconosciuti per l'accesso all'esercizio delle professioni turistiche di guida ambientale - escursionistica e di guida turistica - sportiva. L'obiettivo che si intende perseguire è la riqualificazione dell'offerta turistica professionale, attraverso una formazione specialistica valida. Pertanto per l'accesso alle professioni, in via generale, si richiedono titoli rilasciati da organismi riconosciuti a livello nazionale (CAI, CONI, SSI). Il presente documento, altresì, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. n. 20/2006, individua le aree tematiche in cui si suddividono i registri degli esercenti le professioni di guida ambientale – escursionistica e di guida turistica - sportiva. Stante il continuo evolversi delle professioni turistiche, si è proceduto ad un'elencazione delle aree tematiche non rigida, ma flessibile, in grado di adeguarsi all'evolversi delle attività ed alle esigenze legate alla continua evoluzione della domanda e dell'offerta che caratterizzano tale settore. A tal fine l'elencazione delle aree tematiche e dei titoli di accesso potrà essere successivamente integrata con una deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, l'elenco dei titoli validi è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta Regionale. Con eventuali, successive deliberazioni, potranno altresì essere riconosciuti altri organismi privati da abilitare al rilascio dei titoli richiesti per l'iscrizione ai registri delle professioni turistiche, ancorché di natura privata, purché riconosciuti a livello nazionale.

CAPO I - GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

ART. 1 - DEFINIZIONE DI GUIDA AMBIENTALE – ESCURSIONISTICA

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) della L.R. 20/2006 è guida ambientale – escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone, in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le peculiarità paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e geologiche. L'attività di accompagnamento può essere svolta con i modi, i mezzi e nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune, secondo i principi dell'educazione ambientale e nei limiti dell'attività consentita, con esclusione dei percorsi che presentano difficoltà di secondo grado e delle funzioni ricomprese in tutto o in parte nel profilo di altre figure professionali. All'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro degli esercenti la professione di guida ambientale - escursionistica, l'interessato, al fine di ottenere il relativo riconoscimento in sede di iscrizione al registro medesimo, dovrà specificare la eventuale specializzazione in suo possesso. Costituisce titolo per il riconoscimento della eventuale specializzazione, il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2, lettera b). Non rientrano in ogni caso, nella categoria di guida ambientale - escursionistica i professionisti che esercitano attività di particolare difficoltà, poste su terreni innevati, rocciosi o di particolare acclività, ed in ogni caso di quelle che richiedono l'utilizzo di particolari attrezzature, e la conoscenza di particolari tecniche.

ART. 2 - REQUISITI ABILITATIVI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA Ai fini dell'iscrizione nel registro di guida ambientale-escursionistica, ai sensi dell'art. 5 lettera b della L.R. n. 20/2006, è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a. Laurea triennale in discipline



affidenti alle materie biologiche e naturali, ambientali, geologiche agrarie e forestali, più titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'art.7 della L.R. 20/2006.

b. Oppure titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, più tre mesi effettivi di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'art.7 della L.R. 20/2007, previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia.

ART. 3 - TITOLI RICONOSCIUTI AL FINE DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA GUIDA AMBIENTALE - ESCURSIONISTICA Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2006, sono riconosciuti ai fini dell'accesso alla professione di guida ambientale escursionistica i seguenti titoli: a. titolo di accompagnatore di escursionismo certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità escursionistiche della Sardegna e/o titolo equivalente certificato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine o dalla Società Speleologica Italiana o dalla A.I.G.A.E. o altro titolo equipollente; b. titolo di operatore naturalistico nazionale certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità ambientali e naturalistiche della Sardegna; c. corsi di formazione professionale di almeno 600 ore riconosciuti dalla Regione Autonoma della Sardegna (e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall'Unione europea) diretti allo svolgimento della specifica attività di guida ambientale-escursionistica;

CAPO II – GUIDA TURISTICA SPORTIVA

ART. 4 - DEFINIZIONE DI GUIDA TURISTICA -SPORTIVA Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 20/2006 è guida turistica sportiva chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l'utilizzo di particolari tecniche e/o di particolari attrezzature.

ART. 5 - SPECIALIZZAZIONI GUIDA TURISTICA - SPORTIVA 3/8 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Si individuano le seguenti specializzazioni di guida turistico sportiva:

a) **GUIDA TURISTICA MONTANA:** chi per professione illustra le caratteristiche di percorsi circuiti e camminate in aree montane, introducendo ed utilizzando elementi di alpinismo, roccia e/o arrampicata, nel corso di visite guidate, in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone. b) **GUIDA TURISTICA SPELEOLOGICA:** chi per professione accompagna, attraverso l'utilizzo di particolari attrezzature, persone singole o gruppi di persone in grotte, cavità, pozzi, aree sotterranee anche urbane, illustrandone le peculiarità geologiche e naturalistiche e assicurandone la necessaria assistenza tecnica.

c) **ISTRUTTORE ED ACCOMPAGNATORE PER LE ATTIVITA' CICLOTURISTICHE:** chi, per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica delle attività ciclistica su strada asfaltata o su percorsi fuori strada, limitatamente alle specializzazioni delle quali è in possesso, così come indicato del registro delle professioni.

d) **ISTRUTTORE DI SPORT ACQUATICI:** chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica delle attività di nuoto, sci nautico, surf, vela, windsurf, kitesurf, canoa, moto d'acqua, limitatamente alle specializzazioni delle quali è in possesso, così come indicato del registro delle professioni.

e) **ISTRUTTORE ED ACCOMPAGNATORE PER LE ATTIVITA' EQUESTRI:** chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone l'equitazione e chi assiste ed accompagna persone singole o gruppi di persone in gite ed escursioni a cavallo.

f) **OPERATORI SUBACQUEI:** tale categoria, disciplinata dalla Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo), si suddivide in due sottocategorie: θ Istruttore subacqueo: chi in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti; θ Guida



subacquea: chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto.

ART. 6 - REQUISITI ABILITATIVI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA SPORTIVA
L'iscrizione nel registro della guida turistica sportiva è consentita a chi possiede i seguenti requisiti minimi: titoli rilasciati da organismi riconosciuti più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, secondo le modalità previste dall'art. 7 della L.R. 20/2006, per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l'iscrizione.

ART. 7 - TITOLI RICONOSCIUTI AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI GUIDA TURISTICA – SPORTIVA

Ai sensi dell'art. 5 comma 2, lett. c, sono riconosciuti titoli validi ai fini dell'iscrizione nel registro di guida turistica sportiva, distinguendo le varie specializzazioni, i titoli di seguito riportati: A) Per l'accesso all'esercizio della professione di Guida montana: titolo di istruttore di alpinismo certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità orografiche della Sardegna e/o titolo equivalente certificato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine o dalla Società Speleologica Italiana; θ titolo conseguito a seguito di corso di formazione professionale di almeno 600 ore riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L. R. 1 giugno 1979, n. 47; titolo di Tecnico di Soccorso Alpino, Tecnico di Elisoccorso, Tecnico di Soccorso speleologico, Tecnico di soccorso in forra o superiore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74, con appartenenza al Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna. B) Per l'accesso all'esercizio della professione di Guida speleologica: Titolo di istruttore di speleologia certificato dal Club alpino italiano, con specializzazione sulle peculiarità speleologiche della Sardegna e/o titolo equivalente certificato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine;

Oppure titolo di istruttore di tecnica speleologica certificato dalla Società speleologica italiana, con specializzazione sulle peculiarità speleologiche della Sardegna; Titolo di Tecnico di Soccorso Alpino, Tecnico di Elisoccorso, Tecnico di Soccorso speleologico, Tecnico di soccorso in forra o superiore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74, con appartenenza al Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna. C) Per l'accesso all'esercizio della professione di Istruttore ed accompagnatore per le attività cicloturistiche: c1) ciclismo su strada: titolo di guida cicloturistica rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana; c2) ciclismo fuori strada: titolo di maestro di mountain bike rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana; D) Per l'accesso all'esercizio della professione di Istruttore di sport acquatici: d1) nuoto: titolo di istruttore federale di nuoto, certificato dalla Federazione italiana nuoto (FIN), affiliata al CONI; d2) sci nautico : certificato dalla Federazione italiana sci nautico (FISN), affiliata al CONI; d3) surf : certificato dalla Federazione italiana surf (FISURF), riconosciuta dal CONI come disciplina sportiva associata; d4) vela : certificato dalla Federazione italiana vela (FIV), affiliata al CONI; d5) windsurf : certificato dalla Federazione italiana vela (FIV), affiliata al CONI; d6) kitesurf : certificato dalla Federazione kitesurf italiana (FKI), in fase di riconoscimento dal CONI come disciplina sportiva associata; d7) canoa : certificato dalla Federazione italiana canoa e kayak (FICK), affiliata al CONI; d8) moto d'acqua : certificato dalla Federazione italiana motonautica (FIM), affiliata al CONI; E) Per l'accesso all'esercizio della professione di istruttore e accompagnatore per attività equestri θ titolo di istruttore federale di sport equestri certificato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE). F) Per l'accesso all'esercizio delle professioni di operatori subacquei (istruttore subacqueo e guida subacquea) si applica la L.R. 26 febbraio 1999 n.9, alla cui Legge si rimanda per l'integrale disciplina.

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGISTRI

ART. 8 - REGISTRI: SUDDIVISIONE IN AREE TEMATICHE

I registri sono suddivisi in aree tematiche, in relazione alle specializzazioni riconosciute per le singole professioni turistiche. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 20/2006 il registro di guida sportiva è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:



1. Guida montana;
2. Guida speleologica;
3. Istruttore ed accompagnatore per le attività cicloturistiche;
4. Istruttore di sport acquatici;
5. Istruttore e accompagnatore per attività equestri;
6. Operatori subacquei.

L'area tematica di istruttore ed accompagnatore per le attività cicloturistiche si suddivide nelle seguenti ulteriori sottocategorie: a. Ciclismo su strada; b. Ciclismo fuori strada; L'area tematica di istruttore di sport acquatici si suddivide nelle seguenti ulteriori sottocategorie: a. Nuoto; b. Sci nautico; c. Surf; d. Vela; e. Windsurf; f. Kitesurf; g. Canoa; h. Moto d'acqua. L'area tematica di operatori subacquei si suddivide nelle seguenti ulteriori sottocategorie: a. Istruttore subacqueo; b. Guida subacquea. Gli esercenti le professioni turistiche sono iscritti nelle specifiche aree tematiche per il quale posseggono i requisiti richiesti. Le aree tematiche, nonché i titoli di accesso, in relazione all'evoluzione delle professionalità turistiche potranno essere integrati con successiva deliberazione di Giunta, previo parere della Commissione Consiliare competente per materia. Per la disciplina di guida subacquea e istruttore subacqueo si richiama integralmente la disciplina di cui alla L.R. 9/1999.

Box 13

Allegato alla Delib.G.R. n. 39/12 del 3.10.2007

DIRETTIVEE LINEE GUIDA PERL'ESERCIZIO DELLEPROFESSIONI TURISTICHE DI GUIDA AMBIENTALE-ESCURSIONISTICA E Di GUIDA TURISTICA SPORTIVA AI SENSI DELLA L.R. n. 20/2006

PREMESSA

Il presente documento, visto il parere positivo espresso dalla Commissione Consiliare competente per materia, individua, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5 comma 2 lettere b) e c) della L.R. n. 20/2006, i titoli riconosciuti per l'accesso all'esercizio delle professioni turistiche di guida ambientale - escursionistica e di guida turistica - sportiva. L'obiettivo che si intende perseguire è la riqualificazione dell'offerta turistica professionale, attraverso una formazione specialistica valida. Pertanto per l'accesso alle professioni, in via generale, si richiedono titoli rilasciati da organismi riconosciuti a livello nazionale (CAI, CONI, SSI). Il presente documento, individua altresì, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. n. 20/2006, le aree tematiche in cui si suddividono i registri degli esercenti le professioni di guida ambientale – escursionistica e di guida turistica - sportiva. Stante il continuo evolversi delle professioni turistiche, si è proceduto ad un'elencazione delle aree tematiche non rigida, ma flessibile, in grado di adeguarsi all'evolversi delle attività ed alle esigenze legate alla continua evoluzione della domanda e dell'offerta che caratterizzano tale settore. A tal fine l'elencazione delle aree tematiche e dei titoli di accesso potrà essere successivamente integrata con una deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, l'elenco dei titoli validi è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta Regionale. Con eventuali, successive deliberazioni, potranno altresì essere riconosciuti altri organismi da abilitare al rilascio dei titoli richiesti per l'iscrizione ai registri delle professioni turistiche, ancorché di natura privata, purché riconosciuti a livello nazionale.

CAPO I - GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

ART. 1 - DEFINIZIONE DI GUIDA AMBIENTALE – ESCURSIONISTICA Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) della L.R. 20/2006 è guida ambientale – escursionistica chi per professione accompagna persone singole o



gruppi di persone, in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, illustrandone le peculiarità paesaggistiche, naturalistiche, faunistiche, botaniche e geologiche. L'attività di accompagnamento può essere svolta con i modi, i mezzi e nelle sedi di volta in volta ritenuti più opportuni, secondo i principi dell'educazione ambientale e nei limiti dell'attività consentita, con esclusione dei percorsi che presentano difficoltà di secondo grado e delle funzioni ricomprese in tutto o in parte nel profilo di altre figure professionali. All'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro degli esercenti la professione di guida ambientale - escursionistica, l'interessato, al fine di ottenere il relativo riconoscimento in sede di iscrizione al registro medesimo, dovrà specificare la eventuale specializzazione in suo possesso. Costituisce titolo per il riconoscimento della eventuale specializzazione, il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2, lettera b). Non rientrano in ogni caso, nella categoria di guida ambientale - escursionistica i professionisti che esercitano attività di particolare difficoltà, poste su terreni innevati, rocciosi o di particolare acclività, ed in ogni caso di quelle che richiedono l'utilizzo di particolari attrezzature, e la conoscenza di particolari tecniche.

ART. 2 - REQUISITI E TITOLI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA Ai fini dell'iscrizione nel registro di guida ambientale-escursionistica, ai sensi dell'art. 5 lettera b della L.R. n. 20/2006, è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a. Laurea triennale in discipline afferenti alle materie biologiche e naturali, ambientali, geologiche agrarie e forestali, più titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'art. 7 della L.R. 20/2006. b. Oppure titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all'escursionismo ambientale, più tre mesi effettivi di tirocinio operativo, secondo le modalità di cui all'art.7 della L.R. 20/2007, previo superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), sono riconosciuti i seguenti titoli: 1. titolo di accompagnatore di escursionismo certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità escursionistiche della Sardegna e/o titolo equivalente certificato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine o dalla A.I.G.A.E. o altro titolo equipollente; 2. titolo di operatore naturalistico nazionale certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità ambientali e naturalistiche della Sardegna; 3. corsi di formazione professionale di almeno 600 ore riconosciuti dalla Regione Autonoma della Sardegna (e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall'Unione europea) diretti allo svolgimento della specifica attività di guida ambientale-escursionistica;

CAPO II – GUIDA TURISTICA SPORTIVA

ART. 3 - DEFINIZIONE DI GUIDA TURISTICA -SPORTIVA Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 20/2006 è guida turistica sportiva chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l'utilizzo di particolari tecniche e/o di particolari attrezzature.

ART. 4 - SPECIALIZZAZIONI GUIDA TURISTICA - SPORTIVA Si individuano le seguenti specializzazioni di guida turistico sportiva:

a) **GUIDA TURISTICA SPELEOLOGICA:** chi per professione accompagna, attraverso l'utilizzo di particolari attrezzature, persone singole o gruppi di persone in grotte, cavità, pozzi, aree sotterranee anche urbane, illustrandone le peculiarità geologiche e naturalistiche e assicurandone la necessaria assistenza tecnica.

b) **ACCOMPAGNATORE PER LE ATTIVITA' CICLOTURISTICHE:** chi, per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in attività ciclistica su strada asfaltata o su percorsi fuori strada, limitatamente alle specializzazioni delle quali è in possesso, così come indicato dal registro delle professioni.

c) **ACCOMPAGNATORE PER LE ATTIVITA' EQUESTRI:** chi per professione assiste ed accompagna persone singole o gruppi di persone in gite ed escursioni a cavallo.

d) **OPERATORI SUBACQUEI:** tale categoria, disciplinata dalla Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo), si suddivide in due sottocategorie:



1. Istruttore subacqueo: chi in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;

2. Guida subacquea: chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o 4 gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto.

ART. 5 - REQUISITI E TITOLI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA SPORTIVA

L'iscrizione nel registro della guida turistica sportiva è consentita a chi possiede i seguenti requisiti minimi: titoli rilasciati da organismi riconosciuti più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, secondo le modalità previste dall'art. 7 della L.R. 20/2006, per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l'iscrizione. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), sono riconosciuti i seguenti titoli : A) Per l'accesso all'esercizio della professione di Guida speleologica: – Titolo di istruttore di speleologia certificato dal Club alpino italiano, con specializzazione sulle peculiarità speleologiche della Sardegna; – Oppure titolo di istruttore di speleologia certificato dalla Società speleologica italiana, con specializzazione sulle peculiarità speleologiche della Sardegna; – Titolo di Tecnico di Soccorso Alpino, Tecnico di Elisoccorso, Tecnico di Soccorso speleologico, Tecnico di soccorso in forra o superiore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74, con appartenenza al Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna. B) Per l'accesso all'esercizio della professione di accompagnatore per le attività cicloturistiche: – ciclismo su strada: titolo di guida cicloturistica rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana; – ciclismo fuori strada: titolo di maestro di mountain bike rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana; C) Per l'accesso all'esercizio della professione di accompagnatore per attività equestri: – titolo di istruttore federale di sport equestri certificato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE). D) Per l'accesso all'esercizio delle professioni di operatori subacquei (istruttore subacqueo e guida subacquea) si applica la L.R. 26 febbraio 1999 n. 9, alla cui Legge si rimanda per l'integrale disciplina.

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGISTRI

ART. 6 - REGISTRI: SUDDIVISIONE IN AREE TEMATICHE I registri sono suddivisi in aree tematiche, in relazione alle specializzazioni riconosciute per le singole professioni turistiche. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 20/2006 il registro di guida sportiva è suddiviso nelle seguenti aree tematiche: 1. Guida speleologica; 2. Accompagnatore per le attività cicloturistiche; 3. Accompagnatore per attività equestri; 4. Operatori subacquei. L'area tematica di accompagnatore per le attività cicloturistiche si suddivide nelle seguenti ulteriori sottocategorie: a. Ciclismo su strada; b. Ciclismo fuori strada. L'area tematica di operatori subacquei si suddivide nelle seguenti ulteriori sottocategorie: a. Istruttore subacqueo; b. Guida subacquea. Gli esercenti le professioni turistiche sono iscritti nelle specifiche aree tematiche per le quali posseggono i requisiti richiesti. Le aree tematiche, nonché i titoli di accesso, in relazione all'evoluzione delle professionalità turistiche potranno essere integrati con successiva deliberazione di Giunta, previo parere della Commissione Consiliare competente per materia. Per la disciplina di guida subacquea e istruttore subacqueo si richiama integralmente la disciplina di cui alla L.R. n. 9 del 1999.

CAPO II – Strutture ricettive

(Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive)



Art. 242

Denominazione delle strutture ricettive

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 13)

1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono distinte nelle seguenti tipologie:

a) strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali

b) strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, marina resort;

c) strutture ricettive extra-alberghiere: bed&breakfast, domos, boat&breakfast, albergo nautico diffuso, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù.

Art. 243

Definizione delle strutture ricettive alberghiere

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 14)

1. Sono "alberghi" le aziende che forniscono alloggio ed eventuale vitto ai clienti, in almeno sette camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori. L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di 100 metri di distanza dalla casa madre; in essi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.

2. Sono "alberghi residenziali" le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina o angolo cottura; in essi è consentita la presenza di camere nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura. L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di 100 metri di distanza dalla casa madre.

2-bis. Sono "condhotel" le aziende aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere [📄](#).

3. All'interno della tipologia di strutture ricettive di cui ai commi 1 e 2:

a) possono assumere la denominazione di "villaggi albergo" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata;



b) possono assumere la denominazione di "alberghi diffusi" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali; l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire l'omogeneità dei servizi;

c) possono assumere la denominazione di "alberghi rurali" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali e complessi immobiliari rurali esistenti, o in strutture di nuova realizzazione, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate prevalentemente con l'impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo.

4. L'esercizio dell'attività ricettiva comprende l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali.

4-bis. Nelle strutture ricettive di cui al presente articolo è consentito in via temporanea e solo su richiesta del cliente, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, aggiungere posti letto supplementari da riservare alla sistemazione dei minori al seguito o anche a persone appartenenti al medesimo nucleo familiare con l'obbligo di ripristinare il numero autorizzato degli stessi al cambio del cliente, rimuovendo i letti aggiunti.

Art. 244

Strutture degli alberghi rurali

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 14-bis)

1. Gli alberghi rurali di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c) **della l.r. n. 16/2017**, con i relativi servizi integrati, in caso di utilizzo di strutture di nuova realizzazione, devono essere obbligatoriamente localizzati in corpi aziendali di superficie non inferiore a 25 ettari ed hanno una ricettività non superiore a 70 posti letto.

2. La dotazione volumetrica per posto letto deve risultare pari almeno a 100 metri cubi per posto letto. Per i servizi integrati di supporto può prevedersi una volumetria aggiuntiva non superiore al 50 per cento di quella programmata per i posti letto.

3. La volumetria è consentita, coerentemente a quanto previsto per i punti di ristoro dal decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228, con indice fondiario di 0,01 mc/mq incrementabile con deliberazione del Consiglio comunale fino a 0,10 mc/mq.

4. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di semplificazione 2018, possono prevedere nei loro strumenti di pianificazione territoriale gli areali preferenziali in cui sono ammissibili le strutture di accoglienza e ospitalità, fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto assessoriale 22 dicembre 1983, n. 2266/U.



5. Nelle more del recepimento nella strumentazione urbanistica comunale delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, nei territori rurali è ammissibile la realizzazione di dette strutture di accoglienza e ospitalità, con relativi servizi integrati, esclusivamente nei corpi aziendali di superficie non inferiore ai 35 ettari.

Art. 245

Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 15)

1. Sono "campeggi" o "camping" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva della struttura.

2. Sono "villaggi turistici" le aziende ricettive organizzate che destinano una percentuale superiore al 25 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura alla sosta e al soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, o in muratura tradizionale, destinate ai turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nei limiti della capacità ricettiva residua della struttura.

3. Sono "marina resort" le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.

4. Nelle aziende ricettive di cui ai commi 1 e 2 regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi. A tal fine tali allestimenti:

a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possiedono alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze sono rimovibili in ogni momento.



5. Qualora destinino la propria capacità ricettiva ad entrambe le tipologie di ospitalità consentite, le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono utilizzare le denominazioni "camping village", "villaggio turistico" o "centro vacanze".

6. Il superamento da parte di un campeggio della percentuale del 25 per cento di cui al comma 1 comporta il conseguente passaggio della struttura recettiva da "campeggio" a "villaggio turistico" ed è comunicata al SUAPE competente per territorio. In caso di mancata comunicazione, il SUAPE, decorsi sei mesi dall'accertamento dell'avvenuto superamento, procede d'ufficio.

Art. 246

Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 16)²⁶

1. Costituisce attività ricettiva di bed and breakfast l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata nell'abitazione di residenza e domicilio abituale da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiuntivo per stanza in caso di minori di dodici anni. L'attività di bed and breakfast può essere svolta sia in forma non imprenditoriale con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare, sia in forma imprenditoriale con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare. La porzione di immobile adibita all'ospitalità può essere sottoposta a controlli ispettivi sul posto da parte dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 25. Le strutture di cui al presente comma sono inserite in uno specifico registro presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

2. Si intende per "domo" l'attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di sei camere ubicate in un'unica unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l'uno dall'altro, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e a ogni cambio di cliente. Tale attività è obbligatoriamente iscritta al registro imprese. Le domo possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. L'attività di domo può essere inoltre esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione aperto al pubblico, qualora sia svolta da uno stesso titolare nello stesso stabile. In tal caso l'esercizio può assumere la denominazione di "locanda".

3. Si intende per "boat&breakfast" l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto.

²⁶ L'articolo è stato modificato dall'art. 143 della l.r. 23/10/2023, n. 9.



3-bis. Si intende per "albergo nautico diffuso" la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio dell'unità produttiva. Il gestore deve avere legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il gestore, ha l'obbligo di registrare le presenze a bordo e di comunicarle alla Questura ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. È responsabilità del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze al gestore che provvede alla trasmissione telematica. Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità centralizzata devono essere offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. Deve essere effettuata la pulizia delle unità da diporto ed il cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva. L'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni.

4. Sono "residence" le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di prestazioni di tipo alberghiero, in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a sette, ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabile o in dipendenze ubicate a non più di 100 metri di distanza dalla sede principale.

5. Sono "case per ferie" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti od organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, e da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione, per il perseguimento delle predette finalità; la disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanza per minori e centri di vacanza per anziani.

6. Sono "case e appartamenti per le vacanze (CAV)" le strutture ricettive composte da unità abitative ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata. Tali unità



abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, assicurando almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.

7. Sono "ostelli per la gioventù" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti direttamente o tramite operatori pubblici o privati appositamente convenzionati, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le tali finalità.

7-bis. Si intende destinata al consumo domestico privato, ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti finalizzata alla somministrazione della prima colazione nell'esercizio dell'attività occasionale di ospitalità, svolta nell'abitazione di residenza e domicilio abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare, di cui al comma 1.

7-ter. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle strutture ricettive extra-alberghiere organizzate in forma d'impresa comprende l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali ⁽¹⁷⁾.

Art. 247

Registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali a fini ricettivi

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 16-bis) ²⁷

1. È istituito il Registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali a fini ricettivi.

2. Nel registro di cui al comma 1 **della l.r. n. 16/2017** rientrano le strutture ricettive elencate agli articoli 13 e 21 **della l.r. n. 16/2017** e le unità immobiliari di cui all'articolo 21 bis **della l.r. n. 16/2017**, distinte per tipologia. Il registro è tenuto dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo che attribuisce alle strutture l'Identificativo univoco

²⁷ L'art. 16-bis della l.r. 28/07/2017, n. 16 è stato inserito dall'art. 143 della l.r. 23/10/2023, n. 9.



numerico (IUN). Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono quantificati in euro 100.000 per l'anno 2023 (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

3. Lo IUN è attribuito in progressione contestualmente al procedimento di classificazione di cui all'articolo 18 **della l.r. n. 16/2017** delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere oppure a seguito di richiesta inoltrata all'Assessorato regionale competente in materia di turismo in caso di alloggi privati e aree di sosta temporanea a fini turistici.

4. I soggetti gestori espongono al pubblico lo IUN in ogni attività di commercializzazione delle strutture e delle unità immobiliari, compresa quella online.

5. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 5 si applicano le sanzioni previste all'articolo 26, comma 4, lettera b) **della l.r. n. 16/2017**²⁸.

6. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, il Registro di cui al comma 1 **della l.r. n. 16/2017** è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

Art. 248

Classificazione e denominazione

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 17)

1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono obbligatoriamente soggette a classificazione, da effettuarsi in base ai requisiti posseduti, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, secondo i seguenti livelli:

a) da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive alberghiere;

[Omissis]

c) da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive all'aria aperta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 **della l.r. n. 16/2017**;

c-bis) da 1 a 4 stelle per i marina resort di cui al comma 3 dell'articolo 15 **della l.r. n. 16/2017**;

d) da 1 a 3 stelle per le strutture ricettive extra-alberghiere.

2. Le strutture ricettive alberghiere classificate a 4 stelle possono assumere la denominazione "superior" e le strutture ricettive alberghiere classificate a 5 stelle possono assumere la denominazione "lusso".

3. Le dipendenze delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 14, commi 1 e 2 **della l.r. n. 16/2017**, sono, di norma, classificate nella categoria immediatamente inferiore a quella attribuita alla casa madre.

²⁸ Si segnala che il richiamo al "comma 5" compiuto da tale disposizione appare un refuso, dovendosi più ragionevolmente intendere che la sanzione ivi prevista deriva dalla violazione delle prescrizioni contenute nel più sopra "comma 4".



Art. 249

Procedimento di classificazione

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 18)

1. La classificazione è effettuata a mezzo di autodichiarazione da parte del gestore dell'attività ricettiva il quale individua la categoria di classificazione attraverso l'autovalutazione dei requisiti individuati dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 24 **della l.r. n. 16/2017**.
2. Con l'autodichiarazione di cui al comma 1, il gestore attesta, se presenti, la sussistenza nella propria struttura dei requisiti di accessibilità universale individuati dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 24 **della l.r. n. 16/2017**.
3. L'autodichiarazione di cui al comma 1 è presentata al comune competente per territorio attraverso il SUAPE.
4. Il comune verifica la completezza e la coerenza della documentazione presentata. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo verifica la rispondenza dei requisiti agli standard di classificazione vigenti, al fine di garantire l'omogeneità nel territorio regionale della classifica degli esercizi ricettivi.
5. Il comune competente per territorio procede alla rettifica della classificazione quando, a seguito di accertamento d'ufficio, risulta che la struttura ricettiva possiede requisiti di qualificazione inferiori rispetto a quelli attestati nell'autodichiarazione di cui al comma 1.
- 5-bis. Nelle more dell'emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'*articolo 70 della legge 4 febbraio 2016, n. 2* (Riordino del sistema delle autonomie locali in Sardegna), la verifica di cui al comma 4 è effettuata dall'ente competente all'espressione del parere di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22) al momento dell'entrata in vigore della presente legge .

Art. 250

Obblighi delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 19)

1. Tutte le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono soggette ai seguenti, ulteriori, obblighi:
 - a) esporre in modo ben visibile all'esterno della struttura ricettiva e all'interno delle pagine in rete dedicate alla promozione della propria attività, ivi compresi i siti specializzati nei servizi di prenotazione turistica il segno distintivo della struttura, comprendente la denominazione e l'indicazione della tipologia e della classificazione, secondo il modello di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g) **della l.r. n. 16/2017**;



b) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura;

c) stipulare un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti. Per l'albergo nautico diffuso l'assicurazione è estesa in favore del locatario e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile;

d) effettuare la comunicazione dei dati statistici sul movimento dei clienti secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, ed effettuare le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) all'autorità competente per territorio.

Art. 2251

Realizzazione dei campeggi oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 19-bis)

1. Oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è consentita la realizzazione di campeggi, a basso indice di impatto paesaggistico e ad alto indice di reversibilità.

Art. 252

Uso occasionale di immobili e aree per campeggio

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 20)

1. La Regione riconosce e tutela le attività educative, didattiche, culturali, religiose, ricreative, sociali e sportive che associazioni, enti o organizzazioni operanti senza fini di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali mediante l'attivazione di soggiorni e campeggi sul territorio regionale.

2. Il comune competente per territorio può autorizzare la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 secondo le seguenti tipologie:

a) soggiorno temporaneo in struttura fissa autogestita, per soste non superiori ai trenta giorni;

b) campeggio temporaneo autogestito, per soste non superiori a quindici giorni;

c) campeggio mobile itinerante autogestito, per soste non superiori a tre giorni.

3. La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'effettiva rispondenza dell'iniziativa alle finalità di cui al comma 1 e alla verifica della presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività, anche al fine di garantire la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente e, per le tipologie di soggiorno di cui al comma 2, lettere a) e b) **della l.r. n. 16/2017**, alla previa stipulazione di un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per il periodo di utilizzo.



4. La realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva iscrizione del soggetto organizzatore in un apposito registro tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

Art. 253

Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 21)

1. [Omissis]

2. Sono "Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici" le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan per un massimo di 72 ore consecutive.

2-bis. In deroga al limite temporale di cui al comma 2 è consentita la sosta fino a un massimo di 120 ore consecutive in un numero di piazzole non superiore al 30 per cento del totale delle piazzole presenti nell'area.

3. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada) e dell'*articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495* (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e sono fornite delle seguenti dotazioni minime:

a) pozzetto di scarico autopulente o pozzetto di scarico a griglia contornato da cemento, di adeguata proporzione e pendenze, con rubinetto per il lavaggio manuale della superficie;

b) erogatore di acqua potabile;

c) colonnina automatica per l'erogazione di energia elettrica;

d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;

e) impianto di videosorveglianza;

f) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate;

g) adeguato sistema di illuminazione;

h) sistema antincendio;

i) almeno una piazzola ogni dieci posti riservata a autocaravan con a bordo passeggeri disabili a ridotta capacità motoria o sensoriale;

j) apposita pavimentazione con materiali che garantiscano la massima permeabilità e il deflusso delle acque piovane.

3-bis. Le aree di sosta temporanea degli autocaravan e caravan possono essere proposte ai comuni in aree private. I comuni possono rilasciare l'autorizzazione una volta verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.



3-ter. L'Agenzia regionale "Foresta" può realizzare, all'interno degli ambiti territoriali di cui ha la disponibilità, le aree attrezzate di cui al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 3.

Art. 254

Aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 21.1)²⁹

1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni, singoli o associati, individuano, nel proprio territorio, aree pubbliche da destinare a aree comunali attrezzate di sosta temporanea di autocaravan a fini turistici.
2. La localizzazione delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e paesaggistica e dei vigenti regolamenti urbanistici comunali, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali e dell'offerta turistica esistente.
3. I comuni, singoli o associati, sono i soggetti principali deputati alla realizzazione, gestione e controllo delle aree di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di affidare la gestione a soggetti privati, comprese le società cooperative di nuova costituzione, a seguito dell'espletamento di una apposita procedura ad evidenza pubblica.
4. In caso di carenza di aree pubbliche idonee, i comuni possono stipulare apposite convenzioni con soggetti privati, individuati con procedura ad evidenza pubblica, proprietari di aree adeguate o adeguabili dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e di tutela dei beni primari da destinare alla realizzazione di aree comunali di sosta temporanea a fini turistici.
5. I soggetti gestori delle aree osservano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) **della l.r. n. 16/2017**.

Art. 255

Specifiche delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 21.2)

1. Le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici sono realizzate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 21 **della l.r. n. 16/2017** e di quanto previsto dal presente articolo.
2. Le aree sono progettate e dimensionate in modo da creare il minor impatto ambientale possibile, rispettando la naturalità dei luoghi. In carenza di vegetazione spontanea, l'area di

²⁹ L'articolo è stato modificato dall'art. 143 della l.r. 23/10/2023, n. 9.



sosta è piantumata con messa a dimora di siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea, tali da ricreare o ricongiungerla all'ambiente circostante. Nel caso in cui l'area ricada all'interno del perimetro edificato sono adottati sistemi di ombreggiatura, perimetrazione, riparo naturale o sistemi artificiali a minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle normative vigenti sul risparmio energetico.

3. All'interno dell'area è riservato un numero congruo di piazzole, nella misura di almeno una piazzola ogni dieci e, comunque, in misura non inferiore a un'unità, a quei mezzi in cui vi sia la presenza accertata a bordo di persone con invalidità, portatori di disabilità motoria o sensoriale; è, comunque, assicurata la fruizione di tutte le aree a chiunque abbia capacità motoria limitata, mediante l'installazione di tutti gli ausili necessari per renderle accessibili e visitabili.

4. Nella realizzazione delle aree sono adottate già in fase progettuale le migliori soluzioni in termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità, conformemente alla *legge 9 gennaio 1989, n. 13* (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), al *decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236* (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) ed al *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503* (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

5. Le aree sono delimitate e segnalate con apposita segnaletica recante il numero delle piazzole e la scritta: "Area comunale attrezzata di sosta temporanea autocaravan".

Art. 256

Concessione di contributi per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 21)

1. La Regione può concedere ai comuni, in forma singola o associata, con precedenza per i comuni che intendono associarsi, appositi contributi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, nella misura massima di 50.000 euro per area attrezzata così differenziati per tipologia di intervento:

a) per interventi di ristrutturazione, ampliamento o riqualificazione di aree comunali di sosta attrezzata già esistenti fino a un massimo di 15.000 euro per area;

b) per interventi di nuova realizzazione di aree comunali di sosta attrezzata fino a un massimo di 50.000 euro per area.

2. Fatta salva la priorità per i comuni associati di cui al comma 1, costituiscono ulteriori elementi di priorità nella concessione del contributo:

a) la presenza di automatismi per gli ingressi e gli accessi ai servizi;



- b) l'installazione di adeguata illuminazione, preferibilmente con tecnologia a led;
- c) l'installazione di sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;
- d) la facilità di collegamento con l'area urbana, a piedi o grazie a linee di trasporto pubblico o a servizi navetta;
- e) la realizzazione dell'intervento in chiave "green" attraverso l'installazione di fonti energetiche alternative o l'utilizzo di accorgimenti per il risparmio idrico ed energetico;
- f) la presenza di una o più colonnine di carica per i mezzi elettrici;
- g) una dimensione delle piazzole di sosta tale da permettere agli occupanti di muoversi liberamente intorno al mezzo;
- h) la presenza all'interno dell'area di uno o più piazzole riservate ai disabili ulteriori rispetto alle dotazioni minime;
- i) la presenza all'interno dell'area di almeno uno spazio dedicato agli animali d'affezione;
- j) la disponibilità di un'APP mobile di servizio con possibilità per gli utenti di segnalare eventuali anomalie.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, disciplina le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1. La deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente in materia, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

Art. 257

Locazione occasionale a fini ricettivi

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 21-bis)³⁰

1. La locazione occasionale a fini ricettivi è consentita previa comunicazione al comune territorialmente competente con l'indicazione del periodo di disponibilità e, comunque, in coincidenza con l'eventuale inserimento dell'unità immobiliare su un portale web di vendita on line.

2. Il locatore comunica a fini statistici all'Assessorato regionale competente in materia di turismo i dati sul movimento dei clienti alloggiati secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale e effettua le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) all'autorità competente per territorio.

³⁰ L'articolo è stato modificato dall'art. 143 della l.r. 23/10/2023, n. 9.



Art. 258

Divieto di campeggio libero

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 22)

1. Su tutto il territorio regionale è vietato il campeggio con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, e delle altre aree eventualmente individuate dai comuni interessati.

Art. 259

Stabilimenti balneari

(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 23)

1. Sono "strutture o stabilimenti balneari" le aree scoperte demaniali marittime a uso pubblico gestite in qualità di imprese turistiche in regime di concessione, attrezzate prevalentemente per la balneazione. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per la balneazione, per l'elioterapia e di impianti e di attrezzature sportive e di ricreazione.

2. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. Il noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere è obbligato ad esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.

3. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entra in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare secondo un modello grafico predeterminato e una classificazione degli stabilimenti; la deliberazione della Giunta regionale di cui al presente comma è sottoposta al previo parere della Commissione regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

4. Le attività esercitabili sul demanio marittimo sono disciplinate dall'Assessorato regionale competente in materia di beni demaniali, fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima).

Art. 260

Requisiti per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo



(L.R. 28/07/2017, n. 16, Norme in materia di turismo, art. 42)³¹

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) denominazione, diversa da quella di comuni, province o regioni italiane e che non sia uguale o simile a quella di altre agenzie operanti nel territorio nazionale;
- b) capacità finanziaria, rapportata anche per le ditte individuali al capitale minimo previsto dalla legge per le società a responsabilità limitata;
- c) idoneità tecnico-professionale, comprovata dall'iscrizione del titolare al registro dei direttori tecnici o dalla sua abilitazione alla professione di direttore tecnico o dalla presenza di un direttore tecnico in possesso dei medesimi requisiti di cui al periodo precedente, al quale è affidata l'organizzazione dell'agenzia, che presta la propria opera in una sola agenzia, con carattere di continuità ed esclusività; in caso di cessazione dal servizio del direttore tecnico, l'agenzia di viaggio e turismo provvede alla sua sostituzione entro il termine di trenta giorni;
- d) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti, secondo quanto stabilito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) idonea polizza assicurativa o garanzia bancaria, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che preveda, in caso di fallimento o insolvenza dell'organizzatore o dell'intermediario, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista; l'assolvimento dell'obbligo di copertura dei rischi può avvenire anche attraverso la partecipazione a fondi privati appositamente costituiti da consorzi e associazioni;
- f) gli ulteriori requisiti individuati nelle direttive di cui all'articolo 44.

2. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo è tenuto il registro delle agenzie di viaggio e turismo, delle filiali e delle succursali operanti in Sardegna.

3. Il trasferimento di sede, la sospensione oltre i trenta giorni e la cessazione dell'attività sono soggette a preventiva comunicazione all'ente competente per territorio.

Art. 261

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 2017 in materia di strutture ricettive e di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio

(L.R. 23/10/2023, n. 9, Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie, art. 143, comma 2)

³¹ L'articolo è stato modificato dall'art. 143 della l.r. 23/10/2023, n. 9.



1. Per le sole strutture già esistenti l'Assessorato regionale competente in materia di turismo attribuisce d'ufficio e comunica alle strutture alberghiere e all'aria aperta il rispettivo IUN, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 16 del 2017, come introdotto dal presente articolo.

Box 14

Allegato alla Delib.G.R. n. 39/12 del 3.10.2007

DELIBERAZIONE N. 14/7 DEL 13.04.2023

Oggetto: Legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo). Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a): alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali

Approvazione preliminare. L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ricorda che la legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, recante "Norme in materia di turismo", ha completamente ridisegnato la materia, adeguando la normativa alle mutate esigenze del mercato che avevano reso anacronistiche le precedenti disposizioni. Riguardo ai parametri e alle procedure di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, si ricorda che gli attuali criteri di classificazione si basano sul D.P.C.M. 21.10.2008 "Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11.2.2009 e recepito dall'art. 2, comma 24, della L.R. 7.8.2009, n. 3 (con efficacia dal 18.8.2009 e fino alla data di emanazione delle direttive di attuazione di cui all'art. 24 della L.R. n. 16/2017, così come previsto dall'art. 49, comma 3, lett. c), della medesima legge) nonché in via residuale sulla L.R. 14.5.1984, n. 22 (abrogata a decorrere dal 1° agosto 2017 ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a), e comma 3, lett. a), della L.R. n. 16/2017). Il D.P.C.M. del 2008 era comunque una normativa di fonte statale che aveva la funzione di rendere omogenee le diverse discipline regionali sulla classificazione alberghiera attraverso la fissazione di standard qualitativi minimi inderogabili. Di conseguenza, la sua applicazione risultava essere sussidiaria, in attesa del suo recepimento nella legislazione regionale con portata "migliorativa" (art. 2, D.P.C.M. 21.10.2008). Dunque, a seguito della promulgazione della citata L.R. n. 16/2017, la materia è stata completamente rielaborata, anche in ossequio ai suddetti parametri di cui al D.P.C.M. 21.10.2008 e perciò si rende necessario emanare le Direttive di attuazione al fine di promulgare la necessaria normativa di dettaglio in sostituzione della attuale, obsoleta e spesso contraddittoria. L'Assessore prosegue la sua disamina, osservando che l'articolo 24, comma 1, richiede l'adozione di direttive di attuazione in merito: 1. alle caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva ai fini della loro apertura e gestione, articolo 24, comma 1, lett. a); 2. alla procedura e i criteri di classificazione, i requisiti propri dei diversi livelli di classificazione e i requisiti necessari perché le strutture ricettive alberghiere si possano avvalere delle denominazioni "superior" e "lusso", articolo 24, comma 1, lett. c); 3. ai requisiti necessari perché le strutture ricettive possano definirsi "strutture ricettive a accessibilità universale" e qualificarsi con un segno di riconoscibilità, articolo 24, comma 1, lett. d); 4. alla polizza assicurativa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), articolo 24, comma 1, lett. e); 5. alle eventuali denominazioni aggiuntive che possono essere assunte dalle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva che presentino determinate caratteristiche o offrano servizi specializzati, articolo 24, comma 1, lett. f); 6. al modello relativo al segno distintivo, indicante la tipologia, la classificazione, l'eventuale denominazione aggiuntiva e, se sussistente, la natura di struttura ricettiva a accessibilità universale da esporre all'esterno della struttura ricettiva e all'interno della pagine in rete dedicate alla promozione, articolo 24, comma 1, lett. g); 7. ai dati statistici di cui agli articoli 19, comma 1, lettera d), e le relative modalità di comunicazione, articolo 24, comma 1, lett. h). L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce che il testo proposto è attuazione di quanto appena illustrato ed ha l'obiettivo di costituire un corpus normativo organico della materia allo scopo di rendere più semplice la sua conoscibilità. Esso intende fornire una disciplina completa, partendo dalle



definizioni delle strutture alberghiere e della terminologia utilizzata, passando poi per le disposizioni comuni e, infine, regolando in modo specifico le singole strutture, mediante il rinvio ad appositi allegati dedicati per tipologia. L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricorda che l'art. 13 della L.R. n. 16/2017 ha elencato le strutture ricettive alberghiere, suddividendole in alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali. Oltre alle figure già esistenti, la L.R. n. 16/2017 ha quindi introdotto nella legislazione regionale nuove tipologie, quali i condhotel e gli alberghi rurali. Invero, i "condhotel" furono introdotti dalla normativa nazionale, con il D.P.C.M. 22.1.2018 e il legislatore regionale recepì questo nuovo modello ricettivo mediante la novella all'art. 13, L.R. n. 16 /2017 operata dall'art. 2, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23, che enumerò la fattispecie in argomento nella categoria delle "strutture ricettive alberghiere". Si rende perciò necessario adottare le dovute disposizioni di dettaglio. Gli "alberghi rurali" sono una novità della L.R. n. 16/2017 e costituiscono la prosecuzione ideale delle attività ricettive extralberghiere legate al "turismo rurale", introdotte dall'art. 8 della L.R. 12.8.1998, n. 27 ("Per turismo rurale si intende quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano"). Si tratta di una figura che sta assumendo sempre maggiore importanza e costituisce un decisivo volano economico di numerose zone agricole del territorio regionale e quindi appare necessaria la sua disciplina specifica quale è quella contenuta nelle presenti Direttive. Ad ogni modo, anche le altre fattispecie ricettive preesistenti sono state rivisitate ed adeguate agli standard di classificazione internazionali, rendendole coerenti alle mutate esigenze della clientela e degli operatori del settore. Le innovazioni introdotte riguardano sia gli standard minimi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive, che i requisiti di superficie delle camere. Invero, a mero titolo esemplificativo, le nuove direttive introducono il limite minimodi 9 mq per le stanze singole, anche per le strutture da una stella in su, superando la superficie minima fissata dal DPCM 20.10.2008 per le strutture fino a tre stelle e parificandola finalmente a quella stabilita per le civili abitazioni dal DM 5.7.1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione (G.U. n. 190 del 18 luglio 1975)". In questo modo si pone anche fine a una lunga querelle sorta circa la coerenza della normativa alberghiera con la disciplina inderogabile in materia di salubrità dei locali ad uso abitativo. Inoltre, viene resa obbligatoria la presenza del bagno in camera per tutte le strutture, da una stella in su. Va pure precisato che si è inteso rivisitare alcuni loghi che individuano le strutture alberghiere, adeguandoli agli standard nazionali ed internazionali. Infatti, le stelle contenute nelle ellissi rappresentanti gli alberghi, e gli alberghi residenziali che descrivono la categoria di classificazione sono state riportate a cinque punte in luogo delle precedenti sei. Inoltre, l'Assessore illustra due importanti novità introdotte con il testo proposto e che si prefiggono lo scopo di allineare le strutture ricettive alberghiere alle omologhe figure nazionali ed internazionali. La prima consiste nella disciplina della attribuzione della qualifica di struttura "ad accessibilità universale", prevista dall'art. 24, comma 1, lett. g), della citata L.R. n. 16/2017, attraverso la fissazione dei parametri per il suo riconoscimento. Si tratta di un importante passo volto a premiare le strutture alberghiere che si siano adeguate per consentire la fruizione da parte della clientela diversamente abile, dando loro la possibilità di apporre lo specifico simbolo contenuto nelle direttive. L'Assessore ritiene che ciò possa dare vita a positivi fenomeni emulativi da parte di numerose strutture legate alla natura inclusiva delle stesse. La seconda novità, consiste nella introduzione del riconoscimento di struttura "ecosostenibile", quale denominazione aggiuntiva ammessa dall'art. 24, comma 1, lett. f), della citata L.R. n. 16/2017. Anche in questo caso, si tratta di un simbolo utilizzabile dalla struttura in presenza dei requisiti di ridotto impatto energetico ed ecosostenibilità enunciati nelle Direttive proposte, ed assolve alla sempre più sentita necessità di incentivare la diffusione di una forma di turismo che riduca gli effetti negativi causati dall'impatto antropico sul territorio e che, nel contempo, costituisca volano per lo sviluppo delle realtà socio culturali in cui è inserita la struttura, promuovendone la diffusione e l'apprezzamento verso la propria clientela. Si tratta di un elemento innovativo che pone le Direttive proposte in coerenza con i principi contenuti nella Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna 2030, approvata con la Delib.G.R. n. 39/56 dell'8.10.2021, ed in particolare con l'obiettivo di "realizzare un turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità". In conclusione l'Assessore ritiene opportuno compiere una importante precisazione in ordine all'applicabilità delle innovazioni previste dal testo proposto. In ossequio a quanto disposto dall'art. 3 del D.P.C.M. 21.10.2008 e dai principi in materia di diritti quesiti, le



modifiche in argomento non saranno applicabili tout court a tutte le strutture già autorizzate ma è escluso l'obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali per gli alberghi esistenti e per quelli la cui realizzazione sia già stata avviata. Di conseguenza, i requisiti strutturali quali, ad esempio, la superficie delle camere e delle unità abitative o degli spazi comuni non troveranno applicazione per queste ultime tipologie di strutture ricettive alberghiere. Invece, gli ulteriori requisiti diversi da quelli strutturali, quali, ad esempio, i servizi, gli accessori presenti nelle stanze e nelle unità abitative, troveranno applicazione anche per le strutture in argomento, che dovranno adeguarsi entro il termine di dodici mesi dalla promulgazione delle Direttive. Per quanto riguarda le nuove strutture ossia quelle non ancora autorizzate o quelle i cui lavori di realizzazione non siano stati ancora avviati, le stesse dovranno immediatamente applicare tutte le prescrizioni, strutturali e funzionali, delle Direttive in questione. A questa ultima tipologia sono parificate le strutture esistenti qualora diano vita a ristrutturazioni subordinate a permesso di costruire (art. 10, comma 1, lett. c, del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Infatti, in quest'ultimo caso, poiché l'intervento edile incide sulle superfici e volumetrie esistenti, viene meno l'esigenza di tutelare la struttura in relazione alle superfici già autorizzate e quindi la stessa dovrà rispettare anche questi nuovi parametri. L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio termina la sua disamina riferendo che il testo delle Direttive proposto ha ricevuto l'approvazione dei rappresentanti degli imprenditori del settore, in occasione dell'incontro tenuto presso l'Ufficio di gabinetto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio in data 12 gennaio 2023, presupposto necessario previsto dall'art. 24, comma 1, della citata L.R. n. 16/2017. In tale occasione sono state presentate alcune osservazioni che sono state esaminate ed in seguito recepite nel testo proposto. Il testo definitivo è stato trasmesso ai medesimi rappresentanti in data 31 marzo 2023 con la nota prot. n. 7278, e successivamente discusso ed approvato in occasione dell'incontro del 4 aprile 2023 con gli stessi portatori di interesse coinvolti. Alla luce di quanto rappresentato, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, propone alla Giunta regionale: - di approvare, in via provvisoria, le Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), L.R. 28.7.2017, n. 16: "alberghi", "alberghi residenziali", "condhotel", "villaggi albergo", "alberghi diffusi" e "alberghi rurali", che saranno trasmesse, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della medesima legge, al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione competente per materia, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai suoi allegati; - di dare atto che l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio provvederà, con proprio decreto, ad adottare la conseguente modulistica semplificata per la presentazione allo Sportello unico per le attività produttive, edilizie e per le autorizzazioni energetiche (SUAPE) competente per territorio. La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio e del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare, in via provvisoria, le Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), della L.R. 28.7.2017, n. 16: "alberghi", "alberghi residenziali", "condhotel", "villaggi albergo", "alberghi diffusi" e "alberghi rurali", per la definizione delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della tipologia alberghiera, allegate alle presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati:

- A) Condhotel;
- B) Alberghi diffusi;
- C) Alberghi rurali;
- D) Camere e unità abitative;
- E) Segni distintivi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere nella regione Sardegna;



F) Requisiti per l'attribuzione alle strutture ricettive alberghiere della qualifica di struttura "ecosostenibile"; e alle tabelle, anch'esse allegate:

1. classificazione strutture alberghiere;
2. classificazione alberghi residenziali;
3. classificazione "Lusso"; - di dare atto che l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio provvederà, con proprio decreto, ad adottare la conseguente modulistica semplificata per la presentazione allo Sportello unico per le attività produttive, edilizie e per le autorizzazioni energetiche (SUAPE) competente per territorio.

Le Direttive, unitamente agli allegati e tabelle, saranno trasmesse al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 per l'acquisizione del parere della Commissione competente per materia, la quale si esprime entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Giovanna Medde

Il Vicepresidente Giuseppe Fasolino

Allegato alla Delib.G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 - Legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 "Norme in materia di turismo" - Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a): "alberghi", "alberghi residenziali", "condhotel", "villaggi albergo", "alberghi diffusi" e "alberghi rurali"

<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/64624/0/def/ref/DBR64582/>

Box 15

Allegato A alla Delib.G.R. n. 1/13 del 8.1.2019 Direttive di attuazione per la disciplina dei bed&breakfast (b&b) di cui all'articolo 16 comma 1 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo).

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)

1. Le presenti direttive di attuazione, ai sensi di quanto disposto all'articolo 24 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinano le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio, la classificazione dei bed&breakfast (b&B) di cui all'articolo 16, comma 1 della legge.

Art. 2.

(Definizioni) 1. Si intende per "bed&breakfast" l'attività occasionale di ospitalità e somministrazione della prima colazione svolta nell'abitazione di residenza e domicilio abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare da effettuarsi in non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e senza organizzazione in forma d'impresa. 2. Agli effetti delle presenti direttive di attuazione si intende: a) per "Legge" la legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo); b) per "b&b esistenti" i bed&breakfast in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore delle presenti direttive; c) per "nuovi b&b" i bed&breakfast che presenteranno la DUA di inizio attività in data successiva all'entrata in vigore delle presenti direttive. 1/7

Art. 3. (Caratteristiche dei b&b)



1. L'attività di b&b deve essere esercitata da persone fisiche esclusivamente in forma occasionale¹. Non è previsto un periodo di chiusura annuale.
2. Non è consentito l'esercizio imprenditoriale dell'attività di b&b.
3. L'attività può essere svolta da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale dell'immobile (conduttore o locatario, comodatario, ecc.), in tale ipotesi è necessario il consenso all'esercizio dell'attività da parte del proprietario dell'immobile o del titolare del diritto reale.
4. L'attività deve essere esercitata nella casa di residenza anagrafica, che, come stabilito dalla normativa vigente in materia di anagrafe e dall'articolo 43 del Codice Civile, deve coincidere con il luogo in cui la persona vive abitualmente in modo stabile.
5. L'attività deve essere esercitata per mezzo della normale conduzione familiare. Non è consentito porre in essere attività o azioni o prestare servizi che normalmente non sono contemplati nella ordinaria conduzione familiare³.
6. Non è consentito somministrare cibi e bevande oltre la prima colazione.

Art. 4. (Somministrazione della prima colazione)

1. La somministrazione della prima colazione costituisce elemento essenziale dell'attività e non può essere omessa. Il corrispettivo dovuto per la prima colazione deve essere compreso nel prezzo della camera.

2. La prima colazione deve essere somministrata, a cura del titolare, dei suoi familiari o di eventuali collaboratori domestici, all'interno dell'abitazione in cui è esercitata l'attività. Non è consentito affidare a terzi la somministrazione della prima colazione e non è consentito l'uso autonomo della cucina agli ospiti. 1 Il significato di occasionalità nel caso di specie è definito dal Ministero delle Finanze con risoluzioni n. 180 del 14 dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000, secondo le quali l'attività "...anche se esercitata periodicamente, non sia svolta in modo sistematico con carattere di stabilità, evidenziando una opportuna organizzazione di mezzi che è indice della professionalità dell'esercizio dell'attività stessa." 2 L'attività di B&B, come meglio specificato nelle Risoluzioni Ministeriali n. 180/1998 e n. 155/2000 citate alla nota 1, viene identificata come attività "fuori campo Iva" proprio per il suo carattere non imprenditoriale e soprattutto per il carattere della saltuarietà, non necessita di iscrizione alla Camera di Commercio e di possesso di partita IVA. In ogni caso, a fronte del pagamento del servizio, deve essere sempre rilasciata idonea ricevuta. È sufficiente una ricevuta semplice del tipo madre-figlia. La ricevuta dovrà contenere quali elementi minimi: un numero progressivo, la data del pagamento, i dati anagrafici dell'ospite e del titolare dell'attività, una marca da bollo nel rispetto della normativa vigente in materia, qualora ne ricorrano i presupposti. La matrice della ricevuta deve essere trattenuta dal gestore. Il corrispettivo costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3 Sulla base anche delle specifiche fornite dal Ministero delle Finanze ed in parte riportate nella precedente nota 1, l'elemento discriminante sostanziale fra attività imprenditoriale e non imprenditoriale è la messa in atto di una organizzazione di mezzi strumentali all'attività, non riconducibile alla ordinaria attività familiare: è perciò vietata la fornitura di servizi che esulino la normale conduzione familiare della casa, quali ad esempio il ricorso a ditte esterne per il lavaggio, la fornitura ed il cambio della biancheria o l'esercizio dell'attività con personale dipendente.

3. La preparazione, la manipolazione, la conservazione e la somministrazione della prima colazione non sono soggette alla disciplina vigente in materia di HACCP⁴.

4. La prima colazione deve comprendere almeno caffè, the, latte e prodotti da forno. 5. Non è consentito usare fornelli o simili nelle camere per preparare o scaldare cibi.

Art. 5. (Requisiti dei locali)

1. L'attività di b&b può essere esercitata in unità immobiliari aventi i requisiti previsti per le case di civile abitazione e appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7, A8, A9, A11.



2. I locali destinati all'esercizio di b&b, oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche essere dotati di almeno un locale bagno, composto di wc, bidè, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente (bagno completo), ogni otto persone, o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare.

3. L'altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l'accessibilità per i portatori di handicap dei b&b sono previste dai regolamenti edilizi comunali con riferimento alle case di civile abitazione. 4. lo svolgimento dell'attività di b&b non comporta mutamento della destinazione d'uso dell'immobile.

Art. 6. (Requisiti delle camere)

1. Le camere destinate agli ospiti, in numero massimo di tre, devono avere le seguenti dimensioni al netto di ogni locale accessorio⁶ : - 9 mq di superficie minima per la camera singola; - 14 mq di superficie minima per la camera doppia; - 4 mq di incremento di superficie per ogni ulteriore posto letto. Il numero massimo dei posti letto per camera è stabilito in quattro.

2. Nelle camere può essere aggiunto un posto letto destinato a minori di dodici anni senza l'incremento di superficie di mq. 4. 4 Art. 7 bis della Legge introdotto con l'art. 5 della legge regionale 6 luglio 2018, n. 23. Il b&b non è tenuto a possedere standard di accessibilità ulteriori rispetto a quelli richiesti per le case di civile abitazione. 6 Al netto del bagno privato se presente. 7 Mq. 18 per la camera a tre letti e mq. 22 per la camera a quattro letti.

3. Il numero massimo di dieci posti letto, più un letto aggiunto per camera per minori di anni dodici, può essere raggiunto nel rispetto dei requisiti dimensionali di cui ai commi precedenti e dei limiti derivanti dalla disponibilità dei bagni .

4. Nelle camere deve essere presente l'arredamento minimo costituito da letto, sedia e comodino per persona nonché armadio o complemento necessario alla sistemazione del vestiario, specchio, lampada e cestino rifiuti.

5. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.

Art. 7. (Servizi)

1. Il b&b deve assicurare, oltre la somministrazione della prima colazione, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera: a) pulizia quotidiana dei locali; b) sostituzione di biancheria da camera e da bagno ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana; c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento in caso di esercizio nei periodi in cui è prevista l'accensione degli impianti termici; d) recapito postale e telefonico.

2. L'attività deve essere svolta senza la fornitura di servizi aggiuntivi che esulino dalla ordinaria conduzione familiare. Non è consentita l'organizzazione di transfer, la vendita di escursioni e di biglietti di accesso a luoghi di cultura e spettacolo. 3. E' consentita la fornitura del servizio wi-fi.

Art. 8. (Denominazione dei b&b)

1. Nel territorio comunale non possono essere utilizzate uguali denominazioni per strutture ricettive diverse⁹ .

2. Le denominazioni dei b&b devono essere tali da non creare incertezze sulla natura, sulla tipologia della struttura e sul livello di classifica posseduto.

3. Non è consentito l'utilizzo della denominazione bed&breakfast o dell'acronimo b&b, in qualunque modo declinati, al di fuori della tipologia ricettiva disciplinata dalle presenti direttive. Vedi precedente art. 5 comma 2.

La norma si applica con riferimento a tutte le strutture ricettive - di qualsiasi tipologia - e non è riferita ai soli b&b. Qualora in sede di avvio dell'attività non venga indicata alcuna denominazione, si assumono, per tale, le generalità del titolare precedute dall'acronimo "b&b".

Art. 9. (Classifica)



1. I b&b sono classificati in tre livelli identificati dalle stelle in relazione al possesso dei requisiti e dotazioni minime riportati nell'allegata tabella A.
2. Il possesso dei requisiti prescritti per la determinazione del livello di classifica è autodichiarato nell'ambito del procedimento di avvio attività disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di SUAPE.
3. L'autodichiarazione dei requisiti è condizione necessaria per l'avvio dell'attività.
4. Il titolare è tenuto a presentare idonea autodichiarazione al SUAPE in caso di modifica dei requisiti che hanno determinato l'attribuzione di un determinato livello di classifica.
5. Il comune competente per territorio procede alla rettifica della classifica quando, a seguito di accertamento d'ufficio¹¹, risulta che il b&b possiede requisiti di qualificazione inferiori rispetto a quelli attestati nell'autodichiarazione di cui al comma 2.

Art. 10 (Segno distintivo)

1. I b&b devono dotarsi di apposito segno distintivo definito nell'allegato C. 2. Il segno distintivo deve essere esposto in modo ben visibile all'esterno della struttura ricettiva e all'interno delle pagine in rete dedicate alla promozione della propria attività, ivi compresi i siti specializzati nei servizi di prenotazione e commercializzazione.

Art. 11. (Insegne)

1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunali in materia, l'insegna dei b&b non può recare diciture, acronimi o simboli tali da creare incertezze sulla natura, sulla tipologia della struttura e sul livello di classifica posseduto.

Art. 12. (Polizza assicurativa)

1. I b&b devono dotarsi di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti. L'assicurazione deve coprire tutti i possibili danni a cose e persone all'interno della struttura, delle aree/locali ad essa collegate.

2. La polizza deve altresì prevedere l'assicurazione: - per la responsabilità ex art. 1783 e seguenti del Codice Civile; - per i danni o furti alle/delle auto dei clienti custodite nel parcheggio della struttura se presente. 11 L'accertamento compete sia al Comune che alla Regione e può avvenire in qualsiasi momento. 5/7

Art. 13. (Identificativo Univoco Numerico – I.U.N.)

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività presso il competente SUAPE, ai b&b viene comunicata l'attribuzione dell'Identificativo Univoco Numerico (I.U.N.).

2. Per la commercializzazione online delle strutture extra-alberghiere è obbligatoria l'esposizione dello IUN.

Art. 14. (Variazioni e cessazioni)

1. L'attività di b&b non è soggetta a rinnovo annuale. 2. Qualsiasi variazione intervenga nel corso dell'attività, quale a titolo esemplificativo: definizione di periodi di chiusura annui o variazione di periodi già comunicati, variazione delle caratteristiche dell'immobile, cessazione, devono essere comunicate per il tramite del competente SUAPE.

Art. 15. (Comunicazioni obbligatorie)

1. I b&b sono soggetti alle seguenti comunicazioni obbligatorie: a) comunicazione dei clienti alloggiati alla questura competente per territorio, ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tramite il servizio del Portale Alloggiati, nei modi e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni in materia; b) comunicazione del movimento giornaliero dei clienti all'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio tramite il SIREG, secondo le modalità e i termini stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale; 2. I b&b sono altresì soggetti alla comunicazione dei prezzi e delle attrezzature, ai sensi della Legge 25 agosto



1991, n. 284 e del successivo DM Turismo e Spettacolo del 16 ottobre 1991, secondo le modalità stabilite con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio

Art. 16. (Vigilanza e controllo)

1. Le porzioni di immobile adibite all'ospitalità e alla somministrazione della prima colazione, nonché eventuali altre aree o locali fruibili dagli ospiti, possono essere sottoposte a controlli ispettivi da parte dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza. 12 Non è richiesto un periodo obbligatorio di chiusura nel corso dell'anno. Tuttavia se il titolare intende sospendere periodicamente l'attività è tenuto a darne comunicazione al competente SUAPE. 6/7

Art. 17. (Norma transitoria)

1. Le presenti direttive entrano in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 2. I b&b esistenti, come definiti dal precedente art. 2, comma 2, lett. b) sono tenuti ad adeguarsi alle presenti direttive entro 120 giorni dalla data di cui al comma 1 del presente articolo. Entro i successivi trenta giorni presentano la documentazione autocertificativa al SUAPE competente. 3. La mancata presentazione dell'autocertificazione al SUAPE nei termini previsti dal precedente comma 2 comporta l'immediata decadenza del titolo abilitativo.

www.regione.sardegna.it

Box 16

Allegato A alla Delib.G.R. n. 1/13 del 8.1.2019 Direttive di attuazione per la disciplina dei bed&breakfast (b&b) di cui all'articolo 16 comma 1 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo).

Prot. n. 13649

Cagliari, 31/07/2020

Ai Comuni Alle Unioni dei Comuni

Deliberazione della Giunta regionale n. 1/13 del 8.01.2019 "Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della tipologia bed&breakfast di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16. Approvazione definitiva delle direttive ai sensi dell'articolo 24, comma 1" e successive modificazioni e integrazioni – Disposizioni in merito alla decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di bed&breakfast.

Circolare n.13649

Come noto la legge regionale 28 luglio 2017 n. 16, ha previsto all'articolo 17 la classificazione delle strutture ricettive extra alberghiere, tra le quali rientrano, ai sensi dell'articolo 16 i bed&breakfast, demandando la classificazione stessa, così come l'individuazione delle caratteristiche, requisiti, modalità strutturali e di esercizio e ogni altro aspetto individuato nell'articolo 24 della medesima legge, alle direttive di attuazione da emanarsi a cura della Giunta Regionale, secondo le procedure ivi definite. Con riferimento ai bed&breakfast le suddette direttive di attuazione sono state adottate, in via definitiva, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/13 del 8 gennaio 2019 avente ad oggetto "Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della tipologia bed&breakfast di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16. Approvazione definitiva delle direttive ai sensi dell'articolo 24, comma 1". La scadenza prevista per la classificazione individuata nella citata deliberazione è stata successivamente prorogata una prima volta al 31 dicembre 2019 con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/3 approvata in via definitiva con deliberazione n. 27/10 del 23 luglio 2019 e una seconda volta al 30 giugno 2020 con la deliberazione della Giunta regionale n. 52/7 approvata in via definitiva con la deliberazione n. 7/17 del 26 febbraio 2020. Considerato che il termine di adeguamento è scaduto e che non è intendimento procedere ad



ulteriori proroghe, considerato altresì che, la fattispecie in esame si sostanzia in un termine di adeguamento riferito ad un procedimento di autocertificazione a zero giorni con presentazione dell'unico modello F46, con la presente si comunica che: - i b&b esistenti alla data del 8 gennaio 2019 che non si sono regolarizzati attraverso la presentazione al SUAPE del Comune competente, del modello F46, entro il 30 giugno 2020 sono da considerarsi decaduti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1/13 del 8 gennaio 2020; - la struttura regionale competente in materia di SUAPE provvederà ad interdire, con riferimento alla modulistica specifica (F46) la funzione "Regolarizzazione di B&B esistente"; - i b&b decaduti sono privi del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività e pertanto non possono esercitare l'attività stessa e saranno stralciati dagli elenchi regionali. Qualora in futuro intendessero riprendere l'attività, dovranno presentare il modello F46 come nuovo avvio. Al fine di consentire a questo Assessorato l'aggiornamento dei propri elenchi, si richiede a ciascun Comune di trasmettere allo scrivente, l'elenco definitivo dei b&b in regola con la presentazione del modello F46 (a prescindere dalla fase istruttoria in cui il modello si trova) e separatamente l'elenco dei b&b decaduti ex lege per mancata regolarizzazione, cioè per mancata trasmissione del modello F46 al Comune entro la data del 30 giugno 2020. Si invitano altresì i Comuni a notificare a ciascun interessato, l'avvenuta decadenza ex lege e gli effetti giuridico legali connessi all'esercizio dell'attività in assenza di titolo abilitativo. La trasmissione dei suddetti elenchi allo scrivente Assessorato dovrà essere disposta entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione all'indirizzo pec turismo@pec.regione.sardegna.it in formato elettronico. Si invitano altresì, i Comuni nel cui territorio non sussistono attività di b&b, di trasmettere idonea comunicazione in merito, sempre a mezzo pec specificando l'assenza di b&b sul territorio comunale.

Box 17

Allegato B - STANDARD MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE BED&BREAKFAST

La tabella è reperibile al seguente link:

<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44840/0/def/ref/DBR44578/>

Art. 262

Elenco delle imprese sostenitrici dei prodotti locali

(L.R. 19/01/2010, n. 1, Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale), art. 6)

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, l'Elenco regionale delle imprese sostenitrici dei prodotti locali.
2. Nell'Elenco sono iscritte, a richiesta, le imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agro-alimentari effettuati nel corso dell'anno, si impegnino ad approvvigionarsi per almeno il 50 per cento, in termini di valore di prodotti agroalimentari di origine regionale.
3. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio cura l'istruttoria delle domande, provvede all'iscrizione nell'elenco ed al rilascio del relativo attestato di iscrizione.



4. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, è documentato nelle fatture di acquisto, che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
5. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro quindici giorni dalla data di presentazione, definisce il procedimento di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le modalità di verifica del rispetto dell'impegno di cui al comma 2 e delle prescrizioni di cui al comma 4 e la procedura di revoca dell'iscrizione in caso di accertata violazione.
6. Le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Sardegna.

Art. 263

Disposizioni eccezionali e transitorie in materia di opere e manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa

(L.R. 10/04/2013, n. 8, Disposizioni eccezionali e transitorie in materia di opere e manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa, art. 1)

1. La disciplina contenuta nella Delib.G.R. 1° luglio 2010, n. 25/42 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le linee guida per la predisposizione del Piano di utilizzo dei litorali (PUL), relativamente alla fase transitoria intercorrente fra l'adozione e l'approvazione definitiva del piano di utilizzo dei litorali e comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 26 delle citate linee guida, si intende a tutti gli effetti integrata da tutte le prescrizioni contenute nel decreto dell'Assessore regionale degli enti locali finanze e urbanistica n. 1 del 23 gennaio 2008 avente ad oggetto "Direttiva sulle procedure transitorie per la valutazione paesistica delle strutture stagionali amovibili al servizio della balneazione".
2. Gli uffici comunali competenti, attraverso specifica verifica di conformità rispetto alle disposizioni del citato decreto, e con riguardo al perseguimento del minor impatto ambientale e paesaggistico sugli ambiti litoranei demaniali, possono autorizzare, fino all'approvazione definitiva del PUL e comunque entro i termini ultimi previsti al comma 1, il mantenimento delle opere e dei manufatti già esistenti e regolarmente autorizzati a servizio della fruizione turistico-ricreativa e della balneazione anche se diretti a soddisfare esigenze funzionali meramente stagionali.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano comunque ai comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già deliberato l'adozione del Piano di utilizzo dei litorali.

Art. 264

Interventi nelle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive



(L.R. 23/10/2023, n. 8, Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie, art. 126)

1. Ai fini dell'allungamento della stagione turistica e del necessario adeguamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti originariamente realizzate per un utilizzo prevalentemente estivo è consentita, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte già legittimamente autorizzate nelle singole strutture turistiche ricettive.

CAPO III – Turismo subacqueo

Art. 265

Finalità

(L.R. 26 febbraio 1999, n. 9, Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo, Art. 1)

1. La presente legge disciplina l'attività degli operatori del turismo subacqueo e stabilisce le norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di "istruttore subacqueo" e di "guida subacquea".
2. La presente legge stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento dell'attività dei "Centri di immersione subacquea".
3. Dalle attività esercitate ai sensi della presente legge è esclusa l'attività sportivo-agonistica e quella svolta dalle associazioni senza scopo di lucro. È altresì esclusa la pesca subacquea, comunque condotta.

Art. 266

Definizioni

(L.R. 26 febbraio 1999, n. 9, Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo, Art. 2)

1. Per "immersione subacquea" a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione e alla salvaguardia dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne o notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere esercitate, entro i limiti della curva di sicurezza senza soste obbligatorie di decompressione e a profondità non eccedenti i 40 metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo.
2. Per "brevetto subacqueo", ai fini della presente legge, si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso



teorico pratico, ed emesso da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco istituito con la presente legge.

3. Per "organizzazione didattica per le attività subacquee", in campo turistico e ricreativo, ai fini del riconoscimento ai sensi della presente legge, si intende l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, sia italiana che straniera, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base, un addestramento teorico e pratico comprendente:

a) tecniche e teoria di salvamento e di pronto soccorso specifiche per l'immersione subacquea;

b) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad istruttori;

c) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.

4. Per "istruttore subacqueo" si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti.

5. Per "guida subacquea" si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto.

6. Per "centro di immersione subacquea", di seguito definito "centro", si intende una impresa che opera in prossimità del litorale marino o di uno specchio di acque interne e che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento dell'attività turistico-ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale.

Art. 267

Esercizio della professione di istruttore subacqueo e di guida subacquea

(L.R. 26 febbraio 1999, n. 9, Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo, Art. 3)

1. L'esercizio della professione di "istruttore subacqueo" e di "guida subacquea" nel territorio della Sardegna, in ambito turistico e ricreativo, è subordinato all'iscrizione nel registro regionale degli operatori del turismo subacqueo, di cui all'articolo 5 della presente legge .

2. Per l'esercizio delle professioni indicate al comma 1 nei parchi e nelle aree protette istituiti nel territorio della Sardegna, gli organismi di gestione accertano, sulla base dei propri piani e regolamenti, che gli istruttori e le guide siano in possesso nel loro curriculum di un brevetto che attesti la conoscenza di base dell'ambiente marino e delle norme di tutela unitamente



ad una approfondita conoscenza specifica dei fondali della Sardegna e dei loro aspetti ecologici, paesaggistici e turistici, anche in relazione alle corrispondenti zone emerse.

Art. 268

Esercizio dell'attività dei centri di immersione subacquea

(L.R. 26 febbraio 1999, n. 9, Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo, Art. 4)

1. I centri di immersione subacquea, in ambito turistico e ricreativo, possono esercitare l'attività nel territorio della Sardegna subordinatamente all'iscrizione nel registro regionale degli operatori del turismo subacqueo, di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. L'attività dei centri di immersione subacquea, salvo quanto eventualmente disposto da altre norme, può essere esercitata in tutte le acque comprese nel territorio della Sardegna, inclusi i parchi e le aree protette.

Art. 269

Registro regionale degli operatori del turismo subacqueo

(L.R. 26 febbraio 1999, n. 9, Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo, Art. 5)

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, il registro regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione guide subacquee;
 - b) sezione istruttori subacquei;
 - c) sezione centri di immersione subacquea;
 - d) sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee.
2. Possono iscriversi al registro tutti gli operatori che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
- 2-bis. L'iscrizione all'Elenco regionale degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione centri di immersione subacquea, non necessita di rinnovo.
3. Ogni modificazione ai dati di cui all'articolo 6 della presente legge deve essere comunicato entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento alle segreterie dei registri istituite presso le province che provvede all'annotazione delle variazioni nell'apposito registro.
4. La mancata comunicazione entro i termini stabiliti comporta la cancellazione dal registro.
- 4-bis. Le organizzazioni didattiche per attività subacquee in possesso di valido titolo abilitativo d'esercizio conseguito in qualsiasi regione d'Italia o riconosciuto, possono operare sul territorio regionale senza necessità di espletare ulteriori adempimenti amministrativi



comunque denominati, fatti salvi quelli previsti dai regolamenti delle aree marine protette e dei parchi regionali.

Art. 270

Requisiti per l'iscrizione al registro regionale degli operatori del turismo subacqueo

(L.R. 26 febbraio 1999, n. 9, Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo, Art. 6).

1. Le guide subacquee e gli istruttori subacquei, per esercitare la professione a scopo turistico e ricreativo, ai fini dell'iscrizione al registro regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modifiche e integrazioni o che hanno regolare permesso di soggiorno ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) diploma di scuola dell'obbligo; per i titoli conseguiti all'estero un titolo equipollente;

e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica per le attività subacquee a scopi turistici e ricreativi, sia italiana che straniera, iscritta al registro regionale ai sensi della presente legge, nel cui percorso formativo sia previsto, dal livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di base un addestramento teorico pratico comprendente:

1) tecniche e teoria di immersioni speciali;

2) tecniche e teoria di salvamento e pronto soccorso, specifiche per l'immersione subacquea;

3) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e di gruppi e di supporto ad istruttori;

4) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.

2. Per gli istruttori subacquei è inoltre richiesta la conoscenza di tecniche e teoria di insegnamento a singoli e a gruppi.

3. I centri di immersione subacquea, ditte singole e società legalmente costituite nell'ambito dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione al registro regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono possedere i seguenti requisiti:

a) possesso di partita I.V.A.;

b) iscrizione alla C.C.I.A.A.;



c) disponibilità di una sede appropriata dotata di idonei locali per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento;

e) possesso di idonee dotazioni di pronto soccorso;

f) copertura assicurativa mediante polizza R.C. per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

4. Per le succursali o filiali di centri di immersione subacquea aventi sede principale in altra Regione italiana o Stato dell'Unione Europea si applicano le stesse disposizioni previste nel comma 3.

5. I centri che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti al Registro regionale degli operatori del turismo subacqueo purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la cancellazione dal registro.

Art. 271

Domanda di iscrizione nel registro regionale degli operatori del turismo subacqueo

(L.R. 26 febbraio 1999, n. 9, Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo, Art. 7)

1. Gli operatori del turismo subacqueo che, a scopo turistico e ricreativo, intendono esercitare l'attività nel territorio della Sardegna e siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, devono presentare domanda alle segreterie dei registri istituite presso le province per l'iscrizione alla specifica sezione del registro regionale degli operatori del turismo subacqueo.

2. Le guide subacquee e gli istruttori subacquei che richiedono l'iscrizione al registro regionale devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) copia autenticata dei brevetti attestanti il percorso formativo e il possesso dei requisiti richiesti;

b) certificato medico attestante l'idoneità psicofisica all'esercizio della professione.

3. I richiedenti, guide e istruttori, nella domanda di iscrizione devono inoltre dichiarare, anche mediante sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di certificazioni per quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni:

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita;

c) cittadinanza;

d) residenza;



- e) godimento dei diritti civili e politici;
- f) titolo di studio;
- g) codice fiscale.

4. I centri di immersione subacquea che richiedono l'iscrizione al registro regionale devono specificare:

- a) la denominazione prescelta;
- b) le complete generalità e la cittadinanza del titolare ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società nonché le generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa;
- c) elenco dettagliato delle attività che si intendono esercitare;
- d) ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;
- e) relazione tecnica sulle strutture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività che attesti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 6 della presente legge;
- f) se si tratta di centro di immersioni subacquee principale ovvero di succursale o di filiale;
- g) se si intende esercitare l'attività per l'intero anno oppure per periodi stagionali non inferiori a centoventi giorni.

5. I centri devono allegare alla domanda di iscrizione:

- a) un certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla C.C.I.A.A. dal quale risulti l'attività dichiarata;
- b) copia della polizza assicurativa R.C. a copertura dei rischi derivanti dai servizi erogati;
- c) l'attestazione di versamento della quota di iscrizione regionale, nell'ammontare previsto dalla presente legge.

6. Le organizzazioni didattiche per le attività subacquee che intendono essere iscritte nel registro regionale devono indicare:

- a) nome, sede e rappresentante legale dell'organizzazione;
- b) nominativo del rappresentante in seno al registro regionale;
- c) eventuali sedi e responsabili regionali;
- d) tipo di attività svolta;
- e) documentazione attestante l'attività consolidata;
- f) dettagliata descrizione dei vari livelli del percorso formativo;
- g) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione (manuali, audiovisivi, e altri eventuali supporti).



7. [Omissis].

8. La domanda di iscrizione si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato.

9. L'Assessorato regionale del turismo provvede rilasciare agli interessati l'attestazione comprovante l'avvenuta iscrizione nel registro regionale.

10. [Omissis].

Art. 272

Uso della denominazione

(L.R. 26 febbraio 1999, n. 9, Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo, Art. 8)

1. La denominazione di "centro di immersione subacquee", anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese iscritte al registro regionale.

2. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

3. Nei centri di immersioni subacquee deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'attestazione di iscrizione al corrispondente registro regionale, con l'indicazione della denominazione e delle attività autorizzate.

Art. 273

Sanzioni disciplinari e ricorsi

(L.R. 26 febbraio 1999, n. 9, Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo, Art. 11)

1. Gli iscritti nell'elenco regionale che violino le norme di comportamento previste dalla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) ammonizione scritta nei confronti di chi, pur esercitando la professione o l'attività, non rinnovi l'iscrizione annuale;

b) censura nei confronti di chi, dopo ammonizione scritta, persegua nel non rinnovare l'iscrizione;

c) sospensione dall'elenco per un periodo da un mese ad un anno nei confronti di chi, dopo la sanzione di cui alla lett. b), non rinnovi l'iscrizione ovvero violi, nell'esercizio della professione, i limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, della presente legge;

d) radiazione, nel caso di ripetuta violazione, nell'esercizio della professione e dell'attività, dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, della presente legge. La radiazione comporta il divieto di iscrizione per un periodo non inferiore ai tre anni.



2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della l.r. n. 9/1999.
3. Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica.
4. La proposizione del ricorso, limitatamente ai casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, sospende, fino alla decisione definitiva, l'esecutività del provvedimento.

Art. 274

Elenco delle imprese sostenitrici dei prodotti locali

(L.R. 19/01/2010, n. 1, Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale), art. 6)

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, l'Elenco regionale delle imprese sostenitrici dei prodotti locali.
2. Nell'Elenco sono iscritte, a richiesta, le imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agro-alimentari effettuati nel corso dell'anno, si impegnino ad approvvigionarsi per almeno il 50 per cento, in termini di valore di prodotti agroalimentari di origine regionale.
3. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio cura l'istruttoria delle domande, provvede all'iscrizione nell'elenco ed al rilascio del relativo attestato di iscrizione.
4. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2, nella percentuale ivi indicata, è documentato nelle fatture di acquisto, che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
5. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro quindici giorni dalla data di presentazione, definisce il procedimento di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le modalità di verifica del rispetto dell'impegno di cui al comma 2 e delle prescrizioni di cui al comma 4 e la procedura di revoca dell'iscrizione in caso di accertata violazione.
6. Le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Sardegna.

Art. 275

Disposizioni eccezionali e transitorie in materia di opere e manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa

(L.R. 10/04/2013, n. 8, Disposizioni eccezionali e transitorie in materia di opere e manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa, art. 1)



1. La disciplina contenuta nella Delib.G.R. 1° luglio 2010, n. 25/42 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le linee guida per la predisposizione del Piano di utilizzo dei litorali (PUL), relativamente alla fase transitoria intercorrente fra l'adozione e l'approvazione definitiva del piano di utilizzo dei litorali e comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 26 delle citate linee guida, si intende a tutti gli effetti integrata da tutte le prescrizioni contenute nel decreto dell'Assessore regionale degli enti locali finanze e urbanistica n. 1 del 23 gennaio 2008 avente ad oggetto "Direttiva sulle procedure transitorie per la valutazione paesistica delle strutture stagionali amovibili al servizio della balneazione".
2. Gli uffici comunali competenti, attraverso specifica verifica di conformità rispetto alle disposizioni del citato decreto, e con riguardo al perseguimento del minor impatto ambientale e paesaggistico sugli ambiti litoranei demaniali, possono autorizzare, fino all'approvazione definitiva del PUL e comunque entro i termini ultimi previsti al comma 1, il mantenimento delle opere e dei manufatti già esistenti e regolarmente autorizzati a servizio della fruizione turistico-ricreativa e della balneazione anche se diretti a soddisfare esigenze funzionali meramente stagionali.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano comunque ai comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già deliberato l'adozione del Piano di utilizzo dei litorali.

Box 18

Delib.G.R. 8 aprile 2002, n. 10/59)

L.R. 26 febbraio 1999, n. 9: "Disciplina dell'attività degli operatori del servizio subacqueo" - Indirizzi e direttive

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale che, in attuazione della L.R. n. 9/1999, concernente la disciplina dell'attività degli operatori del servizio subacqueo, l'esperienza applicativa della legge sopra richiamata ha manifestato in questi anni la necessità di stabilire precise scadenze temporali per la presentazione delle istanze di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo.

In tal senso, ai fini di una più razionale programmazione annuale e per consentire l'aggiornamento dell'apposito elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo in tempo utile all'esercizio dell'attività in territorio regionale, propone che i termini per la presentazione di nuove istanze di iscrizione alle diverse sezioni dell'elenco regionale e per la produzione della documentazione prevista, vengano stabiliti al 31 marzo di ogni anno.

Entro 60 giorni dalla notifica del decreto di iscrizione all'albo regionale, i soggetti titolari di centri di immersione subacquea dovranno presentare all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio il certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio. La mancata presentazione della suddetta documentazione, entro i termini stabiliti, comporterà per gli operatori la cancellazione dell'iscrizione stessa.

Per quanto riguarda le richieste di rinnovo dell'iscrizione, da parte degli operatori iscritti all'albo regionale, il termine ultimo per l'inoltro è fissato al 30 aprile di ogni anno⁽¹⁾.



Precisa infine l'Assessore che sarà cura degli uffici divulgare periodicamente gli elenchi di tutti gli iscritti in regola, anche per via telematica, a tutte le autorità competenti.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

Delibera

in conformità.

(1) Con Delib. GR 21 luglio 2003, n. 22/44, il termine di cui al presente capoverso viene prorogato al 30 giugno di ogni anno.

Box 19

Delib. GR 21 luglio 2003, n. 22/44

L.R. 26 febbraio 1999, n. 9: "Disciplina della attività degli operatori del servizio subacqueo". Indirizzi e direttive. Modifica Delib.G.R. 8 aprile 2002, n. 10/59

L'Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio, Avv. Roberto Frongia, riferisce alla Giunta Regionale che la Delib.G.R. 8 aprile 2002, n. 10/59 aveva stabilito, per le domande di nuova iscrizione alle quattro sezioni dell'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, il termine ultimo per il 31 marzo di ogni anno.

Condividendo quanto evidenziato da vari operatori del settore che hanno riscontrato non poche difficoltà a formare gli staff dei vari centri subacquei, considerato che i brevetti necessari all'iscrizione spesso vengono rilasciati oltre la scadenza prevista dalla sopraccitata deliberazione, e conseguentemente il subacqueo abilitato non può lavorare perché non iscritto all'elenco di cui alla L.R. n. 9/1999, ritiene opportuna una modifica dei termini precedentemente stabiliti.

Per quanto sopraesposto, l'Assessore propone alla Giunta regionale, a parziale modifica della Delib.G.R. 8 aprile 2002, n. 10/59 che il termine di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco regionale del turismo subacqueo, solo per le sezioni "GUIDE SUBACQUEE" e "ISTRUTTORI SUBACQUEI", venga prorogato al 30 giugno di ogni anno.

In fase di prima applicazione, per l'anno in corso, il termine è ulteriormente prorogato al 31 luglio 2003.

La Giunta regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità,

Delibera

in conformità.



(Principi generali)

Art. 276

Finalità

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 1)

1. La Regione promuove, favorisce e disciplina le attività multifunzionali delle imprese agricole e ittiche al fine di:

a) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali e negli ambienti acquatici, con particolare attenzione alle zone a rischio di spopolamento, agevolando l'insediamento dei giovani e delle donne nei settori agricolo e ittico;

b) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse del territorio e del mare;

c) differenziare, integrare e incrementare il reddito dell'imprenditore agricolo e ittico;

d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

e) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità locali e a filiera corta e le tradizioni enogastronomiche locali;

f) diffondere la cultura rurale e della pesca della Sardegna, i suoi usi e le sue tradizioni;

g) informare i consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti agricoli, ittici e agro-alimentari regionali;

h) sviluppare servizi innovativi rivolti all'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di disagio, al supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche.

Art. 277

Ambito di applicazione

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 2)

1. Ai fini della presente legge rientrano nel concetto di multifunzionalità le seguenti attività:

a) agriturismo;

b) ittiturismo;

c) pescaturismo;

d) fattoria didattica;

e) fattoria sociale.



Sezione – Agriturismo

Art. 278

Attività agrituristica

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 3)

1. Per attività agrituristica si intende l'attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda a integrazione del reddito, ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).

2. Rientrano nell'attività agrituristica:

- a) la fornitura di alloggio in appositi locali aziendali;
 - b) l'ospitalità in spazi aziendali aperti destinati alla sosta di campeggiatori, roulotte e caravan;
 - c) la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e territoriali;
 - e) la trasformazione, il confezionamento e la vendita dei prodotti agricoli aziendali, anche con lavorazioni esterne;
 - f) l'organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, delle seguenti attività connesse:
 - 1) attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etno-antropologico e artigianale regionale;
 - 2) attività di pratica sportiva, pesca sportiva, escursionismo, ippoterapia e attività affini;
 - 3) altre attività ricreative in genere.
- f-bis) l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali.

Art. 279

Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 4)

1. I pasti, gli alimenti e le bevande offerti al pubblico, preferibilmente provenienti dalla filiera corta, sono espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare identitaria e territoriale.



2. Nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda agricola, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale prodotte da aziende agricole sarde singole o associate, nella misura di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;

b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da aziende agricole e agro-alimentari sarde singole o associate;

c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

d) prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

e) prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), purché prodotti in Sardegna.

2-bis. Nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati spezie e ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza extraregionale qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate. ⁽⁵⁾

2-ter. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti di cui al comma 2-bis.

3. La somma dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) è pari, in valore, ad almeno l'85 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.

4. La provenienza e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentate nelle fatture di acquisto; l'operatore agrituristico assicura, in ogni caso, la tracciabilità dei prodotti di cui al comma 2, lettere b), d) ed e).

5. La produzione aziendale, quando non diversamente determinabile, è stimata sulla base delle colture dichiarate nel fascicolo aziendale, eventualmente integrata dalla documentazione disponibile in azienda relativa all'acquisto e all'impiego dei mezzi tecnici.

6. Qualora, per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, non sia possibile rispettare i limiti percentuali di cui ai commi 2 e 3, è data comunicazione al comune competente per territorio il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti percentuali.

7. È sempre consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute; tali prodotti non rientrano nel calcolo percentuale di cui al comma 3.



7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nell'ipotesi in cui la somministrazione di alimenti e bevande sia svolta nell'ambito dell'attività di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Art. 280

Locali per attività agrituristiche

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ititurismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 5)

1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche possono essere utilizzati, anche parzialmente, gli edifici esistenti all'interno dell'azienda agricola, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo.
2. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo mantengono la destinazione a uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.
3. Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici idonei, è autorizzato l'esercizio delle attività di agriturismo nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, a condizione che sia garantita la presenza di connotati di spiccata tipicità dell'edificio e del luogo.
4. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisionali.

Art. 281

Ospitalità in spazi aperti

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ititurismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 6)

1. L'ospitalità in spazi aziendali aperti è svolta in aree, denominate agricampeggio, appositamente allestite e attrezzate per la sosta e il soggiorno.
2. Gli agricampeggio possono disporre di tende, roulotte, caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno.
3. L'ospitalità in spazi aperti è realizzata esclusivamente in ambienti rurali.

Art. 282

Limiti all'esercizio dell'attività agriturbistica

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ititurismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 7)



1. Nel rispetto del rapporto di connessione e complementarietà di cui all'articolo 20 **della l.r. n. 11/2015**, l'attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:

a) il limite massimo per l'ospitalità è di 16 camere e 30 posti letto per l'alloggio nei locali e di 10 piazzole e 30 campeggiatori per l'ospitalità in spazi aperti, fatti salvi i limiti massimi già autorizzati alle aziende agrituristiche in attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) in aggiunta agli ospiti di cui alla lettera a) possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti entro il numero di 100 coperti a pasto, cumulabili nell'arco della giornata, 1.800 mensili, esclusi i pasti forniti attraverso le fattorie didattiche; al numero massimo di 100 coperti a pasto sono ammesse quindici deroghe annuali, dietro presentazione di comunicazione al comune competente per territorio, con un massimo di tre deroghe al mese.

2. Per gli operatori agrituristiche che utilizzino per la somministrazione dei pasti una percentuale di prodotti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) **della l.r. n. 11/2015**, pari ad almeno il 50 per cento dei prodotti complessivamente impiegati, il numero di coperti massimi ammissibili di cui al comma 1, lettera b), è elevato a 130 a pasto e 2.200 mensili.

3. Gli operatori agrituristiche che somministrano i pasti ai soli ospiti che usufruiscono del servizio di pernottamento utilizzano i prodotti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) **della l.r. n. 11/2015**, in una percentuale minima pari ad almeno il 20 per cento dei prodotti complessivamente impiegati.

4. Nel conteggio dei posti letto e dei campeggiatori di cui al comma 1, lettera a), non sono computati i minori di 12 anni.

4-bis. Fermo restando il rapporto di connessione e complementarietà di cui all'articolo 20 **della l.r. n. 11/2015**, il limite di cui al comma 1, lettera a), non si applica nell'ambito dell'attività di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Art. 283

Lavorazione di carni, latte e prodotti derivati

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 8)

1. Le attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione, per la somministrazione o vendita diretta di carni, latte e prodotti derivati, effettuate nella cucina dell'agriturismo o in un locale polivalente artigianale posto all'interno dell'azienda agricola, sono soggette alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e, in particolare, al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel



campo della sicurezza alimentare, e al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e dei locali adibiti alla lavorazione, nonché del piano aziendale di autocontrollo, si tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti propri.

3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, le attività di cui al comma 1 sono soggette a registrazione presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, previa presentazione da parte dell'impresa di una dichiarazione autocertificativa dell'avvio dell'attività al comune competente.

Art. 284

Macellazione

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 9)

1. La macellazione di avicunicoli per volumi di macellazione eccedenti le 50 UBE/anno (Unità bovina equivalente = 200 polli = 125 conigli o combinazioni) e di ungulati domestici (bovini, equini, suini, ovini e caprini) è consentita esclusivamente negli impianti che abbiano ottenuto il riconoscimento comunitario di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

2. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può essere effettuata in strutture non esclusivamente dedicate, anche mediante l'utilizzo del locale polivalente di cui all'articolo 8, comma 1, purché idonee allo scopo e appositamente registrate, la macellazione di avicunicoli provenienti dall'allevamento dell'azienda, quali volatili da cortile e di piccola selvaggina da penna (polli, tacchini, faraone, oche, anatre, piccioni, quaglie) e lagomorfi (conigli e lepri allevate) destinati alla ristorazione agrituristica o alla vendita diretta al consumatore finale per un quantitativo consentito di capi macellabili, tenendo conto del dimensionamento dell'impianto, sino a un massimo di 50 UBE/anno.

3. Al fine di salvaguardare la sostenibilità dei sistemi produttivi tradizionali della Regione, nelle aziende agrituristiche con allevamenti annessi è consentita la macellazione di alcune categorie di suini e di piccoli ruminanti sino a un massimo di 30 UBE/anno (una Unità bovina equivalente = 10 ovini o caprini adulti = 7 suini o cinghiali di peso tra 15 e 100 kg = 20 agnelli o capretti o suinetti di peso inferiore a 15 kg, o combinazioni), destinati esclusivamente alla ristorazione agrituristica o alla vendita diretta al consumatore finale, in impianti posti all'interno dell'azienda agricola e di limitate dimensioni per i quali, ferma restando l'obbligatorietà del riconoscimento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 e del rispetto di quanto previsto in materia di benessere animale dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla protezione degli animali durante



l'abbattimento, sia previsto il soddisfacimento di requisiti minimi commisurati a una produzione limitata nel rispetto del concetto di "marginalità", purché sia assicurata la presenza delle attrezzature essenziali per il contenimento degli animali e di mezzi, anche manuali, di sollevamento tali da permettere lo svolgimento delle operazioni sull'animale sospeso e in condizioni igieniche appropriate.

4. Nel rispetto del concetto di "marginalità" e al fine di promuovere a "sistema" la rete agrituristica regionale, un'azienda agrituristica che non disponga di un proprio impianto di macellazione può usufruire dell'impianto di un'altra azienda agrituristica riconosciuto ai sensi del comma 3, nei limiti di macellazione dello stesso e, nel caso del trasporto di propri animali per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.

5. È inoltre consentita la macellazione in azienda di animali di specie suina, ovina e caprina, con il limite massimo di 3 UBE/anno, secondo le modalità previste per la macellazione per il consumo privato delle carni, conformemente alle direttive regionali di attuazione di cui all'articolo 32 **della l.r. n. 11/2015**.

6. I sottoprodotti della macellazione sono smaltiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). Qualora il ritiro di tali sottoprodotti, anche in considerazione delle limitate quantità prodotte, non avvenga nella stessa giornata di macellazione, il loro conferimento può essere differito oltre le ventiquattro ore a condizione che la conservazione degli stessi avvenga in appositi imballi a perdere, completi della data di produzione e riposti in apposito congelatore utilizzato esclusivamente per tale scopo.

Art. 285

Norme igienico-sanitarie

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 10)

1. I locali adibiti a uso agrituristico hanno i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe sono motivate e concesse dai comuni nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.



2. Gli alloggi agrituristici sono dotati di idonei servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone ospitabili o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.
3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione. In tal caso è, comunque, garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari sia quello di cui al comma 2. All'interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, è previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.
4. Negli spazi aperti, le tende o gli altri mezzi autonomi di soggiorno sostano su piazzuole di superficie minima di 55 metri quadri posizionate a distanza minima di 2 metri l'una dall'altra. La sistemazione di tale superficie è a prova di acqua e di polvere, ed è realizzabile anche con inerbimento del terreno.
5. I locali destinati all'agriturismo sono dotati di acqua corrente potabile.

Art. 286

Classificazione delle aziende agrituristiche

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 11)

1. La Giunta regionale definisce la procedura e i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Le aziende sono classificate a tempo indeterminato in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque simboli (girasoli).
3. Il sistema di classificazione tiene conto del livello di comfort dell'ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della collocazione aziendale in zone di particolare pregio paesaggistico o ambientale e della specifica caratterizzazione identitaria enogastronomica, architettonica e culturale dell'offerta.
4. La classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento è obbligatoria ed è effettuata a mezzo di autodichiarazione da parte del titolare dell'azienda, il quale individua la categoria di classificazione attraverso l'auto-valutazione di un insieme di requisiti obiettivamente rilevabili.
5. I soggetti che intendono esercitare attività agrituristiche con servizio di pernottamento presentano l'autodichiarazione di classifica al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, contestualmente alla dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21 **della l.r. n. 11/2015**.
6. I soggetti già esercenti l'attività agriturbistica con servizio di pernottamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge presentano l'autodichiarazione di classifica al



comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale entro novanta giorni dall'emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 32 della l.r. n. 11/2015.

Sezione II - Ittiturismo e pescaturismo

Art. 287

Definizioni

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 12)

1. Per ittiturismo si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, delle attività di somministrazione di pasti e bevande, di ospitalità, di vendita dei prodotti aziendali, ricreative, didattiche, culturali e di servizio finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse della pesca e dell'acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, effettuate attraverso l'utilizzazione delle risorse e delle produzioni aziendali.

2. Per pescaturismo si intende l'attività esercitata dagli imprenditori ittici in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca nella disponibilità dell'impresa a scopo turistico-ricreativo.

Art. 288

Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 13)

1. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

a) prodotti propri dell'azienda, prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi e prodotti derivati da trasformazione in azienda di materie prime di origine regionale acquistate direttamente da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole sarde singole o associate, nella misura di almeno il 35 per cento dei prodotti complessivamente impiegati;

b) prodotti primari regionali e prodotti derivati da trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole e agro-alimentari sarde singole o associate [v](#);



c) prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

d) prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

e) prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 350 del 1999, purché prodotti in Sardegna.

2. La somma dei prodotti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è pari, in valore, ad almeno l'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.

2-bis. Nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati spezie ed ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza extraregionale qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate.

2-ter. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti di cui al comma 2-bis.

3. La provenienza e le caratteristiche dei prodotti impiegati sono documentate nelle fatture e autofatture di acquisto; l'operatore agrituristico assicura, in ogni caso, la tracciabilità dei prodotti di cui al comma 1, lettere b), d) ed e).

4. La produzione aziendale, quando non diversamente determinabile, è stimata sulla base di quanto dichiarato nel fascicolo aziendale, eventualmente integrata dalla documentazione disponibile in azienda relativa all'acquisto e all'impiego dei mezzi tecnici.

5. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali.

6. Qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile rispettare i limiti percentuali di cui ai commi 1 e 2 è data comunicazione al comune competente per territorio il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti percentuali.

7. È sempre consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute; tali prodotti non rientrano nel calcolo percentuale di cui al comma 2.

Art. 289

Locali per attività di ittiturismo

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 14)

1. Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature, aree demaniali eventualmente in concessione o risorse normalmente impiegate per l'attività principale; possono essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli imprenditori, comprese le abitazioni.



2. I fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività di ittiturismo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.

Art. 290

Disciplina dell'attività di ittiturismo

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 15)

1. Per quanto non previsto dal presente capo e dal capo V **della l.r. n. 11/2015**, si applicano all'attività di ittiturismo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II.

Sezione III - Fattoria didattica e fattoria sociale

Art. 291

Definizione dell'attività di fattoria didattica

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 16)

1. Per attività di fattoria didattica si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori agricoli e degli imprenditori ittici, di attività educative, culturali e promozionali finalizzate a trasmettere conoscenze e saperi del mondo rurale e ittico riconducibili a:

a) la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti e, in generale, del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;

b) la conoscenza del mare, dei pesci e delle marinerie, dell'ambiente lacustre e fluviale e dei relativi prodotti;

c) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

d) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali in relazione alle attività produttive praticate;

e) la conoscenza, tutela e valorizzazione della biodiversità della Sardegna.

2. L'attività didattica può essere realizzata anche all'esterno dell'azienda o riguardare temi non immediatamente riconducibili all'ambito produttivo primario, ma sviluppati ricorrendo alle dotazioni aziendali.

Art. 292



Offerta formativa

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 17)

1. L'offerta formativa della fattoria didattica è coerente con l'orientamento produttivo aziendale e risponde ai criteri individuati dalla Giunta regionale.

Art. 293

Definizione dell'attività di fattoria sociale

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 18)

1. Per attività di fattoria sociale si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori agricoli, degli imprenditori ittici e degli acquacoltori di un insieme di pratiche assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone che presentano forme di fragilità, disabilità o di svantaggio psicofisico o sociale.

2. Le fattorie sociali, mediante intese o accordi con i titolari di specifici servizi pubblici o privati accreditati, realizzano interventi di:

a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) iniziative educative, assistenziali e formative, nonché azioni volte a favorire forme di benessere personale e relazionale in tutte le fasce d'età, compresa la prima infanzia, anche attraverso attività di Pet therapy;

c) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'ente locale e l'Azienda sanitaria locale.

Art. 294

Spazi per attività di fattoria didattica e sociale

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 19)

1. Le attività di fattoria didattica e sociale sono svolte mediante l'utilizzo di fondi, fabbricati, attrezzature e risorse normalmente impiegate per l'attività principale, compresa l'abitazione principale dell'imprenditore, ancorché esterna all'azienda.

2. Possono essere utilizzati per le attività di fattoria didattica e sociale i locali già autorizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica o ittituristica.

3. La fattoria didattica dispone di aree delimitate o spazi attrezzati idonei per svolgere l'attività anche in condizioni climatiche sfavorevoli.



Sezione IV - Disposizioni comuni

Art. 295

Connessione e complementarietà

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 20)

1. L'avvio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) **della l.r. n. 11/2015** è consentito alle imprese agricole e ittiche in esercizio da almeno un biennio.
2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), d) ed e) **della l.r. n. 11/2015** sono esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività principale.
3. Il rapporto di connessione si realizza quando nell'esercizio dell'attività sono utilizzati i prodotti aziendali, le risorse umane e le altre dotazioni strutturali dell'azienda.
4. La prevalenza dell'attività principale rispetto alle attività complementari è dimostrata, a scelta dell'imprenditore, quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio della stessa, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività complementare, oppure quando il reddito attribuibile all'attività principale, nel corso dell'anno solare, è superiore al reddito derivato dall'attività complementare.
5. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 è attestata dall'interessato mediante una specifica relazione sulle attività principali e complementari previste per il triennio successivo all'avvio dell'attività e con la presentazione annuale di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza delle condizioni stesse.
6. L'Amministrazione regionale, attraverso l'agenzia competente per materia, accerta la connessione e la complementarietà tra l'attività principale e le attività connesse.

Art. 296

Dichiarazione unica di avvio di attività produttiva per l'esercizio della multifunzionalità in campo agricolo e ittico

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 21)

1. L'imprenditore che intende avviare le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) **della l.r. n. 11/2015** presenta al comune territorialmente competente una dichiarazione unica di avvio di attività produttiva (DUAAP) ai sensi dell'articolo 1, comma 20-bis, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).



2. La dichiarazione unica di avvio di attività produttiva specifica le attività e i relativi limiti di esercizio, nonché i periodi di apertura richiesti dal titolare.
3. Il comune accerta il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività avvalendosi dell'agenzia regionale competente per materia.
4. La dichiarazione unica di avvio di attività produttiva consente lo svolgimento dell'attività a tempo indeterminato, salvo i casi di adozione da parte del comune di competenza dei provvedimenti previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, o di provvedimenti di revoca di cui all'articolo 30 **della l.r. n. 11/2015**.
5. I soggetti di cui al comma 1, contestualmente alla presentazione della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva al comune, richiedono all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale l'iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche.
6. Ogni variazione delle attività svolte e dei periodi di apertura richiesti è preventivamente comunicata al comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 297

Comunicazione di avvio di attività di pescaturismo

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 22)

1. L'imprenditore ittico a cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio del pescaturismo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), ne dà comunicazione, entro trenta giorni dal rilascio, al comune competente per territorio.

Art. 298

Disponibilità di un operatore qualificato

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 23)

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) **della l.r. n. 11/2015**, l'imprenditore o un suo familiare impiegato nell'impresa o il socio e/o rappresentante legale della società, deve aver conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività e frequentare i successivi corsi di aggiornamento oppure impegnarsi a conseguire il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione di avvio, a pena di decadenza dal titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.



Art. 299

Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

(L.R. 11 maggio 2015, n. 11, Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998, art. 30)

1. Il comune, con provvedimento motivato, può sospendere l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), per un periodo compreso tra due e trenta giorni, qualora vengano accertate violazioni a uno degli obblighi di cui agli articoli 4, 7, 13 e 28 **della l.r. n. 11/2015**.
2. Il comune dispone, con provvedimento motivato, la revoca degli effetti autorizzatori della dichiarazione unica di avvio di attività produttiva di cui all'articolo 21 **della l.r. n. 11/2015** qualora l'operatore:
 - a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla presentazione della DUAAP ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;
 - b) abbia perduto i requisiti di legge;
 - c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.
3. Il comune competente comunica tempestivamente a tutti gli enti e amministrazioni competenti per materia i provvedimenti di sospensione e di revoca emessi.

CAPO V – Enoturismo

Art. 300

Finalità

(L.R. 21/06/2021, n. 12, Disciplina dell'enoturismo in Sardegna, art. 1)

1. La Regione disciplina l'attività enoturistica al fine di valorizzare le produzioni vitivinicole del territorio, di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità.
2. Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività formative, informative e di accoglienza rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza e sviluppo di servizi turistici espletati in maniera integrata fra le diverse filiere dell'enoturismo. Sono comprese tutte quelle attività finalizzate ad accrescere la conoscenza degli ecosistemi vitivinicoli della Sardegna e del suo millenario giacimento ampelografico, espletate nei luoghi di produzione con visite guidate ai vigneti e alle cantine nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo, svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, la



degustazione e la commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

Art. 301

Avvio delle attività di enoturismo

(L.R. 21/06/2021, n. 12, Disciplina dell'enoturismo in Sardegna, art. 2)

1. Possono esercitare le attività di enoturismo:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'*articolo 2135 del Codice civile* che svolge attività di vitivinicoltura;

b) le cantine, le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;

c) l'imprenditore turistico nell'esercizio dell'attività di turismo rurale;

d) le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione o commercializzazione di prodotti vitivinicoli.

2. L'attività enoturistica è esercitata previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) di cui all'*articolo 29 e seguenti della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24* (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), competente per territorio.

3. Il modello semplificato della SCIA per l'esercizio dell'attività enoturistica è approvato con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 302

Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo

(L.R. 21/06/2021, n. 12, Disciplina dell'enoturismo in Sardegna, art. 3)

1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza di almeno un addetto, ricompreso tra il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i soci, i dipendenti o i collaboratori esterni che abbia conoscenza delle caratteristiche del territorio e sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);

b) attestato di frequenza con profitto a un percorso di formazione professionale in agricoltura finalizzato al conseguimento della competenza professionale richiesta per l'acquisizione della qualifica di IAP;

c) diploma o laurea in materie agrarie;



d) titolo di enologo, ai sensi della *legge 10 aprile 1991, n. 129* (Ordinamento della professione di enologo);

e) aver svolto per almeno 18 mesi attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo, comprovata da apposita autocertificazione riportante la descrizione dell'attività, i periodi di svolgimento e le aziende presso le quali l'attività è stata svolta;

f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola organizzato dall'Amministrazione regionale, dalle associazioni di categoria, organismi di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica;

g) attestato di frequenza di un master universitario di I o di II livello relativo a una delle seguenti materie:

- 1) viticoltura;
- 2) marketing delle produzioni enologiche;
- 3) enologia;
- 4) wine management;

h) diploma di sommelier, assaggiatore di vino o equipollente.

Art. 303

Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo

(L.R. 21/06/2021, n. 12, Disciplina dell'enoturismo in Sardegna, art. 5)

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità:

a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da apporre in evidenza, contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale multilingue in cui sia presente almeno il sardo, l'italiano e l'inglese;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti fruibile in almeno tre lingue, compreso l'italiano;



g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo sia agro-alimentare sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;

h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;

i) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale, escluse le materie plastiche, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.

2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

Art. 304

Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti

(L.R. 21/06/2021, n. 12, Disciplina dell'enoturismo in Sardegna, art. 6)

1. L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione avviene con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Sardegna quali:

a) i prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

b) i prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;

c) i prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'*articolo 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350* (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*).

2. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari siano svolte in ambito agrituristico, si applicano le disposizioni contenute nella *legge regionale 11 maggio 2015, n. 11* (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della *legge regionale n. 18 del 1998*).

3. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

Art. 305



Elenco degli operatori delle attività di enoturismo

(L.R. 21/06/2021, n. 12, Disciplina dell'enoturismo in Sardegna, art. 7)

1. È istituito unitariamente presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio l'elenco regionale degli operatori delle attività di enoturismo. I soggetti che svolgono le attività di enoturismo sono inseriti nell'elenco a seguito della presentazione della SCIA presso lo sportello SUAPE.
2. La Giunta regionale, su proposta collegiale dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, con propria deliberazione approva la disciplina e le modalità per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1.
3. I dati presenti nell'elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

Art. 306

Commercializzazione

(L.R. 21/06/2021, n. 12, Disciplina dell'enoturismo in Sardegna, art. 8)

1. Ai soggetti che svolgono le attività di enoturismo è consentita l'esposizione e la vendita di prodotti enogastronomici, dell'artigianato e manufatti locali, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.

TITOLO V – SUAPE

Art. 307

Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE)

(LR 20/10/2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, art. 29)

1. La Regione, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative, promuove l'attivazione presso gli enti locali di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016, dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).
2. Il SUAPE esercita le competenze in relazione:
 - a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi



compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti;

c) ai procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

3. A tal fine si intendono:

a) per attività economiche e produttive di beni e servizi: tutte le attività economiche private non salariate aventi normalmente quale corrispettivo una forma di retribuzione, che comprendono in particolare quelle di carattere industriale, commerciale, artigianale e delle libere professioni;

b) per procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi: tutti i procedimenti aventi ad oggetto gli adempimenti amministrativi e i titoli abilitativi, ivi inclusi quelli edilizi, necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio dell'attività;

c) per impianti produttivi: gli immobili e gli impianti destinati funzionalmente all'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva le direttive in materia di SUAPE, che sostituiscono le direttive in materia di SUAP adottate con Delib.G.R. del 23 settembre 2011, n. 39/55.

5. L'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Attribuzione delle funzioni dello Sportello unico dell'edilizia allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia)

1. Le funzioni esercitate dallo Sportello unico dell'edilizia (SUE) sono attribuite allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) secondo le norme sul procedimento unico previste dalla legge regionale che disciplina il SUAPE."

6. I commi dal 16 al 32 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono abrogati.

7. Il SUAPE è istituito entro il 31 dicembre 2019 presso le unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016 e presso la città metropolitana di Cagliari. Le città medie, i comuni della città metropolitana di Cagliari e i comuni delle isole minori hanno facoltà di istituire un SUAPE comunale. Allo scadere del termine di cui al primo periodo, in caso di mancata individuazione, il ruolo di responsabile del SUAPE è ricoperto dal segretario dell'unione di comuni (2).

8. Nelle more dell'istituzione del SUAPE, le funzioni di cui al presente titolo sono svolte dal SUAP comunale o associato esistente.



(2) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 12, L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, a decorrere dal 4 gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della stessa legge).

Art. 308

Procedimento unico

(L.R. 20/10/2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, art. 31)

1. Il procedimento per l'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 29 **della l.r. n. 24/2016** è unico. Presso il SUAPE si acquisisce un titolo abilitativo unico che ricomprende e sostituisce tutti gli atti di assenso previsti dalle singole normative settoriali di competenza di tutte le pubbliche amministrazioni tenute a esprimersi sull'intervento. Non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.

2. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, non si applicano le disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti, delibere e direttive comunque denominate, difformi rispetto alla disciplina del procedimento unico, con particolare riferimento alle tempistiche istruttorie ed alle disposizioni che prevedono la sequenzialità delle verifiche istruttorie fra più uffici, anche di diverse pubbliche amministrazioni. Tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico operano simultaneamente le verifiche di propria competenza secondo le modalità e i termini di tempo previsti dal presente titolo, raccordando e portando a sintesi le risultanze istruttorie in sede di conferenza di servizi, ove prevista.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2 **della l.r. n. 24/2016**, nel corso del procedimento unico è vietata l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, di provvedimenti autonomi di assenso o dissenso. Il provvedimento finale, ove necessario, è rilasciato in forma unica ed onnicomprensiva dal SUAPE e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento.

4. Il procedimento unico è avviato con la presentazione, al SUAPE competente per territorio, di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'interessato, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata, ove necessario, degli elaborati progettuali e dalla dichiarazione asseverativa di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

4-bis. La pratica presentata al SUAPE e i documenti relativi al procedimento unico sono contrassegnati da un numero univoco di protocollo. La gestione dei flussi documentali è assicurata dal sistema informatico SUAPE nel rispetto della legislazione e delle regole tecniche vigenti, secondo le prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 29, comma 4 **della l.r. n. 24/2016**.



5. La dichiarazione asseverativa di cui al comma 4 concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari, ambientali e a quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti.
6. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, gli uffici e gli enti coinvolti non possono richiedere la presentazione di una modulistica ulteriore rispetto a quella pubblicata sul portale istituzionale dedicato della Regione autonoma della Sardegna, fatti salvi i dati o le dichiarazioni puntuali previste da eventuali regolamenti degli enti locali.
7. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il sistema informatico del SUAPE rilascia una ricevuta automatica, che attesta la corretta presa in carico della pratica.
8. Per le pratiche trasmesse al SUAPE attraverso canali diversi dal sistema informatico regionale, l'attestazione di corretta trasmissione, comunque denominata, è equivalente alla ricevuta automatica.

Art. 309

Presentazione delle dichiarazioni autocertificative

(LR 20/10/2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, art. 32)

1. Le dichiarazioni autocertificative di cui all'articolo 31 **della l.r. n. 24/2016** sono presentate al SUAPE del comune competente per territorio esclusivamente per via telematica.
2. È ammesso l'utilizzo della procura speciale.
3. Le pubbliche amministrazioni diverse dal comune dichiarano l'irricevibilità delle richieste e delle dichiarazioni, eventualmente loro presentate, se di competenza del SUAPE e non possono adottare nei confronti del richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.
4. Quando è necessario provvedere all'integrazione della documentazione presentata o inviare una qualsiasi comunicazione all'interessato, le pubbliche amministrazioni coinvolte formulano idonea richiesta al SUAPE, che provvede ad inoltrare tempestivamente la richiesta all'interessato.

Art. 310

Verifica formale della dichiarazione autocertificativa

(LR 20/10/2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, art. 33)

1. Entro il termine di due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE effettua il controllo formale sulla documentazione presentata.



2. In caso di esito favorevole il SUAPE compie immediatamente le attività conseguenti all'avvio dei relativi procedimenti, secondo le disposizioni previste dal presente titolo.
3. In caso di omissioni o carenze sanabili, il SUAPE invita l'interessato ad effettuare la regolarizzazione della pratica entro un congruo termine, che nei procedimenti in autocertificazione non può superare i cinque giorni lavorativi. Una volta compiuta la regolarizzazione della pratica il SUAPE esegue direttamente le attività richiamate al comma 2.
4. In caso di omissioni o carenze non sanabili o di decorso infruttuoso del termine di cui al comma 3, il SUAPE dichiara l'irricevibilità e, per i procedimenti in autocertificazione, dichiara, altresì, la conseguente inefficacia della dichiarazione autocertificativa con effetto sin dalla data di trasmissione della pratica.
5. I casi di cui ai commi 3 e 4 sono individuati dalle direttive di cui all'articolo 29, comma 4 **della l.r. n. 24/2016**.

Art. 311

Procedimenti in autocertificazione

(LR 20/10/2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, art. 34)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 **della l.r. n. 24/2016**, la ricevuta automatica di cui all'articolo 31, comma 7, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento che può essere iniziato:
 - a) trascorsi trenta giorni solari, per tutti i casi soggetti a permesso di costruire secondo la normativa vigente e per quelli soggetti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE);
 - b) immediatamente, per tutti gli altri casi.
2. All'esito della verifica formale di cui all'articolo 33 **della l.r. n. 24/2016**, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva che, attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo. Contestualmente, il SUAPE trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata alle pubbliche amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati, al fine dell'effettuazione delle opportune verifiche di cui agli articoli 35 e 36 **della l.r. n. 24/2016**.
- 2-bis. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto al rilascio della ricevuta definitiva o a dichiarare la pratica irricevibile ai sensi dell'articolo 33, comma 4 **della l.r. n. 24/2016**, il sistema informatico regionale provvede automaticamente alla trasmissione secondo le



modalità definite dalle direttive di cui all'articolo 29, comma 4 **della l.r. n. 24/2016**. Decorso tale termine il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità della pratica solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

3. Nelle fattispecie soggette a permesso di costruire di cui al comma 1, lettera a), i termini di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) **della l.r. n. 24/2016**, sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

Art. 312

Attività istruttoria del SUAPE

(LR 20/10/2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, art. 35)

1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le pubbliche amministrazioni competenti effettuano le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente, concludendole entro i seguenti termini:

a) nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34 **della l.r. n. 24/2016**:

1) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), **della l.r. n. 24/2016** il termine è fissato in sessanta giorni;

2) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) **della l.r. n. 24/2016**, il termine coincide con quello fissato dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990;

b) Nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34, il termine è fissato in cinquantacinque giorni.

2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di trasmissione della documentazione di cui all'articolo 34, commi 2 e 2-bis **della l.r. n. 24/2016**.

2-bis. Il SUAPE rilascia, in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, dell'assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.

2-ter. Lo stato legittimo degli immobili, di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), è attestato dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze comunicazioni e segnalazioni edilizie, nell'ambito delle dichiarazioni autocertificative di cui agli articoli 29 e seguenti della legge regionale n. 24 del 2016, ivi comprese quelle di cui al commi 1, 1-bis ed 1-ter dell'articolo 40.



3. Le pubbliche amministrazioni competenti, nei termini previsti dal comma 1, possono richiedere, per il tramite del SUAPE, l'integrazione dei dati o dei documenti necessari, senza che ciò comporti la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo o dell'intervento avviato.
4. Qualora le pubbliche amministrazioni competenti per le verifiche rilevino la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge e non sussistano motivate ragioni di urgenza, prima dell'adozione di qualsiasi atto ed entro i termini di cui al comma 1, trasmettono all'interessato e al SUAPE la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.
5. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34, l'ufficio competente adotta direttamente i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 ritenuti necessari, trasmettendoli all'interessato e al SUAPE.
6. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34 **della l.r. n. 24/2016**, ove l'ufficio competente ritenga necessaria l'adozione di prescrizioni o misure interdittive, trasmette al SUAPE la proposta motivata di provvedimento di cui all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Tale proposta esplicita le eventuali modifiche da apportare al progetto o all'attività, il termine per la sua conformazione alla normativa vigente e l'eventuale obbligo di sospensione nelle more della conformazione stessa, che può essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale. Entro i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di provvedimento, il SUAPE adotta l'atto conseguente. Al fine di contemplare in un unico atto tutte le prescrizioni o le misure interdittive proposte dalle amministrazioni interessate, entro il medesimo termine il SUAPE può convocare una riunione tecnica ai sensi all'articolo 36 **della l.r. n. 24/2016**, provvedendo all'adozione degli atti conseguenti entro cinque giorni dalla chiusura della riunione.
7. Fatti salvi i casi di errore o di omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando un'amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di appartenenza del soggetto che le ha sottoscritte.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 diventano efficaci dal momento del rilascio dell'aggiornamento del sistema informatico regionale, di cui è data notizia nel BURAS e nel portale della Regione con almeno quindici giorni di anticipo.

Art. 313

Chiarimenti sulle normative tecniche

(LR 20/10/2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, art. 36)



1. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'intervento, il SUAPE, d'ufficio, ovvero su richiesta dell'interessato, convoca una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni competenti.
2. Qualora al termine della riunione sia raggiunto, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, un accordo sulle caratteristiche dell'intervento, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto della dichiarazione autocertificativa.
3. La convocazione della riunione di cui al comma 1 non sospende l'efficacia del titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'attività avviata.

Art. 314

Conferenza di servizi nel SUAPE

(LR 20/10/2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, art. 37)

1. Il procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34 **della l.r. n. 24/2016** è escluso quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, in particolare per i profili attinenti alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza, ai vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, alla tutela ambientale, alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Sono altresì esclusi i casi per i quali la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.
2. Nelle ipotesi previste dal comma 1 il SUAPE, compiuta la verifica formale di cui all'articolo 33, invia la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa con i relativi allegati alle pubbliche amministrazioni competenti per le verifiche, e provvede obbligatoriamente all'indizione di una conferenza di servizi nei termini di cui all'articolo 14-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
- 2-bis. Per i procedimenti di cui al presente articolo la richiesta di regolarizzazione di cui all'articolo 33, comma 3 **della l.r. n. 24/2016**, interrompe, per non più di trenta giorni consecutivi, i termini di conclusione del procedimento di cui al comma 15, i quali decorrono integralmente dalla data di piena regolarizzazione della documentazione o dal decorso infruttuoso del termine assegnato. L'interruzione dei termini può essere disposta esclusivamente nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa.
- 2-ter. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto a trasmettere la documentazione alle pubbliche amministrazioni competenti, o a richiedere la regolarizzazione di cui all'articolo 33, comma 3 **della l.r. n. 24/2016**, o a dichiarare l'irricevibilità della pratica, il sistema



informatico regionale provvede automaticamente alla trasmissione secondo le modalità definite dalle direttive in materia di SUAPE.

2-quater. Dalla data di trasmissione della documentazione di cui ai commi 2 e 2-ter il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità della pratica solo in caso di incompetenza.

3. L'avviso di indizione della conferenza di servizi è pubblicato sull'albo pretorio on line del comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi, al fine di garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge n. 241 del 1990. Tale pubblicazione assolve ogni altro onere di pubblicità previsto dalle normative settoriali applicabili.

4. La conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona, ed in particolare:

a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni è fissato in quindici giorni dalla ricezione della documentazione da parte del SUAPE; la richiesta formulata in tempo utile sospende il decorso del termine di cui alla lettera b) per tutte le amministrazioni coinvolte, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990;

b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni è fissato in trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui ai commi 2 e 2-ter;

c) all'atto di indizione della conferenza di servizi il SUAPE comunica alle amministrazioni interessate la data della eventuale riunione in modalità sincrona, da fissarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;

d) qualora nel procedimento unico siano inclusi adempimenti amministrativi di per sé rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, le relative verifiche sono compiute nei termini di cui alla lettera b), ed entro il medesimo termine è segnalato al SUAPE l'eventuale esito negativo delle stesse secondo quanto previsto dal comma 5, affinché ogni atto conseguente confluisca nella determinazione motivata di conclusione del procedimento.

5. Entro il termine perentorio di cui al comma 4, lettera b), le amministrazioni tenute ad esprimersi rendono le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimento autonomo relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e in quest'ultimo caso indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del



dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

6. In nessun caso è consentito ad un ente partecipante alla conferenza di servizi di subordinare la propria attività istruttoria, la trasmissione della propria determinazione o la partecipazione alla seduta in modalità sincrona alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione partecipante alla medesima conferenza. È possibile richiedere al SUAPE di estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere.

7. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 4, lettera b), ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni.

8. Recepite le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi o scaduto il termine di cui al comma 4, lettera b):

a) qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato ovvero qualora l'interessato abbia provveduto a recepire le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso e le stesse non comportino la necessità di ulteriori verifiche da parte delle altre amministrazioni coinvolte, il SUAPE adotta, nei termini di cui al comma 11, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

b) qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali, il SUAPE provvede direttamente ad emettere la determinazione di conclusione negativa della conferenza, la quale produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990; qualora nei termini di cui al suddetto articolo l'interessato dovesse presentare eventuali osservazioni, il SUAPE le trasmette alle altre amministrazioni coinvolte e procede ai sensi del comma 4, indicando nell'ulteriore determinazione conclusiva i motivi che hanno portato all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni.

9. Fuori dei casi di cui al comma 8, il SUAPE, previa convocazione delle amministrazioni coinvolte e dell'interessato, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 4, lettera c), la riunione della conferenza in modalità sincrona. Ove necessario, il SUAPE può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, anche a seguito di richiesta motivata dell'interessato o delle altre amministrazioni, da formularsi entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione; in tal caso il SUAPE convoca la seduta di regola entro i successivi trenta giorni.

10. La conferenza di servizi in modalità sincrona si svolge in seduta unica. È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi a una ulteriore seduta, che si svolge entro i trenta giorni successivi alla prima, esclusivamente laddove sia necessario apportare



modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. La richiesta di modifiche progettuali evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata può essere formulata solo entro il termine di cui al comma 4, lettera b). All'esito dei lavori della conferenza, il SUAPE adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, considerando acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante la fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

11. La determinazione motivata di conclusione del procedimento è adottata entro cinque giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4, lettera b), ovvero dalla seduta conclusiva della conferenza di servizi; essa costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza. La determinazione motivata di conclusione del procedimento indica espressamente tutti i titoli abilitativi acquisiti nel procedimento unico, ivi compresi quelli per i quali la normativa specifica prevede un regime di autocertificazione, SCIA, comunicazione o altra modalità assimilabile.

12. Fatti i salvi i casi di cui all'articolo 40, comma 2 **della l.r. n. 24/2016**, in nessun caso il SUAPE può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento all'acquisizione di atti di assenso o di provvedimenti perfezionati al di fuori della conferenza di servizi, da parte dei medesimi soggetti partecipanti alla conferenza stessa, essendo a tal fine sufficiente acquisire il parere espresso in conferenza o considerarlo acquisito qualora non espresso nei termini.

13. Ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale, la determinazione conclusiva è pubblicata sull'albo pretorio on line del comune per un periodo di quindici giorni consecutivi.

14. Per i procedimenti che includono l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, i termini di cui ai commi 4, lettera b), e 9 sono aumentati di quanto necessario ad assicurare il rispetto dei tempi istruttori attribuiti ad ogni pubblica amministrazione dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

15. Fermo restando il rispetto dei termini di cui ai commi da 1 a 14, che determinano i termini ordinari di conclusione del procedimento, in ogni caso il procedimento unico si conclude entro e non oltre sessanta giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica, elevati a centocinque nei casi comprendenti l'autorizzazione paesaggistica non semplificata. Sono fatti salvi i termini inferiori introdotti da successive modifiche normative. Nel caso in cui siano state richieste integrazioni documentali all'interessato nel corso del procedimento, il termine ordinario di sessanta giorni è aumentato di un numero di giorni corrispondente a quello intercorso tra la richiesta e la presentazione dei nuovi documenti, fino ad un massimo di



trenta giorni. A seguito di espressa richiesta da parte dell'interessato, da formularsi prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente, ed esclusivamente per motivate ragioni legate alla necessità di produrre ulteriori documenti, il termine è ulteriormente differito per non più di trenta giorni, ove ciò sia utile al fine di evitare un esito negativo del procedimento. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 40, comma 2 **della l.r. n. 24/2016**.

15-bis. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini di cui al comma 15 equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Il provvedimento di accoglimento si considera rilasciato alla scadenza dei termini di cui al comma 15 anche nel caso in cui gli enti titolari dei provvedimenti esclusi dall'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 abbiano trasmesso le proprie determinazioni favorevoli. Ogni successiva differente determinazione del SUAPE sul procedimento può essere adottata solo nell'esercizio del potere di autotutela, ove sussistano le condizioni previste dagli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

15-ter. Ai procedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento di cui all'articolo 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia).

16. La mancata o tardiva indizione della conferenza di servizi o emanazione della determinazione conclusiva del procedimento entro i termini stabiliti costituisce elemento di valutazione della performance individuale, e di responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 19 **della l.r. n. 24/2016**.

17. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato, nonché l'ammontare dell'indennizzo a cui l'interessato ha diritto ai sensi del comma 15-quater e le modalità con cui è possibile richiederlo.

18. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli dal 14 al 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 315

Ultimazione dei lavori e agibilità

(LR 20/10/2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, art. 38)

1. L'intervento edilizio si conclude con la comunicazione al SUAPE, da parte dell'interessato, dell'ultimazione dei lavori.

2. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori è trasmessa al SUAPE una apposita dichiarazione con la quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la



sua agibilità, resa dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

3. Alla dichiarazione di agibilità si applica la procedura di presentazione della dichiarazione prevista dagli articoli 32 e 33 **della l.r. n. 24/2016**, secondo quanto disposto per i procedimenti in autocertificazione. Sono fatti i salvi i casi di cui all'articolo 7-quater della legge regionale n. 23 del 1985, per i quali si applica il procedimento di cui all'articolo 37 **della l.r. n. 24/2016**.

Art. 316

Collaudo di impianti produttivi

(LR 20/10/2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, art. 39)

1. La procedura di collaudo di cui al presente articolo si applica ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo e sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori di commissioni appositamente previste.
2. Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità di cui all'articolo 38, commi 2 e 3 **della l.r. n. 24/2016**, non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso.
3. Le strutture e gli impianti sono collaudati da uno o più tecnici abilitati, la cui competenza professionale include tutti gli aspetti oggetto del collaudo, che ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività.
4. Contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa avvia, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza.
5. L'impresa può avviare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAPE il certificato di collaudo, che costituisce a tutti gli effetti di legge titolo provvisorio per l'esercizio dell'attività, fino al rilascio degli eventuali ulteriori atti di assenso da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte.
6. Il certificato di collaudo, rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore, riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, e la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate dalle pubbliche amministrazioni competenti.
7. Al collaudo si applica la procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi degli articoli 32 e 33 **della l.r. n. 24/2016**.



8. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti effettuano i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro novanta giorni dalla trasmissione al SUAPE del certificato di collaudo.

Art. 317

Rinnovi

(LR 20/10/2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, art. 39-bis)

1. In caso di rinnovo periodico o di presentazione di una dichiarazione autocertificativa per l'ottenimento di un titolo abilitativo precedentemente acquisito e la cui efficacia temporale è scaduta, qualora non siano mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non possono essere richiesti all'interessato asseverazioni e allegati che siano già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario. Per i titoli abilitativi formati in origine a seguito di asseverazione tecnica è richiesta un'asseverazione di situazione non mutata resa da un tecnico abilitato.

2. I titoli abilitativi per l'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza legislativa regionale sono validi a tempo indeterminato e non sono assoggettati a rinnovo periodico né all'obbligo di comunicare periodicamente la prosecuzione dell'attività o la permanenza dei requisiti di esercizio. Le direttive di cui all'articolo 29, comma 4 **della l.r. n. 24/2016**, contengono la ricognizione dei titoli abilitativi a cui si applica la presente disposizione.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai titoli abilitativi in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di semplificazione 2018.

Art. 318

Deroghe ed esclusioni

(LR 20/10/2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, art. 40)

1. Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso, è esclusa l'applicazione del procedimento di cui agli articoli 31 e seguenti; in tali casi il SUAPE trasmette la documentazione agli uffici coinvolti, i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali.

1-bis. Alle sanatorie che si perfezionano attraverso la trasmissione di una dichiarazione autocertificativa ed il versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato, si applica il procedimento di cui all'articolo 34 **della l.r. n. 24/2016**, a condizione che la ricevuta del versamento della sanzione prevista dalle norme vigenti sia allegata alla dichiarazione autocertificativa.



1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per la sanatoria, attraverso la presentazione di un'unica dichiarazione autocertificativa.

2. La possibilità di presentare una dichiarazione autocertificativa al SUAPE non può essere subordinata alla preventiva acquisizione di atti di assenso di qualsiasi genere al di fuori del procedimento unico. In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 37, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento unico è, comunque, necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:

a) atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato;

b) atti di assenso che presuppongono l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;

c) valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA), valutazione di incidenza, autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), autorizzazione unica ambientale (AUA) limitatamente alle fattispecie comprendenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La Giunta regionale individua, nelle direttive di cui all'articolo 29, comma 4 **della l.r. n. 24/2016**, gli specifici atti rientranti nelle tipologie individuate nel comma 2 e le conseguenti modalità con cui opera il coordinamento procedurale, ove necessario.

4. Sono esclusi dalla competenza del SUAPE:

a) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri quando implicino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;

b) le iniziative per le quali al cittadino non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente;

c) gli adempimenti relativi all'impresa come soggetto giuridico, con particolare riferimento agli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, inclusa la gestione della comunicazione unica;

d) le iscrizioni ad albi o elenchi abilitanti sotto il profilo soggettivo all'esercizio di professioni;

e) i titoli abilitativi, comunque denominati, riferiti ai soli beni strumentali e non direttamente connessi con l'esercizio dell'attività, quali le procedure di immatricolazione di veicoli e natanti funzionali all'attività stessa;

f) le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi;



- g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, e le modifiche sostanziali degli stessi;
- h) le concessioni, incluse quelle di spazio pubblico, solo qualora il loro rilascio sia sottoposto ad una procedura di evidenza pubblica;
- i) le concessioni minerarie, le autorizzazioni di cava e tutti i provvedimenti previsti dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), dalla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria) e dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 319

Attività consultiva

(LR 20/10/2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, art. 41)

1. È facoltà degli interessati chiedere, tramite il SUAPE, agli uffici competenti per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con il quadro normativo vigente, senza pregiudizio per la definizione dell'eventuale successivo procedimento.
2. In caso di parere preliminare favorevole, l'eventuale successivo procedimento in conferenza di servizi si conclude entro la metà dei tempi ordinari.
3. Ogni pubblica amministrazione prevede adeguati orari di apertura al pubblico per gli ordinari servizi di consulenza e di sportello.

Art. 320

Oneri istruttori e tariffe

(LR 20/10/2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, art. 42)

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente titolo, sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE la cui misura non sia superiore a quella stabilita con



deliberazione della Giunta regionale, nella quale sono previsti importi massimi differenziati a seconda dei tempi medi di conclusione del procedimento da parte del SUAPE.

2. In relazione ai contributi di costruzione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la Giunta regionale, nel rispetto delle competenze delle autonomie locali, dispone gli indirizzi per la loro determinazione.

3. La Regione favorisce la riduzione degli oneri a carico dei cittadini anche con l'attribuzione di premialità sui finanziamenti regionali agli enti locali.

4. Per i procedimenti conclusi con oltre quindici giorni di ritardo l'interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l'attività propria del SUAPE.

Art. 321

Agenzie per le imprese

(LR 20/10/2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, art. 43)

1. In caso di pratiche presentate al SUAPE per il tramite di un'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la dichiarazione autocertificativa di cui all'articolo 32 **della l.r. n. 24/2016** è trasmessa al SUAPE a cura dell'Agenzia, unitamente alla dichiarazione di conformità alla normativa vigente emessa dalla stessa Agenzia al termine delle proprie verifiche tecniche.

2. La Giunta regionale approva la disciplina di dettaglio per il recepimento della normativa statale in materia di Agenzie per l'impresa, individuando in particolare le modalità di accreditamento per l'ambito regionale, le modalità di effettuazione delle verifiche per le pratiche trasmesse dalle Agenzie ed i necessari adeguamenti alla modulistica ed ai sistemi informativi regionali del SUAPE.

Art. 322

Ufficio regionale SUAPE

(LR 20/10/2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, art. 44)

1. L'Ufficio regionale SUAP è denominato Ufficio regionale SUAPE. L'Ufficio regionale SUAPE è l'interlocutore regionale nel procedimento unico e, in particolare, è competente:

a) a fornire assistenza ai SUAPE, alle imprese ed ai cittadini in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE;



- b) ad emanare, qualora necessario, circolari esplicative in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE, anche in raccordo con le normative di settore e di concerto con gli enti competenti;
 - c) a garantire il raccordo tra il procedimento unico e le normative settoriali;
 - d) ad aggiornare e modificare la modulistica regionale e a definire le specifiche tecniche e informatiche inerenti le pratiche e il procedimento unico SUAPE;
 - e) a gestire il portale tematico regionale per le imprese www.sardegnaimpresaeu;
 - f) ad assicurare la fornitura del servizio web di gestione telematica della pratica, l'assistenza tecnica per l'utilizzo dello stesso e la formazione tecnologica agli operatori delle pubbliche amministrazioni;
 - g) ad assicurare la conformità della gestione telematica della pratica alla normativa di settore in materia di accessibilità, standard operativi tecnologici e norme di settore tecniche ICT;
 - h) a redigere e gestire accordi in merito al procedimento unico e all'utilizzo del software con le pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria ed ordini professionali.
2. L'Ufficio regionale SUAPE redige e gestisce gli accordi con le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati all'utilizzo del software di gestione delle pratiche SUAPE, anche ai fini del riuso dei sistemi informativi e per l'integrazione dello stesso con altri sistemi informativi.
3. Al fine di garantire l'attuazione dei commi 1 e 2, la Regione assicura l'attivazione di sportelli SUAPE nei comuni e comunque negli enti locali costituiti ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, distribuiti in maniera omogenea nel territorio regionale, ai fini della tutela dei cittadini ai sensi della normativa vigente.

Box 20

Deliberazione n. 49/19 del 5.12.2019

Oggetto: Attuazione legge regionale n. 24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1 "Legge di semplificazione 2018". Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delib.G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 "Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE)".

L'Assessore dell'Industria rappresenta che lo scorso 1 febbraio 2019 è entrata in vigore la Legge regionale n. 1/2019 rubricata "Legge di semplificazione 2018", in attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 24 del 2016. La citata Legge regionale n. 1/2019 è stata frutto di un importante lavoro di condivisione e concertazione con tutte le Direzioni generali degli Assessorati regionali e, in particolare quelle dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, della Difesa dell'Ambiente, degli Enti Locali e Finanze, della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, dell'Industria, delle Politiche Sociali, della Sanità, dei Trasporti e del Turismo, Artigianato e Commercio, oltre che con le Associazioni di categoria, gli ordini professionali, i cittadini, tecnici, imprenditori e altri portatori di interesse che hanno contribuito, anche attraverso il sondaggio pubblicato sulla piattaforma Sardegna Piùsemplice e nel corso della Giornata della Semplificazione svoltosi lo scorso 13 giugno 2018, alla definitiva stesura del testo. La Legge regionale n. 1/2019 ha già conseguito importanti risultati in termini di



riduzione dei tempi e costi sia per i cittadini che per le Amministrazioni; tuttavia, la piena operatività di gran parte delle disposizioni di cui al titolo V, capo II della Legge suddetta, è subordinata all'approvazione di apposite Direttive che contengano l'adeguamento della nuova disciplina applicativa ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia in Sardegna (SUAPE). L'Assessore evidenzia che il 28 febbraio 2017 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 11/14 recante in allegato le Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE) di cui alla Parte II, Titolo I della L.R. n. 24/2016 rubricata "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi", modificata con la successiva deliberazione n. 10/13 del 27 febbraio 2018. In allegato alle predette deliberazioni è stata altresì approvata la tabella di ricognizione dei regimi amministrativi (allegato B) che dava attuazione alle disposizioni della L.R. n. 24/2016, operando un raccordo fra la disciplina regionale e quanto disposto dal D.Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016. DELIBERAZIONE N. 49/19 DEL 5.12.2019 2/3 L'Assessore ricorda inoltre che la L.R. n. 1/2019, all'art. 34, comma 5 subordina l'efficacia di importanti disposizioni procedurali all'approvazione delle conseguenti modifiche alle direttive SUAPE di cui alla legge regionale n. 24 del 2016. L'Assessore rappresenta quindi l'esigenza e l'urgenza di dare piena applicazione alle disposizioni della L.R. n. 1/2019 e comunica di aver pertanto avviato, in raccordo con gli uffici competenti per materia degli Assessorati, i lavori di concertazione per l'elaborazione delle nuove Direttive (allegato A) e della nuova tabella di ricognizione dei regimi amministrativi (allegato B). L'Assessore informa che la bozza delle Direttive è stata condivisa con le Direzioni generali ed Agenzie regionali, con un gruppo ristretto di SUAPE singoli ed associati (Cagliari, Capoterra, Dorgali, Monserrato, Nuoro, Olbia, Oristano, Sassari, Tempio, Unione dei Comuni dei Fenici, Unione dei Comuni della Trexenta, Valledoria) e con gli ulteriori soggetti coinvolti nelle modifiche proposte. Con la nuova disciplina vengono quindi introdotte nell'iter del procedimento SUAPE alcune disposizioni che mirano, in particolare, a ridurre gli effetti negativi di un eventuale ritardo nella gestione del procedimento da parte degli stessi uffici SUAPE, attraverso la previsione di tempi certi oltre i quali non è più consentito dichiarare l'irricevibilità delle pratiche e l'ampliamento dei casi di silenzio-assenso. Inoltre, viene aggiornata la disciplina applicabile in ambito SUAPE ai procedimenti di sanatoria edilizia e all'acquisizione delle autorizzazioni per il vincolo monumentale e archeologico, risolvendo definitivamente le difficoltà applicative segnalate dagli ordini professionali e dagli uffici competenti. Le nuove Direttive introducono un'importante semplificazione anche relativamente al rinnovo di titoli abilitativi ed alcuni chiarimenti operativi riferiti alle caratteristiche del nuovo software regionale SUAPE recentemente rilasciato. Con le nuove Direttive si dà attuazione inoltre alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 12, L.R. n. 48/2018, con la quale è stato anticipato al 31 dicembre 2019 il termine per l'istituzione del SUAPE presso le Unioni di Comuni, estendendo nel contempo anche ai Comuni delle isole minori la facoltà di istituire un SUAPE comunale. A tale proposito, l'Assessore dell'Industria evidenzia la previsione, contenuta nella bozza delle nuove Direttive, di una facoltà di delega che consenta di far salve le esperienze di sportelli associati il cui bacino non corrisponde con quello dell'Unione di Comuni e, al contempo, di scongiurare il rischio di blocco del servizio presso le Unioni che non hanno provveduto ad acquisire gli strumenti necessari alla gestione dei procedimenti unici.

L'Assessore rappresenta che le Direttive SUAPE sono state portate all'attenzione della Giunta regionale nella seduta del 14 novembre 2019 e sono state sospese in attesa del parere della Conferenza permanente Regione-Enti Locali che in data 2 dicembre 2019 ha sancito l'intesa. La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Industria, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare i documenti allegati alla presente deliberazione aventi ad oggetto "Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'edilizia (SUAPE)" (allegato A) e "Tabella di ricognizione dei regimi amministrativi" (allegato B); - di abrogare gli allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale n. 10/13 del 27.2.2018, in quanto sostituiti dagli allegati A e B alla presente deliberazione; - di disporre la pubblicazione sul BURAS delle Direttive allegate alla presente deliberazione e l'entrata in vigore delle stesse il giorno dopo la pubblicazione.

Letto, confermato e sottoscritto



I Direttore Generale Silvia Curto

Il Presidente Christian Solinas

Allegato A alla Delib.G.R. n. 49/19 del 5.12.2019

DIRETTIVE IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA (SUAPE)

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Ambito di applicazione e principi generali

Art. 3.1 – Procedimenti di competenza del SUAPE

Art. 3.2 – Esclusioni

Art. 4 – Istituzione del SUAPE

Art. 5 – Unicità del titolo abilitativo e del punto di contatto

Art. 5.1 – Unicità del titolo abilitativo

Art. 5.2 – Unicità del punto di contatto

Art. 6 – Presentazione della pratica

Art. 6.1 – Invio telematico

Art. 6.2 – Procura speciale

Art. 6.3 – Elementi essenziali della pratica: modulistica, allegati, dichiarazioni

Art. 6.4 – Ritiro o modifica dell'intestatario della pratica

Art. 7 - Firma digitale e formati ammessi

Art. 8 – Ricezione pratica, verifica formale e trasmissione della documentazione

Art. 8.1 – Rilascio della ricevuta automatica

Art. 8.2 – Verifica formale

Art. 8.3 – Soccorso istruttorio e regolarizzazione della pratica

Art. 8.4 – Irricevibilità della pratica

Art. 8.4.1 – Casi di irricevibilità

Art. 8.4.2 – Vizi non sanabili della pratica

Art. 8.5 – Trasmissione della pratica ai soggetti coinvolti

Art. 8.6 – Carenze non rilevate tempestivamente dal SUAPE

Art. 9 – Procedimento in autocertificazione

Art.9.1 – Ambito di applicazione del procedimento in autocertificazione

Art. 9.2 – Efficacia del titolo abilitativo nel procedimento in autocertificazione

Art. 9.3 – Ricevuta definitiva

Art. 9.4 – Mancato o tardivo rilascio della ricevuta

Art. 9.5 – Oneri relativi all'intervento edilizio



- Art. 9.6 – Efficacia temporale dei titoli abilitativi
- Art. 10 – Attività istruttoria e di verifica nei procedimenti in autocertificazione
- Art.10.1 – Svolgimento dell'istruttoria

- Art. 10.2 – Esito dell'istruttoria
- Art. 10.2.1 – Richiesta di integrazioni documentali
- Art. 10.2.2 – Necessità di chiarimenti e riunione tecnica
- Art. 10.2.3 – Esito negativo: provvedimenti prescrittivi e interdittivi
- Art. 10.2.4 – Esito negativo: dubbi, errori e false dichiarazioni
- Art. 11 - Procedimento in Conferenza di Servizi
- Art. 11.1 – Ambito di applicazione
- Art. 11.2 – Conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona
- Art. 11.2.1 – Integrazioni 22 11.2.2 – Espressione dei pareri tecnici
- Art. 11.2.3 – Scadenza del termine della fase asincrona: chiusura del procedimento
- Art. 11.3 – Conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona
- Art. 11.3.1 – Scadenza del termine della fase asincrona: apertura della fase sincrona
- Art. 11.3.2 – Apertura della fase sincrona in altri casi
- Art. 11.3.3 – Seduta unica, rappresentante unico e posizioni giuridicamente prevalenti
- Art. 11.4 - Concentrazione dei regimi amministrativi
- Art. 12 – Conclusione del procedimento in Conferenza di Servizi
- Art. 12.1 – Il provvedimento unico
- Art. 12.2 – Efficacia temporale dei titoli abilitativi
- Art. Art. 12.3 – Termini di conclusione del procedimento
- Art. 12.4 – Il provvedimento di archiviazione per mancanza di discrezionalità
- Art. 12.5 – Il silenzio assenso
- Art. 12.6 – Responsabilità in caso di ritardo
- Art. 12.7 – Esercizio del potere di autotutela
- 1Art. 2.8 – Clausola residuale
- Art. 13 - Dichiarazioni di inizio, fine lavori e agibilità
- Art. 14 – Collaudo 30
- Art. 15 – Attività consultiva
- 30 Art. – Sanatorie edilizie
- Art. 17 – Dergoghe
- Art. 18 – Raccordo con le norme settoriali
- 18.1 – Procedimenti speciali



18.2 – Procedimenti di natura sanzionatoria

18.3 – Nuove competenze SUAPE

Art. 19 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Art. 20 - Denuncia per le opere in cemento armato e a struttura metallica

Art. 21 - Progetti non conformi allo strumento urbanistico

Art. 22 – Spese, diritti e oneri concessori

Art. 23 – Ufficio regionale SUAPE

Art. 24 - Il software regionale

Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie

Direttive SUAPE

Art. 1 – Finalità Le presenti Direttive, adottate ai sensi dell'art. 29 comma 4 della legge regionale n. 24/2016, contengono la disciplina applicativa dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia in Sardegna.

Art. 2 – Definizioni Ai fini delle presenti Direttive si intende per: - “Legge”: la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 e successive modifiche e integrazioni; - “SUAPE”: Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia di cui alla parte II, titolo I, capo I della Legge; - “Attività economiche e produttive di beni e servizi”: tutte le attività economiche private non salariate aventi normalmente quale corrispettivo una forma di retribuzione, che comprendono in particolare quelle di carattere industriale, commerciale, artigianale e delle libere professioni; - “procedimento unico”: il procedimento di cui agli articoli 31 e seguenti della Legge; - “pratica SUAPE”: la pratica inerente il procedimento unico; - “soggetti coinvolti”: gli Enti, le Amministrazioni Pubbliche e gli uffici, anche comunali, diversi dal SUAPE, titolari degli endoprocedimenti e competenti alle verifiche o ai controlli in base alla normativa di settore vigente; - “portale regionale”: il portale istituzionale della Regione Sardegna dedicato alle imprese e al SUAPE; - “modulistica regionale”: la modulistica unificata regionale, reperibile presso il portale regionale, contenente gli elementi necessari per le diverse tipologie di procedimenti rientranti nel campo di applicazione del procedimento unico ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 126/2016; - “software regionale”: servizio web per la presentazione e la gestione telematica del procedimento unico, accessibile dal portale regionale; - “Comunicazione Unica”: l'istituto di cui all'art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 40/2007.

Art. 3 – Ambito di applicazione e principi generali 3.1 – Procedimenti di competenza del SUAPE Il SUAPE esercita le competenze in relazione alle fattispecie di cui all'art. 29 comma 2 della Legge, ed a tal fine: a) per “procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e ai procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59” si intendono tutti i procedimenti amministrativi riguardanti qualsiasi adempimento a carico di un'attività economica e produttiva di beni e servizi, per qualsiasi vicenda connessa con l'attività che intervenga prima del suo avvio, durante il suo corso e fino alla sua cessazione definitiva; b) per “procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti” si intendono tutti i procedimenti amministrativi riguardanti qualsiasi tipologia di intervento edilizio o di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, tanto nel caso in cui essa sia posta in essere da un soggetto esercente un'attività produttiva di beni e servizi quanto da un altro soggetto privato; c) per “procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo” si intendono quelli connessi ad un'attività economica e produttiva di beni e servizi. Tra le attività economiche e produttive sono da ricomprendere anche quelle svolte in forma non imprenditoriale o professionale, purché ricadenti nella definizione di cui all'art. 2. 3.2 – Esclusioni Non rientrano nel campo di competenza del SUAPE, ai sensi dell'art. 40, comma 4 della Legge, esclusivamente le seguenti



tipologie di procedimento: a) “le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando implicino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche”; rientrano in tale fattispecie, fra l'altro, gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio ad iniziativa pubblica nonché le attività economiche e produttive di beni e servizi esercitate direttamente da soggetti pubblici, ivi inclusi gli interventi su beni di interesse storico-artistico o archeologico. Sono da considerarsi soggetti pubblici anche gli organismi di diritto pubblico, anche se in forma giuridica di ente o società di diritto privato; b) “le iniziative per le quali al cittadino non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente”; sono in particolare da considerarsi libere tutte le attività che non necessitano di alcuno dei titoli abilitativi espressamente indicati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B); c) “gli adempimenti relativi all'impresa come soggetto giuridico, con particolare riferimento agli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, inclusa la gestione della comunicazione unica”; d) “le iscrizioni ad albi o elenchi abilitanti sotto il profilo soggettivo all'esercizio di professioni”, compresa l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali; e) “i titoli abilitativi, comunque denominati, riferiti ai soli beni strumentali e non direttamente connessi con l'esercizio dell'attività, quali le procedure di immatricolazione di veicoli e natanti funzionali all'attività stessa”, compresi i connessi titoli abilitativi di competenza delle autorità marittime e quelli relativi ai trasporti aerei e su rotaia; f) “le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi”, intendendo per questi ultimi quelli prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V del D.Lgs. n. 50/2016 e gli insediamenti strategici di cui alla Legge n. 239/2004; g) “la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli stessi”, ivi compresi i potenziamenti, i rifacimenti totali o parziali e le riattivazioni degli impianti; h) “le concessioni, incluse le concessioni di spazio pubblico, solo qualora il rilascio delle stesse sia sottoposto ad una procedura di evidenza pubblica” fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 18; i) “le concessioni minerarie, le autorizzazioni di cava e tutti i provvedimenti previsti dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la 7 Direttive SUAPE coltivazione delle miniere nel Regno), dalla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria) e dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), e successive modifiche ed integrazioni”. Sono altresì escluse dal campo di competenza del SUAPE le seguenti procedure, in quanto connesse alla sfera decisionale degli organi politici e al controllo della spesa pubblica: j) gli atti di pianificazione territoriale, anche a iniziativa privata, compresi i piani attuativi comunque denominati, la realizzazione da parte del privato delle opere di urbanizzazione e le procedure di intesa; k) le assegnazioni di lotti all'interno delle aree gestite dai Consorzi Industriali o ricomprese nei Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP), nonché dei piani attuativi ad iniziativa pubblica; l) gli atti che impegnano finanziariamente la Pubblica Amministrazione, quali le attività di trasporto soggette a finanziamento pubblico, le licenze relative alla vendita di generi di monopolio. Per i procedimenti di cui sopra, non rientranti nel campo di competenza del SUAPE, il soggetto interessato provvede all'acquisizione di ogni titolo abilitativo direttamente presso l'Ente competente, secondo le procedure previste dalla norma settoriale vigente.

Art. 4 – Istituzione del SUAPE Il SUAPE è istituito, di regola, presso le Unioni di Comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016. Le Città medie e i Comuni delle isole minori hanno facoltà di istituire un SUAPE comunale. I Comuni della Città metropolitana di Cagliari hanno facoltà di istituire il SUAPE presso la Città Metropolitana, presso l'Unione di Comuni o a livello comunale. L'istituzione del SUAPE deve avvenire obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2019. I soggetti di cui ai capoversi precedenti possono delegare la funzione ad altri enti locali, purché la competenza territoriale di un Comune risulti in capo ad un unico ente. Le deleghe delle funzioni devono essere comunicate all'Ufficio Regionale SUAPE. Allo scadere del termine non sarà più ammesso lo svolgimento delle funzioni da parte del singolo comune non legittimato



ex lege o in forza di delega. In tali casi, è dato mandato all'Ufficio Regionale SUAPE di adeguare il software regionale alla corretta configurazione territoriale entro il 29 febbraio 2020. In caso di inerzia il ruolo di responsabile del SUAPE è ricoperto dal segretario dell'Unione di Comuni. È rimessa alla libera autonomia organizzativa degli Enti Locali ogni determinazione relativa all'eventuale conferimento al SUAPE di funzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla Legge, inerenti il controllo, istruttoria e verifica relativi ad uno o più campi normativi, compresa l'istruttoria sui progetti edilizi e sull'esercizio di attività produttive di beni e servizi rientranti nella competenza comunale. Nelle more dell'istituzione del SUAPE tutti i SUAP esistenti a livello comunale o sovracomunale sono tenuti a svolgere le funzioni proprie del SUAPE di cui agli articoli 29-45 della Legge. Le convenzioni fra Enti Locali in essere per la gestione del SUAP associato si estendono di diritto alla gestione delle pratiche SUAPE. Tutti i SUE esistenti, dopo aver assicurato la conclusione dei procedimenti in corso, cessano la propria attività. 8 Direttive SUAPE Nelle more dell'istituzione del SUAPE, con la massima tempestività, gli Enti Locali sono tenuti ad adottare le opportune disposizioni organizzative transitorie volte ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici e la corretta gestione del procedimento unico, garantendo adeguate risorse umane e finanziarie reperite prioritariamente mediante la redistribuzione interna delle stesse in considerazione del mutato assetto di competenze. In nessun caso è possibile disapplicare le disposizioni relative al procedimento unico in considerazione della mancanza di idonee disposizioni organizzative interne.

Art. 5 – Unicità del titolo abilitativo e del punto di contatto

5.1 – Unicità del titolo abilitativo Ai sensi dell'art. 31 della Legge, il procedimento è unico. Presso il SUAPE si acquisisce un titolo abilitativo unico, nella forma dell'autocertificazione o del provvedimento, che in ogni caso ricomprende tutti gli atti abilitativi e di assenso previsti dalle singole normative settoriali per la realizzazione di una determinata iniziativa privata. Restano ferme le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti, da esercitarsi secondo le modalità previste dalla Legge e descritte in dettaglio nelle presenti Direttive. Non è ammesso il frazionamento del procedimento in più iter, anche se gestiti dallo stesso SUAPE, per l'acquisizione in momenti distinti dei titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento. Non è considerato frazionamento la presentazione di più pratiche riferite al medesimo immobile o alla medesima attività, riferite a iniziative fra loro indipendenti poste in essere in momenti distinti, tra le quali: - interventi edilizi seguiti dall'esercizio dell'attività sul medesimo immobile; - interventi edilizi frazionabili in più stralci esecutivi; - occupazioni di suolo pubblico necessarie per la realizzazione di interventi edilizi già legittimati; - installazione di insegne successive all'avvio dell'attività; - varianti edilizie in corso d'opera; - aggiunta o eliminazione di un'attività presso un esercizio esistente. La presentazione di una pratica SUAPE che non contempli tutti gli adempimenti amministrativi e i titoli abilitativi previsti dalle norme settoriali necessari per l'effettuazione dell'intervento comporta l'irricevibilità della stessa, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 8 relativamente ai contenuti formali della verifica e alla possibilità di regolarizzazione della pratica. Ove il SUAPE non ne dichiara l'irricevibilità, un procedimento unico non onnicomprensivo comporta l'acquisizione dei soli titoli abilitativi settoriali indicati nella pratica presentata.

5.2 – Unicità del punto di contatto Il SUAPE competente per territorio è l'interlocutore unico del privato per l'espletamento di tutti gli adempimenti di cui all'art. 3. Gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche diverse dal Comune dichiarano l'irricevibilità delle pratiche inerenti il procedimento unico ad essi inoltrate, invitando l'interessato a presentare la pratica al SUAPE. 9 Direttive SUAPE In ogni caso, gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento unico non possono trasmettere all'interessato atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. In caso di interventi insistenti nel territorio di riferimento di più di un SUAPE, la pratica dovrà essere presentata presso il SUAPE competente sul territorio nel quale è ubicata la porzione più rilevante dell'impianto o - in caso tale ripartizione non sia chiaramente individuabile - in uno qualsiasi dei SUAPE interessati; quest'ultimo provvederà a indirizzare la pratica ai restanti Enti coinvolti per le verifiche di competenza. Per le attività economiche produttive di beni e servizi delocalizzate e prive di impianto stabile, la dichiarazione autocertificativa dovrà essere presentata presso il SUAPE del territorio in cui la società ha la sede legale, ovvero presso il SUAPE del territorio di residenza del titolare della ditta individuale, ovvero presso il SUAPE del territorio dove si intende avviare e/o svolgere l'attività.



Art. 6 – Presentazione della pratica

6.1 – Invio telematico Il procedimento unico ha inizio con la presentazione telematica della pratica SUAPE tramite le seguenti modalità: - di norma, la pratica va presentata al SUAPE tramite il software regionale; - nel caso in cui la SCIA sia contestuale a Comunicazione Unica, la pratica deve essere inviata tramite il sistema informativo messo a disposizione dal Registro Imprese; - nel caso in cui il software non sia temporaneamente disponibile, in caso di urgenza la pratica può essere inviata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) del SUAPE. Tutte le pratiche inviate a mezzo PEC devono essere comunque regolarizzate a cura dell'interessato mediante caricamento sul software regionale, nei termini di cui al successivo art. 8. La pratica presentata al SUAPE e i documenti relativi al procedimento unico sono contrassegnati da un codice univoco. Ogni pratica può essere registrata una sola volta sul protocollo di ciascuno degli enti coinvolti, con l'indicazione del codice univoco. Ad eccezione dei provvedimenti, non è pertanto necessario protocollare le singole comunicazioni che intercorrono tra il SUAPE, l'interessato e gli enti coinvolti nel procedimento unico, la cui registrazione e conservazione sono assicurati dal sistema informatico SUAPE nel rispetto della legislazione e delle regole tecniche vigenti.

6.2 – Procura speciale La pratica SUAPE è presentata dall'interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell'art. 32 comma 2 della Legge. La procura speciale può essere conferita: - per la firma, nel caso in cui un soggetto conferisca procura ad un terzo per l'apposizione della sua firma digitale in luogo della propria. La procura per la firma è personale e deve essere resa da ciascun soggetto che deleghi la sottoscrizione digitale a un terzo; - per la trasmissione, nel caso in cui l'interessato deleghi ad un terzo l'invio della pratica. La procura alla trasmissione può essere resa dal solo intestatario della pratica, in quanto non è necessaria alcuna delega da parte degli ulteriori eventuali soggetti tenuti alla sottoscrizione di uno o più documenti allegati alla pratica. 10 Direttive SUAPE In caso di procura per la firma, la pratica deve contenere l'apposito modulo recante la firma autografa del delegante, accompagnato da un documento d'identità dello stesso. Non può essere richiesta la presentazione della copia digitale del documento d'identità dei soggetti che provvedano alla sottoscrizione di documenti con la propria firma digitale. Il procuratore ha l'obbligo di custodire presso il proprio domicilio, per un periodo minimo di dieci anni, una copia cartacea firmata in originale dal delegante di ogni documento sul quale abbia apposto la propria firma digitale in nome e per conto dello stesso. Il procuratore non può essere considerato in alcun modo responsabile delle dichiarazioni sottoscritte in nome e per conto del delegante, salvo il caso in cui non sia in grado di esibire la copia cartacea delle medesime dichiarazioni. La procura speciale è valida per una sola pratica e si estende a tutte le integrazioni e comunicazioni che intervengono in qualsiasi fase del medesimo procedimento; in qualunque momento il delegante può revocare la procura ed eventualmente incaricare un nuovo procuratore. Per ricoprire il ruolo di procuratore alla firma o alla trasmissione non è richiesto alcun requisito soggettivo. Il SUAPE e le altre amministrazioni pubbliche possono offrire il servizio di procura speciale, incaricando a tal fine uno o più dipendenti o soggetti esterni convenzionati allo svolgimento delle relative funzioni.

6.3 – Elementi essenziali della pratica: modulistica, allegati, dichiarazioni Il procedimento unico è avviato con la presentazione al SUAPE di una dichiarazione autocertificativa, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione autocertificativa – qualora necessario – deve essere corredata da: - le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; - le dichiarazioni di conformità rese da tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente, in particolare relativamente agli aspetti edilizi e urbanistici e a quelli in materia igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza, quando tale conformità dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti, disposizioni amministrative o piani e programmi settoriali; - gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza delle amministrazioni coinvolte. Le dichiarazioni di conformità sono necessarie, come esplicitato nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B), nei seguenti casi: - ove una disposizione normativa ne preveda espressamente la necessità; - nei casi in cui le autorizzazioni previste dalle norme settoriali siano sostituite dal procedimento in autocertificazione e siano previste verifiche connesse con aspetti edilizio-urbanistici,



igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza, compresi i casi in cui l'esercizio di un'attività sia subordinato al rispetto di disposizioni di programmazione settoriale attinenti ai medesimi aspetti. Le dichiarazioni di conformità sono redatte da un tecnico abilitato, iscritto al relativo ordine/collegio professionale, il quale ha l'onere di verificare che l'oggetto della dichiarazione di conformità rientri interamente nel campo di competenza individuato dalla propria abilitazione professionale. Nella medesima pratica possono essere presenti più dichiarazioni di conformità, anche sottoscritte da tecnici diversi, purché complessivamente venga attestata la piena conformità dell'intero intervento rispetto a 11 Direttive SUAPE tutte le norme applicabili. Per la sottoscrizione delle dichiarazioni di conformità non è prevista la necessità di una specifica polizza assicurativa; sono fatti salvi gli obblighi previsti a riguardo da altre disposizioni. Il SUAPE non è tenuto a verificare la competenza del tecnico asseverante; in caso di dubbi l'ufficio titolare delle verifiche di merito può inoltrare la pratica all'ordine/collegio di riferimento, per i controlli e gli eventuali adempimenti di competenza. Per tutti gli interventi edilizi deve essere asseverata la piena conformità dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti e l'assenza di contrasto con quelli eventualmente adottati. Per la presentazione della pratica SUAPE deve essere utilizzata la modulistica regionale; l'utilizzo di modulistica difforme può essere ammesso dal SUAPE solo a parità di contenuti. Il SUAPE e gli altri soggetti coinvolti non possono richiedere la presentazione di una modulistica ulteriore rispetto a quella regionale, e non possono richiedere documenti allegati diversi da quelli indicati in essa. Sono fatti salvi gli ulteriori dati, le dichiarazioni e gli allegati previsti da eventuali regolamenti locali purché pubblicati sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 126/2016, nonché la modulistica relativa a casistiche non contemplate da quella regionale. È sempre obbligatorio per l'interessato indicare un domicilio elettronico dove ricevere qualsiasi notifica o comunicazione inerente il procedimento unico. È possibile indicare quale domicilio elettronico l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto intestatario della pratica o un altro indirizzo PEC a cui comunque l'interessato possa accedere.

6.4 – Ritiro o modifica dell'intestatario della pratica Qualora l'intervento o l'attività oggetto della dichiarazione autocertificativa non siano già stati avviati, in qualunque fase del procedimento unico l'interessato può rinunciare al titolo e ai suoi effetti giuridici dandone semplice comunicazione al SUAPE, il quale provvederà a informare tutti i soggetti coinvolti e ad archiviare la pratica senza alcuna ulteriore formalità. Qualora l'intervento o l'attività siano già stati avviati, la rinuncia al titolo abilitativo comporta l'obbligo in capo all'interessato di attivare le eventuali ulteriori procedure previste dalle norme vigenti; sono in ogni caso fatti salvi gli effetti già prodotti dal titolo abilitativo e le responsabilità connesse alle dichiarazioni rese nella pratica. La modifica dell'intestatario della pratica che intervenga nel corso del procedimento unico e prima dell'acquisizione del titolo abilitativo comporta la necessità di presentare una dichiarazione sottoscritta dal soggetto subentrante, allegando i soli documenti modificati; ove l'interessato dichiara l'assenza di modifiche progettuali, sono fatti salvi i termini del procedimento originario e gli atti istruttori già compiuti, salvo che il cambio di intestazione non comporti la necessità di specifiche verifiche sui requisiti del nuovo soggetto.

Art. 7 - Firma digitale e formati ammessi Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elaborati tecnici devono essere firmati digitalmente dal soggetto tenuto alla sottoscrizione degli stessi o, in alternativa, dal soggetto incaricato di procura alla firma secondo quanto indicato al precedente art. 6. Non è richiesta la sottoscrizione digitale sui documenti da presentare in copia semplice. 12 Direttive SUAPE La modulistica regionale e i documenti devono essere obbligatoriamente inoltrati in formato pdf o pdf/A, e gli elaborati grafici di progetto nel formato dwf. Eventuali planimetrie o elaborati grafici relativi ai locali di esercizio di attività produttive di beni e servizi in cui non siano previsti interventi edilizi possono essere presentati in formato pdf o pdf/A.

Art. 8 – Ricezione della pratica, verifica formale e trasmissione della documentazione

8.1 – Rilascio della ricevuta automatica All'atto della presentazione della pratica, il software regionale rilascia una ricevuta automatica che ne attesta la presentazione e la presa in carico da parte del sistema. Se le pratiche sono trasmesse al SUAPE attraverso i canali indicati al precedente art. 6, diversi dal software regionale, l'attestazione di corretta trasmissione, comunque denominata, è equivalente alla ricevuta automatica.

8.2 – Verifica formale Entro il termine di due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE effettua il controllo formale sulla documentazione presentata. Sono considerati



lavorativi, a prescindere dall'effettiva presenza in servizio dei dipendenti, tutti i giorni non festivi dal lunedì al venerdì. Il controllo formale consiste nel verificare che la dichiarazione autocertificativa sia completa e non difetti di elementi essenziali che ne determinino la manifesta irricevibilità, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 1) la competenza del SUAPE a ricevere la pratica; 2) l'interesse ad agire e la qualificazione giuridica dell'interessato; 3) la sussistenza degli elementi essenziali della pratica di cui al paragrafo 3 del precedente art. 6, ed in particolare: - la corretta, completa e coerente compilazione degli elementi essenziali della modulistica immediatamente evincibili dalle regole di compilazione dei moduli medesimi; - l'effettiva presenza di tutte le attestazioni di conformità dichiarate; - la presenza degli allegati e dei documenti richiesti per la verifica di conformità dell'intervento come evincibili dalla modulistica compilata. Nella fase di verifica formale non è previsto alcun controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, né sull'effettiva conformità dell'intervento alle norme vigenti. Qualora in sede di verifica formale l'ufficio SUAPE rilevi o comunque venga a conoscenza dell'assenza di uno o più requisiti di legge, è comunque tenuto ad avviare le successive fasi procedurali del procedimento unico, limitandosi a segnalare all'ufficio competente le carenze rilevate. In caso di esito favorevole della verifica formale, il SUAPE compie immediatamente le attività necessarie alla prosecuzione dell'iter della pratica, secondo quanto di seguito specificato per i procedimenti in autocertificazione o in conferenza di servizi.

8.3 – Soccorso istruttorio e regolarizzazione della pratica Nel caso in cui durante la verifica formale si riscontrino omissioni o carenze sanabili, il SUAPE invita l'interessato ad effettuare la regolarizzazione della pratica entro un congruo termine, da determinarsi secondo le seguenti modalità: a) nei procedimenti in autocertificazione, il termine assegnato non può superare i cinque giorni lavorativi. La richiesta di regolarizzazione non priva di efficacia il titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dei termini per la sua formazione; essa tuttavia interrompe i termini concessi agli uffici competenti per l'effettuazione delle verifiche, termini che decorrono integralmente dalla data di piena regolarizzazione della pratica; b) nei procedimenti in conferenza di servizi, il termine assegnato deve tener conto della complessità delle regolarizzazioni richieste. La richiesta di regolarizzazione formulata entro 15 giorni consecutivi dalla ricezione della dichiarazione autocertificativa interrompe - per non più di 30 giorni consecutivi - tutti i termini del procedimento, che decorrono integralmente dalla data di piena regolarizzazione della pratica o dal decorso infruttuoso del termine assegnato. La richiesta di regolarizzazione tardiva non interrompe i termini del procedimento; Una volta compiuta la regolarizzazione della pratica o in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato, il SUAPE esegue entro i successivi due giorni lavorativi le attività necessarie alla prosecuzione dell'iter della pratica, secondo quanto di seguito specificato per i procedimenti in autocertificazione o in conferenza di servizi.

8.4 – Irricevibilità della pratica In caso di omissioni o carenze non sanabili ovvero di decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione, il SUAPE dichiara l'irricevibilità della pratica, esplicitando analiticamente la motivazione ed indicando tutte le correzioni ed integrazioni necessarie per la presentazione di una nuova pratica completa e ricevibile; per i procedimenti in autocertificazione, dichiara, altresì, la conseguente inefficacia della dichiarazione autocertificativa con effetto sin dalla data di trasmissione della pratica. In caso di successive riproposizioni della medesima pratica da parte dell'interessato, il SUAPE non può respingerla per vizi e carenze evincibili dalla pratica originaria e non segnalati nelle precedenti dichiarazioni di irricevibilità. L'atto con cui è dichiarata l'irricevibilità della pratica deve essere trasmesso all'interessato e al suo procuratore. La dichiarazione di irricevibilità può essere emessa dal SUAPE solo prima della trasmissione - manuale o automatica - della pratica agli enti competenti per le verifiche, di cui al paragrafo 8.5. Sono fatti salvi i seguenti casi: - nei procedimenti in autocertificazione, trascorsi 15 giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, anche nei casi in cui sia stata richiesta la regolarizzazione della pratica, il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 21 nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990 (violazione di legge o incompetenza del SUAPE); - nei procedimenti in conferenza di servizi, trascorsi 15 giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che sia stata richiesta la regolarizzazione della stessa, il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità della pratica solo in caso di incompetenza; 14 Direttive SUAPE La trasmissione tardiva della dichiarazione di irricevibilità può comportare, oltre alle conseguenze generali di ordine amministrativo e disciplinare, la responsabilità del SUAPE in merito al risarcimento degli eventuali danni subiti dall'interessato



in conseguenza del ritardo. 8.4.1 – Casi di irricevibilità I casi che determinano l'irricevibilità della pratica SUAPE sono: a) esito negativo della verifica formale sulla correttezza, completezza e congruenza della documentazione, ovvero assenza di elementi o documenti obbligatori necessari per l'attestazione della conformità del progetto alle norme e per la successiva verifica da parte degli uffici, come evincibili dalla modulistica presentata; b) presentazione di una pratica che non ricada nell'ambito di competenza del SUAPE, o comprendente singoli adempimenti esclusi dalla competenza del SUAPE; c) presentazione di una pratica che non contempli tutti gli adempimenti amministrativi ed i titoli abilitativi previsti dalle norme settoriali necessari per l'effettuazione dell'intervento, immediatamente evincibili dalla pratica presentata, secondo quanto previsto al precedente art. 5; d) mancata indicazione del domicilio elettronico; e) mancata indicazione degli estremi catastali completi dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio o in cui è esercitata l'attività, fatta eccezione per le pratiche relative all'esercizio di attività delocalizzate, attività esercitate su area pubblica e attività temporanee; f) mancanza della firma digitale nelle dichiarazioni, relazioni ed elaborati tecnici; g) mancanza della procura alla firma, ove necessaria; h) presentazione di pratiche a mezzo PEC o in formato cartaceo; i) trasmissione di documenti in formati diversi da quelli indicati al precedente art. 7; j) errata indicazione della tipologia di intervento e delle condizioni proposte dal software regionale in fase di compilazione della pratica telematica; k) errata indicazione della tipologia del procedimento (quali procedimento in autocertificazione in luogo della conferenza di servizi, presentazione di singole istanze o SCIA riferite ad una specifica normativa settoriale in fattispecie per le quali è necessario avviare un procedimento unico), limitatamente a ciò che è possibile rilevare nell'ambito di una verifica formale. Salvo diversa regolamentazione locale, il mancato pagamento dei diritti di segreteria o istruttoria di cui al successivo art. 22 non può costituire motivo di irricevibilità della pratica. In caso di accertato mancato pagamento, salvo che la norma di settore non preveda diversamente, i soggetti coinvolti possono procedere alla riscossione coattiva della somma dovuta, senza che ciò condizioni l'acquisizione del titolo abilitativo. Nei casi in cui il software regionale non consenta la correzione di errori comunque suscettibili di rettifica, il SUAPE invita l'interessato ad annullare e ritrasmettere ex novo la pratica entro il termine per la regolarizzazione, senza soluzione di continuità per i titoli abilitativi acquisiti in autocertificazione e senza che sia necessario provvedere a un nuovo pagamento dei diritti di segreteria.

8.4.2 – Vizi non sanabili della pratica I casi di carenze non sanabili, eccezionali e tassativi, sono i seguenti:

a) pratiche escluse dalla competenza del SUAPE;

b) indicazione del procedimento in autocertificazione in luogo del procedimento in conferenza di servizi o di altro procedimento che preveda il rilascio di atti espressi (es. accertamenti di conformità, richieste di parere preliminare, proroghe, ecc.);

c) presentazione di pratiche in formato cartaceo. Per i casi di carenze non sanabili, il SUAPE procede direttamente a dichiarare l'irricevibilità della pratica; in tutti gli altri casi, ha l'obbligo di richiedere la regolarizzazione della pratica secondo quanto sopra precisato.

8.5 – Trasmissione della pratica ai soggetti coinvolti Ad esito della verifica formale il SUAPE trasmette la pratica ai soggetti coinvolti nel procedimento per l'effettuazione delle verifiche di merito. Qualora la normativa di settore preveda la notifica dei titoli abilitativi la medesima è effettuata: - all'atto del rilascio della ricevuta, per i procedimenti in autocertificazione; - alla chiusura della pratica, per gli altri procedimenti. La pratica è trasmessa ai soggetti coinvolti attraverso il software regionale. La Regione, gli enti strumentali della Regione e gli altri organismi del sistema Regione utilizzano quale strumento di gestione della pratica il software regionale; gli stessi, per l'istruttoria di competenza, possono utilizzare il proprio sistema informativo. Ogni ente accreditato sul software regionale è tenuto a verificare ed aggiornare la propria profilazione, di cui è pienamente responsabile. Il SUAPE deve trasmettere la pratica ai soggetti corrispondenti agli endoprocedimenti la cui necessità è rilevata dalla modulistica ricevuta dall'interessato, sulla base dell'abbinamento agli uffici competenti risultante dal software regionale; in nessun caso il SUAPE può essere ritenuto responsabile della mancata attivazione di endoprocedimenti risultanti come non necessari sulla base



delle dichiarazioni contenute nella pratica. In caso di indisponibilità del software regionale o di mancata profilazione dell'endoprocedimento necessario, la pratica è trasmessa dal SUAPE all'ente competente tramite PEC o tramite SPC.

8.5.1 – Trasmissione automatica in caso di inerzia del SUAPE Nei procedimenti in autocertificazione, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che il SUAPE abbia provveduto al rilascio della ricevuta definitiva o a dichiarare la pratica irricevibile, il software regionale provvede automaticamente alla trasmissione della pratica. Nei procedimenti in conferenza di servizi e per le pratiche che prevedano il rilascio di atti espressi, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa senza che il SUAPE abbia provveduto a trasmettere la documentazione alle pubbliche amministrazioni competenti, o a richiedere la regolarizzazione della pratica, o a dichiarare l'irricevibilità della pratica stessa, il software regionale provvede automaticamente alla trasmissione della pratica. Nei casi sopra indicati, nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine, il software regionale provvede:

- ad attivare gli endoprocedimenti suggeriti sulla base dei dati inseriti dall'interessato;
 - a trasmettere la pratica agli enti competenti per gli stessi endoprocedimenti; nella comunicazione è data evidenza del fatto che si tratta di una trasmissione automatica senza che sia intervenuta la verifica formale da parte del SUAPE;
 - ad inviare una comunicazione automatica all'interessato per informarlo dell'avvenuta trasmissione della pratica. Le disposizioni di cui al presente paragrafo diventano efficaci e si applicano alle pratiche presentate successivamente al rilascio dell'aggiornamento del sistema informatico regionale, di cui è data notizia sul BURAS e sul portale della Regione con almeno quindici giorni di anticipo.
- 8.6 – Carenze non rilevate tempestivamente dal SUAPE La sussistenza di eventuali casi di improcedibilità, inammissibilità e infondatezza della pratica può essere rilevata solo nella successiva fase di verifica di merito e non attinge pertanto alla fase di verifica formale di competenza del SUAPE. I soggetti coinvolti, ricevuta la pratica dal SUAPE, non possono dichiararne l'irricevibilità; per le pratiche in autocertificazione essi possono tuttavia richiedere che il SUAPE annulli la ricevuta di cui al successivo art. 9, dichiarando l'irricevibilità della pratica, nel solo caso in cui la pratica presenti carenze formali non rilevate dal SUAPE e non sanabili secondo quanto indicato in precedenza. In tutti gli altri casi essi sono tenute ad agire secondo quanto indicato negli articoli successivi. La ricevuta e la dichiarazione di irricevibilità possono essere oggetto di revoca o di annullamento anche su iniziativa del SUAPE, ove ne ricorressero i presupposti.

Art. 9 – Procedimento in autocertificazione

9.1 – Ambito di applicazione del procedimento in autocertificazione Il procedimento in autocertificazione si applica a tutti i casi in cui la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa non comporti alcuna valutazione discrezionale da parte dei soggetti coinvolti e non sia necessaria l'adozione di provvedimenti amministrativi formali imposti dalla normativa dell'Unione Europea. Per consentire una più agevole individuazione della tipologia del procedimento applicabile, nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B) e nella modulistica regionale sono riportati i regimi amministrativi applicabili ad ogni titolo abilitativo; il procedimento in autocertificazione è ammesso solo nel caso in cui esso sia applicabile a tutti i titoli abilitativi connessi. Nei casi non contemplati dalla suddetta tabella, l'assenza di discrezionalità deve essere espressamente attestata dal soggetto dichiarante.

9.2 – Efficacia del titolo abilitativo nel procedimento in autocertificazione Per tutti i procedimenti in autocertificazione, la ricevuta automatica di cui all'art. 31, commi 7 e 8 della Legge, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa, titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento, secondo quanto di seguito precisato:

- a) Procedimento in autocertificazione a 30 giorni: per i soli casi di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire e per quelli soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di 17 Direttive SUAPE cui all'art. 6



del D.Lgs. 28/2011, l'intervento può essere avviato trascorsi trenta giorni solari dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE;

b) Procedimento in autocertificazione a 0 giorni: in tutti gli altri casi, l'intervento può essere avviato sin dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE.

9.3 – Ricevuta definitiva All'esito della verifica formale di cui all'art. 33 della Legge, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva, che:

- attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo;
- sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta automatica. La ricevuta definitiva è costituita da un documento PDF/A sottoscritto digitalmente dal responsabile del procedimento unico o dal responsabile SUAPE, contenente i seguenti elementi minimi: - ufficio ricevente; - estremi dell'interessato; - oggetto della pratica; - ubicazione dell'intervento completa degli estremi catastali dell'immobile interessato, fatta eccezione per le pratiche relative all'esercizio di attività delocalizzate, attività esercitate su area pubblica e attività temporanee; - data di presentazione della pratica; - estremi del responsabile del procedimento; - estremi di protocollazione; - tipologia di procedimento; - elenco dei documenti informatici costituenti la pratica, con le informazioni univoche di identificabilità di ciascuno di essi. La ricevuta definitiva deve essere trasmessa dal SUAPE all'interessato e al suo procuratore esclusivamente per via telematica tramite il software regionale o, in caso di sua indisponibilità, tramite PEC; essa è altresì resa disponibile sul software regionale ai soggetti coinvolti e a quelli a cui deve essere data notizia dell'acquisizione del titolo abilitativo ai sensi delle vigenti disposizioni normative o regolamentari. La ricevuta definitiva è resa disponibile sul software regionale anche all'ufficio tributario comunale, al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell'interessato relativa ai tributi locali. Per i procedimenti in autocertificazione la ricevuta, assieme alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza; a tal fine l'interessato è tenuto a custodire presso il cantiere o presso il luogo di esercizio dell'attività una copia digitale di tutti i file costituenti la pratica su supporto digitale oppure consentire l'accesso al software regionale della pratica. Gli organi di vigilanza sono tenuti a munirsi delle dotazioni informatiche necessarie per la visualizzazione dei documenti digitali e non possono pretendere l'esibizione di alcun documento cartaceo.

9.4 – Mancato o tardivo rilascio della ricevuta Ai sensi dell'art. 18/bis, comma 1 della Legge n. 241/1990, le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. Pertanto, nelle more del rilascio della ricevuta definitiva e in caso di mancato rilascio della stessa, la ricevuta automatica produce i medesimi effetti e costituisce titolo efficace, oltre che per l'avvio dell'intervento, anche per l'espletamento di tutti gli obblighi successivi, fra cui la 18 Direttive SUAPE comunicazione di effettivo inizio dei lavori edilizi, la trasmissione della Comunicazione Unica ed ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti. La ricevuta automatica è equivalente a quella definitiva anche ai fini dei controlli degli organi di vigilanza comunque denominati.

9.5 – Oneri relativi all'intervento edilizio Per tutti gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, alla dichiarazione autocertificativa deve essere allegato il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione, redatto dal progettista secondo la parametrizzazione in vigore nel comune competente; l'effettivo versamento di tali oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, non condiziona la ricevibilità della pratica ma costituisce condizione necessaria per l'effettivo avvio dei lavori, come precisato dal successivo art. 22.

9.6 – Efficacia temporale dei titoli abilitativi Ogni titolo abilitativo conseguito mediante il procedimento in autocertificazione conserva i termini di validità temporale previsti dalla normativa settoriale vigente, decorrenti dalla data in cui il titolo acquisisce efficacia. Per i procedimenti in autocertificazione a 30 giorni, i termini di validità decorrono dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE.

Art. 10 – Attività istruttoria e di verifica nei procedimenti in autocertificazione



10.1 – Svolgimento dell'istruttoria I soggetti coinvolti, ricevuta la pratica dal SUAPE, eseguono le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente, sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni allegate, secondo quanto previsto dall'art. 35 della Legge. L'ufficio competente per territorio in materia edilizia è tenuto a verificare le autocertificazioni e le dichiarazioni rese in merito ai vincoli insistenti sull'area e alla necessità di titoli abilitativi connessi per qualsiasi intervento incidente sul territorio, a prescindere dalla necessità di un titolo edilizio. Le verifiche possono essere effettuate a campione, secondo quanto disposto dalle Linee guida sulle procedure di controllo in ambito SUAPE (allegato C) o secondo la diversa disciplina prevista dalle norme di settore o dalla regolamentazione in vigore presso il singolo Ente. Le verifiche devono essere concluse entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di trasmissione manuale o automatica della pratica agli enti competenti:

a) nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo, ovvero più titoli di competenza della medesima unità organizzativa, rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione:

a.1) per i procedimenti in autocertificazione a 30 giorni, il termine è fissato in 60 giorni; detto termine può essere elevato a 120 giorni nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento edilizio, fermo restando l'obbligo di comunicare all'interessato e al SUAPE l'eventuale raddoppio dei termini;

a.2) per i procedimenti in autocertificazione a 0 giorni, il termine è di 60 giorni, ridotti a 30 giorni per le SCIA edilizie;

b) nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione, il termine è fissato in 55 giorni. 19 Direttive SUAPE

10.2 – Esito dell'istruttoria In caso di esito positivo delle verifiche non è dovuta alcuna comunicazione al SUAPE, anche nei casi in cui la norma settoriale preveda l'espressione di un parere o l'emissione di un provvedimento, poiché ogni atto di assenso è sostituito dalla dichiarazione autocertificativa ed il titolo abilitativo è già pienamente valido ed efficace. Se una norma settoriale prevede l'iscrizione ad un apposito albo o registro, l'autorità competente comunica il numero di registrazione all'interessato per il tramite del SUAPE. Eventuali precisazioni che non comportino la necessità di alcun adeguamento o modifica progettuale e si sostanzino in adempimenti successivi o nel richiamo a obblighi generali o specifici da osservare durante l'intervento o l'attività sono trasmessi dall'Ente competente all'interessato per il tramite del SUAPE. Nel caso in cui siano riscontrate delle carenze possono verificarsi le seguenti circostanze:

10.2.1 – Richiesta di integrazioni documentali I soggetti competenti per le verifiche, entro il termine per l'effettuazione delle stesse, possono richiedere ai sensi dell'art. 35, comma 2 della Legge, eventuali integrazioni di dati o documenti utili al fine di accertare la piena conformità dell'intervento, purché indicati nella modulistica unica o pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente. Con la richiesta di integrazioni documentali non possono essere imposte prescrizioni né richieste modifiche o rettifiche progettuali, per le quali occorre procedere come indicato al successivo paragrafo

10.2.3. In tali casi gli uffici formulano per via telematica idonea richiesta al SUAPE, indicando con precisione i documenti che è necessario acquisire; il SUAPE notifica la richiesta all'interessato entro i successivi due giorni lavorativi, fissando un termine di quindici giorni per provvedere, salvo diversa indicazione da parte dell'Ente interessato. La documentazione integrativa deve essere presentata in ogni caso per via telematica, secondo le medesime regole vigenti per l'inoltro della pratica SUAPE. A seguito della ricezione dei nuovi documenti, entro due giorni lavorativi, il SUAPE provvede a inviare una notifica a tutti i soggetti coinvolti. In caso di integrazione o sostituzione di uno o più moduli, elaborati o documenti aventi rilevanza sul titolo abilitativo, il SUAPE deve rilasciare una nuova ricevuta contenente il dettaglio storico di tutte le precedenti ricevute relative alla stessa pratica, con il nuovo elenco completo di tutti i documenti validi relativi alla stessa. La richiesta di integrazioni documentali non comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo, sia essa inoltrata prima o dopo la sua formazione, né l'obbligo di sospendere l'attività e/o l'intervento eventualmente avviati. Decorso inutilmente il termine concesso all'interessato per la presentazione della documentazione integrativa, il titolo mantiene la propria efficacia, ma l'ufficio competente può avviare la procedura volta all'emissione di un



provvedimento interdittivo o prescrittivo secondo quanto descritto al successivo paragrafo 10.2.3. A seguito della trasmissione dei nuovi documenti i soggetti coinvolti proseguono le verifiche avviate.

10.2.2 – Necessità di chiarimenti e riunione tecnica Ai sensi dell'art. 36 della Legge, qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il SUAPE convoca una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. La riunione può essere convocata su iniziativa del SUAPE, ovvero su richiesta dell'interessato o di uno o più soggetti coinvolti. È possibile convocare o richiedere la convocazione della riunione, in particolare, quando ricorrano le seguenti circostanze:

- vi sia l'esigenza di ottenere chiarimenti da parte di più soggetti, per cui si rende auspicabile un esame contestuale; - si ritenga che le modifiche progettuali ritenute necessarie possano influire sulla sfera di competenza di altri soggetti coinvolti nella stessa pratica;

- sia stata avviata la procedura di emissione di un atto interdittivo, e si ritenga che attraverso lo strumento della riunione lo stesso possa essere evitato. Della riunione è redatto apposito verbale ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990. Se è raggiunto un accordo, il verbale vincola le parti, integrando il contenuto della dichiarazione autocertificativa e non è necessario procedere all'emissione di ulteriori atti. La convocazione della riunione non sospende l'efficacia del titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'attività eventualmente avviata.

10.2.3 – Esito negativo: provvedimenti prescrittivi e interdittivi Se i soggetti competenti per le verifiche rilevano la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge procedono, nei termini per l'effettuazione delle verifiche, secondo quanto di seguito specificato. La trasmissione al SUAPE di un mero parere negativo comunque configurato non priva di validità ed efficacia il titolo abilitativo. Salvo che non sussistano motivate ragioni di urgenza, prima dell'adozione di qualsiasi atto l'amministrazione competente per le verifiche sul titolo abilitativo, che abbia rilevato una difformità direttamente o per il tramite del parere tecnico di un'amministrazione terza, è tenuta a trasmettere direttamente all'interessato e al SUAPE tramite il software regionale, la comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, la correzione di eventuali errori o l'effettuazione di opportune modifiche progettuali. Nella comunicazione, oltre agli elementi prescritti dalla norma, devono essere indicate nel dettaglio: - le carenze rilevate, - se si tratta di difformità non superabili ovvero quali modifiche devono essere apportate al progetto o all'attività. L'invio della comunicazione non priva di efficacia il titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'intervento o dell'attività eventualmente avviata. Se nella fase interlocutoria la difformità viene superata, l'Amministrazione competente ne dà comunicazione all'interessato per il tramite del SUAPE. Ove la fase interlocutoria non consenta la risoluzione delle carenze rilevate, ovvero nel caso in cui tale fase sia omessa per motivate ragioni d'urgenza:

1. nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo, ovvero più titoli di competenza della medesima unità organizzativa, rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione, l'ufficio competente adotta direttamente i provvedimenti prescrittivi o interdittivi di cui all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 ritenuti necessari, trasmettendoli all'interessato e al SUAPE;

2. nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione, ove l'ufficio competente ritenga necessaria l'adozione di prescrizioni o misure interdittive, trasmette al SUAPE la proposta motivata di provvedimento prescrittivo o interdittivo di cui all'art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990. La proposta dovrà esplicitare se sia richiesta l'adozione di un provvedimento prescrittivo o di un provvedimento interdittivo, tenendo conto che: - qualora sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente, è necessario emettere un provvedimento prescrittivo affinché l'interessato provveda alle modifiche necessarie o ad acquisire i requisiti mancanti entro un termine fissato dall'Amministrazione, comunque non inferiore a 30 giorni; il decorso infruttuoso del termine assegnato per la conformazione fa decadere il titolo abilitativo e l'attività deve essere interrotta senza necessità di adottare ulteriori atti; - qualora non sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente, si provvede all'emissione



di un provvedimento interdittivo, contenente il divieto di prosecuzione dell'attività e l'ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'emissione di un provvedimento interdittivo è sempre necessaria qualora, nel corso delle verifiche di merito, si rilevi che il procedimento in autocertificazione doveva essere avviato in conferenza di servizi, salvo il ritiro della pratica da parte del proponente. La proposta di provvedimento esplicita le eventuali modifiche da apportare al progetto o all'attività, il termine per la sua conformazione alla normativa vigente e l'eventuale obbligo di sospensione nelle more della conformazione stessa, che può essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. Nel caso in cui la proposta di provvedimento sia fondata sulla sussistenza di una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della pratica rilevata dalle verifiche di merito, la proposta di provvedimento, indicando espressamente tale fattispecie, può essere redatta in forma semplificata, con una motivazione che può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Entro i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di provvedimento il SUAPE adotta il conseguente atto prescrittivo o interdittivo, notificandolo all'interessato e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. Le proposte di provvedimento inviate oltre i termini di cui all'art. 35 della Legge devono contenere la richiesta al SUAPE di provvedere in via di autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990. In mancanza di un'adeguata motivazione che espliciti la sussistenza delle condizioni ivi previste il SUAPE non è tenuto a procedere. L'atto prescrittivo interrompe i termini di cui all'art. 35, comma 1 della Legge, che ricominciano a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure prescritte per la conformazione. In assenza di ulteriori provvedimenti, dalla stessa data cessano gli effetti della sospensione eventualmente disposta. L'atto prescrittivo o interdittivo deve essere unico e contemplare tutte le prescrizioni o le misure interdittive proposte dai soggetti coinvolti. A tal fine, ove siano coinvolti una pluralità di soggetti e salvo che il SUAPE lo ritenga non necessario, entro cinque giorni dalla ricezione della proposta di provvedimento convoca una riunione tecnica ai sensi dell'art. 36 della Legge, invitando tutti i soggetti coinvolti e l'interessato. Nel caso in cui la riunione sia indetta prima della scadenza dei termini per l'effettuazione delle verifiche, la prima seduta della stessa costituisce, per tutti i soggetti coinvolti, il termine ultimo per segnalare eventuali difformità. Il SUAPE provvede all'adozione degli atti prescrittivi ed interdittivi necessari entro cinque giorni dalla chiusura della riunione, sulla base delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti. In caso di mancata partecipazione alla riunione restano ferme le responsabilità delle amministrazioni competenti e dei rispettivi dipendenti per tutte le decisioni prese. Qualora i soggetti coinvolti rilevino o comunque vengano a conoscenza dell'assenza di uno o più requisiti di legge il cui controllo è di competenza di un altro soggetto, sono tenuti a segnalare al SUAPE le carenze rilevate. Il SUAPE provvede, se necessario, a trasmettere la segnalazione al soggetto competente.

10.2.4 – Esito negativo: dubbi, errori e false dichiarazioni Qualora le amministrazioni competenti alla verifica rilevino la sussistenza di errori non costituenti falsità nelle dichiarazioni presentate possono convocare l'interessato secondo le disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, senza che ciò comporti la sospensione dei termini delle verifiche. Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione o di errori dovuti a un'errata interpretazione delle norme ovvero innocui o inutili perché non comportanti alcun ingiusto beneficio o danno, quando un'amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni presentate nel corso del procedimento unico, oltre a trasmettere al SUAPE la proposta di provvedimento secondo la procedura sopra descritta, trasmette direttamente gli atti alla Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di appartenenza del soggetto che le ha sottoscritte.

Art. 11 - Procedimento in Conferenza di Servizi

11.1 – Ambito di applicazione Il procedimento in autocertificazione è escluso ogni qualvolta:

a) la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporti valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, in particolare per i profili attinenti alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza, ai



vincoli paesaggistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, alla tutela ambientale, alla tutela della salute e della pubblica incolumità;

b) la normativa dell'Unione europea imponga l'adozione di provvedimenti amministrativi formali. Nei casi di cui sopra, è sempre obbligatoria l'indizione di una conferenza di servizi. 23 Direttive SUAPE In caso di procedimento mediante Conferenza di Servizi non è previsto il rilascio della ricevuta definitiva; all'esito della verifica formale di cui all'art. 33 della Legge, il SUAPE invia la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990. Non è necessaria la presentazione delle dichiarazioni di conformità relative agli aspetti discrezionali la cui valutazione è rimessa alla Conferenza di Servizi. Il SUAPE provvede all'indizione della Conferenza di Servizi entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della pratica, salvo quanto previsto dal precedente art. 8. L'avviso di indizione della conferenza di servizi è pubblicato sull'albo pretorio on line dell'Ente presso il quale è istituito il SUAPE e del Comune interessato, per un periodo di quindici giorni consecutivi. Tale pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle normative settoriali applicabili, volto a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990.

11.2 – Conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona La conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona; tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al SUAPE il proprio parere autonomamente, senza la necessità di tenere alcuna seduta. A tal fine il SUAPE, nell'atto di indizione della conferenza di servizi, comunica alle amministrazioni coinvolte i seguenti elementi:

a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, fissato in quindici giorni consecutivi dalla ricezione della documentazione inviata dal SUAPE;

b) il termine perentorio entro il quale i soggetti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni, fissato in trenta giorni consecutivi decorrenti dalla ricezione della documentazione inviata dal SUAPE o trasmessa automaticamente dal software regionale; sono fatti salvi i differenti termini previsti dal successivo art 18; c) la data della eventuale riunione in modalità sincrona, da fissarsi entro dieci giorni consecutivi dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento di cui al successivo punto 12.3 e compatibilmente con il preavviso di 3 giorni di cui al punto 11.3.1.

11.2.1 – Integrazioni Ove sia necessario acquisire documentazione integrativa o chiarimenti, si procede secondo le seguenti modalità: - l'amministrazione interessata, entro i quindici giorni previsti, formula la richiesta al SUAPE; il decorso del termine per rendere le determinazioni di cui alla precedente lettera b) è sospeso, per tutti i soggetti coinvolti, dalla data della prima richiesta di integrazioni; la richiesta sospende altresì i termini per l'indizione della conferenza, se non ancora avvenuta; - entro i successivi due giorni lavorativi, il SUAPE provvede a formalizzare la richiesta all'interessato invitandolo a provvedere entro i successivi trenta giorni consecutivi. La richiesta di integrazioni è inviata per conoscenza a tutti i soggetti coinvolti;

- allo stesso modo il SUAPE provvede a formalizzare entro due giorni lavorativi tutte le eventuali richieste pervenute successivamente alla prima da parte di ulteriori soggetti coinvolti, invitando l'interessato a provvedere entro il termine inizialmente fissato;

- entro due giorni dalla ricezione da parte dell'interessato di tutti i documenti richiesti o dal decorso infruttuoso del termine assegnato per provvedere, il SUAPE trasmette a tutti i soggetti coinvolti una comunicazione con le eventuali integrazioni allegate esplicitando la nuova data entro cui rendere le determinazioni e quella della seduta in modalità sincrona; dalla trasmissione ai soggetti coinvolti riprende a decorrere il termine per rendere le determinazioni di cui alla precedente lettera b). Il riavvio dei termini della conferenza non può avvenire prima della scadenza del termine di cui alla lettera a), salvo che non si possano escludere ulteriori richieste di integrazioni. Nel caso in cui uno o più enti coinvolti segnalino motivatamente la carenza degli elementi minimi



essenziali per l'effettuazione di qualsiasi verifica, ovvero la necessità di acquisire integrazioni di particolare rilevanza tali da configurare la necessità di una nuova istruttoria, i termini del procedimento e quelli della conferenza di servizi decorrono integralmente dalla data di trasmissione della documentazione integrativa. Decorso il termine di cui alla lettera a), eventuali richieste di integrazioni tardive non comportano alcun obbligo in capo all'interessato, alcuna sospensione dei termini della fase asincrona della conferenza di servizi e alcun differimento del termine finale di conclusione del procedimento; anche in caso di mancata integrazione da parte dell'interessato, il soggetto coinvolto nella conferenza di servizi è comunque tenuto ad esprimere la propria determinazione entro il termine di conclusione della stessa. In ogni caso, la responsabilità per l'emissione di determinazioni negative fondate unicamente sulla mancata trasmissione delle integrazioni richieste oltre i termini ricade interamente sull'amministrazione che abbia agito in ritardo.

11.2.2 – Espressione dei pareri tecnici Le determinazioni di cui alla precedente lettera b) sono rese nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimento autonomo, relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza. Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso; - in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. Nel caso in cui il parere negativo sia fondato sulla sussistenza di una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della pratica rilevata dalle verifiche di merito, la determinazione può essere redatta in forma semplificata, con una motivazione che può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. In nessun caso ad un Ente partecipante alla conferenza di servizi è consentito subordinare la propria attività istruttoria, la trasmissione della propria determinazione o la partecipazione alla seduta in modalità sincrona alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione; è possibile richiedere al SUAPE di estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere. In nessun caso il SUAPE può sospendere il procedimento per acquisire, al di fuori della conferenza, il parere di un soggetto esterno non inizialmente coinvolto nella conferenza di servizi.

11.2.3 – Scadenza del termine della fase asincrona: chiusura del procedimento Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro i termini, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni. Tale principio si applica anche agli atti di competenza di diverse articolazioni del medesimo Ente presso il quale è istituito il SUAPE. Decorso il termine conclusivo della fase asincrona di cui alla precedente lettera b), i soggetti coinvolti possono trasmettere le proprie determinazioni solo nell'esercizio del potere di autotutela, anche prima dell'adozione del provvedimento finale. Il SUAPE non può essere responsabile per non aver considerato un parere tardivo non espresso nell'esercizio del potere di autotutela. Ricepite le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi o scaduto il termine per l'espressione dei pareri: - qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'interessato abbia provveduto - se necessario - a recepire le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso e le stesse non comportino la necessità di ulteriori verifiche da parte delle altre amministrazioni coinvolte, il SUAPE adotta direttamente la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza senza necessità di redigere alcun verbale;



- qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali anche rilevanti, ovvero sulla irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza, laddove tale dissenso sia tale da condizionare l'esito complessivo del procedimento il SUAPE provvede direttamente ad emettere la determinazione di conclusione negativa della conferenza, la quale produce gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10bis della legge n. 241/1990; in caso di mancata presentazione di osservazioni il SUAPE non è tenuto all'emissione di alcun ulteriore atto, mentre qualora nei termini di cui al suddetto articolo l'interessato presenti eventuali osservazioni, il SUAPE provvede a trasmetterle agli altri soggetti coinvolti e procede ad una nuova indizione della conferenza di servizi in modalità asincrona, indicando nell'ulteriore determinazione conclusiva definitiva i motivi che hanno portato all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni. Nel caso in cui un'amministrazione che originariamente aveva espresso un parere negativo non lo confermi o non si esprima sulle successive osservazioni, esse si considerano accolte senza condizioni e la pronuncia negativa superata, ferme restando le responsabilità di cui all'art. 14/bis, comma 4 della legge n. 241/1990.

11.3 – Conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona

11.3.1 – Scadenza del termine della fase asincrona: apertura della fase sincrona Fuori dei casi sopra indicati, e in particolare nei seguenti casi:

- se sono pervenuti uno o più atti di dissenso, espressi da qualsiasi soggetto partecipante alla conferenza a prescindere dal proprio ruolo, non fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e superabili con prescrizioni o modifiche progettuali; - se sono pervenuti atti di assenso condizionato a cui l'interessato non si è ancora adeguato con le dovute modifiche e rettifiche progettuali;

- se l'interessato ha già provveduto a recepire le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, ma sono comunque necessarie ulteriori verifiche da parte degli altri soggetti coinvolti; - se l'interessato durante la fase asincrona ha provveduto spontaneamente all'integrazione o sostituzione di uno o più documenti e, pur non trattandosi di modifiche sostanziali, si ritiene opportuno consentire un esame contestuale da parte degli altri soggetti coinvolti; - se durante la fase asincrona uno o più cittadini hanno presentato motivate osservazioni e/o opposizioni e si ritengono necessarie ulteriori verifiche da parte degli altri soggetti coinvolti; - se sono pervenuti uno o più atti di dissenso non superabili ma il SUAPE valuta che la conferenza simultanea sia comunque opportuna; il SUAPE, previo invio di una nota di convocazione formale ai soggetti coinvolti e all'interessato, svolge la riunione della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona nella data fissata in sede di indizione o aggiornata a seguito di sospensione dei termini. La convocazione della seduta sincrona deve essere inviata dal SUAPE entro due giorni lavorativi dalla conclusione dei termini della fase asincrona, e comunque deve pervenire ai soggetti interessati almeno tre giorni consecutivi prima della data fissata per la seduta. In caso di impossibilità a partecipare alla seduta nella data fissata, i soggetti coinvolti possono richiedere il differimento della seduta entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della convocazione, proponendo una data alternativa nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.

11.3.2 – Apertura della fase sincrona in altri casi Ove necessario, in relazione alla particolare complessità del progetto e della determinazione da assumere, secondo la motivata ed insindacabile valutazione del responsabile del procedimento, il SUAPE può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona; il SUAPE è tenuto a procedere direttamente in forma sincrona anche a seguito di richiesta motivata dell'interessato o di uno dei soggetti coinvolti, da formularsi entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione, fatti salvi i diversi termini previsti dal successivo art.18. In particolare: - ove la conferenza fosse stata inizialmente indetta in modalità asincrona, la seduta si tiene nella data preventivamente fissata in sede di indizione o aggiornata a seguito di sospensione dei termini; - in caso di conferenza di servizi convocata direttamente in modalità sincrona la seduta si svolge entro 30 giorni consecutivi dall'indizione, fatti salvi i differenti termini previsti dal successivo art. 18; i soggetti coinvolti possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti esclusivamente nel termine dieci giorni dalla ricezione della documentazione. Il SUAPE può altresì procedere alla convocazione della conferenza in modalità sincrona anche prima della scadenza dei



termini della fase asincrona, ove durante la stessa fossero pervenuti uno o più pareri negativi o prescrittivi tali da far ritenere comunque necessario l'espletamento della successiva fase sincrona; in tal caso il SUAPE può fissare la seduta in una data antecedente a quella inizialmente comunicata, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. In tali casi la conferenza si può svolgere in più sedute, e può considerarsi acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si fossero espresse, solo una volta decorso integralmente il termine inizialmente fissato per la fase asincrona.

11.3.3 – Seduta unica, rappresentante unico e posizioni giuridicamente prevalenti La conferenza di servizi in modalità sincrona si svolge in seduta unica, a cui deve essere possibile partecipare con modalità telematiche. Nella seduta non possono essere formulate richieste di integrazioni documentali o di modifiche progettuali evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata che non siano state evidenziate nei termini. È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi ad una ulteriore seduta esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. La nuova seduta deve svolgersi entro i trenta giorni successivi alla prima, ferma restando la necessità di concludere il procedimento entro i termini di cui al successivo punto 12.3. Ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora in una conferenza siano coinvolte più articolazioni afferenti alla medesima amministrazione o organo collegiale, ove non sia stato designato per tempo il rappresentante unico, ognuna di esse interviene comunque ai lavori della conferenza, ferma restando la necessità che esse portino a sintesi una posizione univoca; resta salva la responsabilità delle singole articolazioni per le specifiche competenze. All'esito della fase sincrona, il SUAPE considera acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante la fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La decisione è assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai soggetti coinvolti. Al fine di stabilire quali siano le posizioni prevalenti deve tenersi conto del ruolo dei soggetti coinvolti, anche in riferimento al potere che, in base alle norme settoriali, ciascuno di essi può esercitare per condizionare l'esito complessivo del procedimento.

11.4 - Concentrazione dei regimi amministrativi Qualora nel procedimento unico siano inclusi adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, le amministrazioni competenti per le verifiche non sono tenute ad esprimere un parere nell'ambito della conferenza di servizi. Tali verifiche devono essere compiute: - in caso di conferenza asincrona, nei termini di cui alla lettera b) del precedente punto 11.2; - in caso di conferenza che si svolge direttamente in modalità sincrona, entro la data fissata per la seduta. Entro i termini di cui sopra deve essere segnalato al SUAPE l'eventuale esito negativo delle verifiche, affinché ogni atto conseguente confluisca nella determinazione motivata di conclusione del procedimento. Nel caso in cui tutte le amministrazioni tenute ad esprimersi abbiano trasmesso le proprie determinazioni prima del termine di conclusione della fase asincrona, nel provvedimento unico è dato atto del termine residuo per l'effettuazione delle verifiche. La necessità di integrazioni documentali può essere segnalata entro il termine di cui alla lettera a) del punto 11.2. Ove si svolgano una o più sedute in modalità sincrona per concordare con l'interessato modifiche progettuali utili ad evitare l'esito negativo del procedimento, il SUAPE estende la convocazione anche 28 Direttive SUAPE alle amministrazioni competenti per le verifiche sulle autocertificazioni, al fine di segnalare eventuali difformità del progetto modificato relative agli aspetti di propria competenza.

Art. 12 – Conclusione del procedimento in Conferenza di Servizi

12.1 – Il provvedimento unico Tutti i procedimenti in conferenza di servizi sono conclusi con una determinazione espressa di accoglimento - anche parziale - o di rigetto dell'istanza, salvo che l'interessato non rinunci espressamente all'ottenimento del titolo abilitativo. È esclusa la facoltà di procedere all'archiviazione d'ufficio del procedimento, anche se conseguente all'inerzia dell'interessato. La determinazione motivata di conclusione del procedimento:



- deve essere adottata entro cinque giorni lavorativi dall'acquisizione di tutti i pareri, o della decorrenza del termine di cui alla lettera b) del precedente punto 11.2, o dalla seduta conclusiva della conferenza di servizi;
- costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si sono espresse nella conferenza;
- indica espressamente tutti i titoli abilitativi ricompresi nel procedimento unico, ivi compresi quelli conseguiti in autocertificazione per i quali le amministrazioni competenti non hanno segnalato alcuna difformità nei termini;
- deve contenere l'elenco dei documenti informatici allegati alla pratica, con le informazioni univoche di identificabilità di ciascuno di essi;
- deve essere generata in origine esclusivamente in formato digitale e sottoscritta digitalmente;
- deve essere inviata telematicamente dal SUAPE all'interessato, al suo procuratore, nonché all'ufficio tributario comunale al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell'interessato relativa ai tributi locali. Fatti i salvi i casi di cui all'art. 40, comma 2 della Legge, in nessun caso il SUAPE può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento all'acquisizione di atti di assenso o di provvedimenti perfezionati al di fuori della conferenza di servizi, da parte dei soggetti partecipanti alla stessa, essendo a tal fine sufficiente acquisire il parere espresso in conferenza o considerarlo acquisito qualora non espresso nei termini. Ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale, la determinazione conclusiva è pubblicata sull'albo pretorio on line dell'Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un periodo di quindici giorni consecutivi.

12.2 – Efficacia temporale dei titoli abilitativi Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di Servizi mantiene, ove previsto, i termini di validità previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dall'adozione del provvedimento finale favorevole. I titoli abilitativi per i quali non è previsto un termine di scadenza sono validi a tempo indeterminato. Se al termine della conferenza è stato adottato un provvedimento finale negativo, nessun titolo abilitativo può ritenersi acquisito, anche qualora un Ente si sia espresso favorevolmente in conferenza di servizi.

12.3 – Termini di conclusione del procedimento Fermo restando il rispetto dei termini indicati per le singole fasi, in ogni caso il procedimento unico si conclude entro e non oltre:

- sessanta giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica, nella generalità dei casi;
- centocinque giorni consecutivi, nei casi comprendenti l'autorizzazione paesaggistica non semplificata, salvo che provvedimenti normativi successivi non introducano termini inferiori a quelli attualmente previsti dall'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004;
- nei diversi termini previsti dai successivi articoli 17 e 18. Nel caso in cui siano state richieste integrazioni documentali all'interessato entro i termini previsti dalla Legge, il termine di conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni corrispondente a quello intercorso tra la richiesta e la presentazione dei nuovi documenti, fino ad un massimo di trenta giorni. A seguito di espressa richiesta da parte dell'interessato, da formularsi prima della scadenza del termine, ed esclusivamente per motivate ragioni legate alla necessità di produrre ulteriori documenti nella fase di integrazione documentale o durante l'eventuale conferenza in modalità sincrona, i termini delle singole fasi procedurali ed il termine di conclusione del procedimento sono ulteriormente differiti per non più di trenta giorni complessivi, ove ciò sia utile ad evitare l'esito negativo del procedimento. I termini di cui al presente articolo costituiscono la disciplina speciale applicabile al procedimento unico, in deroga alle differenti previsioni delle normative settoriali; essi non possono essere ulteriormente ridotti in applicazione dell'art. 18 della Legge. Laddove, a seguito dell'esito favorevole della conferenza di servizi, sia necessario acquisire ulteriori documenti dall'interessato, quali pagamenti, polizze fidejussorie, assolvimento dell'imposta di bollo e simili adempimenti che non necessitino di ulteriore verifica istruttoria, il SUAPE provvede comunque all'adozione del provvedimento finale nei termini, e lo rilascia



all'interessato solo una volta assolti gli adempimenti ulteriori prescritti nella determinazione motivata di conclusione del procedimento. E' fatto salvo quanto previsto per gli oneri concessori dall'art. 3, comma 2 della L.R. n. 23/1985, come precisato nel successivo art. 22. Qualora nel corso della conferenza di servizi si verifichi uno dei seguenti casi: - a seguito di rettifica di una o più dichiarazioni rese, effettuata spontaneamente dall'interessato o derivante da risultanze istruttorie, sia necessario estendere il procedimento unico ad ulteriori adempimenti di competenza di soggetti inizialmente non coinvolti;

- ovvero qualora l'interessato trasmetta nuovi documenti tali da modificare in modo sostanziale l'oggetto su cui i soggetti coinvolti sono tenuti a esprimersi; i termini per la conclusione del procedimento decorrono integralmente dalla data della richiesta o della ricezione dei nuovi documenti. In tali casi il SUAPE comunica all'interessato e ai soggetti coinvolti i nuovi termini di conclusione del procedimento ed i nuovi termini della conferenza di servizi, ricalcolati secondo le modalità indicate in precedenza. In tutti gli altri casi in cui il SUAPE estende l'indizione della conferenza di servizi ad ulteriori Enti inizialmente non coinvolti, i termini di conclusione del procedimento non subiscono alcun differimento; in tali casi il SUAPE può estendere la durata della conferenza al fine di consentire le verifiche dei nuovi soggetti coinvolti, nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.

12.4 – Il provvedimento di archiviazione per mancanza di discrezionalità Qualora ad esito delle verifiche di merito effettuate nel corso della conferenza di servizi si rilevi che, per la fattispecie oggetto della pratica, sarebbe stato necessario avviare un procedimento in autocertificazione in quanto non vi è alcuna valutazione discrezionale, il SUAPE invita l'interessato a trasmettere le asseverazioni eventualmente mancanti e conclude il procedimento con un provvedimento di archiviazione, che vale quale ricevuta definitiva ai sensi del precedente art. 9; dalla data di rilascio della ricevuta decorrono i termini per l'efficacia del titolo e per l'effettuazione delle verifiche da parte degli enti competenti. 12.5 – Il silenzio assenso Se tutti i titoli abilitativi compresi nella pratica rientrano nel campo di applicazione dell'autocertificazione e del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990, secondo l'indicazione contenuta nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B), la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini di cui al punto 12.3 equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Il provvedimento di accoglimento si considera rilasciato alla scadenza dei termini di cui al punto 12.3 anche nel caso in cui gli enti titolari dei provvedimenti esclusi dall'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 abbiano trasmesso al SUAPE le proprie determinazioni favorevoli. Nei casi sopra indicati, ogni successiva differente determinazione del SUAPE sul procedimento può essere adottata solo nell'esercizio del potere di autotutela, ove sussistano le condizioni previste dagli articoli 21 quinquies o 21 nonies della legge n. 241 del 1990, secondo quanto precisato al successivo punto 12.7.

12.6 – Responsabilità in caso di ritardo La mancata o tardiva indizione della conferenza di servizi e l'emanazione della determinazione conclusiva oltre il termine finale del procedimento costituiscono elementi di valutazione della performance individuale e di responsabilità, secondo quanto previsto dall'art. 19 della Legge. Ai procedimenti in conferenza di servizi si applicano le disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013. Il SUAPE, ovvero la diversa amministrazione responsabile del ritardo nei soli casi in cui il SUAPE è tenuto ad attendere il rilascio degli atti di assenso prima dell'emissione del provvedimento unico conclusivo, sono tenuti a corrispondere all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; l'interessato presenta l'istanza al SUAPE, che nei casi sopra indicati la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. In particolare, in tutti i casi di ritardo: - nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla normativa vigente e quello effettivamente impiegato, nonché l'ammontare dell'indennizzo a cui l'interessato ha diritto e le modalità con cui è possibile richiederlo;



- il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni; - il dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 2/bis della legge n. 241/1990.

12.7 – Esercizio del potere di autotutela Le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi e quelle competenti eventualmente non coinvolte nel procedimento possono sollecitare con congrua motivazione il SUAPE ad assumere determinazioni in via di autotutela:

- volte all'annullamento o alla convalida del provvedimento ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, qualora ne ricorreranno i presupposti;

- volte alla revoca del provvedimento ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, solo se hanno partecipato alla conferenza di servizi o si sono espresse nei termini. In tali casi il SUAPE procede all'indizione di una nuova conferenza di servizi direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, e provvede all'eventuale revisione del provvedimento con un unico atto in conformità alla decisione della conferenza stessa.

12.8 – Clausola residuale Per quanto non diversamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.

Art. 13 - Dichiarazioni di inizio, fine lavori e agibilità Nei casi previsti dalle norme vigenti, l'inizio e la fine dei lavori edilizi sono comunicati al SUAPE attraverso l'apposita funzionalità informatica di comunicazione sulla pratica con cui è stato conseguito il titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori, e non necessitano del rilascio di alcuna ricevuta da parte del SUAPE. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori è trasmessa al SUAPE un'apposita dichiarazione con la quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, resa dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001. Essa è immediatamente efficace ed abilita all'utilizzo dell'immobile sin dalla data della sua trasmissione al SUAPE. La dichiarazione di agibilità deve essere presentata al SUAPE esclusivamente in formato digitale, secondo quanto previsto dai precedenti articoli per i procedimenti in autocertificazione. Nei soli casi di cui all'art. 7 quater della L.R. n. 23/1985, che prevedono la possibilità di conseguire l'agibilità in deroga ai requisiti igienico sanitari ordinari, si applica il procedimento in conferenza di servizi. La dichiarazione di agibilità deve essere presentata attraverso una nuova pratica. Alle dichiarazioni di agibilità si estendono anche le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8. 32 Direttive SUAPE La SCIA di prevenzione incendi, ove dovuta e non presentata in precedenza, è trasmessa contestualmente alla dichiarazione di agibilità. Nei casi in cui il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività sia conseguito contestualmente a quello per la realizzazione o la modifica dell'immobile in cui l'attività è esercitata, la sua efficacia è sospesa fino alla trasmissione della dichiarazione di agibilità; contestualmente all'agibilità deve essere trasmessa la dichiarazione autocertificativa relativa a tutti i restanti adempimenti eventualmente necessari per poter esercitare l'attività, a completamento del titolo abilitativo originario. La pratica deve essere inoltrata a tutti gli enti coinvolti nel procedimento con cui è stato conseguito il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività. In tali casi, gli eventuali termini di decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività decorrono dalla data in cui lo stesso acquisisce piena efficacia a seguito dell'espletamento di quanto sopra specificato.

Art. 14 – Collaudo La procedura di collaudo di cui all'art. 39 della Legge si applica ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo. Essa sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori delle apposite commissioni di collaudo. Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità di cui all'art. 38 della Legge e al precedente art. 13 non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso. Le strutture e gli impianti sono collaudati da uno o più tecnici abilitati, la cui competenza



professionale include tutti gli aspetti oggetto del collaudo, i quali ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività. Contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa avvia, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza. L'impresa può avviare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAPE il certificato di collaudo, che costituisce a tutti gli effetti di legge titolo provvisorio per l'esercizio dell'attività, fino al rilascio degli eventuali atti di assenso definitivi da parte dei soggetti coinvolti. Il certificato di collaudo, rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore, riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, e la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate dalle pubbliche amministrazioni competenti. Al collaudo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti effettuano i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto produttivo alla normativa vigente entro novanta giorni dalla trasmissione al SUAPE del certificato di collaudo.

Art. 15 – Attività consultiva È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAPE agli uffici competenti per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con il quadro normativo vigente, senza pregiudizio per la definizione dell'eventuale 33 Direttive SUAPE successivo procedimento. Il SUAPE provvede a richiedere tali pareri direttamente o mediante la convocazione di una Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge n. 241/1990. In caso di parere preliminare favorevole, l'eventuale successivo procedimento in conferenza di servizi riferito allo stesso progetto, che coinvolga i medesimi enti che si sono già espressi sul progetto preliminare, si conclude entro la metà dei tempi ordinari. Ogni pubblica amministrazione prevede adeguati orari di apertura al pubblico per gli ordinari servizi di sportello e, nel rispetto della propria organizzazione interna, assicura gratuitamente la consulenza all'utenza, anche volta all'individuazione della normativa e della vincolistica esistente, necessaria per rendere le dichiarazioni nell'ambito del procedimento unico.

Art. 16 – Sanatorie edilizie I procedimenti volti ad ottenere la sanatoria per interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo ricomprendono:

a) le sanatorie che si perfezionano attraverso la trasmissione di una dichiarazione autocertificativa ed il versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato, quali - mancata SCIA spontaneamente effettuata per interventi completamente realizzati o per interventi in corso di esecuzione, di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 14, commi 1 e 2;

- mancata comunicazione di edilizia libera di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 15, comma 7;

b) le sanatorie che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso: - accertamento di conformità di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 16; - mancata SCIA in cui l'importo della sanzione pecuniaria deve essere determinato, di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 14, comma 6;

- accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 167, comma 4;

- altri atti abilitativi espressi da acquisire a sanatoria. Le procedure da seguire per le sanatorie sono disciplinate dalla L.R. n. 23/1985, come modificata da ultimo dalla L.R. n. 11/2017. Relativamente agli interventi per i quali, nel corso del tempo, è mutato il titolo abilitativo di riferimento, si applica quanto previsto:

- dall'art. 15 (come sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 11/2017), comma 9, relativamente agli interventi attualmente ricadenti nella disciplina dell'edilizia libera: "Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015, non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l'assenza di titolo edilizio o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui ai commi 7 e 8";

- dall'art. 10-bis (come sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 11/2017), comma 6, relativamente agli interventi attualmente ricadenti nella disciplina della SCIA: "Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di



irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015 non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l'assenza di permesso di costruire o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui all'articolo 14". 34 Direttive SUAPE In tutti i casi la pratica deve essere presentata presso il SUAPE. Nei casi di cui alla precedente lettera a), quando per la sanatoria non sia necessario alcun atto di assenso espresso, si applica il procedimento in autocertificazione a 0 giorni di cui all'art. 34 della Legge e agli artt. 8, 9 e 10 delle presenti direttive, a condizione che la ricevuta del versamento della sanzione prevista dalle norme vigenti sia allegata alla dichiarazione autocertificativa. Per i casi di cui alla precedente lettera b) non trovano applicazione né il procedimento in autocertificazione (art. 34), né quello in conferenza di servizi (art. 37). In tali casi non si configura alcun procedimento unico e i singoli titoli abilitativi sono acquisiti con distinti procedimenti avviati presso gli uffici competenti a seguito della ricezione della documentazione dal SUAPE, secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili. I singoli uffici competenti provvedono direttamente all'emissione degli atti necessari, trasmettendoli al SUAPE e all'interessato senza necessità di emettere alcun ulteriore provvedimento da parte del SUAPE. Nel medesimo procedimento di sanatoria sono gestiti e autorizzati gli eventuali interventi edilizi di cui all'art. 16, commi 2 bis e 3 bis della L.R. n. 23/1985. L'acquisizione contestuale della sanatoria e del titolo abilitativo per l'effettuazione di un nuovo intervento sullo stesso immobile è ammessa esclusivamente nei casi di cui alla lettera a). In tal caso il proponente presenta un'unica dichiarazione autocertificativa a cui si applicano le normali disposizioni sul procedimento unico. Nei casi di cui alla lettera b), la dichiarazione autocertificativa per l'effettuazione di un nuovo intervento può essere presentata solo dopo la conclusione del procedimento di sanatoria. In deroga a tale principio è consentita la presentazione contemporanea del progetto di sanatoria e di quello per il nuovo intervento nei casi di cui all'art. 35, comma 6 della L.R. n. 8/2015. L'interessato presenta i due progetti in pratiche distinte, i termini del procedimento e le attività istruttorie devono comunque essere avviati sin dalla data di ricezione delle singole pratiche; la conclusione del procedimento di sanatoria condiziona il rilascio del titolo per l'esecuzione del nuovo intervento ma non l'esecuzione delle necessarie verifiche, che devono essere compiute contemporaneamente a quelle relative alla sanatoria. In caso di istanze di condono edilizio di cui all'art. 40, comma 6 della Legge n. 47/1985, si applica quanto previsto per gli interventi di cui alla precedente lettera b). In ogni caso, gli oneri informativi nei confronti degli organi giudiziari restano in capo ai singoli uffici competenti per materia. Art. 17 – Deroghe La possibilità di presentare una dichiarazione autocertificativa al SUAPE non può essere subordinata alla preventiva acquisizione di atti di assenso di qualsiasi genere al di fuori del procedimento unico. In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui al precedente art. 12, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento è comunque necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso: a) gli atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato; b) i provvedimenti previsti dalla normativa comunitaria, tra cui quelli individuati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B). c) la valutazione di impatto ambientale (VIA); d) l'autorizzazione integrata ambientale (AIA); e) la valutazione di incidenza; f) i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e le autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Gli adempimenti di cui ai precedenti punti a) e b) convergono nel procedimento unico SUAPE in conferenza di servizi; il SUAPE, all'esito dei lavori della conferenza di servizi, attende il perfezionamento dei relativi atti ai fini del rilascio della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Ogni responsabilità per il ritardo nella conclusione del procedimento, legato al mancato rilascio degli atti di cui sopra, non è imputabile al SUAPE. Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti c), d), e), f), con successiva deliberazione saranno definite le modalità di raccordo con il procedimento unico. Nelle more dell'approvazione delle direttive di cui sopra, le istanze sono presentate direttamente presso l'Ente competente, il quale provvederà a trasmettere al SUAPE la comunicazione di avvio del procedimento e ogni provvedimento conseguente. Il procedimento unico per l'acquisizione di ulteriori titoli abilitativi può essere avviato presso il SUAPE anche prima della conclusione dell'iter per il rilascio degli atti di assenso sopra citati, ferma restando la necessità che il SUAPE ne attenda la conclusione per emettere il provvedimento unico. In caso di atti di assenso che presuppongono il preventivo espletamento di specifiche fasi di pubblicità all'interno del procedimento unico, quali pubblicazioni sull'Albo Pretorio con assegnazione di un termine per la partecipazione al procedimento degli eventuali soggetti portatori di interesse, i termini del procedimento sono



avviati dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, ma il SUAPE non può procedere all'emissione del provvedimento unico prima della conclusione del periodo concesso per l'eventuale partecipazione al procedimento. Se durante tale periodo pervengono osservazioni, il SUAPE procede all'inoltro delle stesse ai soggetti coinvolti e convoca una riunione in modalità sincrona della conferenza di servizi onde acquisire i dovuti pareri di cui dovrà tener conto ai fini dell'emissione della determinazione conclusiva. Art. 18 – Raccordo con le norme settoriali Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, non si applicano le disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti, delibere e direttive comunque denominate, difformi rispetto alla disciplina del procedimento unico, con particolare riferimento alle tempistiche istruttorie ed alle disposizioni che prevedono la sequenzialità delle verifiche fra più uffici, anche di diverse pubbliche amministrazioni. Tutti i soggetti coinvolti operano simultaneamente le verifiche di propria competenza secondo le modalità e i termini previsti dalla parte II, titolo I della Legge, ricordando e portando a sintesi le risultanze istruttorie in sede di conferenza di servizi, ove prevista. 18.1 – Procedimenti speciali In parziale deroga a quanto sopra disposto, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c) della Legge sono fatte salve le seguenti modalità speciali di raccordo delle norme settoriali con le disposizioni in materia di procedimento unico: - Autorizzazione paesaggistica: ai sensi dell'art 37, comma 14 della Legge, in caso di autorizzazione paesaggistica ordinaria di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, i termini di cui all'art. 37, comma 4 lettera b) e comma 9 della Legge sono fissati in 55 giorni consecutivi. L'ufficio regionale o delegato competente in materia di tutela del paesaggio verifica la piena completezza della documentazione e richiede le necessarie integrazioni nei termini di cui al precedente punto 11.2, trasmettendo la relazione istruttoria entro 40 giorni consecutivi dalla ricezione della documentazione da parte del SUAPE. In caso di mancata trasmissione della 36 Direttive SUAPE relazione nei termini, prima della conclusione della fase asincrona la Soprintendenza può richiedere al SUAPE di procedere alla convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona, fissando la seduta di regola al trentesimo giorno successivo alla scadenza della fase asincrona. Per tutto quanto non espressamente precisato e per l'autorizzazione paesaggistica semplificata si applica quanto disposto dai precedenti artt. 11 e 12;

- Verifiche preliminari volte ad accertare la sussistenza di un interesse archeologico su un'area a rischio archeologico: nei casi di verifiche volte a valutare la compatibilità dell'intervento proposto con l'eventuale sussistenza di beni di natura archeologica, in aree mappate dai PUC o nei casi previsti dalla normativa di settore, il proponente deve richiedere preventivamente il nulla osta alla competente Soprintendenza anche allo scopo di dettare prescrizioni e/o effettuare saggi di indagine. In sede di procedimento unico, il SUAPE invia la pratica all'autorità competente in materia di patrimonio archeologico, al fine di verificare la conformità alle prescrizioni o l'eventuale successiva necessità di modifiche; - Autorizzazioni in aree soggette a vincolo storico, artistico, monumentale e archeologico: nei casi di interventi incidenti sul sottosuolo in aree soggette a vincolo archeologico o di interventi direttamente connessi con il bene vincolato, l'autorizzazione della competente Soprintendenza di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 deve essere acquisita al di fuori del procedimento unico SUAPE, secondo le modalità di raccordo di cui all'art. 17. Il SUAPE invia la pratica alla Soprintendenza competente, al fine di verificare la conformità alle prescrizioni o l'eventuale successiva necessità di modifiche. In tutti gli altri casi si applicano i termini di svolgimento della conferenza di servizi di cui agli artt. 14/bis, comma 2 e 14/ter, comma 2 della Legge n. 241/1990, e il termine di conclusione del procedimento della normativa di settore di 120 giorni;

- Riconoscimenti comunitari in materia igienico-sanitaria: in caso di riconoscimento ai sensi dei Regolamenti (CE) 852/2004 (Sull'igiene dei prodotti alimentari), 853/2004 (Stabilimenti che trattano prodotti di origine animale), 183/2005 (Imprese del settore mangimi), 1069/2009 (Stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano), nonché per i provvedimenti di aggiornamento del riconoscimento a seguito di variazioni rilevanti in stabilimenti già riconosciuti, si segue il procedimento in Conferenza di Servizi alla quale partecipano l'Assessorato regionale della Sanità – Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e la ASL, che provvede a effettuare la verifica in loco dei requisiti. Al termine della Conferenza, il SUAPE trasmette l'esito della fase asincrona o il verbale della seduta all'Assessorato della Sanità, affinché questo provveda entro i successivi 10 giorni consecutivi alla concessione del riconoscimento comunitario e



all'aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti; l'Assessorato trasmette la determinazione di riconoscimento al SUAPE il quale emette il provvedimento unico finale;

- Procedure ad evidenza pubblica: in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo impone la necessità di emanare un bando ad evidenza pubblica, compresi i casi di concessione di spazi pubblici, è fatta comunque salva tale procedura, che deve essere espletata secondo le regole previste dalla disciplina settoriale. Gli assegnatari provvedono, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, laddove quest'ultima non sia di per sé sufficiente a consentire l'effettuazione dell'intervento o l'avvio dell'attività, ad inoltrare la dichiarazione autocertificativa al SUAPE secondo le modalità ordinarie previste dalla Legge; - Interventi in area perimetrata dal PAI: nei casi in cui le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) prevedono che la redazione dello Studio di Compatibilità (SdC) idraulica o geologica e geotecnica sia facoltativa e non sia necessaria la conferenza di servizi per altre ragioni, l'interessato può rivolgersi – direttamente o per il tramite del SUAPE all'Ufficio competente al fine di richiedere una valutazione sulla necessità dello SdC. Qualora sia comunque necessaria la conferenza di servizi, tale valutazione può essere effettuata nell'ambito del procedimento unico. - Grandi strutture di vendita: le istanze per l'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie delle grandi strutture di vendita vengono presentate al SUAPE, il quale provvede all'indizione di una conferenza di servizi per l'istruttoria tecnica. In caso di esito positivo, prima dell'emissione del provvedimento il SUAPE convoca un'ulteriore conferenza di servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 4, commi 5 e seguenti della LR 5/2006 nei tempi e nei modi previsti dallo stesso articolo, e provvede all'emissione del provvedimento unico secondo le risultanze di quest'ultima; - Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica e di rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione: nei casi di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 8/2015, l'approvazione del consiglio comunale, ove necessaria, deve essere ottenuta prima dell'avvio del procedimento unico;
- Permesso di costruire convenzionato: in caso di richiesta di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 21, commi 2-quinquies e seguenti, della legge regionale n. 45/1989, si applica la procedura della conferenza di servizi fatte salve le precisazioni seguenti. Il SUAPE ricevuta la richiesta di permesso di costruire convenzionato, la inoltra al competente ufficio tecnico, che attiva le procedure previste dall'articolo 21 della legge regionale n. 45/1989 fino alla approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale; a seguito della positiva deliberazione consiliare viene attivata la procedura della conferenza di servizi per l'acquisizione dei vari pareri previsti; il SUAPE attende la stipula della convenzione e la conclusione della conferenza di servizi prima dell'emissione del provvedimento unico conclusivo del procedimento;
- Deroga alle norme in materia di prevenzione incendi: nei casi di deroga ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011, si applicano i termini di svolgimento della conferenza di servizi di cui agli artt. 14/bis, comma 2 e 14/ter, comma 2 della Legge n. 241/1990, e il termine di conclusione del procedimento della normativa di settore di 90 giorni; il SUAPE trasmette contestualmente la pratica al Comando Provinciale e alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco;
- Pareri di organi collegiali imperfetti: ove sia prevista l'acquisizione di pareri di organismi collegiali imperfetti gli stessi si esprimono nei termini previsti per la conferenza in modalità asincrona, mentre partecipano alle eventuali riunioni in modalità sincrona per il tramite del rappresentante unico di cui all'art. 14/ter, comma 3 della legge n. 241 del 1990; la seduta della conferenza di servizi è aggiornata ove il rappresentante unico segnali la necessità di acquisire una nuova deliberazione dell'organo collegiale, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. In deroga a tali principi, in caso di acquisizione del parere di organi collegiali di governo delle pubbliche amministrazioni il SUAPE deve acquisire la deliberazione prima di emettere il provvedimento conclusivo del procedimento;
- Acquisizione del parere della Commissione comunale o provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e altri collegi perfetti: considerata la natura di organi collegiali perfetti, le commissioni di vigilanza non prendono parte alla conferenza di servizi ed esprimono autonomamente il proprio parere prima dell'emissione del provvedimento unico conclusivo; ne consegue che la conferenza di servizi deve essere



indetta solo se vi sono altre valutazioni discrezionali. Qualora non fosse possibile attendere il parere della commissione di vigilanza per emettere il provvedimento autorizzatorio in tempo utile a consentire l'effettuazione di un evento, in applicazione del principio di proporzionalità ed in assenza di criticità manifeste, l'ufficio competente può rilasciare anticipatamente il provvedimento, la cui efficacia sarà condizionata all'acquisizione del parere favorevole da parte della commissione; in tali casi, tutte le prescrizioni successivamente imposte dalla commissione integrano il contenuto del provvedimento. Ogni atto successivo all'emissione del provvedimento deve comunque essere notificato all'interessato a cura del SUAPE o del Comune competente;

- Modifiche non sostanziali a progetti sottoposti ad autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: in caso di modifiche non sostanziali ai progetti già autorizzati con autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, si segue il procedimento unico SUAPE. I casi di modifiche non sostanziali sono individuati con apposite direttive; fino alla loro emanazione la competenza del SUAPE è esclusa per qualsiasi modifica; - Riutilizzo di siti minerari: in caso di riutilizzo di siti minerari dismessi e cantieri minerari dismessi o attivi per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai sensi dell'art. 20, comma 7 della L.R. n. 5/2015, allo svolgimento di attività produttive diverse da quelle minerarie, anche nell'ambito di un titolo minerario vigente, si segue il procedimento unico SUAPE. Il servizio regionale competente in materia di attività estrattive si esprime per quanto di propria competenza nell'ambito della conferenza di servizi indetta dal SUAPE;

- Adozione di nuovi strumenti urbanistici nel corso del procedimento: in tutti i casi in cui, nel corso del procedimento ma prima della formazione del titolo abilitativo, interviene l'adozione di nuovi strumenti urbanistici con i quali l'intervento oggetto della dichiarazione autocertificativa risulta in contrasto, dalla data di adozione è sospesa la possibilità di emettere ogni determinazione in merito. I termini del procedimento riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico, ovvero dalla data in cui le misure di salvaguardia perdono efficacia ai sensi delle norme vigenti;

- Norme sopravvenute nel corso del procedimento: in tutti i casi in cui, nel corso del procedimento ma prima del rilascio del provvedimento, intervengono nuove norme che influiscono sulla conformità dell'intervento, questa è valutata alla luce delle disposizioni sopravvenute;

- Trasporti pubblici locali di linea: nei casi di autorizzazione per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di linea su strada svolti ed esercitati senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione, di tipologia granturismo o con altre finalità, di cui alla Deliberazione G.R. n. 66/25 del 23/12/2015, si segue il procedimento in conferenza di servizi. L'assessorato regionale competente in materia di Trasporti si esprime in conferenza di servizi relativamente alla coerenza, la compatibilità e la non sovrapposizione con i servizi di trasporto pubblico locale programmati - urbano ed extraurbano - soggetti ad obblighi di servizio pubblico per i quali siano previsti oneri a carico della pubblica amministrazione e, quindi, regolati con apposito contratto di servizio. Per i casi di subingresso, variazioni non sostanziali dell'attività e rinnovo si segue il procedimento in autocertificazione a 0 giorni;

- Concessioni di spazi pubblici: Qualora la concessione per l'occupazione dell'area sia l'unico titolo da acquisire o sia riferita ad un periodo non superiore a 15 gg, il richiedente può presentare la richiesta al SUAPE o all'ufficio competente per materia, che procede secondo la disciplina di settore;

- Manomissione di spazi pubblici: le autorizzazioni per i tagli e gli attraversamenti stradali o per l'effettuazione di interventi di manomissione o modifica di spazi pubblici possono essere gestiti dal SUAPE, in un procedimento in conferenza di servizi, solo ove richiesti contestualmente al titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento edilizio avente autonoma finalità, nel senso che l'intervento sullo spazio pubblico assume carattere secondario e strumentale rispetto all'intervento edilizio principale;

- Autorizzazioni previste dalle prescrizioni regionali antincendio e interventi selvicolturali e su piante da sughero: per le autorizzazioni previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 delle prescrizioni regionali antincendio, dall'art 1 del RDL 3267/1923, dall'art. 20 del RD 1126/1926, dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale nonché



dagli articoli 6 e 24 della L.R. n. 4/1994, in caso di urgenza e quando l'intervento non è soggetto ad altri titoli abilitativi, l'istanza può essere presentata anche direttamente presso l'ispettorato forestale;

- Produzione, immissione in commercio, importazione e distribuzione di prodotti cosmetici: nelle more della realizzazione di un apposito sistema di interoperabilità, la notifica prevista dall'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 si effettua attraverso l'apposito portale comunitario CPNP, al di fuori del procedimento unico SUAPE;

- Impianti soggetti al rischio di incidenti rilevanti: gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 105/2015 relativi agli impianti soggetti al rischio di incidenti rilevanti sono esclusi dall'ambito di competenza SUAPE, nelle more della definizione di accordi con il Ministero dell'Interno;

- Bonifiche ambientali: i procedimenti relativi alla bonifica dei siti inquinati, disciplinati dal Titolo V del D.Lgs 152/2006, e dagli Allegati 1-4 alla parte IV del Decreto, sono esclusi dalla competenza del SUAPE. Con successive direttive verranno individuate le modalità di acquisizione presso il SUAPE di titoli abilitativi riferiti ad interventi privati da effettuarsi nelle aree soggette a bonifica;

- Proroga dei termini di validità del titolo abilitativo: nei casi, indicati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B), in cui le norme vigenti prevedano la possibilità di richiedere una proroga del termine di validità del titolo abilitativo, il SUAPE trasmette l'istanza all'Ente competente e si segue il procedimento previsto dalla norma settoriale. In caso di mancato riscontro entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, si intende formato il silenzio assenso;

- Adempimenti accessori: in caso di adempimenti accessori di natura contingente non connessi con ulteriori verifiche e senza riflessi sul titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, ove indicato sulla tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B), è facoltà dell'interessato espletare l'adempimento presso il SUAPE o presso l'Ente competente;

- Manifestazioni o eventi sportivi o culturali di pubblico spettacolo: nei casi di attività svolte in occasione di manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo che, pur prevedendo un corrispettivo, sono svolte in forma del tutto contingente o temporanea da parte di soggetti non imprenditoriali, con proventi di norma destinati a finanziare attività sociali, è rimessa al soggetto organizzatore ogni valutazione sulla configurazione effettiva di un'attività produttiva di beni e servizi; in tali casi il titolo abilitativo può essere conseguito direttamente secondo le previsioni delle norme settoriali o, in caso di attività produttiva di beni e servizi, presso il SUAPE;

- Accensione straordinaria di fuochi, lancio di razzi e fuochi d'artificio, spari ed esplosioni in occasione di manifestazioni ed eventi: nelle more dell'adozione di specifiche direttive di raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, le autorizzazioni di cui all'art. 57 del R.D. n. 773/1931 e all'art. 110 del R.D. n. 635/1940 sono escluse dalla competenza del SUAPE e devono essere acquisite direttamente presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, che procede secondo le previsioni della norma settoriale;

- Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento di strutture sanitarie: nei casi di autorizzazione regionale all'esercizio di strutture sanitarie private a media e alta complessità, nonché di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private, si applicano i termini di svolgimento della conferenza di servizi di cui agli artt. 14/bis, comma 2 e 14/ter, comma 2 della 40 Direttive SUAPE Legge n. 241/1990; la durata della conferenza di servizi è fissata in 90 giorni e il termine di conclusione del procedimento in 120 giorni consecutivi. Nel caso in cui la normativa di settore preveda l'esposizione al pubblico di documenti, comunque denominati, creati in origine digitalmente, è data facoltà all'interessato di esporre l'originale digitale o la sua copia analogica, consentendo al pubblico di visionare l'originale dietro richiesta. Fermo quanto previsto sopra, in presenza di peculiari disposizioni amministrative settoriali, le norme procedurali previste dalle presenti Direttive devono essere opportunamente adattate al fine di garantire il rispetto delle specificità previste dalla norma settoriale. Il raccordo tra il procedimento unico e le normative settoriali è demandato all'Ufficio Regionale SUAPE secondo le competenze di cui all'art. 44, comma 1, lettera c) della Legge.



18.2 – Procedimenti di natura sanzionatoria I procedimenti di natura sanzionatoria non rientrano, di per sé, fra le competenze del SUAPE, e devono essere gestiti autonomamente dal soggetto competente anche per le eventuali sanzioni accessorie previste dalle norme settoriali. Ove la norma preveda quale sanzione la revoca definitiva di un titolo abilitativo acquisito mediante un procedimento unico, l'amministrazione competente trasmette la proposta di provvedimento al SUAPE, che provvede entro i successivi cinque giorni all'emissione dell'atto. Ove ritenuto necessario, prima dell'emissione dell'atto il SUAPE può indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1 della Legge n. 241/1990, invitando tutti i soggetti coinvolti nel procedimento originario, al fine di ricomprendere in un unico provvedimento tutti gli atti di revoca conseguenti.

18.3 – Nuove competenze SUAPE Sono acquisiti nell'ambito di un procedimento unico ordinario, in particolare, i seguenti atti di assenso precedentemente esclusi dalla competenza del SUAP e/o del SUE:

- i titoli abilitativi necessari per l'attività dei soggetti privati concessionari di servizi pubblici; - l'acquisizione, da parte di soggetti privati, di titoli abilitativi necessari per l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi commissionati da soggetti pubblici;
- i titoli abilitativi per l'esercizio di attività di bed and breakfast, per la somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati, per le attività economiche produttive di beni e servizi esercitate da soggetti non iscritti al registro delle imprese quali ONLUS, associazioni sportive dilettantistiche e simili;
- l'iscrizione al registro esercenti professioni turistiche di cui alla LR 20/2006; - il parere regionale di compatibilità di cui all'art.5, comma 1 della LR 10/2006;
- l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, siano esse a carattere professionale o imprenditoriale; - i titoli abilitativi previsti dalla legge e connessi con l'attività e con gli immobili in cui vengono svolte le attività dei liberi professionisti, anche in settori esclusi dal d.lgs 59/2010;
- le concessioni, compresa la concessione di spazi pubblici, fatta salva l'eventuale procedura ad evidenza pubblica che ne preceda il rilascio;
- le approvazioni dei progetti quando la realizzazione di un intervento sia subordinata alla stipula di appositi contratti e convenzioni con soggetti pubblici (quali Consorzi Industriali, ANAS, etc.);
- il procedimento di deroga in materia di prevenzione incendi, di cui all'art. 7 del D.P.R. 151/2011.

18.4 – Rinnovo di titoli abilitativi In caso di rinnovo periodico di un titolo abilitativo, qualora non siano mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non possono essere richiesti all'interessato asseverazioni e allegati che siano già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario. Per i titoli abilitativi formati in origine a seguito di asseverazione tecnica, è richiesta un'asseverazione di situazione non mutata resa da un tecnico abilitato. In caso di presentazione di una dichiarazione autocertificativa per l'ottenimento di un titolo abilitativo precedentemente acquisito e la cui efficacia temporale è scaduta, è necessario presentare una nuova asseverazione del tecnico abilitato; qualora non siano mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non possono essere richiesti all'interessato gli allegati che sono già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario. I titoli abilitativi per l'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza legislativa regionale sono validi a tempo indeterminato e non sono assoggettati a rinnovo periodico né all'obbligo di comunicare periodicamente la prosecuzione dell'attività o la permanenza dei requisiti di esercizio. I titoli abilitativi acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 1/2019 e delle presenti direttive devono intendersi validi a tempo indeterminato a prescindere dalla eventuale indicazione di scadenza contenuta nel titolo stesso. La tabella di ricognizione dei regimi amministrativi di cui all'allegato B individua i titoli abilitativi a cui si applica la presente disposizione.

Art. 19 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) L'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. n. 59/2013 si applica alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 nonché agli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, e non si estende ai restanti interventi ricompresi nel campo di competenza del SUAPE. L'autorità competente al rilascio dell'AUA è:



- il SUAPE, nei casi in cui tutti i titoli abilitativi ambientali che vi confluiscono siano di competenza comunale;
- la Provincia, ove vi sia almeno un titolo abilitativo ambientale che vi confluisce di competenza provinciale.

Sono fatte salve le attribuzioni dei singoli soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, così come previste dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali). In tutti i casi in cui sia necessario il rilascio dell'AUA, si segue il procedimento in conferenza di servizi di cui al precedente art 11. Limitatamente alle fattispecie comprendenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano i termini di svolgimento della conferenza di servizi di cui agli artt. 14/bis, comma 2 e 14/ter, comma 2 della Legge n. 241/1990 e per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento il SUAPE deve comunque attendere il parere dell'autorità competente in materia di emissioni in atmosfera. L'AUA è adottata dall'autorità competente mediante l'espressione del parere nella conferenza di servizi indetta dal SUAPE, a cui partecipano anche i singoli soggetti competenti in materia ambientale, e confluisce nella determinazione motivata di conclusione del procedimento. Il provvedimento unico rilasciato dal SUAPE e comprendente l'AUA deve essere trasmesso all'Assessorato regionale alla Difesa dell'Ambiente, ADIS, ARPAS e ASL. I gestori degli impianti hanno facoltà di non avvalersi dell'AUA:

a) nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, ove si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale; tali casi comprendono tutti quelli in cui è applicabile il procedimento in autocertificazione di cui all'art. 34 della Legge ;

b) nei procedimenti in conferenza di servizi per i quali i titoli abilitativi di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 necessari per l'attività, ricadano nei casi di cui alla lettera a); c) per le attività temporanee di durata non superiore a sei mesi, a prescindere dalla tipologia del procedimento; d) nei casi in cui l'unico titolo abilitativo di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, necessario per l'attività, sia relativo all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), a prescindere dalla tipologia del procedimento. All'AUA si applicano le comuni regole stabilite dalla Legge per superare l'inerzia delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi. In caso di attività esistenti e già in possesso di singoli titoli abilitativi di natura ambientale conseguiti secondo le disposizioni del d.lgs. n° 152/2006, l'AUA non può essere richiesta prima della scadenza di un titolo abilitativo che confluisce nell'AUA stessa. In tale evenienza:

- nel caso in cui l'attività nel suo complesso, in fase di primo avvio, non sia soggetta all'obbligo di AUA, è possibile procedere al rinnovo dei singoli titoli abilitativi in scadenza mediante una procedura in autocertificazione;

- nel caso in cui l'attività nel suo complesso, in fase di primo avvio, sia soggetta all'obbligo di AUA, alla scadenza del primo titolo abilitativo ambientale è obbligatorio richiedere l'AUA, anche se il singolo titolo potrebbe essere di per sé rinnovabile in autocertificazione. In caso di modifiche sostanziali in attività già in possesso dell'AUA, tra cui vanno sicuramente ricompresi tutti i casi in cui è necessaria l'acquisizione di un nuovo titolo abilitativo ambientale di natura discrezionale, il procedimento da seguire è il medesimo previsto per il primo rilascio dell'AUA. Costituiscono modifiche non sostanziali quelle per le quali è autocertificabile la sussistenza dei requisiti previsti per l'intervento, secondo i criteri stabiliti dalla Legge e riportati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B). Ai casi di modifiche non sostanziali si applica il procedimento in autocertificazione a 0 giorni, ferma restando la facoltà per l'autorità competente di intervenire entro 30 giorni per vietare la modifica e sottoporla al regime delle modifiche sostanziali. Il procedimento da seguire per il rinnovo dell'AUA è descritto dall'art. 5 del d.P.R. n° 59/2013 e trova applicazione anche in ambito regionale, fermo restando il fatto che il procedimento da seguire è il medesimo previsto per il primo rilascio dell'AUA. Il comma 7 dell'art 4 del D.P.R. 59/2013 si può applicare solo nei casi in cui l'AUA - comprendente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 - è l'unico titolo abilitativo richiesto nel procedimento. In tali casi, la Provincia provvede autonomamente all'indizione di una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, e all'adozione dell'AUA in forma provvedimentoale, mentre il SUAPE provvede successivamente



al rilascio del titolo. Ai sensi dell'art. 31, comma 1 della Legge, tale procedura è applicabile solo ai casi in cui l'iniziativa imprenditoriale non necessiti di ulteriori titoli abilitativi di qualsiasi 43 Direttive SUAPE natura, e non alle fattispecie in cui l'imprenditore, frazionando artificiosamente l'iter amministrativo, si limitasse a richiedere solo il rilascio dell'AUA. Non rientrano nel campo di applicazione dell'AUA: - gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura; - l'autorizzazione preliminare allo scarico.

Art. 20 - Denuncia per le opere in cemento armato e a struttura metallica

A decorrere dalla data di cui al successivo art. 25, la denuncia di cui all'art. 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è presentata esclusivamente al SUAPE per tutti i procedimenti rientranti nella propria competenza. La denuncia deve essere trasmessa attraverso l'apposita funzionalità di comunicazione sulla pratica edilizia a cui si riferisce, ovvero in allegato alla dichiarazione di agibilità. Con le stesse modalità si provvede al deposito dei progetti di variante alle opere strutturali che si intendono introdurre nel corso dei lavori, della relazione a struttura ultimata e del certificato di collaudo statico. I documenti sono depositati sul software regionale di gestione delle pratiche online, a cui accede l'ufficio tecnico regionale per gli adempimenti connessi all'archiviazione e alla conservazione a norma. Per gli interventi edilizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del titolo I della parte II della Legge, per i quali sia già stata presentata la denuncia di cui all'art. 65, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, i documenti successivi sono presentati secondo le modalità previgenti. Analogamente si procede secondo le modalità previgenti in tutti i casi di deposito di documenti relativi ad interventi edilizi il cui titolo abilitativo non è stato conseguito presso il SUAP o SUAPE, salvo il caso di presentazione contestuale della dichiarazione di agibilità.

Art. 21 - Progetti non conformi allo strumento urbanistico Le disposizioni della Legge non si applicano ai progetti di impianti produttivi contrastanti con le prescrizioni dello strumento urbanistico. Per le varianti agli strumenti urbanistici si applicano le procedure ordinarie previste dall'art. 20 della LR 45/1989 e ss.mm.ii.. Limitatamente ai casi di cui all'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 160/2010, ovvero nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua zone omogenee D o le stesse abbiano un'estensione insufficiente in relazione all'impianto produttivo da realizzarvi, l'interessato può optare per la richiesta di variante allo strumento urbanistico contestuale alla presentazione al SUAPE del progetto completo dell'intervento, secondo il procedimento in conferenza di servizi. In tal caso, ove la conferenza di servizi abbia esito positivo, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 20 della LR 45/1989. L'emissione del provvedimento unico non può avvenire prima della conclusione della procedura di variante.

Art. 22 – Spese, diritti e oneri concessori Il procedimento unico non esclude il pagamento delle spese e dei diritti dovuti dall'interessato al SUAPE e agli altri soggetti coinvolti per la richiesta di autorizzazioni, nulla-osta o pareri comunque denominati 44 Direttive SUAPE sostituiti dalla dichiarazione autocertificativa, previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE la cui misura non sia superiore a quella stabilita dalla giunta regionale con apposita deliberazione. Per ogni procedimento gli oneri istruttori possono essere richiesti per una sola volta, indipendentemente dal fatto che nel corso dello stesso vi siano integrazioni, sostituzioni e rettifiche progettuali comunque configurate. Non è possibile richiedere il pagamento di oneri e diritti di cui non sia stata data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente interessato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 126/2016. Il SUAPE fornisce gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione al procedimento unico, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge. Nelle more dell'attivazione di un sistema di pagamento telematico unificato l'interessato è tenuto a procedere al pagamento delle spese e dei diritti previsti dalle disposizioni vigenti secondo le modalità ordinarie, e ad allegare copia delle ricevute dei pagamenti stessi. Quando prevista, l'imposta di bollo è assolta unitariamente per tutti i titoli abilitativi compresi nell'intervento, in modalità virtuale o con le modalità di cui al D.M. 10 novembre 2011 e s.m.i.. Il permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, il cui calcolo è allegato alla dichiarazione autocertificativa. Il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. Nei procedimenti in autocertificazione, i termini temporali di validità del titolo edilizio decorrono



dalla data in cui l'intervento può essere iniziato secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1 della Legge. Nei procedimenti in conferenza di servizi, il SUAPE adotta il provvedimento finale condizionando l'efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti; i termini temporali di validità del titolo decorrono comunque dalla data di rilascio del provvedimento. Per i procedimenti conclusi con oltre quindici giorni di ritardo l'interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l'attività propria del SUAPE. La disposizione trova applicazione, in particolare: • in caso di procedimenti in conferenza di servizi, ove il provvedimento unico sia emesso con oltre 15 giorni di ritardo, fatti salvi i casi nei quali il SUAPE è tenuto ad attendere il rilascio degli atti di assenso di cui al precedente art.17; • in caso di procedimenti in autocertificazione, ove il SUAPE rilasci la ricevuta definitiva con oltre 15 giorni di ritardo.

Art. 23 – Ufficio regionale SUAPE L'Ufficio regionale SUAP è rinominato Ufficio regionale SUAPE. L'Ufficio regionale SUAPE, costituito dal Coordinamento Regionale SUAPE, dalla Rete dei referenti, dall'area di supporto ai SUAPE, e all'area di supporto alle Imprese. Il Coordinamento Regionale SUAPE, incardinato nel Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali sovrintende e coordina le attività di tutti i componenti l'Ufficio regionale SUAPE. L'Ufficio regionale SUAPE è l'interlocutore regionale nel procedimento unico e, in particolare, è competente a:

- a) fornire assistenza ai SUAPE, alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico a SUAPE, alle imprese ed ai cittadini in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE;
- b) emanare, qualora necessario, circolari esplicative in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE, anche in raccordo con le normative di settore e di concerto con gli enti competenti;
- c) garantire il raccordo tra il procedimento unico e le normative settoriali;
- d) aggiornare e modificare la modulistica regionale e a definire le specifiche tecniche e informatiche inerenti le pratiche e il procedimento unico SUAPE;
- e) gestire il portale tematico regionale per le imprese www.sardegnaimpresaeu.eu;
- f) assicurare la fornitura del servizio web di gestione telematica della pratica, l'assistenza tecnica per l'utilizzo dello stesso e la formazione tecnologica agli operatori delle pubbliche amministrazioni;
- g) assicurare la conformità della gestione telematica della pratica alla normativa di settore in materia di accessibilità, standard operativi tecnologici e norme di settore tecniche ICT;
- h) redigere e gestire accordi in merito al procedimento unico e all'utilizzo del software con le pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria ed ordini professionali;
- i) aggiornare periodicamente la tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B) in conseguenza di nuove disposizioni normative sopravvenute, di errori formali o per l'inserimento di nuove attività inizialmente non contemplate, in accordo con gli enti competenti;
- l) a promuovere e verificare l'attivazione di sportelli SUAPE, distribuiti in maniera omogenea nel territorio regionale con azioni di assistenza e formazione. L'Ufficio regionale SUAPE redige e gestisce gli accordi con le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati all'utilizzo del software di gestione delle pratiche SUAPE, anche ai fini del riuso dei sistemi informativi e per l'integrazione dello stesso con altri sistemi informativi.

Art. 24 - Il software regionale Per la gestione dei procedimenti unici SUAPE è utilizzato l'apposito applicativo software realizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna. I procedimenti amministrativi in materia ambientale, attribuiti alla competenza amministrativa regionale da leggi, regolamenti e atti amministrativi, ivi compresi i procedimenti delegati di cui alla legge regionale n. 9 del 2006 e ad esclusione di quelli rientranti nel procedimento unico SUAPE, sono gestiti attraverso il Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). Per i procedimenti in materia ambientale rientranti nella competenza del SUAPE è comunque garantita l'interoperabilità fra il sistema informativo gestionale del SUAPE e il SIRA. Tutte le amministrazioni utilizzatrici del sistema sono tenute a comunicare prontamente variazioni organizzative o altre modifiche intervenute



successivamente all'accreditamento; eventuali irregolarità 46 Direttive SUAPE dovute a variazioni non comunicate non potranno essere addebitabili alle imprese, ai cittadini o ai SUAPE. I sistemi informatici SUE possano restare attivi per la sola conclusione dei procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della Legge, per la consultazione degli stessi o per l'istruttoria edilizia, purché sia garantito l'utilizzo del sistema regionale SUAPE per la gestione del procedimento unico. Gli enti che svolgono funzioni di polizia e di controllo possono accedere alla banca dati dei procedimenti SUAPE, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ufficio regionale SUAPE.

Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie Le disposizioni di cui alla parte II, titolo I della Legge entrano in vigore il giorno 13 marzo 2017. Le pratiche presentate prima dell'entrata in vigore della Legge continuano a essere gestite secondo le modalità previste dalla norma previgente. Eventuali varianti alle stesse, o pratiche successive comunque riguardanti la medesima attività o immobile, devono essere presentate secondo le modalità previste dalla Legge. Le eventuali pratiche inviate ai SUE o agli uffici tecnici comunali ai sensi della normativa previgente, trasmesse successivamente alla data di entrata in vigore della parte II, titolo I della Legge, sono dichiarate irricevibili. Le eventuali pratiche trasmesse ai SUAP con la modulistica relativa alla L.R. n. 3/2008 successivamente alla data di entrata in vigore della parte II, titolo I della Legge, sono di per sé procedibili e, in caso di carenze formali, possono essere oggetto di regolarizzazione per la prosecuzione dell'iter secondo le nuove disposizioni. Per le dichiarazioni autocertificative presentate secondo il procedimento in autocertificazione a venti giorni prima dell'entrata in vigore delle presenti direttive, l'intervento può essere avviato al ventesimo giorno; la necessità del previo decorso dei trenta giorni si applica solo alle pratiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore.

Allegato B alla Delib. G.R. n. 49/19 del 5.12.2019:

Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE

<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48999/0/def/ref/DBR48908/>